



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**SCHEMA DI RELAZIONE SUGLI ESITI
DEL CONTROLLO RELATIVO
AI BILANCI DI PREVISIONE
2020-2022 E 2021-2023
DEI COMUNI DELLA
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

2022



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**SCHEMA DI RELAZIONE SUGLI ESITI
DEL CONTROLLO RELATIVO
AI BILANCI DI PREVISIONE
2020-2022 E 2021-2023
DEI COMUNI DELLA
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

2022

INDICE

	Pag.
Premessa.	2
1. Metodologia del controllo.	2
2. Sintesi del quadro normativo di riferimento.	3
3. Le risorse umane degli Enti locali valdostani.	7
4. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.	12
4.1 Verifiche preliminari sui controlli dei principali adempimenti.	12
4.2 Il quadro generale dei bilanci di previsione: entrate e spese.	27
4.3 Gli equilibri di bilancio.	39
4.4 Il Fondo pluriennale vincolato (FPV).	51
4.5 Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).	60
4.6 Flussi e saldo di cassa.	72
4.6.1 Approfondimenti sulla cassa vincolata.	87
4.7 L'indebitamento.	109
5. Il Comune di Aosta.	123
5.1 Verifiche preliminari sui controlli dei principali adempimenti.	125
5.2 Il quadro generale del bilancio di previsione: entrate e spese.	131
5.3 Gli equilibri di bilancio, FPV, FCDE e Fondo rischi contenzioso.	140
5.4 Flussi e saldo di cassa.	150
5.5 L'indebitamento.	153

Allegato A) – Personale a tempo indeterminato nei Comuni della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31.12.2020.

Premessa.

Nell'ambito dei controlli intestati alla Corte dei conti, la Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, disciplinata dal d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 3, del d.l. 20 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dà conto nella presente relazione degli esiti dei controlli effettuati in ordine ai bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023 dei Comuni della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, sulla base delle disposizioni integrative adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, richiamate nel testo che segue.

Si precisa, inoltre, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella relazione e che l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Metodologia del controllo.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 08/2020/INPR, ha approvato le Linee guida e i relativi questionari ai quali debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2020-2022, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il questionario è stato reso disponibile agli enti e ai rispettivi organi di revisione sul sistema Con.Te, come da comunicazione del magistrato istruttore prot. n. 930 del 14 dicembre 2020, con la quale è stato, inoltre, assegnato il termine del 31 marzo 2021 per l'invio *on-line* della documentazione (questionario, deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del bilancio e relazione dell'organo di revisione).

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, nella richiamata deliberazione, *"i contenuti dei questionari si pongono, comunque, in continuità con i precedenti, essendo limitati ad un aggiornamento"*, quest'ultimo principalmente focalizzato *"alla verifica degli equilibri di bilancio, sotto diversi profili, valorizzando, anche, l'aspetto della cassa, atteso che gli squilibri di cassa sono un chiaro sintomo di una situazione critica che, se non fronteggiata prontamente, può condurre l'ente a non poter assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali"*.

Quanto al bilancio di previsione 2021-2023, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2/2021/INPR, ha approvato le "Linee di indirizzo" cui debbono attenersi, ai sensi delle disposizioni

innanzi richiamate, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio 2021-2023. Contestualmente, la Sezione delle Autonomie, diversamente da quanto disposto per il bilancio di previsione 2020-2022, ha stabilito di non procedere all'adozione del questionario annesso alle predette linee guida sul bilancio di previsione 2021-2023. L'assenza del questionario, che rappresenta in ogni caso uno strumento particolarmente efficace per l'azione di controllo, pone in rilievo, ancor più di quanto già non lo sia, l'importanza della relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria, con riferimento, in particolare, alla completezza e all'eshaustività della stessa e alla coerenza dei dati riportati con quelli contenuti nei documenti contabili dei singoli enti e nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP).

Con nota del Magistrato istruttore prot. n. 908, del 26 luglio 2021, è stato comunicato agli enti quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie in ordine al bilancio di previsione 2021-2023, richiedendo di trasmettere la relazione dell'organo di revisione, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio, entro il termine del 30 settembre 2021.

Oltre a quanto sopra riportato, l'esame dei bilanci in argomento è stato integrato da specifici approfondimenti disposti in fase istruttoria su aspetti che ad un primo controllo potevano presentare profili di irregolarità/criticità.

Al fine di aggiornare il più possibile l'attività di controllo, in relazione ad alcuni aspetti scrutinati, si è fatto riferimento anche ai dati relativi al rendiconto dell'esercizio 2020, il cui controllo è stato condotto in parallelo al presente referto, nonché al bilancio di previsione 2022-2024 e al rendiconto dell'esercizio 2021, a tal fine utilizzando le informazioni contenute nelle relazioni degli Organi di revisione trasmesse alla BDAP e i dati ad essa inviati dagli Enti.

Per garantire l'ampiezza del contraddittorio, il presente referto è stato inviato a tutti i 74 Enti scrutinati, al fine di raccogliere eventuali osservazioni prima dell'esame collegiale in camera di consiglio e dell'adozione della relativa deliberazione.

2. Sintesi del quadro normativo di riferimento.

L'anno 2020 è stato caratterizzato da diverse novità legislative per gli EE.LL., adottate in un quadro di politica di bilancio con un *"orientamento tendenzialmente espansivo, in risposta alle difficoltà che il Paese ha dimostrato nei livelli di crescita"*¹, i cui principali strumenti sono rappresentati dalla legge 27 dicembre 2019, n. 157 (legge di bilancio 2020), dal decreto legge 24 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dal decreto-legge 30

¹ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2020.

dicembre 2019, n. 162 (decreto mille-proroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Dei predetti provvedimenti, ampia trattazione è contenuta, soprattutto con riferimento alle principali misure che incidono sull'assetto del bilancio, delle entrate, degli investimenti, delle riscossioni e dei tributi degli enti locali, nella citata deliberazione n. 8/2020 della Sezione delle Autonomie, cui integralmente si rinvia.

Accanto ai provvedimenti che sostanziano la manovra finanziaria 2020, si sono affiancate ulteriori misure, sia a livello nazionale sia a livello regionale, destinate ad avere un impatto significativo sui bilanci degli enti locali ed adottate per fronteggiare la grave crisi sanitaria legata alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. La legislazione emergenziale dell'anno 2020², ricollegabile *in primis* al d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura-Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha inciso in modo significativo sulle entrate e sulle uscite degli enti locali ed anche sul ciclo della programmazione, dilatandone oltremodo le fasi enucleate dal d.lgs. 118/2011 (cfr. paragrafo 4.1), con un'azione finalizzata a contenere il più possibile gli effetti potenzialmente negativi sugli equilibri dei bilanci degli enti, legati alle minori entrate derivanti dalla perdita di gettito (in particolare, quelle di cui al titolo 1 e al titolo 3 del bilancio), attraverso trasferimenti "compensativi". Tra questi, l'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio n. 77, ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Interno del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (cd. "Fondone"), con una dotazione iniziale di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 destinati ai Comuni, poi ulteriormente incrementati di ulteriori 1,67 miliardi di euro, di cui 1,22 in favore dei Comuni con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 14 (c.d. decreto "Agosto"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tra i primi provvedimenti che hanno previsto trasferimenti di risorse finanziarie agli EE.LL. è da richiamare l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, con la quale, nell'ambito di un primo incremento del fondo di solidarietà comunale di euro 400.000.000,00, è stato disposto in favore dei Comuni valdostani un trasferimento complessivo di euro 676.018,50³, finalizzato all'acquisto, in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa per generi alimentari (art. 2, comma 2, lett. a) e di generi alimentari o prodotti di prima necessità (art. 2, comma 2, lett. b), da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di "misure urgenti di solidarietà alimentare" (art. 1, comma 1) e utilizzabili anche in esercizio provvisorio con variazioni di bilancio dell'organo esecutivo (art. 1, comma 3).

² Che segue la delibera del Consiglio di Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

³ Ai fini del riparto del trasferimento sono stati utilizzati i seguenti criteri generali: una quota pari all'80% del totale assegnata in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune; una quota pari al restante 20% ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite in ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

Sul versante locale, occorre richiamare, in materia emergenziale, un primo provvedimento regionale, la l.r. 21 aprile 2020, n. 5, recante *“Ulteriori misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. L'art. 12 del predetto provvedimento dispone il trasferimento agli enti locali di complessivi euro 350.000,00 per l'acquisto di prodotti alimentari, di beni di prima necessità e per l'accesso alla rete internet in favore di soggetti che si trovano in situazione di grave disagio economico e sociale. Con legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12, è stata disposta un'integrazione all'art. 12 della l.r. n. 5/2020, mediante l'introduzione del comma 2-bis a mente del quale le quote del predetto trasferimento non utilizzate al 31 dicembre 2020 possono essere devolute, in tutto o in parte, nell'anno 2021 dai Comuni al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) per essere destinata al finanziamento di interventi di solidarietà sociale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con deliberazione della Giunta regionale n. 412, del 22 maggio 2020, sono state definite, d'intesa con il Consorzio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta (CPEL), le modalità del trasferimento straordinario, disposto dall'art. 12 della l.r. n. 5/2020, individuate mediante un riparto proporzionale all'importo assegnato dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658/2020.

Di tutt'altra portata, quanto a risorse finanziarie, risulta la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, recante *“Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”* Il Capo III del predetto provvedimento contiene (artt. da 19 a 25) specifiche misure destinate agli enti locali regionali. Tra queste:

- la rideterminazione per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, delle risorse destinate alla finanza locale, mediante l'incremento dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2020 di complessivi euro 35.091.571,27, di cui:
 - euro 27.335.992,45 a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione;
 - euro 7.755.578,82, di cui euro 8.004.007,55 in aumento ed euro 248.428,73 in riduzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, riepilogati nell'allegato k) alla legge regionale n. 8/2020 e di seguito sintetizzati:
 - euro 1.664.007,55 per servizi per la prima infanzia;
 - euro 800.000,00 per interventi per la disabilità;
 - euro 1.100.000,00 per indennità COVID-19 una-tantum per i lavoratori delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta⁴;

⁴ L'art. 22, della citata legge n. 8/2020, con il quale è stato disposto il trasferimento in argomento, è stato oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 5 del 17 gennaio 2022, ha dichiarato non fondate

- euro 1.350.000,00 finalizzati alla gratuità della retta per gli ospiti delle strutture residenziali che hanno contratto il virus per i giorni di positività;
- euro 2.600.000,00 per un finanziamento straordinario al Comune di Courmayeur per la riduzione dei rischi idrogeologici del comprensorio Plan Chécrouit;
- euro 100.000,00 per il sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'attività del personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta;
- euro 300.000,00 per il progetto "VDA dehors";
- euro 90.000,00 per l'incremento delle risorse per le case rifugio.

Quanto all'incremento delle risorse finanziarie a valere sui finanziamenti senza vincolo settoriale di destinazione, l'incremento di euro 27.335.992,45 è destinato:

- per euro 16.235.992,45 a spese correnti, incluse le spese per interventi in favore della mobilità sostenibile, di attività di animazione culturale e di conoscenza del territorio, nonché a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell'anno 2020 sui bilanci comunali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ripartito tra i Comuni in proporzione all'importo dovuto per l'anno 2020 a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 1/2020 (stabilito in complessivi euro 32.471.984,54). La liquidazione delle predette risorse è disposta mediante una compensazione tra il credito vantato dalla Regione nei confronti dei Comuni ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2020 e il debito della Regione nei confronti dei Comuni in ordine al maggior trasferimento di euro 16.235.992,45;
- per euro 11.100.000,00 a spese di investimento, inclusi gli interventi di edilizia scolastica, ripartiti in un importo pari a euro 150.000,00 per ciascun Comune, con obbligo di comunicare, entro il 31 agosto 2020, alla struttura regionale competente in materia di finanza locale, l'elenco degli investimenti finanziati o che si intendono finanziare con le risorse assegnate. Vale la pena di precisare che tale assegnazione, nella formulazione originaria dell'art. 19, comma 2, lettera b) della legge n. 8/2020, conteneva un vincolo di destinazione puntualmente individuato, ovvero *"spese di investimento per la realizzazione di interventi esclusivamente destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria e sociale, inclusi gli interventi di edilizia scolastica"*. Tale vincolo, correlato all'emergenza sanitaria da COVID-19, è stato successivamente rimosso ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 luglio 2020, n. 9, che ha riformulato il precedente dispositivo, lasciando ambiti di discrezionalità agli enti locali in ordine agli investimenti da realizzare. Al riguardo, vi è da rilevare che il trasferimento in argomento, quantitativamente piuttosto

le questioni di legittimità costituzionale promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri.

significativo, contrariamente a quanto posto in essere in attuazione dell'art. 12 della l.r. n. 5/2020, non ha seguito alcun criterio di ripartizione ma è stato disposto "a pioggia", in egual misura per ciascun Comune. Ciò, ad avviso della Sezione, solleva alcune perplessità, tenuto conto che il sistema valdostano degli enti locali si presenta alquanto differenziato, non solo sotto il profilo dimensionale della popolazione residente (il *range* è compreso tra le 81 unità del Comune di Rhêmes-Notre-Dame e le 33.186 del Comune di Aosta)⁵, ma anche in rapporto alla dimensione quantitativa dei singoli bilanci (come meglio oltre precisato, cfr. paragrafo n. 4.2) e, soprattutto, dei risultati di amministrazione accertati in sede dei rendiconti 2018 e 2019, in particolare della quota libera/disponibile.

Sui finanziamenti disposti in fase emergenziale in favore degli enti locali regionali, come sopra sinteticamente richiamati, saranno disposti appositi controlli, anche a campione, in sede di esame del rendiconto dell'esercizio 2020.

3. Le risorse umane degli Enti locali valdostani.

In sede di controllo del rendiconto 2017 (cfr. deliberazione n. 6/2020), questa Sezione ha aggiornato gli approfondimenti svolti in precedenza (cfr. deliberazione n. 17/2017) relativamente alle risorse umane dipendenti degli Enti locali della Regione.

In quella sede veniva rilevato che il dato complessivo riferito al 2017, pari a 2.073 unità di personale, che si profilava in leggero incremento rispetto al 2016 (+10 unità), era la risultante dell'incremento di personale nelle Unités (780 unità complessive, +5,9% rispetto al 2016) e del decremento di personale nei Comuni (1.293 unità complessive, -3,8% rispetto al 2016).

Per questi ultimi, si accertava che la contrazione di personale nel periodo 2012-2017 era stata di 214 unità. Veniva, ulteriormente, evidenziato che *"Tale dato, pur tenendo conto che diverse funzioni comunali sono transitate alle Unités, disegna un quadro di potenziale criticità, soprattutto per quanto riguarda la "tenuta organizzativa" di tali enti, la cui tipologia dimensionale è connotata da contingenti piuttosto ridotti in termini di risorse umane effettivamente disponibili per il presidio di funzioni tanto importanti quanto necessarie (ad esempio, servizi finanziari e servizi tecnici). Se nel 2012 i comuni con meno di dieci addetti erano 27, nel 2017 salgono a 33, pari al 45% del totale; tra questi, 9 non superano i cinque addetti"*.

Rimarcava, infine, la Sezione che, come già evidenziato nel citato referto del 2017, *"Alla crisi economica manifestatasi nel 2008 e alle connesse esigenze di riduzione della spesa, anche in relazione al rispetto dei vincoli europei, è conseguita poi una rinnovata attenzione dei legislatori nei confronti dell'impiego delle risorse pubbliche, mediante l'introduzione di misure di contenimento della spesa per il*

⁵ Dati al 1° gennaio 2022. Fonte: Istat.

personale dipendente delle pubbliche amministrazioni più severe, peraltro non facilmente coniugabili con quelle volte a incrementare la produttività del lavoro e il miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.

L’aggiornamento concernente l’evoluzione del personale degli enti locali, relativamente al triennio 2018-2020, si rende quanto mai opportuno, tenuto conto, in particolare, della necessità di assicurare la continuità dei servizi erogati dagli enti locali nella fase dell’emergenza pandemica da COVID-19 e degli ulteriori impegni organizzativi che gli stessi si accingono a sostenere nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC). Nella tabella che segue è evidenziata l’evoluzione del personale a tempo indeterminato dei Comuni e delle Unités, sulla base delle rilevazioni effettuate nel Conto annuale.

Tabella n. 3.1 - Unità di personale a tempo indeterminato nei Comuni e nelle Unités. Triennio 2018-2020.


		<u>Tempo indet. 2018</u>	<u>Tempo indet. 2019</u>	<u>Tempo indet. 2020</u>
Personale Comuni	Segretari Comunali	33	32	32
	Dirigenti	7	7	7
	Personale non dirigente	1241	1196	1153
	Totale personale comunale	1281	1235	1192
Personale Unité des communes valdôtaines	Segretari Unités des communes valdôtaines	7	6	6
	Dirigenti	2	2	2
	Personale non dirigente	789	769	733
	Totale personale Unités des communes valdôtaines	798	777	741
TOTALE		2079	2012	1933

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. Anno 2020.

Rispetto al 2017, le unità complessive aumentano nel 2018 di 6 unità (da 2.073 a 2.079). Per contro, si assiste ad una marcata diminuzione nel 2019 (-67 unità) e ad una ancor più significativa riduzione nel 2020 (-79). Nel complesso le risorse disponibili a tempo indeterminato diminuiscono dal 2017 al 2020 di 140 unità. Ciò si è verificato in maniera più consistente nei Comuni (-101 unità) che non nelle Unités (-39 unità). Per quanto riguarda i profili dimensionali riferiti a ciascun Comune, si osserva che, se nel 2012 i Comuni con meno di 10 addetti erano 27 (pari al 37%), nel 2017 salgono a 33 (pari al 45%), e nel 2020 sono 43 (pari al 59%). Tra questi, i Comuni che non superano i cinque addetti

sono 18 (Allein, Bard, Bionaz, Chamois, Emarèse, Issime, Jovençon, La Magdeleine, Ollomont, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche). Tale contingente si profila in incremento rispetto alla precedente rilevazione, laddove veniva accertato che nel 2017 i Comuni che non superavano i cinque addetti erano soltanto 9. Per quanto riguarda la struttura del personale a tempo indeterminato, la ripartizione nei diversi ruoli funzionali, riferita all'anno 2020, è riportata nel grafico seguente. Da esso si rileva che poco più della metà (50,50%) è costituita da personale di categoria C (che conferma quanto già rilevato dalla Sezione nella citata deliberazione n. 17/2017). Seguono, in ordine di consistenza numerica le unità della categoria B (25,17%), della categoria D (13,84) e della categoria A (7,21%). I segretari comunali e dirigenti costituiscono, rispettivamente, il 2,68% e lo 0,59%. Sostanzialmente è possibile rilevare che la struttura del personale non si discosta da quella rilevata dalla Sezione nell'anno 2015 (cfr. deliberazione n. 17/2017).

Grafico n. 3.1 - Struttura del personale a tempo indeterminato nei Comuni. Anno 2020.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale (anno 2020).

La costante riduzione di personale in precedenza sintetizzata è un fenomeno che nell'ultimo decennio ha interessato tutta la pubblica amministrazione, sebbene con differenti incidenze tra i diversi comparti. Se si confronta l'andamento del personale non dirigente a tempo indeterminato dei Comuni valdostani, da dicembre 2018 a dicembre 2020, con quanto rilevato a livello nazionale

per tutti i Comuni, si può notare come la riduzione, intervenuta nei primi, pari al 7,10%, sia più consistente di quella rilevata nei secondi, pari al 4,5% (da 336.511 unità a 324.762). Le tabelle contenenti i dati disaggregati per ciascun Comune, come risultanti dal Conto annuale (anno 2020) e riferiti alle unità di personale a tempo indeterminato, sono allegate alla presente relazione (allegato A).

Relativamente alla consistenza delle unità di personale a tempo determinato nel periodo considerato (2018-2020), si osserva che la stessa rappresenta una quota marginale delle risorse umane disponibili presso gli enti in argomento, come dimostrato nella tabella seguente.

Tabella n. 3.2 – Personale a tempo determinato nei comuni e nelle Unités. Triennio 2018-2020.

		2018	2019	2020
Personale Comuni	tempo determinato	5,51	8,59	4,96
Personale Unité des communes valdotaines	tempo determinato	53,18	53,61	56,69
TOTALE		58,69	62,20	61,65

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale (anno 2020).

La situazione sopra riportata, con specifico riferimento al personale a tempo indeterminato, rappresenta ad avviso della Sezione un elemento di preoccupazione, in particolare per quanto riguarda il presidio di alcune funzioni essenziali (tra le quali i servizi finanziari e i servizi tecnici) e la disponibilità, unitamente alla continuità, di risorse umane preordinate a tali funzioni. Ciò assume ancor più rilevanza se si considerano le risorse finanziarie aggiuntive che deriveranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale complementare (PNC) e i vincoli, in termini di raggiungimento degli obiettivi fissati in tempi rigorosamente predeterminati, dagli stessi posti. Come recentemente rimarcato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 13/2022), l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attribuisce alla Corte dei conti il compito di svolgere valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia in ordine all'acquisizione e all'impiego delle risorse provenienti

dai predetti Piani. Ne consegue che, oltre alle verifiche in ordine alla legittimità/regolarità della gestione finanziaria, il controllo dovrà essere esperito anche in merito all'efficienza e all'efficacia delle azioni intraprese dalle singole amministrazioni anche sul piano organizzativo.

Quanto, infine, al monitoraggio dei costi del personale dei Comuni, come riportati nel Conto annuale riferito al 2020, è possibile osservare, in correlazione alla diminuzione quantitativa delle unità di personale, un progressivo decremento e, dunque, una minore incidenza della stessa sui bilanci degli enti.

Tabella n. 3.3 – Costi del lavoro dipendente dei Comuni. Triennio 2018-2020.

Costo del lavoro dipendente dei Comuni della Valle d'Aosta (valori espressi in milioni)				
Voci di spesa		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato (parte fissa + variabile della retribuzione)	40,58	38,62	37,12
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	0,12	0,2	0,18
3	Erogazione buoni pasto + gestione mense	0,47	0,47	0,34
4	Retribuzioni lorde personale (1+2+3)	41,17	39,29	37,64
5	Oneri a sociali a carico del datore di lavoro	11,92	12,21	10,97
6	Benessere del Personale	0,01	0,01	0,02
7	Somme rimborsate ad amministrazioni per spese personale comandato	2,37	3,01	0,67
8	Rimborsi ricevuti da amministrazioni per spese di personale	-2,68	-2,58	-2,96
9	Redditi da lavoro dipendente (4+5+6+7+8)	52,79	51,94	46,34
10	Formazione del personale	0,23	0,02	0,04
11	Indennità di missione e trasferimento	0,02	0,02	0,02
12	IRAP	3,3	3,12	3,02
13	Costo del lavoro dipendente (9+10+11+12)	56,34	55,1	49,42

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale (anno 2020).

Pertanto, il trend rilevato dei costi del personale conferma la tendenza di lungo periodo della contrazione degli stessi se confrontato con analoghe rilevazioni svolte dalla Sezione (di cui alla citata deliberazione n. 17/2017) relativamente al periodo 2012-2015, laddove veniva evidenziata una diminuzione della voce finale "Costo del lavoro dipendente" da 62,12 milioni di euro del 2012 a 58,78 milioni di euro del 2015. Tale andamento in riduzione della voce finale si rileva anche negli anni 2016 (56,15 milioni di euro) e 2017 (53,14 milioni di euro).

Da quanto precede è possibile rilevare una diminuzione del costo del personale nei Comuni valdostani dal 2012 al 2020 di 12,7 milioni di euro.

4. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In coerenza con l'impostazione adottata per il referto sul controllo dei bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021, in questa prima parte della relazione viene riportato quanto rilevato dalla Sezione con riferimento ai controlli esperiti in relazione ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero tutti (73 Enti) ad eccezione del Comune di Aosta, cui è specificamente dedicata la seconda parte della relazione.

4.1 Verifiche preliminari sui controlli dei principali adempimenti.

La prima parte del questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 è costituita da alcune verifiche preliminari finalizzate a realizzare una ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario, atta a permettere di inquadrare con immediatezza la situazione dei diversi enti da esaminare, soprattutto con riferimento al rispetto dei termini di legge per l'adozione dei documenti di programmazione dell'ente locale e, in particolare, del bilancio di previsione.

Con decreti del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022, ordinariamente previsto al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, è stato differito, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 2020. Va, però, precisato che l'anno 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione della pandemia da COVID-19, ad oggi non ancora superata. Ciò ha comportato l'adozione di numerosi provvedimenti a carattere emergenziale per far fronte ad uno stato di grave difficoltà sanitaria, economica e sociale, che si è inevitabilmente ripercossa anche sull'ente locale. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd "Cura Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione dell'oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici, ha disposto all'art.107, tra gli altri, il differimento del termine di adozione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020. Tale termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020 ad opera dell'art. 106, comma 3-bis, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "Decreto rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, da ultimo, è stato definitivamente fissato, con DM 30 settembre 2020, al 31 ottobre 2020.

L'esito dei controlli attesta che tutti i Comuni in esame hanno rispettato il termine di adozione del bilancio di previsione 2020-2022⁶, con 34 enti (pari al 47%) che hanno provveduto entro il 31/12/2019, senza far ricorso alla gestione in esercizio provvisorio. Al riguardo, risultano coerenti le risposte fornite nel questionario dai rispettivi Organi di revisione.

⁶ Ciò vale anche per il Comune di Courmayeur nonostante l'Organo di revisione abbia attestato nel questionario che l'Ente non ha rispettato il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, fatto evidentemente riconducibile a mero errore materiale di compilazione.

Dei restanti 39 Enti, 35 hanno approvato il bilancio entro il mese di marzo 2020, 1 al mese di aprile, 2 al mese di maggio e 1 al mese di giugno. Per tali Enti, i rispettivi Organi di revisione attestano che sono state rispettate le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL, ad eccezione, però, dei Comuni di Arnad e Issogne per i quali non viene fornita alcuna risposta, ciò configurando un elemento di criticità. E' stato richiesto, pertanto, all'Organo di revisione dei predetti Enti di fornire chiarimenti, con i quali è stato confermato il rispetto delle richiamata disposizione⁷. La criticità è, quindi, superata.

Ciò posto, la situazione rilevata appare complessivamente in miglioramento rispetto agli esiti del controllo sul bilancio di previsione 2019-2021⁸, in quanto aumentano i Comuni che, rispetto all'esercizio precedente, hanno approvato il bilancio entro il termine ordinario (si passa infatti da 10 a 34 Comuni).

Per ciò che concerne il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 ne aveva limitato la proroga al 31 marzo 2021, differita, poi, con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto "Sostegni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, al 30 aprile 2021. Il termine è stato definitivamente stabilito al 31 maggio 2021 ad opera del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56⁹.

Pertanto sia per il 2020 che per il 2021 la legislazione emergenziale dilata i tempi di approvazione del bilancio di previsione, in ciò incidendo in modo significativo nella delicata fase programmatica dell'ente locale, come rimarcato dalla Sezione delle Autonomie: *"Il differimento dei termini, infatti, non risulta coerente con le linee poste dalla riforma dei sistemi contabili che tratteggiano un organico ciclo del bilancio, che connette la fase della programmazione a quella della gestione e della rendicontazione. Inoltre, una tardiva programmazione rende più difficoltoso l'esercizio delle funzioni di controllo sulle gestioni in quanto, per la fase di previsione dei bilanci, i riscontri sull'attività amministrativa non vengono strutturati su dati stabili e significativi nella prospettiva della programmazione annuale e triennale. La persistenza di margini d'incertezza del quadro di riferimento normativo è alla base della prassi del differimento del termine di deliberazione dei bilanci, soprattutto per la stima delle risorse finanziarie e del loro impiego. A tale incertezza ha fatto da moltiplicatore l'emergenza sanitaria iniziata nel 2020, che ha dato luogo, da un lato, a misure per attenuare l'impatto sull'azione fiscale, dall'altro, all'emersione di fabbisogni di spesa corrente necessitata,*

⁷ L'Organo di revisione dei Comuni di Arnad e Issogne, con nota prot. n. 251 del 6 aprile 2022, precisa che *"per entrambi confermiamo qui che le prescrizioni dell'art. 163 TUEL sono rispettate"*.

⁸ Veniva accertato dalla Sezione che soltanto 10 enti avevano approvato il bilancio entro il 31/12/2018, senza ricorrere alla gestione in esercizio provvisorio, e che due Enti (Courmayeur e Pré-Saint-Didier) non avevano rispettato il termine di legge, come ulteriormente prorogato.

⁹ Tale decreto-legge non è stato convertito in legge ed è stato abrogato ad opera dell'art. 1, comma 2, della legge 17 giugno 2021, n. 87, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

anche se di natura non ricorrente. Si tratta di eventi che hanno inciso decisamente sulla programmazione finanziaria e sulla relativa provvista di risorse” (cfr. deliberazione n. 2/2021).

L’esito del controllo accerta che tutti i Comuni valdostani hanno rispettato il termine di adozione del bilancio di previsione 2021-2023, come prorogato. Rispetto al precedente bilancio di previsione 2020-2022, si riducono da 34 a 5 (Charvensod, Emarèse, Fénis, Montjovet, Saint-Marcel) gli Enti che hanno approvato il bilancio entro il termine ordinario del 31 dicembre e, dunque, senza far ricorso alla gestione in esercizio provvisorio. Dei restanti 68 Comuni, 67 hanno approvato il bilancio entro il 31 marzo 2021 (ovvero entro la scadenza della prima proroga) e soltanto un Comune (Saint-Oyen) ha approvato il bilancio al mese di aprile 2021.

Quanto agli altri aspetti oggetto di rilevazione (con riferimento al questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 e alla relazione sul bilancio di previsione 2021-2023), gli Organi di revisione attestano che:

- a) in relazione al combinato disposto dell’art. 162, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n 267 (TUEL) e del postulato n. 5 contenuto nell’allegato n. 1 al d.lgs. n. 181/2001, in tutti i 73 Comuni le previsioni di bilancio – in ossequio ai principi di veridicità, attendibilità e correttezza – sono state assistite da analisi e/o studi da parte dei responsabili dei servizi competenti. Tale esito si pone in positiva continuità con quanto rilevato in ordine al precedente bilancio di previsione (2019-2021). Con riferimento al bilancio di previsione 2021-2023, tale attestazione risulta riportata nelle relazioni degli Organi di revisione in soli 22 Comuni; peraltro, per 60 Comuni viene espressamente richiamato il parere del responsabile del servizio finanziario adottato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del TUEL, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte a bilancio. In ogni caso, anche nei restanti 13 Comuni, i rispettivi Organi di revisione esprimono *“motivati giudizi di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio”* e non sono rinvenibili, sul punto, segnalazioni in senso contrario (ancorché, in un numero limitato di casi, l’Organo di revisione segnali una generalizzata criticità legata all’incertezza del quadro di riferimento derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19). Riguardo, ancora, all’attendibilità delle previsioni, l’Organo di revisione del Comune di Avise, segnala nella relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, che l’Ente *“entro il 30 novembre 2020 non ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022”*. Tale irregolarità, rispetto alle prescrizioni dell’art. 175, comma 3, del TUEL, potrebbe ripercuotersi negativamente sulla corretta formulazione delle previsioni del bilancio di previsione del triennio successivo. Al riguardo, l’Ente ha chiarito,¹⁰ trasmettendo alla Sezione

¹⁰ Nota prot. n. 681 del 23 agosto 2022, con allegata dichiarazione dell’Organo di revisione.

una dichiarazione di rettifica dell'Organo di revisione nella quale si precisa che "L'ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022";

- b) tutti gli Enti hanno adempiuto all'inserimento dei dati e dei documenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP). La Sezione ha però verificato che, per il bilancio di previsione 2021-2023, 9 Comuni – Brissogne, La Thuile, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Verrayes, Villeneuve – hanno trasmesso i documenti contabili con ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 161, comma 4, del TUEL, come sostituito dall'art. 1, comma 904 della legge n. 145/2018, a mente del quale, decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione (ed anche del rendiconto), in caso di mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. Oltre a quanto precede, occorre richiamare, per la medesima fattispecie, il divieto assunzionale sino alla permanenza dell'inadempimento, disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, modificato dall'art. 1, comma 904, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e, da ultimo, dall'art. 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La Sezione raccomanda ai Comuni sopra indicati di rispettare i termini di legge per l'inoltro dei dati alla BDAP;
- c) tutti gli Enti hanno allegato al bilancio di previsione tutti i documenti di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, al punto 9.3 del principio contabile n. 4/1, lett. g) e h), all'art. 172 del TUEL; risulta inoltre adottato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18, del d.lgs. n. 118/2011, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1;
- d) tutti i Comuni hanno adottato, in fase di previsione, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui all'art. 18-*bis*, del d.lgs. n. 118/2011, secondo gli schemi indicati all'allegato n. 1 del DM 22 dicembre 2015;
- e) nessun Ente ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 555¹¹ e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tale attestazione pone in evidenza l'adeguatezza degli ordinari flussi di cassa degli enti locali valdostani (come meglio precisato al paragrafo n. 4.6) in rapporto alle necessità

¹¹ "La norma richiamata recita "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022". Tale disposizione è stata prorogata, limitatamente ad alcune fattispecie, dall'art. 3, comma 11-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

derivanti dai rispettivi debiti commerciali, ancorché, come accertato ad esito del controllo sul rendiconto 2019, alcuni Enti abbiano un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, ovvero non rispettoso dei termini normativamente previsti. A tale riguardo, la Sezione rettifica il valore riportato nella relazione sul controllo del rendiconto 2019, di cui alla deliberazione n. 3/2022, relativo al Comune di Donnas, erroneamente segnalato dall'Organo di revisione dell'Ente pari a +15,69: il valore corretto è pari a -15,69¹² e, di conseguenza, deve intendersi rimosso il rilievo all'epoca formulato da questo Collegio, sul punto specifico, al predetto Comune.

Infine, ad un primo esame dei questionari presenti in BDAP riferiti al rendiconto 2020, si rileva che nessun ente ha richiesto anticipazioni di liquidità anche con riferimento alle disposizioni adottate dalla legislazione emergenziale (artt. 115 e 116 del d.l. 34/2020 e 55 del d.l. n. 104/2020). Analogo esito si rileva per le anticipazioni di tesoreria, assenti in tutti gli Enti;

- f) 8 Comuni - Antey-Saint-André, Ayas, Gressoney-Saint-Jean, La Salle, La Thuile, Morgex, Pontey, Saint-Pierre - non hanno avviato nel 2019 e proseguito nel 2020 le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le proprie scritture contabili, come invece prescritto dalla legge di bilancio 2019. Con riferimento ai dati in disponibilità della Sezione, si evidenzia che tutti i predetti Comuni, ad eccezione del Comune di Saint-Pierre, presentano un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2020 con segno negativo (dunque, rientrante nei termini di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231/2022). Il predetto Comune ha provveduto a costruire il Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Le informazioni relative al bilancio di previsione 2021-2023, riportate nelle relazioni dei rispettivi Organi di revisione, non risultano esaustive al fine della verifica del superamento della criticità evidenziata per i seguenti Comuni:

- Antey-Saint-André, nulla viene riportato sul punto;
- Ayas, nulla viene riportato sul punto;
- Gressoney-Saint-Jean: *"L'Ente non ha previsto altri accantonamenti per passività potenziali in quanto ad oggi non vi sono evidenze di necessità in corso o potenziali, come evidenziato in nota integrativa relativamente a rischi da contenzioso o di garanzia per debiti commerciali"*.
- La Salle: *"L'Ente ha ritenuto di non rientrate nella casistica individuata"*;

¹² Con comunicazione prot. n. 248, del 5 maggio 2022, l'Organo di revisione dell'Ente ha precisato che *"In relazione all'anomalia segnalata dal Comune di Donnas del dato relativo all'indice dei pagamenti, informo che nella mia relazione al rendiconto per l'anno 2019 quale revisore dei conti (pagina 23, ho indicato, per mero errore materiale, l'importo di +15,69 mentre il dato esatto risultava essere -15,69"*

- Morgex: *“L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente non ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente. Tuttavia l’Ente ritiene di non dover appostare alcun accantonamento in quanto i pagamenti sono stati eseguiti regolarmente”*;

Al riguardo la Sezione rammenta che l’art. 1, comma 859, della 30 dicembre 2019, n. 145, come modificato dall’art. 1, comma 854, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall’art. 34-bis, comma 1, del d.l. n. 34 30 aprile 2019, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, dispone che a partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche debbano procedere alla costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali, secondo le modalità previste al comma 862, dell’art. 1 della stessa legge di bilancio 2019, qualora non risultino rispettate le condizioni poste dalle lettere a) e b) del citato comma 859, concernenti, rispettivamente: la riduzione del debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, fatto salvo il caso in cui il debito residuo scaduto rilevato alla fine dell’esercizio precedente non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non conforme alle prescrizioni stabilite dall’art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tali indicatori sono elaborati dalla piattaforma elettronica di cui al comma 861 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 che deve essere alimentata dalle singole amministrazioni, le quali, a decorrere dal 2020 (come disposto dal comma 867), debbono comunicare alla stessa entro il 31 gennaio di ogni anno l’ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. L’importanza del tema relativo al rispetto dei tempi di pagamento e alla riduzione del debito residuo ha indotto il legislatore a intervenire ripetutamente attraverso specifiche misure, tra le quali, l’istituzione della citata piattaforma dei crediti commerciali (PCC), strumento attraverso il quale le imprese potevano ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati nei confronti degli enti pubblici, che, successivamente, ha assunto la funzione di monitorare i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni (art. 7-bis del d.l. n. 35/2013) tenute a registrare tutte le fatture ricevute e a tracciare, per ognuna, le diverse fasi contabili. Sebbene, limitatamente agli anni 2022 e 2023, le amministrazioni pubbliche potranno ancora elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, come previsto dal comma 861 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (purché trasmettano la comunicazione relativa allo stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, relativa ai due esercizi precedenti, previa verifica dell’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile), *“sussiste l’obbligo*

*di verificare le eventuali cause di scostamento con i dati presenti nel sistema PCC e di completare le registrazioni dei pagamenti mancanti al fine di allineare i dati delle posizioni debitorie. La tempestiva disponibilità e correttezza delle informazioni è, infatti, essenziale per consentire al sistema di elaborare indicatori attendibili per la valutazione del livello e della dinamica dei tempi di pagamento e dello stock dei debiti pregressi della pubblica amministrazione”;*¹³

In considerazione di quanto precede, sono stati disposti approfondimenti istruttori per i Comuni di Antey-Saint-André, Ayas, Gressoney-Saint-Jean, La Salle e Morgex, per i quali le precisazioni fornite dai rispettivi Organi di revisione non risultano pienamente esaustive, al fine di comprendere se la criticità dagli stessi evidenziata a bilancio 2020-2022 sia stata superata. Di seguito gli esiti:

- il Comune di Antey-Saint-André precisa¹⁴ che *“Il nostro Ente non ha debiti commerciali riferenti all’anno 2021 e precedenti in sospeso, ovvero tutte le fatture e note di credito pervenute sono state regolarmente pagate. Sulla Piattaforma risultano ancora dei sospesi erroneamente riportati dal sistema informatico che stiamo chiedendo di correggere. Non è stato attivato il fondo di garanzia dei debiti commerciali nel bilancio 2021 in quanto appunto non sussistono debiti”*. I chiarimenti forniti dall’Ente confermano la presenza della criticità rilevata, in quanto i disallineamenti si protraggono sino alla data dell’indagine istruttoria; nel prendere atto che l’Ente non ha debiti commerciali residui e che *“sta provvedendo”*, la Sezione raccomanda di procedere con la massima sollecitudine e si riserva di verificare in sede di esame dei prossimi documenti contabili l’avvenuto completamento delle predette operazioni;
- Il Comune di Ayas precisa¹⁵ che *“con conferimento al bilancio di previsione 2020/2022 l’ente ha provveduto ad effettuare le operazioni di bonifica e ad allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le proprie scritture contabili. A dimostrazione dell’avvenuta bonifica si allegano i report scaricati dalla piattaforma relativi allo stock del debito per gli anni 2019, 2020 e 2021; con riferimento al bilancio di previsione 2021/2023 l’ente non ha costituito il Fondo di garanzia in quanto non ne ricorrevano i presupposti, come si evince a pag. 7 della Nota Integrativa al bilancio stesso”*. I chiarimenti forniti dall’Ente risultano esaustivi ed evidenziano come lo stesso abbia correttamente adempiuto alle prescrizioni normative in materia; la Sezione, nel contempo, raccomanda all’Organo di revisione del Comune di Ayas di porre la massima attenzione alle attestazioni fornite nei questionari trasmessi a questa Corte;

¹³ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/SEZAUT/2022/FRG.

¹⁴ Nota prot. n. 837 del 5 settembre 2022.

¹⁵ Nota prot. n. 703 del 31 agosto 2022.

- Il Comune di La Salle precisa¹⁶ che *“considerate le attestazioni dell’Organo di revisione [...] relative al non avvio delle operazioni di bonifica delle banche dati da parte dell’Ente, al fine di allineare i dati presenti nella Piattaforma sopra indicata, l’Ente evidenzia che sta provvedendo al completamento delle operazioni di allineamenti dati presenti nella Piattaforma stessa per superare la criticità evidenziata. Preso atto che l’iscrizione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali in bilancio è obbligatoria se si verificano alcune condizioni disposte dalla legge 160/2019, tra cui quella concernente il non rispetto dei termini di pagamento, l’Ente precisa pertanto che, nel 2021, non ha provveduto alla costituzione del Fondo in questione (come indicato dall’Organo di revisione nella correlata relazione circa la non costituzione nel 2021), in quanto non in ritardo nei pagamenti e in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento”*. I chiarimenti forniti dall’Ente confermano la criticità rilevata, in quanto i disallineamenti si protraggono sino alla data dell’indagine istruttoria; nel prendere atto che l’Ente *“sta provvedendo”*, la Sezione raccomanda di procedere con la massima sollecitudine e si riserva di verificare in sede di esame dei prossimi documenti contabili l’avvenuto completamento delle predette operazioni. Quanto, poi, alla non avvenuta costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali, le argomentazioni dell’Ente non possono essere pienamente condivise, in quanto il rispetto dei termini di pagamento – art. 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145/2018 – è solo una delle condizionalità poste dal legislatore ai fini della costituzione del Fondo. Ad essa, infatti, si aggiunge la condizionalità di cui alla lettera a) della normata citata, concernente la riduzione del debito commerciale residuo scaduto nelle percentuali ivi indicate. Quanto precede, unitamente alle certificazioni prodotte dalla Piattaforma, rende pertanto indispensabile che l’Ente completi tempestivamente le operazioni di allineamento e ciò, anche considerando le deroghe temporanee previste al comma 861 dell’art. 1 della stessa legge n. 145/2018;
- il Comune di Gressoney-Saint-Jean precisa¹⁷ che *“l’Ente ha provveduto a completare le operazioni di allineamenti dei dati della contabilità con i dati presenti nella Piattaforma dei crediti commerciali entro il 28.02.2021 come da determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 13, del 18.02.2021, recante Attività di allineamento dello stock del debito sulla Piattaforma Crediti commerciali”*. La Sezione prende atto che la criticità è stata superata;
- il Comune di Morgex precisa¹⁸ che *“in merito alla Piattaforma dei crediti commerciali, l’Ente è in procinto di completare con esito positivo le operazioni di allineamento dati presenti nella Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili, dunque dando soluzione alla*

¹⁶ Nota prot. n. 708 del 1 settembre 2022.

¹⁷ Nota prot. n. 848 del 6 settembre 2022.

¹⁸ Nota prot. n. 856 del 6 settembre 2022.

criticità evidenziata. Riguardo alla costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali, l'Ente non ha provveduto alla costituzione del Fondo in questione in quanto al 31/12/2021 in quanto al 31/12/2021 il debito residuo scaduto è pari a zero e non si rilevano ritardi nei pagamenti e irregolarità con gli indicatori sui tempi di pagamento." I chiarimenti forniti dall'Ente confermano la presenza della criticità rilevata, in quanto i disallineamenti si protraggono sino alla data dell'indagine istruttoria; nel prendere atto che l'Ente non ha debiti commerciali residui e che "sta provvedendo", la Sezione raccomanda di procedere con la massima sollecitudine e si riserva di verificare in sede di esame dei prossimi documenti contabili l'avvenuto completamento delle predette operazioni. Nel contempo, occorre rilevare che il riferimento temporale indicato dall'Ente (31/12/2021) non è esaustivo, in quanto non chiarisce la situazione al 31/12/2020 e l'eventuale necessità di stanziare il fondo di garanzia nel bilancio di previsione 2021-2023. Con ulteriore riscontro integrativo, l'Ente precisa¹⁹ che "riguardo alla costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali, l'Ente non ha provveduto alla costituzione del Fondo in questione in quanto al 31/12/2020 il debito residuo scaduto è pari a zero e non si rilevano ritardi nei pagamenti e irregolarità con gli indicatori sui tempi di pagamento". La Sezione prende atto delle ulteriori precisazioni riferite alla situazione dell'Ente al 31/12/2020 e alla non necessità di costituire il fondo di garanzia dei debiti commerciali. Resta ferma la raccomandazione innanzi formulata;

- g) tutti gli Enti, ad eccezione dei Comuni di Courmayeur e Donnas, hanno rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione previsti dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. Per il Comune di Courmayeur si tratterebbe di una irregolarità reiterata, in quanto analogo rilievo è stato formulato dalla Sezione ad esito del controllo del bilancio di previsione 2019-2021. Relativamente al bilancio di previsione 2020-2022, si rileva una divergenza tra quanto indicato dall'Organo di revisione nella relazione sullo schema di bilancio, alla pag. 4 ("L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione dei documenti di programmazione"), e quanto indicato dall'Organo di revisione nel questionario ad uso relazione, ove viene attestato il contrario. Con riferimento al bilancio di previsione 2021-2023, tale irregolarità non appare ancora superata, tenuto conto che l'Organo di revisione evidenzia (pag. 5 della relazione sul bilancio) quanto segue: "L'ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) in quanto il DUPS non è stato approvato entro il 30/09/2020". Quanto precede pone in evidenza una oggettiva difficoltà del Comune di Courmayeur nel rispettare il ciclo della programmazione,

¹⁹ Nota prot. n. 860 dell'8 settembre 2022.

in ciò palesando inefficienze organizzative potenzialmente pregiudizievoli al corretto impiego delle risorse pubbliche disponibili. La Sezione raccomanda al predetto Comune di porre in essere idonee misure che consentano di osservare pienamente le prescrizioni in materia di programmazione, come disposte dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. Quanto al Comune di Donnas, la segnalazione dell'Organo di revisione attiene al DUPS (non approvato entro il 31 luglio e preordinato alla predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022); appurato che non sono state rilevate analoghe irregolarità in ordine al bilancio di previsione 2019-2021 e che nulla viene segnalato nella relazione dell'Organo di revisione al bilancio di previsione 2021-2023, appare evidente che trattasi di una temporanea difficoltà legata a fenomeni contingenti, superata nell'esercizio successivo.

Con ulteriore riferimento al bilancio di previsione 2021-2023 sono rilevate analoghe segnalazioni per i Comuni di Introd e Saint-Pierre.

Quanto al Comune di Introd, viene segnalato che *“L'ente non ha approvato il DUP 2021-2023 entro il 30 settembre 2020 (termine prorogato causa COVID) in quanto la nuova amministrazione insediatasi a ottobre non ha per cause contingenti potuto approvare tale documento prima dell'elaborazione del bilancio”*.

Quanto al Comune di Saint-Pierre, viene precisato che *“L'ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011), in quanto il DUPS non è stato approvato entro il 30/09/2020”*. La Sezione, accertata l'irregolarità segnalata dagli Organi di revisione dei Comuni di Introd e Saint-Pierre concernente la mancata osservanza del termine di approvazione del Documento unico di programmazione per il bilancio di previsione 2021-2023 (prorogato, rispetto al termine ordinario del 31 luglio previsto dall'art. 170, comma 1, del TUEL, al 30 settembre 2020, dall'art. 107, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ha inteso anticipare il controllo sul punto specifico con riferimento al bilancio di previsione 2022-2024, al fine di verificare se tale irregolarità sia stata superata o, al contrario, reiterata, denotando, in questa seconda ipotesi, la presenza di problemi di ordine organizzativo ostativi al corretto espletamento del ciclo della programmazione.

Dall'esame delle relazioni degli Organi di revisione trasmesse alla BDAP, si rileva:

- per il Comune di Introd che *“L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011)”*;
- per il Comune di Saint-Pierre che *“L'ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011), in quanto il DUPS non è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del TUEL”*.

La Sezione accerta, pertanto, che l'irregolarità segnalata in ordine al bilancio di previsione 2021-2023 risulta reiterata, per il Comune di Saint-Pierre, anche per il bilancio di previsione 2022-2024 e raccomanda a tale Ente di porre in essere ogni idonea misura funzionale al rispetto delle disposizioni regolanti il ciclo della programmazione, come enunciate nel ripetuto principio contabile;

- h) in relazione, ancora, alla capacità di programmazione dell'ente locale, specie con riferimento alla necessità di definire obiettivi "misurabili" dell'azione amministrativa e valutarne il grado di raggiungimento, alcune domande del questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 sono finalizzate ad acquisire informazioni sul Piano della *performance*, tema sul quale questa Sezione si è già diffusamente soffermata in sede di controllo dei bilanci di previsione 2018-2020 (cfr. deliberazione n. 10/2020) e 2019-2021 (cfr. deliberazione n. 3/2021), e, nel periodo attuale, ancor più rilevante in considerazione del fatto che l'impianto teorico sotteso a tale strumento di programmazione è analogo a quello del PNRR.

Con riferimento al tema della *performance*, a seguito degli approfondimenti a suo tempo svolti relativi al quadro di riferimento normativo, sia nazionale che regionale (cfr. deliberazione n. 10/2020, alla quale integralmente si rinvia), la Sezione ha raccomandato agli enti di rispettare la scadenza di legge del 31 gennaio per l'approvazione del Piano della *performance*. Tale termine è, infatti, perfettamente compatibile con la previsione di cui all'art. 169 del TUEL (laddove, al comma 1, viene disposto che il PEG deve essere adottato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, e, al comma 3, che il Piano della *performance* può essere unificato organicamente nel PEG). Qualora, però, l'ente non approvi il bilancio di previsione entro il 31 dicembre è stato, comunque, raccomandato, anche sulla base delle statuizioni della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 18/2014), di adottare entro il termine del 31 gennaio un piano della *performance* provvisorio, da approvare in via definitiva successivamente all'approvazione del bilancio e da unificare organicamente nel PEG (se adottato, in quanto strumento di programmazione facoltativo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 169, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000). Questo Collegio rammenta, infatti, che al fine di contenere gli impatti negativi derivanti dalla mancata adozione del bilancio nel termine ordinariamente previsto, risulta necessario "che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento [...] E' quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio "al buio",

*carente, cioè di indirizzi approvati dai competenti organi di governo*²⁰. Le statuizioni formulate dalla Sezione delle Autonomie, in ordine alla necessità di adottare atti provvisori di indirizzo e di programmazione, trovano ulteriore rafforzamento nella materia *de qua* nella previsione contenuta all'art. 5, comma 1-ter, del d.lgs. 150/2009, a seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74: *"Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa"*. Il citato d.lgs. n. 150/2009, all'art. 10, comma 5, prevede, tra l'altro, che *"In caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominato"*. Come già indicato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'assegnazione in via preventiva, di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione, in via successiva, del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano condizioni indispensabili per l'erogazione della retribuzione di risultato (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 161/PAR/2013; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 123/PAR/2013 e n. 15/PAR/2016) e che, qualora sia constatata la mancata adozione del Piano della *performance*, resta riservato ai competenti Organi della Corte dei conti la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale a fronte di assunzioni effettuate dagli enti inadempienti (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 5/2017).

Di seguito gli esiti del controllo:

h.1) come desumibile dalle attestazioni degli Organi di revisione contenute nel questionario sul bilancio di previsione 2020-2022, il comportamento degli enti appare ancora piuttosto disomogeneo e di non facile ricomposizione:

- 26 Comuni hanno approvato il Piano della *performance* entro il 31 gennaio 2020²¹. Tale dato risulta incoerente rispetto al fatto che i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione entro il termine ordinario (ex art. 151, comma 1, del TUEL) sono 34. Tenuto conto che il termine del 31 gennaio è stato rispettato anche da 8 Enti che non hanno

²⁰ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 18/2014.

²¹ In tale contingente è compreso anche il Comune di Bionaz per il quale l'Organo di revisione indica il 18/12/2020 come data di approvazione del Piano della *performance* 2020-2022. A seguito di richiesta di chiarimenti sul punto, l'Organo di revisione precisa (nota prot. n. 268 dell'11 aprile 2022) che *"nella compilazione del questionario del bilancio 2020 del Comune di Bionaz, ho erroneamente indicato la deliberazione che approvava la relazione della performance 2019. Il Comune ha approvato il piano della performance 2020 con la deliberazione della Giunta comunale n. 3/2020 in data 23 gennaio 2020 (Oggetto: Approvazione PEG integrato e assegnazione centri di responsabilità/aree di gestione). Nel PEG sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance"*.

approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre (conformemente alle indicazioni della Sezione sopra riportate), risultano 16 Comuni che non hanno rispettato il termine di approvazione del Piano della *performance* pur avendo approvato il bilancio nel termine ordinario. Alcuni tra questi con sforamenti contenuti, altri con maggiore ritardo: Brissogne 9/9, Châtillon 14/9, Quart 29/5, Saint-Christophe 18/9, Villeneuve 15/5;

- 45 Comuni hanno approvato il Piano successivamente al 31 gennaio 2020²². Tra questi, 29 hanno gestito in esercizio provvisorio approvando il Piano in alcuni casi con sforamenti contenuti, altri con maggiore ritardo: Arnad 19/5, Aymavilles 8/6, Cogne 19/6, Issogne 15/5, La Thuile 1/6, Saint-Denis 14/7, Saint-Vincent 20/8;
- 2 Comuni – Chamois e Valtournenche - non hanno approvato il Piano, né con singolo atto né mediante l'unificazione funzionale al PEG. Tale inadempimento rappresenta un'irregolarità relativamente alla quale sono state chieste le precisazioni del caso ai predetti Enti. Per il Comune di Chamois, l'Organo di revisione riscontra²³ che *“con riferimento alla richiesta di elementi istruttori relativi al Piano della Performance 2020 si evidenzia quanto segue: il piano della performance 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 45 del 29/06/2021. L'approvazione postuma (documento allegato) può essere fatta risalire alla difficile gestione della prima ondata pandemica, nonché alla collocazione in aspettativa non retribuita del Segretario Comunale nei primi mesi del 2020”*. Viene allegata la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 29/06/2021, avente ad oggetto *“Approvazione dell'accordo per l'utilizzo del fondo unico aziendale di ambito anno 2020, relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa accompagnatoria”*, la quale, dispone, al secondo punto, *“di approvare il piano postumo della performance anno 2020 e anno 2021 e la relazione postuma della performance anno 2020”* e al quinto punto *“di liquidare il salario di risultato al personale dipendente del Comune come da allegato, con gli stipendi del mese di luglio 2021, ammontante complessivamente a € 6.895,00, come da impegno n. 315/2020 divenuto impegno 87/2021 a seguito dello spostamento dell'esigibilità di cui al provvedimento della giunta comunale n. 04 del 29/01/2021 avente all'oggetto: del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 coperto con FPV”*. Per il Comune di Valtournenche, l'Organo di revisione riscontra²⁴ che *“[...] dalle informazioni ricevute dall'Ente si comunica quanto segue: - il Piano delle Performance*

²² In tale contingente è compreso anche il Comune di Sarre per il quale l'Organo di revisione segnala che l'Ente non ha provveduto ad approvare il Piano della *performance*. A seguito di richiesta di chiarimenti sul punto, l'Organo di revisione precisa (nota prot. n. 268 dell'11 aprile 2022) che *“a causa di un mero errore di compilazione del questionario Previsionale 2020/22 è stato da noi indicato che il comune di Sarre non aveva approvato il piano della performance. Tuttavia, dopo una verifica con l'ente, allego la delibera n. 28 del 6 marzo 2020 con la quale la giunta comunale ha approvato il PEG che contiene anche il piano della performance 2020”*.

²³ Nota prot. n. 329 del 2 maggio 2022.

²⁴ Nota prot. n. 325 del 2 maggio 2022.

2020-2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71, del 30/06/2021; - con successiva deliberazione n. 72 del 30/06/2021 la Giunta Comunale ha approvato la Relazione della Performance; la retribuzione di risultato del personale dipendente è stata corrisposta nel mese di luglio 2021. Il ritardo nell'approvazione del Piano delle Performance è stato causato dalla documentata carenza di organico, dall'assenza di personale dovuta all'emergenza Covid-19 e dal coinvolgimento di quello in servizio per l'attuazione di tutte le procedure necessarie al superamento dell'emergenza sanitaria".

In relazione a tutto quanto evidenziato occorre, preliminarmente, tenere presente che nell'anno 2020 la programmazione dell'ente locale ha assunto il carattere dell'eccezionalità a causa dall'emergenza pandemica da COVID-19²⁵, la quale ha, tra l'altro, comportato l'attivazione di una nuova modalità lavorativa presso la Pubblica amministrazione (c.d. *Smart Working*) che, in particolare nella fase iniziale, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo e operativo all'ente locale, soprattutto con riferimento alla necessità di assicurare la continuità dei servizi erogati alla collettività. Tale considerazione può parzialmente²⁶ spiegare la dilatazione dei tempi di approvazione del Piano della performance per l'anno 2020 rilevato in diversi Comuni, soprattutto per quelli che hanno gestito in esercizio provvisorio e hanno approvato il bilancio successivamente al 31 dicembre. Quanto precede induce questo Collegio ad attenuare, nel complesso, il rilievo della criticità rilevata, e ciò anche per i Comuni di Brissogne, Châtillon, Quart, Saint-Christophe, Villeneuve, Arnad, Aymavilles, Cogne, Issogne, La Thuile, Saint-Denis, Saint-Vincent, i quali, seppur in notevole ritardo, hanno provveduto in merito; Diversa, invece, appare la situazione verificatasi nei Comuni di Chamois e Valtournenche, i quali non hanno adottato il Piano della Performance nel corso del 2020 ma hanno provveduto l'anno successivo, con interventi postumi a sanatoria. Tra l'altro, occorre rammentare che il Comune di Valtournenche, a seguito del controllo svolto sul bilancio di previsione 2019-2021, ovvero in epoca pre-pandemica, è risultato aver approvato il Piano della performance con notevole ritardo (2 ottobre 2019).

Questo Collegio ritiene che le giustificazioni prodotte dai Comuni di Chamois (bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 14 febbraio 2020) e Valtournenche (bilancio di previsione approvato con delibera del

²⁵ Il primo provvedimento adottato in materia è la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 26 del 01.02.2020.

²⁶ Infatti, occorre ricordare che difficoltà di ordine programmatico in capo a diversi Comuni valdostani sono già state rilevate in ordine ai bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021, ovvero in epoca pre-pandemica.

Consiglio comunale n. 10 del 12 febbraio 2020) a fronte della mancata approvazione del Piano della *Performance* 2020 (interventivo per entrambi nel 2021) non siano idonee a superare l'irregolarità accertata per le ragioni di diritto innanzi esposte. Né ciò può essere giustificato totalmente dall'emergenza pandemica, in quanto ben potevano gli enti adottare il Piano della *performance*, ancorché in una forma provvisoria, prima della diffusione della stessa; infine, la carenza di personale evidenziata dai rispettivi Organi di revisione, sebbene rappresenti elemento di preoccupazione per la Sezione in ordine alla sana e corretta gestione dell'ente locale, non può in astratto giustificare la mancata adozione di atti essenziali a presidiare le fasi del ciclo della programmazione, la quale, pur nel periodo eccezionale già ricordato, non può, sul punto in esame, risultare totalmente assente;

h.2) con riferimento ai controlli relativi al bilancio di previsione 2021-2023, in assenza del questionario, si è fatto riferimento ai dati presenti sui siti istituzionali dei singoli enti, nell'apposita sezione denominata "*Amministrazione trasparente*". Questo Collegio rileva, preliminarmente, che le pubblicazioni dei documenti concernenti la "*performance*" effettuate dai Comuni di Pollein, Pontey e Valtourneche non risultano aggiornate: ciò confligge con il disposto di cui all'art. 10, comma 8, lettera b) del d.lgs. n. 33/2013 e si raccomanda ai predetti Enti di provvedere in merito. Quanto all'adozione del *Piano della Performance*, integrato, dal 2021, da una specifica sezione concernente il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), come prescritto dall'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124²⁷, e inserito, dal 2022, nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto²⁸ dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si rileva, in dettaglio, che:

- 2 Comuni (Brusson e Montjovet) hanno approvato il Piano entro il 31 gennaio. Tale esito, che si mostra in peggioramento rispetto a quanto emerso in relazione al bilancio di previsione 2020-2022, riportato alla precedente lettera h.1), risulta incoerente con il fatto che i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2021-2023 entro il termine ordinario sono 5 (Charvensod, Emarèse, Fénis, Montjovet, Saint-Marcel). Di conseguenza i Comuni di Charvensod, Emarèse, Fénis e Saint-Marcel non hanno

²⁷ Come modificato dall'art. 87-bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 263, comma 4-bis, lettera a) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, da ultimo dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

²⁸ Codificato in dettaglio dal DPR 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", e dal DM 24 giugno 2022, con il quale, tra l'altro, sono state individuate le modalità semplificate di redazione del Piano per gli enti con meno di 50 dipendenti.

rispettato il termine di adozione del Piano della *performance*, seppure con sforamenti contenuti;

- 71 Comuni hanno approvato il Piano oltre il termine del 31 gennaio 2021. Alcuni con sforamenti contenuti, altri con ritardi maggiori:
 - 7 Comuni – Brissogne, Morgex, Quart, Saint-Christophe, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre - hanno approvato il Piano nel mese di maggio;
 - 2 Comuni – Arnad e Issogne – nel mese di giugno;
 - 1 Comune – Cogne – nel mese di luglio;
 - 3 Comuni – La Salle, La Thuile, Saint-Pierre – nel mese di agosto;
 - 3 Comuni – Aymavilles, Saint-Denis, Saint-Vincent – nel mese di settembre;
 - 2 comuni – Châtillon e Verrayes – nel mese di ottobre;
 - 2 comuni – Chambave e Pontey- a dicembre 2021.

Tenuto conto che alla data del 31 marzo 2021 tutti gli Enti, ad eccezione del Comune di Saint-Oyen, avevano già approvato il bilancio di previsione, i ritardi sopra rilevati appaiono maggiormente significativi rispetto alla situazione rilevata a previsione 2020-2022. Pur non potendo escludere che gli effetti dell'emergenza pandemica abbiano avuto ripercussioni negative sugli assetti organizzativi degli enti locali anche nei primi mesi del 2021, la situazione sopra delineata rappresenta ad avviso della Sezione un elemento di criticità in relazione alla corretta attuazione delle attività di programmazione, specie per quanto riguarda l'individuazione di specifici obiettivi e la valutazione del grado di raggiungimento degli stessi. Particolare criticità deve essere sottolineata per quei Comuni che hanno ottemperato nel secondo semestre dell'anno, alcuni, come visto, nella parte conclusiva dello stesso, in tal modo delineando un approccio al tema decisamente confliggente ed incoerente con quanto previsto dal principio applicato n. 4/1, allegato al d.lgs. n. 118/2011, in ordine al ciclo della programmazione dell'ente locale.

4.2 Il quadro generale dei bilanci di previsione: entrate e spese.

Come introdotto in precedenza, relativamente al rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 34 Enti hanno approvato il bilancio entro il 31 dicembre 2019; dei restanti Comuni, 35 hanno approvato il bilancio entro il mese di marzo.

Dunque, il 93% dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ha formulato la previsione in un periodo nel quale era oggettivamente impossibile avere un quadro esatto dei potenziali effetti

dell'emergenza sanitaria e della correlata legislazione emergenziale sulle entrate e sulle spese dei bilanci, anche e soprattutto in termini prospettici.

Occorre considerare che il primo provvedimento emergenziale avente potenziali riflessi sugli equilibri degli enti locali adottato a livello nazionale è rappresentato dal più volte citato d.l. 17 marzo 2020 n. 18, con il quale, oltre al differimento dei termini per l'adozione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del Documento unico di programmazione, è stata, tra l'altro, disposta:

- la possibilità, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, nonché, ai medesimi fini e, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, l'utilizzo anche integrale dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal T.U. n. 380/2001, salvo alcune eccezioni (art. 109). Tale possibilità è stata dapprima prorogata al 2021, dall'art. 1, comma 786, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall'art. 30, comma 2-bis, lettera c), del d.l. 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e al 2022, dall'art. 13, comma 6, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25);
- la sospensione del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del d.l., dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del d.l. n. 269/2003 (art. 112);
- la possibilità, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021/2023, di determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonando nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, in luogo di quelli del 2020 (art. 107-*bis*);
- l'autorizzazione allo svincolo da parte dell'organo esecutivo, in sede di approvazione del rendiconto 2019, di quote di avanzo vincolato relative a interventi già conclusi o altrimenti finanziati, non gravate da obbligazioni e non riguardanti l'esercizio di funzioni fondamentali, per finanziare interventi di contrasto alle conseguenze della crisi epidemiologica sul sistema economico locale (art. 109, comma 1-*ter*);
- la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62). In analogia a tale disposizione e per le medesime finalità, la già citata legge regionale n. 5/2020 ha disposto, all'art. 2, il differimento dei termini per il versamento dei tributi regionali e locali.

Ciò premesso, la consistenza complessiva delle risorse all'epoca disponibili, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, appare per il primo esercizio del triennio (2020) in aumento rispetto al precedente previsionale. L'aggiornamento della previsione formulata per il 2020, in sede di bilancio di previsione 2019-2021, segna infatti +68.668.348,95, attestandosi a complessivi euro 340.698.615,08, mentre, in analogia all'impostazione del precedente triennio, per i due esercizi successivi (2021 e 2022) le risorse sono in netta contrazione, come di seguito riepilogato:

Tabella n. 4.1 - Previsione 2020-2022. Valori complessivi di bilancio. Raffronto previsione 2019/2021.

Previsione 2019/2021	Valori complessivi del triennio	Previsione 2020/2022	Valori complessivi del triennio
2019	335.426.579,93	-	-
2020	272.030.266,13	2020	340.698.615,08
2021	262.284.025,02	2021	278.137.810,92
-	-	2022	272.672.962,51

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Nella tabella seguente sono riportati gli esiti dell'esame delle informazioni contenute nella Banca dati pubbliche amministrazioni (BDAP) relative ai valori complessivi di competenza, disaggregati per ciascun Comune. Rispetto al bilancio di previsione 2019-2021, considerando unicamente le medie dei valori del triennio, resta invariato il numero di Comuni che presentano risorse superiori a euro 10.000.000,00 (pari a 4: Courmayeur, Saint-Christophe, Saint-Vincent, Valtournenche, con il Comune di Courmayeur, unico Ente locale a registrare valori superiori a euro 20.000.000,00). Limitando la valutazione al primo esercizio del triennio, sale a 5 (-1 rispetto al precedente previsionale) il numero di comuni con bilanci superiori a euro 10.000.000,00 (si aggiunge Emarèse, con una previsione per gli investimenti dell'esercizio 2020 di natura "eccezionale" e non attualizzata, come dimostra l'esito riportato a rendiconto 2020 sugli accertamenti di competenza: euro 2.046.831,17).

Quanto agli altri Comuni, 13 si collocano in una fascia inferiore a euro 2.000.000,00 (in diminuzione di 3 unità rispetto al precedente bilancio di previsione); 37 si collocano in una fascia compresa tra il precedente valore ed euro 5.000.000,00 (+2 unità) e 18 in quella superiore a euro 5.000.000,00 e inferiore a euro 10.000.000,00 (+2 unità). Il quadro d'insieme così profilato conferma l'elevata differenziazione esistente nella dimensione quantitativa dei bilanci dei Comuni valdostani, già più volte riscontrata da questa Sezione, la quale si posiziona tra euro 1.302.447,90 del Comune di La

Magdeleine ed euro 27.645.063,47 del Comune di Courmayeur. Un'ulteriore evidenza della considerazione che precede è rappresentata dal fatto che i 4 Comuni con i bilanci più rilevanti (Courmayeur, Saint-Christophe, Saint-Vincent e Valtournenche), che rappresentano poco più del 5% degli enti locali valdostani, dispongono, quantomeno nella previsione dell'esercizio 2020, di circa il 21% (pari a euro 70.880.974,62) del totale delle risorse dell'insieme dei Comuni.

Tabella n. 4.2 - Riepilogo generale delle previsioni di competenza dei bilanci del triennio 2020/2022.

Enti	2020	2021	2022	Enti	2020	2021	2022
Allein	1.339.701,28	1.136.958,28	1.135.058,28	La Magdeleine	1.302.447,90	1.240.300,00	1.240.300,00
Antey-Saint-André	2.958.350,00	2.958.050,00	2.942.050,00	La Salle	5.883.346,00	5.607.031,00	5.607.031,00
Arnad	3.818.320,72	2.688.415,11	2.690.513,92	La Thuile	6.266.693,26	5.662.153,43	5.838.077,43
Arvier	2.898.047,00	2.767.264,00	2.767.264,00	Lillianes	1.730.751,49	1.456.971,35	1.456.971,35
Avisè	1.523.546,29	1.460.986,29	1.460.986,29	Montjovet	4.613.356,40	3.807.872,70	3.237.712,00
Ayas	8.525.221,58	8.261.974,00	8.278.278,00	Morgex	6.763.664,68	5.958.947,00	5.898.947,00
Aymavilles	3.826.254,21	3.656.517,26	3.653.294,26	Nus	5.932.192,55	4.549.286,67	4.549.286,67
Bard	1.450.973,38	1.036.945,20	1.036.945,20	Ollomont	4.054.510,24	2.296.506,10	2.175.710,10
Bionaz	2.662.937,45	1.470.548,40	1.470.548,40	Oyace	2.706.488,62	1.540.536,20	1.540.536,20
Brissogne	2.364.486,25	2.473.236,25	2.473.236,25	Perloz	2.637.512,24	1.921.652,04	1.913.252,04
Brusson	5.016.296,00	4.917.296,00	4.917.296,00	Pollein	3.245.852,54	3.147.341,93	3.149.341,93
Challand-Saint-Anselme	5.980.277,68	2.484.403,00	2.484.403,00	Pont-Saint-Martin	7.348.769,29	6.272.007,97	6.178.224,32
Challand-Saint-Victor	2.006.448,05	1.798.648,00	1.798.648,00	Pontboset	1.786.805,21	1.142.063,49	1.142.063,49
Chambave	2.218.080,00	2.066.080,00	2.066.080,00	Pontey	2.247.172,00	1.955.199,00	1.955.199,00
Chamois	2.071.541,52	1.862.071,19	1.862.071,19	Pré-Saint-Didier	6.641.110,65	6.980.660,65	5.630.660,65
Champdepraz	2.480.123,94	2.243.376,28	2.243.377,28	Quart	7.233.879,00	6.938.629,00	6.940.629,00
Champorcher	3.824.549,48	2.563.563,05	2.559.187,05	Rhêmes-Notre-Dame	1.825.009,03	1.686.509,03	1.691.009,03
Charvensod	3.788.283,56	3.788.283,56	3.788.283,56	Rhêmes-Saint-Georges	1.379.064,00	1.287.264,00	1.287.264,00
Chatillon	9.071.603,24	8.701.407,00	8.701.308,64	Roisan	3.742.215,98	2.505.626,61	2.505.626,61
Cogne	6.260.909,50	9.743.793,96	6.146.990,68	Saint-Christophe	10.094.090,82	7.505.288,01	7.513.438,01
Courmayeur	27.645.063,66	21.600.000,00	22.066.500,00	Saint-Denis	1.711.032,92	2.209.488,26	2.172.739,81
Donnas	3.810.127,15	3.791.700,50	3.792.932,50	Saint-Marcel	3.146.145,70	2.802.047,42	2.722.147,42
Doues	3.449.736,00	1.881.158,00	1.881.158,00	Saint-Nicolas	1.594.528,00	1.576.828,00	1.576.828,00
Emarese	16.366.993,15	1.949.673,10	1.949.673,10	Saint-Oyen	1.456.033,00	1.415.605,00	1.415.805,00
Etroubles	2.253.708,00	2.191.208,00	2.191.508,00	Saint-Pierre	5.335.177,63	5.243.572,90	5.169.472,90
Fenis	4.113.230,80	3.652.475,16	3.652.475,16	Saint-Rhemy-en-Bosses	2.762.945,67	2.318.698,53	1.988.285,00
Fontainemore	3.073.120,96	2.120.289,71	2.218.970,60	Saint-Vincent	15.375.198,46	12.838.976,24	12.020.905,08
Gaby	2.219.601,56	1.715.788,98	1.715.788,98	Sarre	6.812.114,01	6.681.440,84	6.681.440,84
Gignod	4.084.355,00	3.627.355,00	3.093.655,00	Torgnon	3.429.999,23	3.142.271,24	2.800.870,00
Gressan	6.962.918,93	6.314.918,93	6.314.918,93	Valgrisenche	1.761.944,79	1.873.784,79	1.873.784,79
Gressoney-La-Trinité	2.707.490,64	2.456.490,64	2.456.490,64	Valpelline	4.157.204,71	2.102.007,00	3.962.153,40
Gressoney-Saint Jean	5.509.651,95	4.672.704,91	4.671.439,95	Valsavarenche	2.150.637,02	2.077.271,36	2.023.271,36
Hone	4.006.530,20	4.677.162,32	4.119.030,09	Valtournenche	17.766.621,68	13.130.990,89	12.954.902,86
Introd	2.573.150,00	2.068.150,00	2.066.150,00	Verrayes	2.984.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00
Issime	1.543.969,96	1.483.921,54	1.467.320,00	Verres	5.551.115,55	4.424.427,00	4.425.427,00
Issogne	4.376.366,98	2.722.973,55	2.722.973,55	Villeneuve	3.203.708,77	3.181.201,33	3.925.277,95
Jovençon	5.283.309,97	1.813.566,77	1.813.566,77	TOTALE	340.698.615,08	278.137.810,92	272.672.962,51

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Con riferimento alla composizione delle entrate dell'esercizio 2020, i valori complessivi disaggregati confermano, come rilevato in sede di esame del previsionale 2019-2021, che l'entrata corrente più rilevante è rappresentata dal Titolo 1 del bilancio "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", pari al 26,37%, seguito dal Titolo 2 "Trasferimenti correnti", pari al 25,53% e dal Titolo 3 "Entrate extratributarie", che si attesta al 10,12%²⁹.

Complessivamente i primi tre Titoli delle entrate ammontano, nella previsione dell'esercizio 2020, a euro 211.314.209,12, pari al 62,02% del totale (valori, questi, sostanzialmente in continuità con la previsione dell'esercizio 2019: euro 210.311.277,55, pari al 62,70% del totale).

Le entrate in conto capitale (Titolo 4) sono stimate in euro 55.659.043,15, pari al 16,34% del totale e in rapporto al precedente bilancio di previsione si mostrano in aumento (+7.779.920,94).

Rapportando i valori delle entrate alle sole entrate finali (primi 5 Titoli del bilancio) l'incidenza percentuale, in raffronto con il previsionale 2019-2021, è la seguente:

Tabella n. 4.3 - Previsioni delle entrate 2020-2022. Raffronto 2019-2021.

Bilancio di previsione 2019-2021	Bilancio di previsione 2020-2022
Titolo 1: 34,28%	Titolo 1: 33,55%
Titolo 2: 33,53%	Titolo 2: 32,49%
Titolo 3: 13,10%	Titolo 3: 12,88%
Titolo 4: 18,42%	Titolo 4: 20,79%
Titolo 5: 0,67%	Titolo 5: 0,29%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Il quadro complessivo delle previsioni delle entrate è riassunto nella tabella che segue.

²⁹ Rispetto a quanto rilevato dalla Sezione all'atto dell'esame del bilancio di previsione 2019-2021, le percentuali dei primi tre Titoli dell'entrata non subiscono variazioni sostanziali.

Tabella n. 4.4- Riepilogo generale delle previsioni delle entrate dei bilanci. Annualità 2020.

ENTRATE	TOTALE 73 COMUNI	% su totale complessivo entrate	TOTALE AGGREGATI	TOTALE AGGREGATI	% su totale entrate finali	% su totale aggregati
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	89.839.211,39	26,37%	211.314.209,12	62,02%	33,55%	78,92%
Titolo 2: Trasferimenti correnti	86.996.797,39	25,53%			32,49%	
Titolo 3 : Entrate extratributarie	34.478.200,34	10,12%			12,88%	
Titolo 4 : Entrate in conto capitale	55.659.043,15	16,34%	55.659.043,15	16,34%	20,79%	20,79%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziaria	778.315,00	0,23%	778.315,00	0,23%	0,29%	0,29%
Totale entrate finali	267.751.567,27	78,59%	267.751.567,27	78,59%	100,00%	100,00%
Titolo 6: Accensione prestiti	3.855.346,94	1,13%	54.290.874,80	15,94%		
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,59%				
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	48.435.527,86	14,22%				
Totale titoli entrate	322.042.442,07	94,52%	322.042.442,07	94,52%		
Utilizzo avanzo presunto amministrazione	1.777.748,87	0,52%	1.777.748,87	0,52%		
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Fondo pluriennale vincolato	16.878.424,14	4,95%	16.878.424,14	4,95%		
Totale complessivo entrate	340.698.615,08	100,00%	340.698.615,08	100,00%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Per quanto riguarda la composizione delle spese, il quadro riassuntivo dei dati presenti nei bilanci di previsione del triennio considerato, esposti nella tabella seguente, mostra preliminarmente l'assenza di quote di disavanzo di amministrazione da ripianare (voce di spesa non valorizzata, pari a 0,00). Il Titolo 1 "*Spese correnti*" della prima annualità ammonta a euro 198.376.029,38, pari al 58,23% e si profila in lieve incremento rispetto alla precedente previsione (+3.978.827,12), mentre quelle del Titolo 2 "*Spese in conto capitale*" sommano a euro 85.003.210,32, pari al 24,95%, e risultano anch'esse in incremento, seppur più contenuto in rapporto alle spese correnti (+2.518.508,79). Rapportando i valori del Titoli 1 e del Titolo 2 alle sole spese finali, le percentuali si attestano, rispettivamente, a 69,83% e 29,92%. Il riepilogo generale delle previsioni di spesa è contenuto nella seguente tabella.

Tabella n. 4.5 - Riepilogo generale delle previsioni delle spese dei bilanci. Annualità 2020.

SPESE	TOTALE 73 COMUNI	% su totale complessivo spese	% su totale spese finali
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00%	0,00%
Titolo 1: Spese correnti	198.376.029,38	58,23%	69,83%
di cui fondo pluriennale vincolato	35.520,41	0,01%	0,01%
Titolo 2: Spese in conto capitale	85.003.210,32	24,95%	29,92%
di cui fondo pluriennale vincolato	605.728,90	0,18%	0,21%
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	720.000,00	0,21%	0,25%
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00%	0,00%
Totale spese finali	284.099.239,70	83,39%	100,00%
Titolo 4: Rimborso prestiti	6.163.847,52	1,81%	
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00%	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,59%	
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	48.435.527,86	14,22%	
Totale titoli	340.698.615,08	100,00%	
Totale complessivo spese	340.698.615,08	100,00%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Con riferimento al bilancio di previsione 2021-2023, la consistenza complessiva delle risorse disponibili per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti appare per il primo esercizio del triennio (2021) in aumento rispetto al precedente previsionale. Si rammenta che al 31 marzo 2021 tutti gli Enti, ad eccezione di un solo Comune, hanno approvato il bilancio di previsione e che pertanto se le previsioni per il nuovo triennio sono state formulate tenendo conto dell'andamento della gestione 2020, caratterizzata da elevata incertezza in ordine alle entrate, specie quelle correlate ai titoli I e III del bilancio, ad un primo esame è possibile riscontrare come l'andamento della gestione 2020 non sia stata negativa. L'aggiornamento della previsione formulata per il 2021 in sede di bilancio di previsione 2020-2022 segna infatti +93.250.499,71, attestandosi a complessivi euro 371.388.310,63, mentre, in analogia all'impostazione ai precedenti trienni, per i due esercizi successivi (2022 e 2023) le risorse sono in netta contrazione, come di seguito riepilogato.

Tabella 4.6 - Previsione 2020-2022. Valori complessivi di bilancio. Raffronto previsione 2019-2021 e 2020-2023.

Previsione 2019-2021	Valori complessivi del triennio	Previsione 2020-2022	Valori complessivi del triennio	Previsione 2021-2023	Valori complessivi del triennio
2019	335.426.579,93	-	-	-	-
2020	272.030.266,13	2020	340.698.615,08	-	-
2021	262.284.025,02	2021	278.137.810,92	2021	371.388.310,63
-	-	2022	272.672.962,51	2022	287.144.866,26
-	-	-	-	2023	275.187.194,95

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Nella tabella seguente sono riportati gli esiti dell'esame delle informazioni contenute nella Banca dati pubbliche amministrazioni (BDAP) relative ai valori complessivi di competenza disaggregati per ciascun Comune. Rispetto al bilancio di previsione 2020-2022, considerando unicamente le medie dei valori del triennio, resta invariato il numero di Comuni che presentano risorse superiori a euro 10.000.000,00 (pari a 4: Courmayeur, Quart, Saint-Vincent, Valtournenche, con il Comune di Courmayeur, unico Ente locale a registrare valori superiori a euro 20.000.000,00). Limitando la valutazione al primo esercizio del triennio, rimane a 5, come nel precedente previsionale, il numero di comuni con bilanci superiori a euro 10.000.000,00 (Ayas, Courmayeur, Quart, Saint-Vincent e Valtournenche). Quanto agli altri Comuni, 9 si collocano in una fascia inferiore a euro 2.000.000,00 (in diminuzione di 4 unità rispetto al precedente bilancio di previsione); 41 si collocano in una fascia compresa tra il precedente valore ed euro 5.000.000,00 (+4 unità) e 18 in quella superiore a euro 5.000.000,00 e inferiore a euro 10.000.000,00, in linea col precedente previsionale. Il quadro d'insieme così profilato conferma l'elevata differenziazione esistente nella dimensione quantitativa dei bilanci dei Comuni valdostani, già più volte riscontrata da questa Sezione, la quale si posiziona tra euro 1.446.334,00 del Comune di La Magdeleine ed euro 28.445.247,15 del Comune di Courmayeur. Un'ulteriore evidenza della considerazione che precede è rappresentata dal fatto che i 5 Comuni con i bilanci più rilevanti (Ayas, Courmayeur, Quart, Saint-Vincent e Valtournenche), che rappresentano meno del 7% degli enti locali valdostani dispongono, quantomeno nella previsione dell'esercizio 2021, di circa il 24% (pari a euro 88.815.437,02) del totale delle risorse dell'insieme dei Comuni.

Tabella n. 4.7 – Riepilogo generale delle previsioni di competenza dei bilanci del triennio 2021-2023.

Enti	2021	2022	2023	Enti	2021	2022	2023
Allein	1.453.422,71	1.249.632,25	1.210.790,28	La Magdeleine	1.446.334,00	1.266.188,00	1.226.500,00
Antey-Saint-André	3.544.101,00	2.995.271,00	2.932.450,00	La Salle	5.861.296,00	5.733.011,00	5.640.399,00
Arnad	4.033.532,10	2.802.914,70	2.733.343,13	La Thuile	6.348.325,38	5.853.716,15	5.755.848,22
Arvier	4.751.342,35	2.814.294,00	2.814.294,00	Lillianes	1.931.183,57	1.430.863,95	1.430.863,95
Avise	1.793.631,75	1.599.675,68	1.605.475,68	Montjovet	4.581.729,31	3.235.818,61	3.147.565,00
Ayas	10.825.643,79	8.591.484,71	8.472.328,00	Morgex	5.892.143,90	5.739.412,00	5.658.882,00
Aymavilles	4.549.426,15	4.255.221,93	4.887.877,08	Nus	5.350.398,23	5.101.445,18	5.019.431,67
Bard	1.690.323,68	1.115.070,97	1.111.570,97	Ollomont	3.944.503,76	2.798.436,74	2.468.278,74
Bionaz	2.158.756,82	1.696.463,40	1.622.169,40	Oyace	1.971.387,33	1.693.128,31	1.683.386,31
Brissogne	2.358.432,82	2.523.082,82	2.482.806,25	Perloz	2.661.101,87	2.030.197,38	1.918.261,38
Brusson	7.383.631,33	5.106.167,00	5.021.161,00	Pollein	3.209.408,94	3.168.564,94	3.118.564,94
Challand-Saint-Anselme	6.306.836,96	2.593.768,00	2.532.618,00	Pont-Saint-Martin	9.757.051,53	7.462.084,29	6.631.819,16
Challand-Saint-Victor	2.517.522,27	1.976.306,00	1.927.657,00	Pontboset	2.387.946,95	1.191.036,71	1.181.531,71
Chambave	2.340.563,00	2.034.767,00	1.994.320,00	Pontey	2.136.769,00	2.002.062,00	1.966.593,00
Chamois	3.182.446,84	2.055.204,49	2.004.226,51	Pré-Saint-Didier	6.628.122,16	7.909.103,31	6.842.542,15
Champdepraz	2.342.977,39	2.268.770,52	2.268.770,52	Quart	12.800.175,39	11.303.467,77	7.327.121,24
Champorcher	4.355.177,18	2.678.680,61	2.619.351,28	Rhêmes-Notre-Dame	2.737.572,68	1.752.274,99	1.699.209,03
Charvensod	3.993.962,58	3.872.968,98	3.801.996,90	Rhêmes-Saint-Georges	1.879.456,25	1.531.410,27	1.488.431,00
Châtillon	9.798.560,00	8.755.748,67	8.756.382,29	Roisan	4.600.807,64	2.342.947,31	2.342.945,31
Cogne	6.776.226,45	6.137.737,97	6.157.737,97	Saint-Christophe	9.811.416,44	7.620.712,70	7.523.335,01
Courmayeur	28.445.247,15	20.177.800,00	20.111.100,00	Saint-Denis	2.002.140,96	2.292.548,62	2.251.254,55
Donnas	4.846.897,92	3.870.156,17	3.883.212,17	Saint-Marcel	3.383.942,21	2.817.920,00	2.777.920,00
Doues	3.482.261,88	1.981.779,35	1.931.748,00	Saint-Nicolas	2.074.260,50	1.615.403,48	1.564.403,00
Emarèse	6.368.608,18	1.969.451,77	1.959.600,77	Saint-Oyen	1.671.412,41	1.389.180,00	1.380.028,00
Etroubles	2.608.441,00	2.281.436,00	2.228.138,00	Saint-Pierre	7.421.774,18	5.427.670,04	5.342.171,34
Fénis	4.312.511,76	3.625.419,53	3.625.419,53	Saint-Rhemy-en-Bosses	3.065.281,48	2.200.514,15	2.142.800,54
Fontainemore	2.881.922,97	2.415.670,65	2.025.520,65	Saint-Vincent	17.266.940,63	11.452.231,49	11.087.510,89
Gaby	2.857.931,08	1.804.053,07	1.754.574,98	Sarre	7.155.703,04	6.597.186,86	6.597.186,86
Gignod	4.776.907,08	4.337.638,00	3.551.960,00	Torgnon	3.793.730,08	3.426.926,84	2.899.210,00
Gressan	8.151.082,26	6.915.453,12	7.006.225,03	Valgrisenche	1.975.189,26	2.013.712,55	1.963.761,79
Gressoney-La-Trinité	3.919.106,14	2.668.664,53	2.607.689,17	Valpelline	3.827.970,28	2.275.602,00	4.135.748,40
Gressoney-Saint Jean	6.389.159,75	4.999.059,81	4.894.502,81	Valsavarenche	3.053.356,53	1.965.947,56	1.961.726,56
Hône	6.178.788,11	5.222.535,73	2.799.799,25	Valtournenche	19.477.430,06	14.483.061,97	13.482.037,51
Introd	2.854.514,18	2.170.666,33	2.133.516,00	Verrayes	2.861.887,69	2.690.932,00	2.672.084,00
Issime	2.775.582,87	1.547.469,59	1.492.547,79	Verrès	6.923.644,58	4.614.405,72	4.538.673,00
Issogne	4.447.468,85	2.843.016,63	2.793.709,32	Villeneuve	3.663.280,95	2.729.529,29	2.732.154,29
Jovençon	4.380.287,11	2.032.711,10	1.830.425,67	TOTALE	371.388.310,63	287.144.866,26	275.187.194,95

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Con riferimento alla composizione delle entrate dell'esercizio 2021, i valori complessivi disaggregati, a differenza del previsionale 2020-2022, evidenziano che l'entrata corrente più rilevante è rappresentata dal Titolo 2 "Trasferimenti correnti", pari al 23,90%, seguita di poco dal Titolo 1 del bilancio "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", pari al 23,69%, che nel precedente previsionale era invece leggermente superiore, segue il Titolo 3 "Entrate extratributarie" che si attesta al 9,32%³⁰. Complessivamente i primi tre Titoli delle entrate ammontano nella previsione dell'esercizio 2021 a euro 211.348.021,08, pari a quasi il 57% del totale (valori, questi, sostanzialmente in continuità con la previsione dell'esercizio 2020: euro 211.314.209,12, pari al 62,02% del totale). Le entrate in conto capitale (Titolo 4) sono stimate in euro 67.982.453,78, pari al 18,30% del totale e in rapporto al precedente bilancio di previsione si mostrano in aumento (+12.323.410,63).

Rapportando i valori delle entrate alle sole entrate finali (primi 5 Titoli del bilancio), l'incidenza percentuale, in raffronto con il previsionale 2020-2022, è la seguente:

Tabella n. 4.8 - Previsioni delle entrate 2021-2023. Raffronto 2020-2022.

Bilancio di previsione 2020-2022	Bilancio di previsione 2021-2023
Titolo 1: 33,55%	Titolo 1: 31,33%
Titolo 2: 32,49%	Titolo 2: 31,60%
Titolo 3: 12,88%	Titolo 3: 12,32%
Titolo 4: 20,79%	Titolo 4: 24,21%
Titolo 5: 0,29%	Titolo 5: 0,54%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

³⁰ Rispetto a quanto rilevato dalla Sezione all'atto dell'esame del bilancio di previsione 2020-2022, le percentuali dei primi tre Titoli dell'entrata non subiscono comunque variazioni sostanziali.

Tabella n. 4.9 – Riepilogo generale delle previsioni delle entra dei bilanci. Annualità 2021.

ENTRATE	TOTALE 73 COMUNI	% su totale complessivo entrate	TOTALE AGGREGATI	TOTALE AGGREGATI	% su totale entrate finali	% su totale aggregati
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	88.000.445,44	23,69%	211.348.021,08	56,91%	31,33%	75,25%
Titolo 2: Trasferimenti correnti	88.750.449,59	23,90%			31,60%	
Titolo 3 : Entrate extratributarie	34.597.126,05	9,32%			12,32%	
Titolo 4 : Entrate in conto capitale	67.982.453,78	18,30%	67.982.453,78	18,30%	24,21%	24,21%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziaria	1.530.000,00	0,41%	1.530.000,00	0,41%	0,54%	0,54%
Totale entrate finali	280.860.474,86	75,62%	280.860.474,86	75,62%	100,00%	100,00%
Titolo 6: Accensione prestiti	3.148.491,23	0,85%	54.729.799,57	14,74%		
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	0,32%				
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	50.381.308,34	13,57%				
Totale titoli entrate	335.590.274,43	90,36%	335.590.274,43	90,36%		
Utilizzo avanzo presunto amministrazione	4.188.802,03	1,13%	4.188.802,03	1,13%		
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Fondo pluriennale vincolato	31.609.234,17	8,51%	31.609.234,17	8,51%		
Totale complessivo entrate	371.388.310,63	100,00%	371.388.310,63	100,00%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Per quanto riguarda la composizione delle spese, il quadro riassuntivo dei dati presenti nei bilanci di previsione del triennio considerato, esposti nella tabella seguente, mostra preliminarmente l'assenza di quote di disavanzo di amministrazione da ripianare (voce di spesa non valorizzata, pari a 0,00). Il Titolo 1 "Spese correnti" della prima annualità ammonta a euro 202.592.119,59, pari al 54,55% e si profila in lieve incremento rispetto alla precedente previsione (+4.216.090,21), mentre quelle del Titolo 2 "Spese in conto capitale" sommano a euro 110.440.585,70, pari al 29,74%, e risultano in notevole incremento (+25.437.375,38). Rapportando i valori del Titoli 1 e del Titolo 2 alle sole spese finali, le percentuali si attestano, rispettivamente a 64,41% e 35,11%. Il riepilogo generale delle previsioni di spesa è contenuto nella seguente tabella.

Tabella n. 4.10 - Riepilogo generale delle previsioni delle spese dei bilanci. Annualità 2021.

SPESE	TOTALE 73 COMUNI	% su totale complessivo spese	% su totale spese finali
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00%	0,00%
Titolo 1: Spese correnti	202.592.119,59	54,55%	64,41%
di cui fondo pluriennale vincolato	861,28	0,00%	0,00%
Titolo 2: Spese in conto capitale	110.440.585,70	29,74%	35,11%
di cui fondo pluriennale vincolato	31.406,54	0,01%	0,01%
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	1.480.000,00	0,40%	0,47%
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00%	0,00%
Totale spese finali	314.512.705,29	84,69%	100,00%
Titolo 4: Rimborso prestiti	5.294.297,00	1,43%	
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00%	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	0,32%	
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	50.381.308,34	13,57%	
Totale titoli	371.388.310,63	100,00%	
Totale complessivo spese	371.388.310,63	100,00%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

4.3 Gli equilibri di bilancio.

Sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL, gli equilibri economico-finanziari di parte corrente nel bilancio di previsione 2020-2022 sono di seguito rappresentati:

Tabella n. 4.11 - Equilibri di bilancio. Saldo di parte corrente 2020-2022.

Denominazione Ente	31.12.2020	31.12.2022	31.12.2022	Denominazione Ente	31.12.2020	31.12.2022	31.12.2022
Allein	53.749,51	66.155,85	77.855,85	La Magdeleine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Antey-Saint-André	98.200,00	100.239,20	81.739,20	La Salle	154.758,00	145.832,00	44.710,00
Arnad	268.481,13	277.297,65	279.396,46	La Thuile	34.876,33	83.293,33	114.141,33
Arvier	51.888,00	27.570,00	27.570,00	Lillianes	0,00	0,00	0,00
Avise	42.262,90	82.098,37	59.385,98	Montjovet	69.000,00	0,00	0,00
Ayas	8.840,00	10.000,00	10.000,00	Morgex	133.585,00	79.725,00	73.225,00
Aymavilles	153.815,32	165.647,26	180.478,24	Nus	123.790,01	86.984,83	90.287,96
Bard	50.336,12	47.663,05	47.176,76	Ollomont	191.324,19	195.142,00	195.804,00
Bionaz	134.500,00	121.000,00	121.000,00	Oyace	73.231,90	89.188,55	89.188,55
Brissogne	0,00	0,00	0,00	Perloz	5.570,29	9.165,29	9.170,29
Brusson	25.671,00	7.000,00	2.000,00	Pollein	54.574,41	65.319,44	21.574,41
Challand-Saint-Anselme	125.200,00	134.100,00	136.100,00	Pont-Saint-Martin	0,00	0,00	0,00
Challand-Saint-Victor	90.000,00	40.000,00	32.000,00	Pontboset	87.889,24	73.675,03	137.337,93
Chambave	38.325,00	4.825,00	0,00	Pontey	41.322,00	33.621,00	63.626,00
Chamois	110.560,00	117.800,00	117.800,00	Pré-Saint-Didier	778.550,00	576.205,00	600.455,00
Champdepraz	0,00	0,00	0,00	Quart	0,00	0,00	0,00
Champorcher	75.599,17	89.463,01	83.951,07	Rhêmes-Notre-Dame	0,00	0,00	0,00
Charvensod	107.676,11	115.116,64	148.141,69	Rhêmes-Saint-Georges	0,00	0,00	0,00
Châtillon	0,00	0,00	0,00	Roisan	52.472,12	36.472,12	36.472,12
Cogne	45.295,42	39.997,44	48.040,15	Saint-Christophe	0,00	0,00	0,00
Courmayeur	312.000,00	330.000,00	320.000,00	Saint-Denis	94.293,94	154.320,50	141.741,00
Donnas	0,00	0,00	0,00	Saint-Marcel	26.408,00	61.390,35	62.725,35
Doues	43.000,00	63.000,00	76.000,00	Saint-Nicolas	15.158,48	8.073,48	18.373,48
Emarèse	33.696,76	4,00	2.004,00	Saint-Oyen	14.400,00	25.700,00	15.700,00
Etroubles	91.775,00	22.475,00	11.301,00	Saint-Pierre	34.861,35	35.763,35	35.763,35
Fénis	443.982,00	609.446,94	610.667,94	Saint-Rhémy-en-Bosses	87.615,16	134.807,24	103.590,00
Fontainemore	0,00	0,00	0,00	Saint-Vincent	0,00	0,00	0,00
Gaby	169.191,03	143.835,01	161.942,45	Sarre	0,00	0,00	0,00
Gignod	10.290,00	30.255,00	30.255,00	Torgnon	6.950,00	850,00	900,00
Gressan	462.000,00	493.000,00	482.000,00	Valgrisenche	70.201,99	42.060,92	42.060,92
Gressoney-La-Trinité	0,00	0,00	0,00	Valpelline	64.850,00	77.953,06	85.746,60
Gressoney-Saint-Jean	10.675,16	26.000,00	26.000,00	Valsavarenche	185.048,08	171.209,87	159.241,49
Hône	49.876,55	61.928,96	61.046,56	Valtournenche	50.264,27	85.885,00	108.717,38
Introd	0,00	0,00	0,00	Verrayes	166.800,00	154.500,00	160.200,00
Issime	0,00	0,00	0,00	Verrès	208.160,00	143.503,00	164.303,00
Issogne	82.735,19	59.779,75	66.779,75	Villeneuve	124.362,77	80.202,34	101.000,00
Jovençon	93.000,00	123.000,00	123.000,00				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Lo scrutinio dei questionari, relativo alla sezione I nella parte dedicata agli equilibri economico-finanziari, indica che gli Organi di revisione dei rispettivi enti attestano che:

- a) l'equilibrio dei bilanci è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio;
- b) in tutti i Comuni l'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL³¹ e del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 (e sulla base dei nuovi prospetti di cui al DM 1 agosto 2019). Tale situazione si pone in linea di continuità con quanto accertato dalla Sezione in ordine ai bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021, come poi confermato anche in relazione al controllo sul rendiconto 2019 (tutti gli Enti raggiungono l'equilibrio di competenza - W1);
- c) 35 Comuni (Arvier, Aise, Bard, Bionaz, Challand-Saint-Victor, Charvensod, Châtillon, Donnas, Doues, Emarèse, Fénis, Fontainemore, Gignod, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Morgex, Nus, Ollomont, Perloz, Pollein, Pontboset, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Sarre, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès, Villeneuve) hanno applicato avanzo libero accertato in sede di variazione; 2 Comuni (Chambave, La Thuile) hanno applicato avanzo libero accertato in sede di assestamento di bilancio; 3 Comuni (Perloz, Roisan, Saint-Denis) hanno applicato avanzo libero accertato sia in sede di variazione che in sede di assestamento;
- d) per le fattispecie di cui al punto precedente risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 187, comma 3, del TUEL con riferimento alle situazioni delineate dagli artt. 195 e 222 del TUEL;
- e) non è rilevata la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare e, dunque, nessun importo viene stanziato a tale fine nel bilancio di previsione 2020-2022, ad eccezione del Comune di Saint-Vincent per il quale viene segnalato un debito fuori bilancio pari a euro 72.901,50.

Con riferimento a quanto precede, la Sezione osserva che:

- l'equilibrio di parte corrente presenta margini positivi in 57 Comuni; nei restanti 16 è pari a 0,00³². Rispetto al bilancio di previsione 2019-2021, si riduce di 4 unità il numero di Comuni

³¹ Il comma 6 dell'art. 162 del TUEL recita "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità."

³² Brissogne, Champdepraz, Châtillon, Donnas, Fontainemore, Gressoney-La-Trinité, Introd, Issime, Lillianes, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Christophe, Saint-Vincent, Sarre.

con margini positivi di parte corrente, in ciò rappresentando un'accentuazione di potenziali difficoltà nella fase di previsione per il raggiungimento di un saldo positivo di competenza della parte corrente, utilizzabile ai fini della copertura degli investimenti pluriennali;

- tale criticità è però controbilanciata dal fatto che 52 Comuni (+5 Enti rispetto al precedente previsionale) raggiungono l'equilibrio di competenza senza applicare quote di avanzo di amministrazione presunto al bilancio. Nei restanti Enti, la situazione (dati BDAP) è la seguente:

- 12 Comuni applicano avanzo di amministrazione in parte corrente³³: Aymavilles (euro 1.918,45); Bionaz (euro 189.579,05); Donnas (euro 2.550,00); Doues (euro 93.514,83); Ollomont (euro 144.927,87); Oyace (euro 118.252,42); Roisan (euro 97.589,37); Saint-Rhémy-en-Bosses (euro 43.300,00); Saint-Vincent (euro 114.467,87); Valpelline (euro 109.767,93); Valsavarenche (euro 25.312,22); Villeneuve (euro 40.404,57). Soltanto per 7 di essi (Bionaz, Donnas, Doues, Oyace, Roisan, Saint-Vincent, Valpelline) tali risorse rilevano ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente che, in assenza dell'applicazione di tale posta, risulterebbe negativo³⁴. La Sezione rileva al riguardo una situazione di potenziale criticità prospettica, ancorché in base ai dati riferiti al rendiconto 2020 non emergono situazioni di criticità relativamente agli equilibri di bilancio;
- 16 Comuni³⁵ applicano avanzo di amministrazione in parte investimenti: Aymavilles (euro 1.918,45); Bionaz (euro 9.600,00); Doues (euro 94.000,00); Fénis (euro 200.000,00); Gignod (euro 22.500,00); Gressoney-Saint-Jean (euro 25.000,00); Introd (euro 90.000,00); La Thuile (euro 22.500,00); Rhêmes-Notre-Dame (euro 50.000,00); Saint-Denis (euro 14.416,49); Saint-Oyen (euro 47.000,00); Saint-Rhémy-en-Bosses (euro 6.000,00); Valpelline (euro 45.176,59); Valsavarenche (euro 122.000,00); Verrayes (euro 20.000,00); Villeneuve (euro 27.971,11);
- 7 Comuni³⁶ hanno applicato al bilancio di previsione, ai fini degli equilibri, avanzo di amministrazione sia in parte corrente sia in parte capitale: Aymavilles; Bionaz, Doues, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline, Valsavarenche, Villeneuve. Al riguardo, gli approfondimenti istruttori esperiti accertano valori incoerenti nel prospetto degli

³³ In sede di controllo del bilancio di previsione 2019/2021 veniva rilevata la seguente situazione: "11 Comuni hanno applicato in sede di approvazione del bilancio di previsione quote di avanzo di amministrazione presunto (ex art. 186, comma 1-bis del TUEL) per spese correnti: Allein (euro 14.516,32), Bionaz (euro 199.179,05), Donnas (euro 510,00), Doues (euro 106.979,58), Etroubles (euro 14.200,00), Ollomont (euro 145.571,71), Oyace (euro 139.257,57), Roisan (euro 62.487,28), Saint-Rhémy-en-Bosses (euro 54.820,00), Valpelline (euro 127.687,72), Verrayes (euro 10.000,00)".

³⁴ Per i Comuni di Bionaz, Doues, Oyace, Roisan e Valpelline tale situazione ripropone quanto già rilevato in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021.

³⁵ Il numero di Enti resta invariato rispetto alla previsione 2019-2021.

³⁶ Rispetto al bilancio di previsione 2019-2021, aumenta di 5 unità il numero di Enti che hanno applicato avanzo di amministrazione sia in parte corrente che in parte capitale ai fini degli equilibri.

equilibri trasmesso alla BDAP dal Comune di Aymavilles. Tale prospetto riporta l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto sia in parte corrente (riga H) che in parte capitale (riga P), per pari importo (euro 1.918,45).

L'Organo di revisione del Comune di Aymavilles ha trasmesso alla Sezione il prospetto degli equilibri, come risultante dalla documentazione contabile dell'Ente, nel quale l'applicazione dell'avanzo di amministrazione è effettuato unicamente per la parte corrente.

Tale avanzo presunto, applicato dall'Ente, attiene alla parte vincolata (vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili), in coerenza con quanto indicato dall'Ente stesso nel prospetto del risultato presunto di amministrazione, allegato al bilancio. Per effetto di quanto precede, appare evidente che trattasi di mero errore materiale di trasmissione dei dati alla BDAP, che determina, però, una non corretta rappresentazione degli equilibri nel pertinente prospetto. Infatti, non risulta corretto l'equilibrio di parte capitale, che presenta un segno negativo di -151.986,97 in luogo di euro -153.815,32 euro. L'equilibrio finale risulta, pertanto, pari a zero e non, come erroneamente riportato, pari a euro 1.918,45. La Sezione ha accertato che, ad un primo esame dei dati presenti in BDAP, riferiti al rendiconto 2020, il Comune di Aymavilles presenta valori positivi del risultato di competenza, dell'equilibrio di bilancio e dell'equilibrio complessivo. L'Ente avrà cura di rettificare i dati errati trasmessi alla BDAP;

- quanto alle quote di avanzo di amministrazione applicate ai fini degli equilibri, non risulterebbero dai questionari e nemmeno dalle relazioni degli Organi di revisione sullo schema di bilancio essere state utilizzate quote di avanzo libero/disponibile in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Al pari, non risultano enti che abbiano utilizzato la deroga prevista all'art. 109, comma 2, primo periodo, del già citato d.l. n. 18/2020, concernente l'autorizzazione all'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione per spesa corrente legata all'emergenza da COVID-19 anche nell'esercizio provvisorio per una percentuale non superiore all'80% della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'Organo di revisione ne abbia rilasciato la correlata relazione.

Ciò è principalmente spiegabile dalla circostanza che, come già innanzi rilevato, sebbene il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 abbia subito diversi rinvii ad opera della normativa emergenziale nazionale, la quasi totalità degli enti scrutinati ha approvato il bilancio di previsione entro il mese di marzo 2020, riducendo il periodo dell'esercizio provvisorio. Quanto, invece, all'utilizzo della quota libera dell'avanzo, sempre

in deroga alle modalità tipizzate dall'art. 187, comma 2, del TUEL, per il finanziamento di spesa corrente connessa all'emergenza epidemiologica (art. 109, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 18/2020), la Sezione si riserva di svolgere idonei controlli in sede di esame del rendiconto dell'esercizio 2020, anche al fine di valutare, in un quadro prospettico, eventuali ripercussioni negative sugli equilibri di bilancio le quali, ad un primo esame dei dati presenti in BDAP (prospetti degli equilibri dei rendiconti 2020 e 2021) sembrerebbero, quanto meno sotto il profilo formale contabile, da escludere. In ogni caso, rispetto al bilancio di previsione 2019-2021 e in relazione a quanto evidenziato alla precedente lettera c), diminuisce in modo significativo il numero di enti che hanno applicato al bilancio di previsione, con variazione o in assestamento, quote di avanzo libero/disponibile³⁷. Ancorché le quote di avanzo definitivamente applicate alla gestione 2020 dovranno essere accertate in sede di controllo del rendiconto del medesimo esercizio, la diminuzione di enti che hanno fatto ricorso a risorse disponibili nel corso della gestione può far presumere, con tutte le cautele del caso, che il sistema dei Comuni valdostani sia riuscito a far fronte alle difficoltà economico-finanziarie indotte dalla emergenza pandemica senza attingere in modo significativo sulle quote libere del risultato di amministrazione;

- uno specifico controllo è stato condotto al fine di verificare se effettivamente le quote di avanzo presunto applicate ai fini degli equilibri non attingano dalla parte libera/disponibile o da quella destinate agli investimenti e, dunque, non accertate in sede di rendiconto. Sul punto, questa Sezione, in sede di controllo del bilancio di previsione 2019/2021 ha, infatti, accertato che 5 Comuni (Courmayeur, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Denis, Torgnon) avevano applicato quote di avanzo libero al bilancio di previsione, prima dell'approvazione del rendiconto (tale criticità, superata nel corso della gestione, non ha comunque prodotto effetti negativi in ordine agli equilibri di bilancio dei predetti Enti).

Il controllo effettuato anche con riferimento ai dati riportati nel prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente ha fatto emergere alcune perplessità in ordine ai Comuni di Fénis, Introd, Rhêmes-Notre-Dame³⁸, tenuto conto che dall'esame dei prospetti relativi agli equilibri di bilancio le quote di avanzo di amministrazione presunto applicate al bilancio di previsione sono maggiori di quelle

³⁷ In sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021, veniva rilevata la seguente situazione: "49 Comuni hanno applicato al bilancio di previsione l'avanzo libero accertato ai sensi degli artt. 186 e 187 del TUEL in sede di variazione, mentre 23 Comuni lo hanno applicato in sede di assestamento; 17 Comuni hanno applicato al bilancio di previsione l'avanzo libero sia con variazione sia in assestamento" (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 15/2021).

³⁸ I predetti Enti hanno approvato il bilancio di previsione 2020-2022 nel mese di dicembre 2019, quindi in periodo antecedente l'adozione del d.l. n. 18/2020.

vincolate come risultanti dal prospetto del risultato di amministrazione presunto³⁹. L'applicazione di quote libere o disponibili, non accertate, rappresenta un elemento confliggente con i principi contabili e può comportare profili di criticità sul mantenimento degli equilibri di bilancio. L'esito degli approfondimenti istruttori è il seguente:

- il Comune di Introd precisa⁴⁰ che *“l'Avanzo di amministrazione 2019 applicato al bilancio di previsione 2020/2022 era stato destinato a spese di investimento e pertanto non erano presenti criticità riguardo agli equilibri di parte corrente. Nessun impegno è stato assunto, relativamente alle spese finanziate con avanzo di amministrazione, sino alla approvazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30/04/2020, del Rendiconto dell'esercizio 2019. Nel corso dell'esercizio 2020 si è risolta la criticità in merito all'utilizzo di quote libere di avanzo di amministrazione e la verifica del permanere degli equilibri di bilancio è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 04/08/2020”*;
- il Comune di Rhêmes-Notre-Dame precisa⁴¹ che *“l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2020/2022 era stato destinato a spese di investimento e, pertanto, non erano presenti criticità riguardo agli equilibri di parte corrente; nessun impegno è stato assunto relativamente alle spese finanziate con avanzo di amministrazione sino all'approvazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28.04.2020 del rendiconto dell'esercizio 2019; nel corso dell'esercizio 2020 si è, inoltre, risolta la criticità in merito all'utilizzo di quote libere di avanzo di amministrazione e la verifica del permanere degli equilibri di bilancio è stata approvata dal Consiglio in data 5 agosto 2020, con deliberazione n. 25;*
- il Comune di Fénis precisa⁴² che *“come si evince a pagina 27 del DUP Semplificato 2022/2024, ai sensi della legge n. 145 del 30/12/2018, articolo 1, commi da 140 a 148, aveva richiesto un contributo allo Stato, pari ad € 1 milione, per lavori e manutenzioni straordinarie del torrente Clavalité a seguito dei danni subiti dall'alluvione dell'anno 2000. Il Ministero dell'Interno ha comunicato, in data 6 settembre 2019, che la richiesta inoltrata dal Comune era stata correttamente acquisita agli atti. All'atto della predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 il Comune era in attesa della comunicazione della graduatoria. Come evidenziato nel DUP Semplificato*

³⁹ Il Comune di Introd, in relazione al risultato di amministrazione presunto, presenta la seguente situazione: parte accantonata euro 10.000,00; parte vincolata euro 0,00; parte destinata agli investimenti euro 0,00; parte libera euro 100.578,53. L'avanzo presunto applicato al bilancio, utile al fine degli equilibri, risulta pari a euro 90.000,00. Il Comune di Rhêmes-Notre-Dame in relazione al risultato di amministrazione presunto, presenta la seguente situazione: parte accantonata euro 11.100,00; parte vincolata euro 2.493,81; parte destinata agli investimenti euro 0,00; parte libera euro 154.185,22. L'avanzo presunto applicato al bilancio, utile al fine degli equilibri, risulta pari a euro 50.000,00. Il Comune di Fénis, in relazione al risultato di amministrazione presunto, presenta la seguente situazione: parte accantonata euro 173.675,47; parte vincolata euro 3.800,00; parte destinata agli investimenti euro 366.399,74; parte libera euro 874.593,94. L'avanzo presunto applicato al bilancio, utile al fine degli equilibri, risulta pari a euro 200.000,00.

⁴⁰ Nota prot. n. 552 del 12 luglio 2022.

⁴¹ Nota prot. n. 551 del 12 luglio 2022.

⁴² Nota prot. n. 578 del 20 luglio 2022.

2022/2024, la previsione di una quota di avanzo presunto di € 200.000,00 tra le entrate del bilancio di previsione 2020/2022 è stata inserita per finanziare la quota a proprio carico dei lavori di manutenzione straordinaria del torrente Clavallité una volta risultati assegnatari del contributo statale e comunque solo in seguito all'approvazione del rendiconto 2019 e dell'accertamento definitivo dell'avanzo di amministrazione. Successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione il Comune non risultava assegnatario del contributo statale e lo stanziamento previsto veniva completamente stornato con la prima variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 3 aprile 2020....Sulla base di quanto finora rappresentato, si ritiene di poter evidenziare che, poiché l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2020/2022 è stato stornato con la variazione di bilancio approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 4/2020 e, poiché nessun impegno è stato finanziato nel 2020 con l'avanzo di amministrazione presunto, tale criticità è stata superata già nel corso della gestione 2020".

A fronte delle precisazioni fornite dai tre Comuni in argomento, la Sezione, rilevata l'irregolarità relativa all'applicazione di quote libere/destinate agli investimenti, non accertate, in sede di bilancio di previsione, accerta che la stessa non ha comportato criticità nel corso della gestione.

Nonostante l'esito segnali un miglioramento rispetto al precedente bilancio di previsione (si riducono infatti da 5 a 3 gli enti che anno applicato avanzo disponibile al bilancio di previsione), la Sezione ribadisce, in continuità con quanto già rimarcato nei precedenti referti sul bilancio di previsione 2018-2020 e 2019-2021 (cfr. deliberazioni n. 10/2020 e 15/2021), che l'avanzo di amministrazione rappresenta una posta di natura straordinaria senza garanzia alcuna di ripetitività, la cui corretta determinazione risente, tra l'altro, di eventuali sovrastime o sottostime dei residui attivi e di quelli passivi. Da quanto precede si ricava con chiarezza che l'ente locale dovrebbe tendere a raggiungere l'equilibrio di bilancio senza l'applicazione dell'avanzo di amministrazione già in sede di previsione (come, peraltro, avvenuto in 52 Comuni dei 73 Comuni scrutinati), tenendo conto che l'andamento della gestione può richiederne l'utilizzo, in particolare della quota disponibile, qualora ciò si renda necessario per il mantenimento degli equilibri. Quanto introdotto si ricava in modo inequivocabile dal principio contabile applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, laddove al punto n. 9.2.5 viene riportato quanto segue: "Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale)". E' pur vero che il principio contabile sopra evocato, come ripetuto nell'art. 187 del TUEL, consente l'applicazione al

bilancio di previsione, come poste a se stanti nelle entrate dell'esercizio di competenza, delle quote accantonate e vincolate (e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste), ma non certo della quota destinata agli investimenti e di quella residuale libera/disponibile. Queste ultime, infatti, (ad eccezione delle disposizioni derogatorie disposte dalla legislazione emergenziale, già richiamate) possono essere applicate al bilancio di previsione soltanto ad accertamento effettuato a rendiconto e, in ogni caso, secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 187, comma 2, del TUEL;

- infine, anche alla luce dei rilievi formulati al Comune di Verrayes in sede di controllo del bilancio di previsione 2019/2020 e dei diversi errori accertati nel prospetto degli equilibri di bilancio, sono stati disposti alcuni approfondimenti istruttori tesi a verificare la correttezza dell'applicazione di quote di avanzo per complessivi euro 20.000,00. Tale importo risulta coerente con quanto riportato dall'Ente nel prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto (Quote vincolate applicate al bilancio derivanti da vincoli di legge o dei principi contabili). Nel prospetto degli equilibri trasmesso alla BDAP risulta iscritto, però, in parte capitale. Al contrario, nella relazione dell'Organo di revisione, viene riportato (pag. 8) che *"Viene altresì applicato avanzo per € 20.000, derivante dal FUA 2019 per il quale non è avvenuta la contrattazione entro il 31.12.2019"*. Dunque, l'avanzo applicato è in parte corrente. In sede di contraddittorio, l'Organo di revisione ha precisato⁴³ che *"Con riferimento alla richiesta di elementi istruttori relativi all'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione si evidenzia quanto segue: gli € 20.000 applicati in sede previsionale 2020-2022 sono effettivamente derivanti da FUA 2019 e pertanto devono intendersi come avanzo applicato in parte corrente. Il revisore segnala che l'erronea apposizione era già emersa in sede di controllo per la redazione della relazione al rendiconto 2020 e in quella sede l'ente aveva corretto il prospetto degli equilibri, tuttavia, a causa probabilmente del mancato salvataggio della correzione nel programma contabile, il prospetto risulta ancora errato"*. Per effetto di quanto precede, il prospetto degli equilibri è rideterminato nel modo seguente: equilibrio di parte corrente euro 186.800,00; equilibrio in parte capitale euro -186.800,00; Equilibrio finale: euro 0,00; equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 166.800,00. La Sezione ha accertato che, ad un primo esame dei dati presenti in BDAP, riferiti al rendiconto 2020, il Comune di Verrayes presenta valori positivi del risultato di competenza, dell'equilibrio di bilancio e dell'equilibrio complessivo. L'Ente avrà cura di correggere i dati errati trasmessi alla BDAP.

⁴³ Nota prot. n. 568 del 15 luglio 2022.

Quanto al bilancio di previsione 2021-2023, sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL, gli equilibri economico-finanziari di parte corrente sono di seguito rappresentati:

Tabella n. 4.12 - Equilibri di bilancio. Saldo di parte corrente 2021-2023.

Enti	2021	2022	2023	Enti	2021	2022	2023
Allein	32.804,81	52.055,21	52.058,04	La Magdeleine	0,00	0,00	0,00
Antey-Saint-André	0,00	10.676,80	11.786,80	La Salle	336,90	5.950,00	11.727,90
Arnad	122.792,99	162.681,18	163.520,69	La Thuile	44.593,60	45.841,60	79.253,60
Arvier	15.472,00	5.288,00	5.288,00	Lillianes	0,00	0,00	0,00
Avise	30.885,98	30.885,98	30.885,98	Montjovet	0,00	0,00	0,00
Ayas	0,00	0,00	0,00	Morgex	23.691,00	34.190,00	10.690,00
Aymavilles	172.881,35	216.730,95	217.421,23	Nus	84.500,00	96.287,84	94.390,97
Bard	110.999,79	104.298,26	104.298,26	Ollomont	199.322,41	201.877,43	201.727,43
Bionaz	101.360,00	84.150,00	65.150,00	Oyace	43.705,91	74.000,00	74.000,00
Brissogne	79.967,97	141.861,78	131.361,78	Perloz	7.349,63	1.254,63	104,63
Brusson	108.645,00	21.245,00	21.245,00	Pollein	14.907,89	43.000,89	43.000,89
Challand-Saint-Anselme	35.500,00	12.500,00	12.500,00	Pont-Saint-Martin	104.072,14	62.540,00	51.640,00
Challand-Saint-Victor	54.030,00	46.330,00	45.000,00	Pontboset	37.187,17	100.516,16	104.743,54
Chambave	0,00	0,00	0,00	Pontey	0,00	44.010,00	43.929,00
Chamois	43.800,00	65.916,19	90.351,19	Pré-Saint-Didier	590.032,89	915.520,00	661.270,00
Champdepraz	0,00	0	0,00	Quart	117.500,00	45.000,00	40.000,00
Champorcher	97.569,79	124.207,57	122.257,29	Rhêmes-Notre-Dame	0,00	0,00	0,00
Charvensod	18.857,70	54.827,90	89.747,43	Rhêmes-Saint-Georges	0,00	0,00	0,00
Châtillon	0,00	0,00	0,00	Roisan	-114.490,03	4.832,58	12.242,57
Cogne	50.230,25	71.894,78	78.997,49	Saint-Christophe	499.158,59	618.569,39	674.150,59
Courmayeur	7.500,00	550.000,00	553.000,00	Saint-Denis	44.660,66	39.721,27	39.488,54
Donnas	0,00	0,00	0,00	Saint-Marcel	0,00	0,00	0,00
Doues	23.000,00	34.000,00	35.000,00	Saint-Nicolas	6.048,00	3.898,00	3.898,00
Emarèse	3.063,29	904,00	904,00	Saint-Oyen	38.133,04	51.002,09	50.982,09
Etroubles	10.318,00	11.151,00	8.663,00	Saint-Pierre	0,00	0,00	0,00
Fénis	439.863,98	369.063,98	363.845,98	Saint-Rhémy-en-Bosses	131.223,56	216.553,06	248.627,06
Fontainemore	0,00	0,00	0,00	Saint-Vincent	0,00	0,00	0,00
Gaby	104.160,00	116.540,71	113.925,00	Sarre	0,00	0,00	0,00
Gignod	87.285,22	67.067,00	77.373,00	Torgnon	21.759,37	542,20	14.702,20
Gressan	215.000,00	277.000,00	288.000,00	Valgrisenche	8.491,10	53.567,24	57.723,08
Gressoney-La-Trinité	0	0	0	Valpelline	150.416,94	68.349,05	73.288,99
Gressoney-Saint Jean	94.149,80	37.525,00	37.525,00	Valsavarenche	111.898,47	112.324,32	107.594,35
Hône	39.946,52	49.866,72	53.855,51	Valtournenche	41.775,68	64.636,57	71.305,07
Introd	0,00	0,00	0,00	Verrayes	196.017,31	207.784,00	118.284,00
Issime	0,00	0,00	0,00	Verrès	80.000,00	150.000,00	150.000,00
Issogne	53.860,92	77.660,92	78.660,92	Villeneuve	90.909,62	35.100,00	13.100,00
Jovençon	77.000,00	77.000,00	77.000,00				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

In base alle informazioni contenute nelle relazioni degli Organi di revisione, si rileva che:

a.1) l'equilibrio dei bilanci è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio;

b.1) il Comune di Roisan presenta un equilibrio di parte corrente negativo (-114.490,03). Tale dato, desunto dal prospetto degli equilibri presente in BDAP, coincide con quello riportato nei documenti contabili dell'Ente (allegato 9 al bilancio di previsione), pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Nella relazione dell'Organo di revisione viene definita una situazione completamente differente: *"Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL, come da prospetto allegato al bilancio, sono assicurati con un equilibrio corrente per un importo nel 2021 pari a € 36.008,73. Tale avanzo di parte corrente è destinato a spese di investimento. Viene applicato avanzo di amministrazione per € 139.169,83 che è composto da fondi accantonati per € 91.656,32 (FCDE di parte corrente e accantonamento contributo da restituire) e da fondi vincolati per € 47.513,50 (FUA - trasferimenti LR 8/2020 + COVID, In parte tale avanzo è quindi destinato a spesa corrente per un totale di € 109.865,64 (FCDE + FUA + misure COVID + restituzione contributo)".* In considerazione delle evidenze sopra riportate, non si comprende quale sia *"il prospetto allegato al bilancio"* esaminato dall'Organo di revisione per la formulazione del proprio parere. Anche a voler considerare un'applicazione di avanzo di amministrazione in parte corrente di € 109.865,64, come da questi sostenuto, il saldo corrente rimarrebbe comunque negativo per euro 4.543,39. L'esame del prospetto concernente l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, presente in BDAP, risulta, quantomeno, coerente con i valori indicati dall'Organo di revisione relativamente alla consistenza delle parti vincolate e accantonate. Infine, ulteriore elemento contraddittorio, rispetto alle evidenze contenute nel prospetto degli equilibri, sia presente in BDAP sia allegato al bilancio, risiede nel fatto che la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 24 febbraio 2021, di approvazione dello schema di bilancio, dà atto, nelle premesse, *"del permanere degli equilibri sullo schema del bilancio 2021/2023"*, così come la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22 marzo 2021, nella quale viene, tra l'altro, richiamato il parere favorevole dell'Organo di revisione.

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Organo di revisione precisa⁴⁴ che *"nelle fasi iniziali di costruzione del bilancio di previsione 2021-2023 era stato generato un prospetto degli equilibri di bilancio che mostrava un disequilibrio di parte capitale di circa euro 114 mila euro. Tale prospetto era una prima elaborazione automatica degli equilibri, tuttavia una copia era stata salvata. Sono poi seguite delle modifiche/integrazioni al bilancio in discussione. Il prospetto equilibri era quindi poi stato rielaborato e la versione definitiva e corretta era stata trasmessa al revisore per il suo parere. Come evidenziato nella vostra*

⁴⁴ Nota prot. n. 881 del 14 settembre 2022.

istruttoria, tale prospetto, che qui si allega, porta ad una risultanza di equilibrio di parte corrente di € 36.008,73. Pertanto per un probabile mero errore materiale di omonimia fra i 2 file, è stato caricato su BDAP e in "operazione trasparenza" del sito web il primo prospetto, che mai sarebbe stato da considerare definitivo". Viene allegato un nuovo prospetto degli equilibri economici-finanziari da cui si rileva che l'equilibrio di parte corrente risulta pari a euro 36.008,73, con applicazione di avanzo di amministrazione per euro 109.865,64 (parti vincolate e accantonate), e con saldo dell'equilibrio finale pari a zero. La Sezione prende atto che, a seguito delle precisazioni fornite, il Comune di Roisan presenta un equilibrio di parte corrente con saldo positivo e non negativo; rileva, comunque, che il riscontro dell'Organo di revisione sottolinea un disequilibrio di "parte capitale" mentre il saldo negativo, nei prospetti agli atti, era invece di "parte corrente". Pur considerando l'eventualità che possano presentarsi errori materiali, si raccomanda all'Ente e all'Organo di revisione di controllare la coerenza dei dati trasmessi alla BDAP con quelli presenti nei documenti contabili: l'Ente avrà cura di trasmettere il prospetto dell'equilibrio economico-finanziario corretto alla predetta banca dati e di darne comunicazione alla Sezione;

c.1) in tutti i Comuni l'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL e del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018 (e sulla base dei nuovi prospetti di cui al DM 1 agosto 2019). Tale situazione si pone in linea di continuità con quanto accertato dalla Sezione in ordine ai bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021 e 2020-2022, come poi confermato anche in relazione al controllo sul rendiconto 2019 e 2020 (tutti gli Enti raggiungono l'equilibrio di competenza - W1);

d.1) l'equilibrio di parte corrente presenta margini positivi in 55 Comuni, in 18 è pari a 0,00⁴⁵. Rispetto al bilancio di previsione 2020-2022, si riduce di 2 unità il numero di Comuni con margini positivi di parte corrente, ciò rappresentando un'accentuazione di potenziali difficoltà nella fase di previsione per il raggiungimento di un saldo positivo di competenza della parte corrente, utilizzabile ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. Tale criticità viene sottolineata, inoltre, dal fatto che soli 42 Comuni (-10 Enti rispetto al precedente previsionale) raggiungono l'equilibrio di competenza senza applicare quote di avanzo di amministrazione presunto al bilancio. Nei restanti Enti, la situazione è la seguente:

- 19 Comuni (+7 rispetto alla previsione 2020-2022) applicano avanzo di amministrazione in parte corrente: Bionaz (euro 32.083,42), Challand-Saint-Victor (euro 3.188,24); Châtillon (euro 231.687,95); Cogne (euro 11.786,80); Donnas (euro 13.425,66); Doues (euro 40.006,27); Emarèse

⁴⁵ Ayas, Chambave, Champdepraz, Châtillon, Donnas, Fontainemore, Gressoney-La-Trinité, Introd, Issime, La Magdeleine, Lillianes, Montjovet, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint Marcel, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre.

(euro 23.500,00); Etroubles (euro 13.425,00); Gignod (euro 3.958,30); Gressoney-Saint-Jean (euro 8.904,42); Ollomont (euro 25.080,40); Roisan (euro 109.865,64); Saint-Oyen (euro 8.883,60); Saint-Rhémy-en-Bosses (euro 55.539,45); Saint-Vincent (euro 507.871,29); Valpelline (euro 54.657,17); Valsavarenche (euro 26.648,18); Valtournenche (euro 290.341,88); Villeneuve (euro 48.059,18).

Soltanto per 8 di essi (Châtillon, Donnas, Doues, Emarèse, Etroubles, Roisan, Saint-Vincent, Valtournenche) tali risorse rilevano ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente che, in assenza dell'applicazione di tale posta, risulterebbe negativo⁴⁶. La Sezione rileva al riguardo una situazione di criticità prospettica e raccomanda ai predetti Enti di valutare la sostenibilità delle spese in rapporto alle entrate nella gestione di competenza;

- 25 Comuni⁴⁷ (+9 rispetto alla previsione 2020-2022) applicano avanzo di amministrazione in parte investimenti: Antey-Saint-André (euro 285.509,00); Aymavilles (euro 39.827,45); Chamois (euro 150.000,00); Châtillon (euro 104.291,20); Doues (euro 231.239,77); Emarèse (euro 1.500,00); Gaby (euro 17.790,00); Gignod (euro 88.572,78); Gressoney-La-Trinité (euro 15.803,00); Gressoney-Saint-Jean (euro 22.259,00); Introd (euro 187.650,33); Issime (euro 17.018,00); La Thuile (euro 22.500,00); Ollomont (euro 92.521,13); Oyace (euro 118.857,61); Pont-Saint-Martin (euro 113.042,49); Rhêmes-Notre-Dame (euro 187.068,04); Rhêmes-Saint-Georges (euro 172.024,52); Roisan (euro 29.304,18); Saint-Oyen (euro 47.000,00); Saint-Rhémy-en-Bosses (euro 6.000,00); Valpelline (euro 317.939,35); Valsavarenche (euro 124.615,59); Valtournenche (euro 275.555,74); Villeneuve (euro 12.000,00);
- 13 Comuni⁴⁸ (+4 rispetto alla previsione 2020-2022) hanno applicato al bilancio di previsione, ai fini degli equilibri, avanzo di amministrazione sia in parte corrente sia in parte capitale: Châtillon, Doues, Emarèse, Gignod, Gressoney-Saint-Jean, Ollomont, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche e Villeneuve.

La situazione sopra delineata mostra una maggiore difficoltà, rispetto alla previsione 2020-2022, incontrata dagli enti scrutinati nel raggiungere l'equilibrio di bilancio senza l'applicazione di quote del risultato di amministrazione. Ciò può essere spiegabile dal fatto che la previsione 2021-2023 ha risentito, in misura maggiore di quella 2020-2022, dell'incertezza legata alle ripercussioni anche di ordine finanziario provocata dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

⁴⁶ Per i Comuni di Donnas, Doues, Roisan e Saint-Vincent tale situazione ripropone quanto già rilevato in ordine al bilancio di previsione 2020/2022.

⁴⁷ Il numero di Enti nella previsione 2020/2022 è di soli 16.

⁴⁸ Rispetto al bilancio di previsione 2020/2022, aumenta di 4 unità il numero di Enti che hanno applicato avanzo di amministrazione sia in parte corrente che in parte capitale ai fini degli equilibri.

Ad avviso della Sezione, ciò rappresenta una potenziale criticità sul mantenimento degli equilibri in termini prospettici, soprattutto con riferimento alle entrate effettivamente disponibili e alle spese effettivamente sostenibili. Si rammenta, infatti, come rimarcato da recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa da questo Collegio, che *“L’equilibrio tendenziale in corso di esercizio, infatti, è salvaguardato solo a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti (Corte costituzionale, sentenza n. 70/2012) e vi sia un costante bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il raggiungimento delle finalità pubbliche. Giova richiamare, inoltre l’ulteriore consolidato orientamento in base al quale la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell’art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (Corte costituzionale sentenze n. 192, del 2012, n 106 e n 68 del 201, n.14 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966)”*.⁴⁹

Come visto, la legislazione emergenziale in precedenza richiamata, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’art. 187, comma 2, del TUEL e ferme restando le priorità relative alle copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ha esteso al 2021 e al 2022 la possibilità di utilizzo della predetta quota, anche in caso di esercizio provvisorio e per una percentuale non superiore all’80%, per il finanziamento di spese correnti connesse all’emergenza in corso, qualora l’organo esecutivo abbia approvato lo schema di rendiconto e l’Organo di revisione abbia rilasciato il prescritto parere. Pertanto, trattasi di misura emergenziale che deve essere oggetto di attenta valutazione da parte dell’ente locale, soprattutto con riferimento al mantenimento degli equilibri in termini prospettici. Relativamente a quanto precede e al fine di attualizzare il più possibile l’attività di controllo, la Sezione ha verificato che, in base ai dati presenti in BDAP, riferiti al rendiconto 2021 (che sarà, comunque, oggetto di specifico referto), tutti i Comuni raggiungono l’equilibrio di competenza (W1) con saldo positivo, così come l’equilibrio di bilancio (W2) e l’equilibrio complessivo (W3), seppure con risultati alquanto differenziati tra i diversi Comuni e, in alcuni casi, con margini esigui. Ciò sembrerebbe confermare, seppur ad un primo esame dei valori formali contabili, il quadro tendenziale rilevato in ordine al rendiconto 2019, già scrutinato dalla Sezione.

4.4 Il Fondo pluriennale vincolato (FPV).

Quale saldo finanziario, il FPV è costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata correlata.

⁴⁹ Cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 22/2021.

Il FPV di parte corrente è costituito relativamente a fattispecie residuali e tassativamente individuate: spese correnti impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati ed esigibili in esercizi antecedenti a quello in cui è esigibile la spesa; spese relative al trattamento accessorio e premiale del personale; spese per il conferimento di incarichi a legali esterni. Tra dette ipotesi, la costituzione del FPV di parte corrente interviene in modo preponderante in relazione al trattamento accessorio del personale (generalmente indicato con l'acronimo FUA-Fondo unico aziendale), in presenza della sottoscrizione dell'accordo decentrato e del successivo impegno delle risorse. In mancanza della sottoscrizione dell'accordo integrativo e, dunque, in assenza di impegno, le risorse confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Il FPV di parte capitale attiene nello specifico alla capacità programmatica degli investimenti pluriennali dell'ente locale e si profila quantitativamente più significativo di quello di parte corrente. Al riguardo, la Sezione, con specifico riferimento al FPV di parte capitale, ha già più volte accertato una difficoltà generalizzata nella corretta gestione e aggiornamento dei cronoprogrammi degli investimenti tenuto conto che, non solo in fase di previsione ma anche di riaccertamento dei residui, le reimputazioni effettuate, se non in casi limitati, non vanno oltre l'esercizio successivo.

Quanto al bilancio di previsione 2020-2022, si rileva che:

- a) il FPV "di entrata per spese correnti" è costituito in 20 Comuni (Allein, Arnad, Aymavilles, Bard, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Courmayeur, Fénis, Gaby, Gignod, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issogne, Jovençon, Morgex, Pontboset, Saint-Marcel, Valtournenche, Verrès) per importi piuttosto contenuti e, prevalentemente, riferito al trattamento accessorio del personale. Tra questi, i Comuni di Allein, Gignod, Pontboset e Valtournenche costituiscono, nel prospetto degli equilibri, il FPV di spesa in parte corrente (che viene indicato come specifica della riga D). Al riguardo, la Sezione osserva che:
 - il Comune di Allein e il Comune di Gignod non presentano disallineamenti tra FPV di spesa e FPV di entrata. Al tempo stesso si rileva che il FPV iscritto in parte corrente presenta, per l'intero triennio, gli stessi importi in entrata e in spesa, pari a euro 15.300,00 per il Comune di Allein ed euro 16.000,00 per il Comune di Gignod. In relazione agli equilibri di bilancio l'effetto può considerarsi neutro. Nel contempo, la Sezione osserva che l'iscrizione a FPV per gli esercizi 2021 e 2022 delle somme destinate al trattamento accessorio del personale non risulta corretta in rapporto alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5.2 e 5.4 del principio allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in quanto la costituzione del FPV può intervenire soltanto a seguito dell'impegno di spesa, disposto successivamente alla sottoscrizione della contrattazione decentrata; ne consegue, che per gli anni successivi al primo, tali procedimenti rappresentano unicamente delle evenienze subordinate al verificarsi o meno

delle predette condizioni. Ancorché il FPV non sia stato correttamente costituito e rappresentato nel prospetto degli equilibri di bilancio, come anticipato, non si rilevano riflessi negativi sugli equilibri stessi. Inoltre, per entrambi i Comuni, il prospetto degli equilibri riferito al bilancio di previsione 2021-2023 riporta il FPV di entrata in parte corrente limitatamente al solo primo esercizio;

b) il FPV di “entrata per spese in conto capitale” è costituito in 27 Comuni (Arnad, Ayas, Bard, Challand-Saint-Anselme, Chamois, Champorcher, Courmayeur, Donnas, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, Jovençon, Nus, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-Pierre, Sarre, Valtournenche, Verrès). Tra questi, i Comuni di Gignod, Pontboset, Valtournenche costituiscono, nel prospetto degli equilibri, il FPV di spesa in parte capitale (che viene indicato come specifica della riga U). La Sezione rileva che, rispetto a quanto emerso in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021, aumentano da 39 a 46 i Comuni che non hanno determinato tale fondo (Allein, Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Ayas, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Emarèse, Etroubles, Fontainemore, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Introd, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Verrayes, Villeneuve). Da ciò si desume che il momento di determinazione del FPV viene “rinviato” all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, preordinata all’approvazione del rendiconto. Rispetto a quanto precede la Sezione, inoltre, osserva:

- il Comune di Pontboset presenta analoga situazione rilevata in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021, con valori disallineati, sia in parte corrente che in parte capitale. Il FPV è costituito in entrata di parte corrente per euro 25.014,68; stesso valore è riportato nel FPV di spesa di parte corrente, che dovrebbe essere riportato, nel FPV di entrata nell’esercizio 2021, ove però risulta pari a 0,00. In parte capitale, il FPV è costituito in entrata per euro 264.735,65 mentre il FPV di spesa è costituito in euro 597.509,14. Tale ultimo valore dovrebbe essere riportato nel FPV di entrata dell’esercizio 2021, ove però risulta pari a 0,00. Nella relazione dell’Organo di revisione viene riportato (pag. 8) che *“L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell’esercizio successivo”*. I valori sopra riportati non sono, inoltre, pienamente coerenti con quelli contenuti nei prospetti

concernenti la composizione del FPV per missioni e programmi. E' stato, pertanto, richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti. Al riguardo l'Organo di revisione precisa⁵⁰ che *“per il calcolo del FPV in entrata 2020 l'ente faceva riferimento all'elenco degli impegni esigibili in esercizi successivi al 2019 (nella fattispecie 2020) che viene allegato e che portava a una risultanza di FPV di € 289.750,33 (come risulta dal prospetto FPV per missioni caricato su BDAP) suddiviso come segue: FPV di parte corrente € 25.014,68; FPV di parte investimenti € 264.735,65. Per l'erronea interpretazione e conseguente compilazione del prospetto degli equilibri di bilancio tali somme, in quel prospetto, sono state inserite altresì nell'FPV di spesa, ma tale erronea apposizione non ha ad ogni modo aumentato la spesa corrente o la spesa in conto capitale, in quanto sono stati considerati un di cui della relativa voce. Inoltre, a causa di un flag erroneo, il FPV in conto capitale di spesa, che non avrebbe dovuto essere presente, risulta composto dalla totalità degli impegni reimputati al 2020 (€ 587.509,14), che tuttavia erano coperti in parte da entrate proprie reimputate al 2020 (€ 332.773,49). Infine, non era valorizzato il FPV 2021 in entrata perché non era intenzione dell'amministrazione comunale rinviare l'esigibilità di alcuna spesa al 2021”*. La Sezione accerta la non corretta rappresentazione del FPV, sia di parte corrente che di parte capitale, nel prospetto degli equilibri di bilancio da parte del Comune di Pontboset. Riguardo, poi, alla mancata valorizzazione del FPV di entrata nel 2021 (a fronte di FPV di spesa nel 2020 di euro 597.509,14) il riscontro fornito non appare esaustivo, in quanto la corretta costituzione del FPV di parte capitale nel triennio di programmazione dipende dalla corretta gestione dei cronoprogrammi degli investimenti, non essendo sufficiente *“l'intenzione”* di non rinviare al 2021 l'esigibilità di alcuna spesa;

- il Comune di Valtournenche non presenta disallineamenti, in quanto il FPV di spesa viene riportato nel FPV in parte entrata dell'esercizio successivo. Ciononostante, i valori riportati nel prospetto degli equilibri di bilancio non sono coerenti con i valori indicati nel prospetto concernente la composizione del FPV per missioni e programmi riferito all'esercizio 2021, laddove risulta iscritto FPV al 31 dicembre 2021 per euro 172.728,90. Tale importo dovrebbe essere iscritto in entrata nella previsione del 2022 ma il valore riportato nel prospetto degli equilibri di bilancio è pari a euro 861,28. Sulla base degli ulteriori approfondimenti effettuati i valori riportati nel prospetto degli equilibri risultano corretti ma, per mero errore materiale, risultano non corretti quelli riportati nel prospetto concernente la composizione del FPV per missioni e programmi.

⁵⁰ Nota prot. n. 591 del 27 luglio 2022.

Quanto al bilancio di previsione 2021-2023, oltre a quanto già anticipato per i comuni di Allein, Gignod e Pontboset, si rileva che:

a.1) il FPV “di entrata per spese correnti” è costituito in 29 Comuni (Arnad, Arvier, Aymavilles, Bard, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Courmayeur, Donnas, Fénis, Gaby, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Valtournenche, Verrès). Tra questi, il Comune di Valtournenche costituisce, nel prospetto degli equilibri, il FPV di spesa in parte corrente;

b.1) il FPV “di entrata per spese in conto capitale” è costituito in 40 Comuni (Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Châtillon, Courmayeur, Donnas, Fénis, Gaby, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, Nus, Ollomont, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Valpelline, Valtournenche, Verrès). Rispetto al bilancio di previsione 2020-2022 aumenta di 12 unità il numero di Enti che costituiscono il Fondo nella previsione 2021-2023, anche se occorre rilevare che soltanto in due Comuni (Aymavilles e Pont-Saint-Martin) viene costituito il FPV di spesa, correttamente riportato, nel prospetto degli equilibri, in entrata nell’esercizio successivo (2022). Seppure non sia da escludere che in alcuni enti non vi siano investimenti pluriennali e che gli stessi si concludano nel corso dell’anno senza necessità di reimputare la spesa ad esercizi successivi, secondo il criterio dell’esigibilità della stessa, come prescrive il principio della competenza finanziaria potenziata, alcune situazioni, soprattutto con riferimento agli importi iscritti in entrata, suscitano perplessità relativamente al loro effettivo impiego nel corso di un solo esercizio (il 2021) e, soprattutto, con riferimento a quanto già accertato sul punto da questo Collegio in sede di rendiconto 2019 (cfr. deliberazione n. 3/2022). La Sezione osserva, inoltre, che:

- per il Comune di Courmayeur, l’Organo di revisione segnala che *“le spese in conto capitale non sono gestite dall’ente in base a cronoprogrammi e pertanto quelle non esigibili alla chiusura dell’esercizio sono reimputate all’esercizio successivo”*. Tale criticità, già oggetto di rilievo da parte di questo Collegio in sede di controllo del rendiconto 2019, cui integralmente si rinvia, appare per l’Ente in argomento piuttosto significativo, atteso che il FPV di parte capitale iscritto in entrata ammonta a euro 5.946.339,17 e che nessun Fondo vincolato è costituito in spesa; ciò conferma quanto sopra segnalato dall’Organo di revisione e, peraltro, ribadito anche in sede di parere sul rendiconto 2020. Ad un primo esame della relazione dell’Organo di revisione concernente il bilancio di previsione 2022-2024, trasmessa alla BDAP, non si rilevano analoghe segnalazioni e

viene riportato che *“L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell’esercizio successivo”*. Tale verifica di aggiornamento della situazione dell’Ente in ordine alla corretta gestione dei cronoprogrammi di spesa degli investimenti farebbe ritenere che la criticità sopra evidenziata sia stata nel tempo superata. La Sezione si riserva di esperire ulteriori verifiche in sede di controllo dei prossimi documenti contabili, anche tenuto conto che il Comune di Courmayeur risulta beneficiario nel 2022 di fondi a titolo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che dovranno essere contabilmente gestiti nel rispetto dei principi contabili armonizzati;

- per il Comune di Saint-Pierre, l’Organo di revisione segnala che *“Il Fondo pluriennale vincolato è stato quantificato con la determina del responsabile Ufficio tecnico n. 155 del 31/12/2020 per un ammontare di € 1.777.382, mentre nella proposta di bilancio è stato stanziato FPV pari ad € 1.771.444,04, con una differenza di € 5.938,93 che risulta nella reimputazione all’esercizio 2021 dell’impegno n. 494/2000. Al momento del riaccertamento dei residui al 31/12/2020 si dovrà rideterminare il FPV”*. L’Ente non ha tenuto conto della predetta segnalazione, in quanto dal prospetto degli equilibri di bilancio concernente il rendiconto 2020, adottato successivamente alle operazioni di riaccertamento dei residui al 31/12/2020, l’importo del FPV di entrata in conto capitale è pari a euro 1.771.444,04. E’ stato richiesto, pertanto, al Comune di fornire chiarimenti. L’Ente precisa⁵¹ che *“la differenza di euro 5.938,93 deriva da un mero errore materiale sulla determina. In data 29/12/2020, infatti, è stato effettuato un mandato di pagamento sull’impegno n. 494/2020 (e non 494/2000 come riportato dal revisore dei conti sulla relazione) per euro 5.938,93, ma di tale pagamento non si è tenuto conto nella determina 155/2020, la cui bozza era stata predisposta prima del 29/12/2020 e successivamente non corretta”*. La Sezione prende atto che trattasi di mero errore materiale, fermo restando l’invito all’Ente di porre in essere ogni idonea misura per assicurare la coerenza dei documenti concernenti la situazione contabile;

c.1) Per quanto attiene ai 33 Comuni che non hanno costituito il FPV di parte capitale nella previsione 2021-2023, sono state esaminate, sul punto, le relazioni degli Organi di revisione, al fine di rinvenire l’esito dei controlli esperiti circa la corretta costituzione del fondo ed eventuali segnalazioni, di cui sono riportati, in sintesi, gli esiti:

- Allein, Brissogne, La Salle, e Morgex (per analogia sostanziale della segnalazione): *“Il revisore segnala che il Fondo Pluriennale vincolato non è stato previsto nello schema di bilancio 2021/2023. Esso verrà rideterminato successivamente a seguito delle apposite verifiche ai cronoprogrammi da parte dei servizi preposti. Il revisore ricorda che per l’applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata è consigliabile non attendere il riaccertamento dei residui per la costituzione del*

⁵¹ Comunicazione in data 5 settembre 2022.

FPV, ma provvedere entro il 31 dicembre a recepire queste previsioni attraverso un'apposita determina dirigenziale”;

- Antey-Saint-André, Champdepraz, Charvensod, Emarèse, La Thuile, Lillianes, Pontey: non si rinvencono segnalazioni né verifiche esperite;
- Chambave: *“Il revisore evidenzia che il fondo pluriennale vincolato (FPV) non è stato previsto nello schema di bilancio 2021/2023 ma verrà rideterminato non appena verranno definiti i cronoprogrammi degli impegni in via di stesura da parte dei responsabili dei servizi preposti”;*
- Cogne: *“ [...] l’Ente alla data di approvazione del bilancio non ha definito il Fondo Pluriennale Vincolato che verrà determinato in sede di riaccertamento dei residui”;*
- Doues: *“Non rileva FPV in entrata per l’esercizio 2021 in quanto per i lavori che non sono stati avviati nel corso del 2020 vedono i relativi importi confluire nell’avanzo vincolato”;*
- Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses: *“L’Ente ha deciso di rinviare l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato all’esito delle verifiche da effettuarsi in sede di riaccertamento ordinario dei residui”;* Inoltre, nel DUPS 2021-2023 *“sono stati indicati i programmi e progetti di investimento non ancora conclusi. Il revisore, non avendo l’Ente valorizzato il FPV, raccomanda quanto prima la verifica dell’esigibilità degli impegni assunti nel 2020 (ovvero le opere non realizzate nel 2020, la cui esigibilità è differita al 2021, già finanziate con FPV 2020) e una corretta imputazione delle entrate nel FPV 2021 e successivi. Il revisore raccomanda quindi nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione di SAL) della spesa, si apportino le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione al fondo pluriennale vincolato negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provveda ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile”;*
- Fontainemore: *“l’Ente si riserva di effettuare la corretta imputazione in sede di riaccertamento ordinario”;*
- Gignod: *“Ho verificato la correttezza dell’Allegato b) – Fondo pluriennale vincolato. Le tabelle, una per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale, sono allegate al bilancio di previsione per cui non sono riportate nella presente relazione. Le tabelle riportano la suddivisione del Fondo per missioni e programmi. Il Fondo Pluriennale Vincolato non è applicato al bilancio 2021”;*
- La Magdeleine e Torgnon: *“L’organo di revisione evidenzia che il fondo Pluriennale Vincolato (FPV) non è stato previsto nello schema di bilancio 2021-2023 in quanto l’ente non ha FPV nel 2021”.* Inoltre, per sottolineare la criticità della segnalazione, viene richiamata sul punto specifica giurisprudenza della Corte dei conti;
- Montjovet: *“L’organo di revisione prende atto che in sede di previsione l’Ente non ha previsto FPV nel 2021 e che lo stesso verrà determinato successivamente in sede di riaccertamento ordinario dei residui. A*

tele proposito evidenza una non corretta rappresentazione dello stesso ed invita l'ente a gestirlo anche in fase di bilancio di previsione".

- Oyace: *"Non sussiste fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021";*
- Perloz, Saint-Denis, Verrayes: *"Non vi è Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021. L'organo di revisione rileva che non vi sono pertanto cronoprogrammi di spesa sulle opere le cui spese non risultano esigibili";*
- Pollein: *"Per l'esercizio 2021 non è previsto fondo pluriennale vincolato. L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo";*
- Pré-Saint-Didier: *"L'ente alla data di approvazione del bilancio non ha definito il fondo pluriennale vincolato che verrà determinato in sede di riaccertamento dei residui";*
- Quart: *"Il Comune non ha previsto nel triennale quote di fondo pluriennale vincolato non ricorrendone i presupposti";*
- Sarre: *"Non sussiste fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio dell'esercizio 2021";*
- Valgrisenche: *"L'ente alla data di approvazione del bilancio non ha definito il fondo pluriennale vincolato che verrà determinato in sede di riaccertamento dei residui";*
- Valsavarenche: *"Il Fondo Pluriennale Vincolato non è presente in nessuno degli esercizi 2021/2023 in quanto sarà rideterminato con l'approvazione del rendiconto 2020 e sarà oggetto di variazione di bilancio. È comunque prodotto l'Allegato b) – Fondo pluriennale vincolato. Le tabelle, una per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale, sono allegate al bilancio di previsione per cui non sono riportate nella presente relazione";*
- Villeneuve: *"Ho verificato la correttezza degli importi riportati nell'Allegato b) – Fondo pluriennale vincolato. Le tabelle, una per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale, sono allegate al bilancio di previsione per cui non sono riportate nella presente relazione".*

In considerazione di quanto segnalato dagli Organi di revisione, appare evidente come il Fondo pluriennale vincolato nella previsione 2021-2023 non sia stato correttamente determinato per i seguenti 19 Comuni: Allein, Brissogne, Chambave, Cogne, Etroubles, Fontainemore, La Magdeleine, La Salle, Montjovet, Morgex, Perloz, Pré-Saint-Didier, Saint-Denis, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valsavarenche, Verrayes.

Per i restanti 14 Comuni (Antey-Saint-André, Champdepraz, Charvensod, Emarèse, La Thuile, Lillianes, Pontey, Doues, Gignod, Oyace, Pollein, Quart, Sarre e Villeneuve) permangono delle perplessità circa la corretta rappresentazione del FPV nel bilancio di previsione 2021-2023. L'esame, sul punto, dei Documenti unici di programmazione 2021-2023 di tali Enti, come pubblicati sui

rispettivi portali della trasparenza (ad eccezione del Comune di La Thuile per il quale il DUP non risulta pubblicato alla data del 31 agosto 2022 e successivamente acquisito dalla Sezione), evidenzia che:

- per i Comuni di Doues e Lillianes non sussistono programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi. La Sezione non ha osservazioni;
- per i Comuni di Champdepraz, Emarèse, Gignod, La Thuile, Oyace, Quart, Pontey, Sarre, Villeneuve, risultano riportati invece programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi. Da ciò si ricava che i cronoprogrammi di tali interventi non sono correttamente aggiornati e, di conseguenza, che il FPV in fase di previsione non è stato correttamente determinato;
- per il Comune di Pollein, viene riportato che *“Con la predisposizione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2020 si provvederà a definire quali sono le opere. E i loro relativi costi, che verranno riproposti nel 2021 e che andranno a confluire nel FPV relativi all’anno 2021”*. Da tale *“rinvio”*, si ricava che i cronoprogrammi degli investimenti non sono correttamente aggiornati e, di conseguenza, che il FPV in fase di previsione non è stato correttamente determinato;
- per i Comuni di Antey-Saint-André e Charvensod nulla viene riportato nel DUPS sul punto. Se per il primo, in quanto Comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, non è previsto l’obbligo di specificare nel documento unico di programmazione i programmi e progetti in corso di esecuzione e non ancora conclusi (ai sensi del paragrafo 8.4.1 del principio contabile applicato n. 4.1, allegato al D.l.gs. n. 118/2011), il secondo, in quanto Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ma superiore a 2.000, è tenuto a darne evidenza (ai sensi del paragrafo 8.4, lettera b, del citato principio contabile). E’ stato pertanto richiesto ai due Comuni sopra indicati di fornire i necessari chiarimenti e di precisare se, all’atto della predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, vi fossero programmi o progetti in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

Il Comune di Antey-Saint-André precisa⁵² che *“In sede di approvazione del bilancio di previsione riferito agli esercizi 2020/2022 e 2021/2023 non erano previste opere che superassero l’esercizio di riferimento in quanto la programmazione dell’organo proponente non superava l’annualità per ciascuna opera. Si è verificato che le opere previste nei bilanci approvati avevano un cronoprogramma di realizzazione ampiamente inferiore all’annualità per cui andavano in completamento entro il 31/12”*. La Sezione ritiene che il riscontro dell’Ente non sia pienamente esaustivo. Atteso che gli investimenti nella previsione 2020-2022 e 2021-2023 non superavano l’annualità *“per ciascuna opera”*, non viene specificato, come richiesto dalla Sezione, se vi fossero progetti o programmi

⁵² Nota prot. n. 837 del 5 settembre 2022.

in corso di esecuzione in sede di redazione dei predetti bilanci. Tenuto conto, inoltre, che il FPV di parte capitale determinato al 31.12.2019 e al 31.12.2020 risulta, rispettivamente, pari a euro 133.198,24 ed euro 102.296,76, la Sezione ritiene che la criticità non possa considerarsi superata; Il Comune di Charvensod precisa⁵³ che *“all’atto della predisposizione del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 non si è provveduto a determinare i FPV di parte capitale. Si evidenzia che le opere in corso di esecuzione e non concluse nel 2021 riguardano i lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Rifugio alpino Arbolle e i lavori di riqualificazione dell’edificio denominato Maison Anselmet. Le stesse sono state avviate nel corso del 2021 e non sono state concluse nel medesimo anno. Il FPV è stato istituito in sede di predisposizione del rendiconto finanziario dell’anno 2021”*. Con successiva nota⁵⁴, l’Ente ha integrato il riscontro precisando che *“le entrate accertate nell’anno 2020, ammontanti a € 93.039,69, sono confluite nel FPV 2021, in sede di predisposizione del rendiconto 2021, in quanto l’esigibilità delle stesse ricadeva nell’anno 2021”*. Le precisazioni dell’Ente confermano la presenza di programmi e progetti ancora in corso di esecuzione, con relativa necessità di reimputazione della spesa nel 2021, e pertanto la criticità non può considerarsi superata.

In considerazione delle criticità rilevate, che appaiono ancora piuttosto diffuse, la Sezione reitera la raccomandazione, già formulata in sede di controllo dei precedenti bilanci di previsione, di procedere all’aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa e di effettuare tempestivamente le correlate reimputazioni in base all’effettiva esigibilità degli impegni assunti, in quanto rinviare a momenti successivi della gestione la determinazione del fondo non risulta conforme ai principi contabili, come declinati al paragrafo 5.4, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, in particolare tenuto conto degli effetti che il FPV dispiega sugli equilibri di bilancio. Come recentemente rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte *“la puntuale applicazione della normativa e dei principi contabili in tema di fondo pluriennale vincolato costituisce garanzia di una corretta pianificazione degli interventi, anche per consentire in itinere ed ex post un’analisi delle ragioni di eventuali scostamenti tra i risultati e obiettivi”* (Cfr. Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 53/2022). Tale ultima statuizione risulta ancor più rilevante per quegli enti che hanno ricevuto (e riceveranno) risorse a titolo del PNRR e PNC, in quanto il raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli interventi finanziati assurge a elemento di preminente valutazione.

4.5 Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Tra gli accantonamenti obbligatori da effettuare in fase di previsione, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta una posta compensativa finalizzata al mantenimento degli equilibri di

⁵³ Nota prot. n. 842 del 6 settembre 2022.

⁵⁴ Nota prot. n. 843 del 6 settembre 2022.

bilancio. La valutazione in ordine all'adeguatezza e alla consistenza dell'entità del fondo è *in primis* in capo all'ente e, in fase successiva di esame dei documenti contabili al fine del rilascio del prescritto parere, in capo all'organo di revisione. Gli Organi di revisione di tutti gli Enti scrutinati attestano, nel questionario sul bilancio di previsione 2020-2022, di aver verificato la regolarità del calcolo del FCDE ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento. In relazione a tale ultimo aspetto e con riferimento al bilancio di previsione, appare opportuno richiamare la relativa disciplina, rinvenibile essenzialmente al paragrafo 3.3, come dettagliata all'esempio n. 5, del principio applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011. Al fine di assicurare un'applicazione graduale e finanziariamente sostenibile dell'istituto del FCDE, il legislatore nazionale ha introdotto una progressione percentuale per determinare lo stanziamento da effettuare a bilancio di previsione, rideterminata a seguito delle modifiche apportate al principio contabile sopra richiamato ad opera dell'art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel modo seguente: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020, 100% nel 2021. In considerazione del differimento disposto dall'art. 27, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19⁵⁵, tali percentuali sono applicabili agli enti locali valdostani posticipate di un anno e, dunque, per il triennio che rileva in questa sede, nel modo seguente: 85% nel 2020, 95% nel 2021, 100% nel 2022. Rispetto agli enti del territorio nazionale, tale slittamento rappresenta un vantaggio, in quanto consente, nella fase previsionale, di "sterilizzare" minori risorse, anche se occorre evidenziare che non tutti gli enti locali valdostani hanno utilizzato tale possibilità, procedendo, in alcuni casi, ad accantonare il 100% dell'importo, già anche in sede di bilancio di previsione 2019-2021. In relazione alle predette percentuali, occorre ancora richiamare:

- l'art. 1, commi dal 1015 al 1018, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale, subordinatamente ad alcune condizionalità correlate all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e al debito commerciale residuo, ha permesso di ridurre per l'anno 2019 la percentuale applicabile all'accantonamento obbligatorio di 5 punti percentuali (dall'85% all'80%). Tale disciplina derogatoria delle disposizioni di cui al principio contabile in precedenza citato, seppur favorevole per gli altri enti locali, non presentava vantaggio alcuno per gli enti locali valdostani, i quali, in virtù delle speciali disposizioni della richiamata legge regionale n. 15/2015, potevano contenere l'accantonamento obbligatorio nella percentuale del 75%;
- l'art. 1, commi 79 e 80, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha previsto:
 - nel corso degli anni 2020 e 2021, la possibilità per gli enti locali di ridurre, variando il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023, il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato

⁵⁵ La norma citata recita "Gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno, salvo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2".

al bilancio riguardante il fondo medesimo, qualora nell'esercizio precedente a quello di riferimento (quindi, il 2019 per il 2020 e il 2020 per il 2021) risultino rispettati gli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, ovvero, rispettivamente, riduzione del debito commerciale residuo e rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali⁵⁶ (comma 79);

- nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, la possibilità per gli enti locali di ridurre, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali (di cui ai commi 784 e 815 dell'art. 1 della stessa legge) e previo parere dell'organo di revisione, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in contro residui e gli accertamenti (comma 80).
- l'art. 107-bis del già citato d.l. n. 18/2020, il quale dispone che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Tale ulteriore disciplina derogatoria dei principi contabili che regolano l'istituto del FCDE, a contrario della prima, può comportare un minore impatto sui bilanci di previsione anche per gli enti locali valdostani, i quali potrebbero ridurre il FCDE (ai sensi del comma 79) dal 95 al 90% nel 2021 e dal 100% al 90% nel 2022, subordinatamente al rispetto delle condizionalità poste.

Il quadro normativo sinteticamente richiamato appare ad avviso di questo Collegio piuttosto complesso, soprattutto in relazione alle percentuali da applicare per gli esercizi finanziari in esame, tenuto conto che lo sfasamento temporale di un anno, introdotto con la legge regionale n. 19/2015, ha disegnato un quadro più favorevole per gli enti locali valdostani (come visto, infatti raggiungeranno il 100% dell'accantonamento nel 2022 in luogo del 2021) sino all'adozione da parte

⁵⁶ La norma citata recita: "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

del legislatore nazionale delle disposizioni derogatorie di cui alla legge n. 160/2019, che si profilano più favorevoli, in termini di riduzione dell'accantonamento da effettuare in sede previsionale, anche per gli enti locali valdostani.

La tabella che segue riporta i dati riferiti all'accantonamento a FCDE nel triennio considerato.

Tabella n. 4.13 - Stanziamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio 2020-2022.

Denominazione Ente	2020	2021	2022	Denominazione Ente	2020	2021	2022
Allein	9.853,02	10.386,72	10.386,72	La Magdeleine	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Antey-Saint-André	5.396,76	5.400,80	5.400,80	La Salle	218.740,00	244.473,00	257.340,00
Arnad	36.912,42	38.855,18	38.855,18	La Thuile	56.208,10	56.208,10	56.208,10
Arvier	26.458,00	26.458,00	26.458,00	Lillianes	4.140,29	4.627,38	4.870,93
Avise	21.652,21	21.652,21	21.652,21	Montjovet	83.817,77	88.255,30	88.281,37
Ayas	194.548,00	220.570,00	236.655,00	Morgex	60.150,00	60.150,00	60.150,00
Aymavilles	35.825,30	39.592,38	41.676,19	Nus	87.374,32	91.972,97	91.972,97
Bard	8.260,85	9.239,51	9.725,80	Ollomont	11.794,65	11.794,65	11.794,65
Bionaz	16.051,89	16.051,89	16.051,89	Oyace	13.887,57	14.694,31	14.694,31
Brissogne	94.353,82	105.454,27	111.004,49	Perloz	7.380,95	8.249,30	8.683,47
Brusson	102.398,00	103.524,00	108.973,00	Pollein	63.015,24	70.428,80	74.135,58
Challand-Saint-Anselme	51.492,00	53.449,00	56.262,00	Pont-Saint-Martin	74.509,38	83.190,35	87.568,79
Challand-Saint-Victor	11.472,16	12.821,83	13.496,66	Pontboset	5.730,78	6.404,99	6.742,09
Chambave	22.494,19	25.140,56	26.463,75	Pontey	26.364,00	29.466,00	31.016,00
Chamois	11.000,00	11.500,00	11.500,00	Pré-Saint-Didier	101.767,70	113.740,37	119.726,70
Champdepraz	27.130,57	28.558,50	28.558,50	Quart	174.952,88	195.235,75	205.826,92
Champorcher	45.892,28	51.291,37	52.172,25	Rhêmes-Notre-Dame	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Charvensod	91.274,47	102.012,64	107.381,73	Rhêmes-Saint-Georges	0,00	0,00	0,00
Châtillon	200.492,22	224.054,38	235.846,71	Roisan	69.054,20	69.054,20	69.054,20
Cogne	21.668,80	23.385,34	23.347,68	Saint-Christophe	144.847,65	161.888,55	170.409,00
Courmayeur	541.000,00	550.000,00	550.000,00	Saint-Denis	13.043,58	14.578,12	15.345,39
Donnas	38.172,91	42.681,61	44.929,04	Saint-Marcel	48.695,64	51.258,57	51.258,57
Doues	12.245,59	12.245,59	12.245,59	Saint-Nicolas	27.499,14	27.499,14	27.499,14
Emarèse	18.802,93	18.014,89	18.014,89	Saint-Oyen	22.558,90	26.245,86	27.663,88
Etroubles	42.121,00	47.053,00	49.572,00	Saint-Pierre	80.961,00	90.486,00	95.249,00
Fénis	38.247,49	40.260,52	40.260,52	Saint-Rhémy-en-Bosses	26.504,14	29.622,27	31.181,34
Fontainemore	5.130,56	5.730,05	6.031,63	Saint-Vincent	353.907,58	403.290,41	427.639,96
Gaby	2.030,57	2.269,46	2.388,91	Sarre	108.889,15	121.699,64	128.104,88
Gignod	64.100,00	67.400,00	67.400,00	Torgnon	17.500,00	19.600,00	20.600,00
Gressan	131.125,25	131.125,25	131.125,25	Valgrisenche	35.765,56	35.765,56	35.765,56
Gressoney-La-Trinité	12.541,70	12.541,70	12.541,70	Valpelline	29.417,59	29.812,67	30.113,07
Gressoney-Saint-Jean	69.245,93	55.030,21	59.423,56	Valsavarenche	25.312,22	28.456,45	29.954,16
Hône	27.731,17	30.993,66	32.624,90	Valtournenche	175.794,26	187.273,30	200.862,94
Introd	9.442,80	9.442,80	9.442,80	Verrayes	32.800,00	36.700,00	38.600,00
Issime	3.349,43	3.349,43	3.349,43	Verrès	126.656,34	124.255,20	130.834,45
Issogne	54.253,36	57.108,80	57.108,80	Villeneuve	40.404,57	46.710,93	49.856,00
Jovençon	13.420,38	13.420,38	13.420,38				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP (Prospetto degli equilibri).

Al riguardo, la Sezione osserva che:

- il Comune di Rhêmes-Saint-Georges non valorizza alcun accantonamento a FCDE nel prospetto degli equilibri di bilancio, laddove l'equilibrio di parte corrente non presenta alcun margine ed è pari a 0,00 per ogni esercizio del triennio considerato. Qualora nel totale delle spese non fosse stato considerato lo stanziamento obbligatorio a FCDE, l'Ente non raggiungerebbe l'equilibrio di parte corrente. Tale situazione, che rappresenta un'irregolarità rispetto alla disciplina contabile armonizzata, è già stata rilevata per il Comune di Rhêmes-Saint-Georges in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021, poi superata in esito agli approfondimenti istruttori all'epoca esperiti che, in ogni caso, hanno evidenziato divergenze tra i dati contabili dell'Ente. Quanto al bilancio di previsione 2020-2022, l'esame del prospetto concernente il Fondo crediti di dubbia esigibilità presente in BDAP (all. C) indica che il FCDE viene costituito esclusivamente per l'anno 2020 (accantonamento obbligatorio euro 3.386,70, accantonamento effettivo euro 3.564,95), restando gli anni 2021 e 2022 privi di accantonamenti stanziati a bilancio. Per contro, il riepilogo generale delle spese per missioni e programmi presente in BDAP riporta nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) un totale di accantonamenti per euro 15.190,00 per il 2020, euro 14.359,00 per il 2021 ed euro 14.041,00 per il 2022, dati dalla somma degli stanziamenti del Programma 01 (Fondo di riserva di competenza) e del Programma 02 (Fondo crediti dubbia esigibilità), quest'ultimo pari a euro 3.654,95 per ogni esercizio del triennio considerato. Tali valori risultano coerenti con quelli riportati dall'Organo di revisione dell'Ente nella propria relazione al bilancio (pag. 23). Da quanto precede si ricava che il totale delle spese riportate nel prospetto degli equilibri sia già comprensivo dello stanziamento a FCDE, ancorché non valorizzato, e pertanto la criticità deve considerarsi superata. Resta ferma, la raccomandazione all'Ente di riportare correttamente tutti i dati contabili nei prospetti trasmessi alla BDAP;
- gli Organi di revisione di 14 Comuni (Bard, Bionaz, Champdepraz, Charvensod, Courmayeur, Emarèse, La Magdeleine, Nus, Ollomont, Saint-Marcel, Saint-Pierre, Valpelline, Valsavarenche, Villeneuve) segnalano che la nota integrativa al bilancio di previsione non fornisce adeguata illustrazione delle entrate che non sono state considerate di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento a FCDE. Il Collegio rammenta che in base all'art. 11, comma 3, lettera g), del d.lgs. n. 118/2011 la nota integrativa deve essere allegata al bilancio di previsione. Le modalità di redazione della nota integrativa sono prescritte dal comma 5 del citato art. 11, il quale dispone, alla lettera a), che debbano essere indicati *“i criteri di valutazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese*

potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo". Tale onere è rimarcato nell'esempio n. 5 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011.

Rispetto a tale criticità, per la previsione 2021-2023 sono state verificate le informazioni contenute, sul punto specifico, nella nota integrativa al bilancio⁵⁷. Rispetto al parametro normativo sopra evocato, per i Comuni di Bionaz, Charvensod, Emarèse La Magdeleine, Nus, Ollomont, Saint-Marcel Valpelline Valsavarenche, Villeneuve la criticità non appare superata. La Sezione raccomanda ai predetti Comuni di dare adeguata illustrazione delle entrate per le quali non viene previsto l'accantonamento a FCDE, dando conto delle ragioni poste a base di tale scelta;

- nel bilancio di previsione 2020-2022, l'ammontare complessivo degli accantonamenti effettuati a FCDE da tutti gli Enti scrutinati risulta pari a euro 4.514.198,13 nel 2020, euro 4.838.319,02 nel 2021 ed euro 5.017.916,33 nel 2022 e si mostra in incremento rispetto alle previsioni del triennio 2019-2021. Il raffronto tra la previsione riferita all'anno 2020 rispetto all'anno 2019 registra un aumento di 162.935,65, anche se più contenuto dell'incremento registrato tra il 2018 e il 2019 (euro 849.601,04). Gli accantonamenti complessivi nel bilancio di previsione 2021-2023 ammontano a euro 4.741.380,11 nel 2021, euro 5.016.195,45 nel 2022 ed euro 5.045.316,74 nel 2023;
- i Comuni di Cogne, Emarèse, Gressoney-Saint-Jean e Verrès presentano alcune lievi diminuzioni sui valori del FCDE nel triennio. L'esame dei prospetti concernenti il FCDE allegati al bilancio, unitamente alle informazioni contenute nelle relazioni degli Organi di revisione, rivelano che:
 - i Comuni di Verrès e Gressoney-Saint-Jean hanno applicato le percentuali del 85% per il 2020, 95% per il 2021 e del 100% per il 2021, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa regionale in precedenza richiamata;
 - il Comune di Emarèse ha applicato sin dall'esercizio 2020 una percentuale più elevata del 100%, (obbligatorio euro 17.862,78; effettivo applicato euro 18.802,93), mentre nei restanti esercizi (2021 e 2022) ha applicato la percentuale del 100% (euro 18.014,89);
 - il Comune di Cogne in sede di previsione 2020-2022 ha applicato le seguenti percentuali: 85% per l'anno 2020; 90% per l'anno 2021; 90% per l'anno 2022. Nella nota integrativa, l'Ente motiva tale scelta a fronte delle modificazioni apportate alla disciplina del FCDE dall'art. 1, commi 79 e 80, della legge n. 160/2019. Questo Collegio ritiene che la scelta dell'Ente non

⁵⁷ Per i comuni di Courmayeur e Saint-Pierre non risulta trasmessa alla BDAP, mentre quella trasmessa alla predetta Banca dati dal Comune di Nus si riferisce al bilancio di previsione 2022-2024. Tale documento è stato reperito nella Sezione "Amministrazione trasparente" dei predetti Comuni.

possa essere condivisa, per le ragioni che seguono. Come innanzi descritto, l'art. 1, comma 79, della n. 160/2019 introduce una disciplina derogatoria, temporalmente limitata, delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.3 del principio applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, prevedendo la possibilità per gli enti locali di quantificare lo stanziamento a FCDE nella misura del 90%, per entrambi gli esercizi 2020 e 2021 (ma non anche il 2022), in luogo, rispettivamente, del 95% e del 100%. Tale "premierità" può essere conseguita dall'ente locale soltanto qualora nell'esercizio precedente a quello di riferimento (quindi, il 2019 per il 2020 e il 2020 per il 2021) risultino rispettati gli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, ovvero, rispettivamente e in estrema sintesi, la riduzione del debito commerciale residuo e il rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. In considerazione di quanto precede, all'atto della predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 l'Ente non poteva applicare la percentuale del 90% all'esercizio 2021 in quanto non ancora disponibili i dati riferiti all'esercizio precedente (il 2020) tesi a verificare il rispetto delle condizionalità poste. Né poteva l'Ente applicare la percentuale del 90% anche all'esercizio 2022, in quanto la norma stessa limita la portata applicativa agli esercizi 2020 e 2021. Deve pertanto rilevarsi la non corretta determinazione del FCDE per gli esercizi 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022. Tuttavia, tale irregolarità appare non rilevante ai fini degli equilibri in prospettiva dinamica, tenuto conto che l'Ente, ad un primo esame dei dati presenti in BDAP relativi al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021, non presenta criticità in ordine al risultato di competenza (W1), all'equilibrio di bilancio (W2) e all'equilibrio complessivo (W3). Inoltre, nel bilancio di previsione 2021-2023 le percentuali dell'accantonamento effettivo riferite al 2022 e 2023 sono pari al 100%, restando applicata la percentuale del 90% unicamente all'esercizio 2021, in relazione al quale saranno disposti gli opportuni controlli al fine della verifica del rispetto delle condizionalità normativamente prescritte. Infine, la Sezione raccomanda all'Ente di fornire un maggiore dettaglio in ordine alla costituzione del FCDE nella nota integrativa ed esplicitare adeguatamente le motivazioni ad essa sottese;

- quanto ai Comuni di Lillianes e Issime, per i quali sono stati disposti appositi approfondimenti istruttori in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021 in considerazione di uno stanziamento a FCDE piuttosto contenuto, questo Collegio rammenta quanto riscontrato dall'Organo di revisione, il medesimo per gli stessi Comuni, *"in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio il FCDE verrà ricalcolato nel bilancio di previsione 2021/2023 adeguandolo con variazione il risultato di amministrazione relativo alla parte accantonata entro e non oltre il 31/07/2021. Nel caso in cui il FCDE risultasse maggiore rispetto a quello stanziato l'ente*

troverà risorse correnti necessarie a finanziare la maggiore spesa per l'incremento del FCDE. Questo ragionamento viene effettuato anche alla luce delle riflessioni che reputano l'attuale accantonamento non del tutto congruo e sufficiente stanti i risultati contabili e l'andamento finanziario dell'Ente. A seguito di tale atto sarà nostra cura inviarvi telematicamente attraverso il portale destinato gli aggiornamenti del FCDE. Si comunica inoltre che per i prossimi anni il FCDE verrà calcolato in maniera più dettagliata e ampia possibile tenendo conto: - delle manovre intraprese dall'amministrazione per migliorarne la capacità di riscossione al fine di evitare che l'ente svolga un'azione passiva nella riscossione dei propri crediti; -dell'attivazione delle procedure utili alla riscossione dei crediti residui, a partire da azioni di sollecito opportunamente documentate fino ad arrivare all'attivazione di procedure di riscossione coattiva dei crediti; - della situazione economico-finanziaria dell'ente". Contrariamente a quanto asserito dall'Organo di revisione, nulla è stato inviato alla Sezione, pur in presenza di "riflessioni che reputano l'attuale accantonamento non del tutto congruo e sufficiente stanti i risultati contabili e l'andamento finanziario". Per entrambi i Comuni, l'Organo di revisione attesta di aver verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità e il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Ciò premesso, tenuto conto che l'accantonamento a FCDE effettuato dai due Comuni in argomento nel risultato di amministrazione, sia a rendiconto 2020 che a rendiconto 2021, risulta in incremento e che lo stock dei residui attivi risulta piuttosto contenuto, la Sezione si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori in sede di controllo del rendiconto 2020.

Con riferimento al bilancio di previsione 2021-2023, i dati relativi allo stanziamento a FCDE sono riepilogati nella tabella che segue.

Tabella n. 4.14 - Stanziamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio 2021-2023.

DENOMINAZIONE ENTE	FCDE			DENOMINAZIONE ENTE	FCDE		
	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023		Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Allein	14.674,28	15.619,29	15.646,06	La Magdeleine	4.347,68	4.347,68	4.347,68
Antey-Saint-André	3.493,20	3.493,20	3.493,20	La Salle	201.109,10	201.109,10	201.109,10
Arnad	34.447,16	34.447,16	34.447,16	La Thuile	58.107,83	58.107,83	58.107,83
Arvier	44.540,00	45.670,00	45.670,00	Lillianes	6.732,38	7.086,72	7.086,72
Avise	22.332,37	22.332,37	22.462,87	Montjovet	86.043,49	86.112,12	86.180,74
Ayas	256.035,00	277.203,00	277.203,00	Morgex	40.087,96	40.087,96	40.087,96
Aymavilles	49.035,59	54.632,49	54.632,49	Nus	106.909,38	106.909,38	106.909,38
Bard	8.216,00	8.295,18	7.761,08	Ollomont	12.421,22	12.421,22	12.421,22
Bionaz	18.411,66	19.152,86	19.152,86	Oyace	27.265,58	27.305,61	27.305,61
Brissogne	68.792,28	88.347,47	88.347,47	Perloz	9.978,35	10.503,52	10.503,52
Brusson	104.570,00	104.570,00	104.570,00	Pollein	76.872,15	76.872,15	76.872,15
Challand-Saint-Anselme	51.902,00	51.902,00	51.902,00	Pont-Saint-Martin	63.609,56	70.677,29	70.677,29
Challand-Saint-Victor	15.542,92	15.542,92	15.542,92	Pontboset	7.049,14	7.420,15	7.420,15
Chambave	33.760,18	35.537,03	35.537,03	Pontey	33.275,00	35.134,00	35.134,00
Chamois	10.146,88	9.735,28	9.735,28	Pré-Saint-Didier	174.862,71	184.066,01	184.066,01
Champdepraz	41.023,25	41.023,25	41.023,25	Quart	195.578,49	215.804,13	220.860,54
Champorcher	42.048,91	42.624,07	41.881,84	Rhêmes-Notre-Dame	15.420,00	15.280,00	15.280,00
Charvensod	82.813,43	82.813,43	82.813,43	Rhêmes-Saint-Georges	5.981,60	5.976,20	5.976,20
Châtillon	240.970,15	252.133,94	252.362,91	Roisan	75.056,32	75.570,82	75.570,82
Cogne	24.937,24	26.640,34	26.640,34	Saint-Christophe	171.811,51	193.764,71	193.766,51
Courmayeur	265.000,00	363.500,00	363.500,00	Saint-Denis	16.620,11	17.494,85	17.494,85
Donnas	25.631,87	25.160,68	25.223,68	Saint-Marcel	43.774,77	46.086,50	46.086,50
Doues	17.192,83	17.409,33	17.409,33	Saint-Nicolas	38.342,20	38.008,01	36.665,04
Emarèse	8.129,52	8.129,52	8.129,52	Saint-Oyen	17.357,10	18.270,63	18.270,63
Etroubles	61.641,00	64.605,00	64.605,00	Saint-Pierre	88.592,76	88.563,38	88.538,52
Fénis	44.188,55	44.188,55	44.188,55	Saint-Rhémy-en-Bosses	24.961,48	26.275,24	26.275,24
Fontainemore	6.529,52	6.873,18	6.873,18	Saint-Vincent	382.445,71	407.725,15	407.725,15
Gaby	1.820,05	1.915,84	1.915,84	Sarre	161.232,40	161.232,40	161.232,40
Gignod	115.400,00	121.753,00	121.869,00	Torgnon	20.849,80	23.177,80	23.177,80
Gressan	149.637,35	149.637,35	149.637,35	Valgrisenche	37.801,61	38.672,85	38.672,85
Gressoney-La-Trinité	21.737,35	22.845,03	22.845,03	Valpelline	33.544,83	34.906,21	35.310,21
Gressoney-Saint-Jean	77.998,19	66.375,62	66.446,47	Valsavarenche	26.648,18	28.050,72	28.050,72
Hône	28.819,87	31.387,70	31.387,70	Valtournenche	191.210,64	209.640,75	235.284,28
Introd	16.507,00	16.809,25	16.809,25	Verrayes	31.625,80	33.290,32	33.290,32
Issime	3.255,79	3.250,35	3.250,35	Verrès	118.308,30	104.520,30	104.520,30
Issogne	62.934,08	66.246,40	66.246,40	Villeneuve	40.890,94	43.383,10	43.383,10
Jovençon	20.538,56	20.538,56	20.538,56	TOTALE	4.741.380,11	5.016.195,45	5.045.361,74

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Gli accantonamenti complessivi nel bilancio di previsione 2021-2023 ammontano a euro 4.741.380,11 nel 2021, euro 5.016.195,45 nel 2022 ed euro 5.045.316,74 nel 2023. Rispetto alla situazione rilevata a previsione 2020-2022, gli stanziamenti a FCDE si mostrano in incremento (+227.181,98 nel primo esercizio dei trienni considerati), anche per l'effetto della progressività delle percentuali da applicare (95% nel 2021, 100% per gli altri due esercizi, ancorché diversi Comuni abbiano prudenzialmente applicato la percentuale del 100% per il 2021 e anche nella previsione 2020-2022). Gli Organi di revisione attestano, nelle rispettive relazioni, l'avvenuta verifica della regolarità del calcolo del Fondo e il rispetto dell'accantonamento nella percentuale minima. Laddove, sul punto specifico, tale attestazione non sia espressamente riportata (Arnad, Champorcher, Doues, Issime Oyace, Perloz, Pontboset, Saint-Denis, Verrayes), non vengono segnalate irregolarità, ad eccezione del Comune di Courmayeur, come oltre specificato. Al riguardo si rileva che:

- soltanto 10 Enti (Allein, Avise, Brissogne, Brusson, Gaby, Introd, La Salle, Morgex, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges) si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107-bis del d.l. n. 18/2020, concernente la possibilità di considerare nel quinquennio precedente i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020, come espressamente indicato nelle relazioni dei rispettivi Organi di revisione;
- il Comune di Pont-Saint-Martin si è avvalso della facoltà prevista all'art. 1, comma 79, della legge n. 160/2019, applicando la percentuale del 90% all'accantonamento obbligatorio del 2021, come riportato nella relazione dell'Organo di revisione: *“Considerato che l'Ente ha rispettato gli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) e b) della L. 145/2018 (termini di pagamento e riduzione del debito commerciale), ha accantonato al Fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'anno 2021, la percentuale del 90% della somma accantonabile”*. Le percentuali applicate agli esercizi 2022 e 2023 sono pari al 100%. La Sezione non ha osservazioni;
- per il Comune di Courmayeur viene segnalato che *“il Revisore concorda con il metodo di calcolo applicato, ma evidenzia che per mero errore materiale di calcolo il fondo stanziato non rispetta la percentuale minima di accantonamento e pertanto chiede che in occasione della prima variazione di bilancio venga stanziata la seguente integrazione al FCDE: anno 2021 € 66.953,56; anno 2022 € 31.717,28; anno 2023 € 31.717,28”*. A seguito di richiesta di chiarimenti finalizzati a comprendere se e in che modo l'Ente abbia dato corso al predetto rilievo, lo stesso precisa⁵⁸ che *“con deliberazione n. 61/2021 del 30.06.2021 avente per oggetto Bilancio di previsione triennio 2021/2023. Variazione n. 1 il Consiglio comunale ha recepito le osservazioni contenute nella relazione del revisore ed apportato le conseguenti variazioni allo stanziamento a titolo del FCDE nel bilancio triennale. Il saldo positivo dell'equilibrio di*

⁵⁸ Nota prot. n. 857 del 7 settembre 2022.

parte corrente è stato garantito mediante applicazione di maggiori entrate sui titoli 2 – Trasferimenti correnti e 3 Entrate extratributarie". Pur prendendo atto che l'Ente ha provveduto ad aumentare lo stanziamento del FCDE nel modo suindicato e che tale incremento non ha avuto riflessi negativi sugli equilibri di bilancio nel corso della gestione, questo Collegio osserva che in base ai dati presenti nel prospetto degli equilibri, allegato al bilancio di previsione 2021-2023 e trasmesso alla BDAP, il FCDE all'epoca stanziato ammonta a euro 265.000,00 nel 2021, euro 363.500,00 nel 2022 ed euro 363.500,00 nel 2023. L'equilibrio di parte corrente presenta un saldo positivo, con i seguenti valori: euro 7.500,00 nel 2021; euro 550.000,00 nel 2022 ed euro 553.000,00 nel 2023. Il saldo positivo di parte corrente è applicato ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, in quanto l'equilibrio di parte capitale presenta un saldo negativo per euro 7.500,00. Di conseguenza, se l'Ente avesse correttamente stanziato nel 2021 la somma di euro 331.953,56 (ovvero 265.000,00 + 66.953,56) in luogo della somma effettivamente stanziata di euro 265.000,00, il saldo dell'equilibrio di parte corrente sarebbe risultato negativo per euro 59.453,56;

- per il Comune di Pontey, l'Organo di revisione precisa nella propria relazione di aver accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento. In base ai dati presenti nel prospetto degli equilibri, allegato al bilancio di previsione 2021-2023 e trasmesso alla BDAP, il FCDE stanziato ammonta a euro 33.275,00 nel 2021, euro 35.134,00 ed euro 35.134,00 nel 2023. L'equilibrio di parte corrente presenta per il 2021 un saldo pari a zero, mentre risulta pari a euro 44.010,00 nel 2022 ed euro 43.929,00 nel 2023. Ciò posto, i dati contenuti nelle tabelle riportate nella relazione dell'Organo di revisione risultano coincidere con i dati presenti nell'allegato C) al bilancio di previsione 2021-2023, concernente la composizione del FCDE. Al riguardo, si osserva che l'accantonamento obbligatorio per l'anno 2021 risulta pari a euro 37.336,95 mentre l'accantonamento poi effettivamente stanziato è pari a euro 33.275,00 che, in percentuale, rappresenta l'89%. Per gli anni 2022 e 2023, le percentuali di accantonamento effettivo rispetto a quello obbligatorio risultano pari al 93,8%. Nella nota integrativa al bilancio, l'Ente precisa, sul punto, che *"l'accantonamento è pari al 95% per l'anno 2021 e al 100% per gli anni 2022 e 2023"*, però nella tabella ivi riportata i dati relativi all'accantonamento obbligatorio risultano divergenti da quanto indicato dal Revisore e da quanto indicato dall'Ente nell'allegato C), e pari a euro 35.026,47 nel 2021, ed euro 35.134,47 per gli anni 2022 e 2023. L'esame documentale, come sopra sinteticamente riportato, consente alla Sezione di accertare che l'Ente non ha rispettato le percentuali minime di accantonamento. Seppure, con riferimento al 2021, la differenza tra l'89% effettivamente stanziato rispetto al 95% (che invece avrebbe dovuto essere applicato rispetto al *quantum* dell'accantonamento obbligatorio) sia minima (poco più di euro 2.000,00) e presumibilmente riconducibile ad un errore materiale di impostazione del calcolo,

l'applicazione al bilancio di previsione dello stanziamento corretto avrebbe comportato un saldo negativo di parte corrente;

- per il Comune di Aymavilles, l'Organo di revisione precisa nella propria relazione di aver accertato la regolarità del calcolo del fondo " *che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare un importo superiore rispetto al minimo previsto dalla normativa vigente*". In base ai dati presenti nel prospetto degli equilibri, allegato al bilancio di previsione 2021-2023 e trasmesso alla BDAP, il FCDE stanziato ammonta a euro 49.035,59 nel 2021, euro 54.632,49 nel 2022 ed euro 54.632,49 nel 2023. L'equilibrio di parte corrente presenta per il 2021 un saldo positivo pari a euro 172.881,35, mentre risulta pari a euro 216.730,95 nel 2022 ed euro 217.421,23 nel 2023. Ciò posto, i dati contenuti nelle tabelle riportate nella relazione dell'Organo di revisione, relativi all'accantonamento effettivo al FCDE, risultano coincidere con i dati presenti nell'allegato C) al bilancio di previsione 2021-2023, concernente la composizione del FCDE, e anche con quelli riportati nel prospetto degli equilibri. Però, rispetto al valore dell'accantonamento obbligatorio, le percentuali applicate non solo non sono superiori rispetto al minimo previsto dalla vigente normativa, ma risultano inferiori. L'accantonamento obbligatorio, come riportato sia nella relazione dell'Organo di revisione sia nell'allegato C) è pari, per il 2021, a euro 59.051,99 mentre l'accantonamento effettivo operato dall'Ente, pari a euro 49.035,60, rappresenta soltanto l'83%, inferiore sia al 95% (come visto, percentuale minima), sia al 90% previsto dall'art. 1, comma 79, della legge n. 160/2019 (ammettendo che l'Ente avesse potuto applicarla rispettando le condizionalità dalla stessa poste). Quest'ultima, pare essere stata l'opzione dell'Ente, come riportato nella nota integrativa, nella quale, però, viene soltanto indicato il valore percentuale applicato, senza che vi sia un'adeguata illustrazione circa il rispetto degli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) e b) della legge n. 145/2018. Peraltro, la nota integrativa, sul punto specifico, risulta ulteriormente carente, in quanto non viene data adeguata illustrazione delle poste non ricomprese nel calcolo del FCDE, come invece previsto dall'art. 11, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011 (e rimarcato nell'esempio n. 5 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011). L'esame documentale, come sopra sinteticamente riportato, consente alla Sezione di accertare che l'Ente non ha rispettato le percentuali minime di accantonamento. Seppure, con riferimento al 2021, la differenza tra l'83% effettivamente stanziato rispetto al 90% (che invece, nelle intenzioni dell'Ente, avrebbe dovuto essere applicato rispetto al *quantum* dell'accantonamento obbligatorio) sia minima (poco più di euro 4.000,00), l'applicazione al bilancio di previsione dello stanziamento corretto avrebbe comportato una diminuzione del saldo positivo di parte corrente ed una minore disponibilità dello stesso ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.

4.6 Flussi e saldo di cassa.

Il quadro riepilogativo delle previsioni di cassa e dei relativi equilibri per la prima annualità di bilancio è rappresentato nella tabella che segue.

Tabella n. 4.15 - Saldo di cassa finale presunto anno 2020. Confronto saldo di cassa finale presunto 2019.

DENOMINAZIONE ENTE	Saldo cassa finale presunto 2019	Saldo cassa finale presunto 2020	DENOMINAZIONE ENTE	Saldo cassa finale presunto 2019	Saldo cassa finale presunto 2020
Allein	400.821,54	462.393,26	La Magdeleine	182.121,71	339.186,81
Antey-Saint-André	723.919,35	737.613,70	La Salle	2.969.868,15	3.019.400,11
Arnad	1.972.725,26	2.687.574,52	La Thuile	2.314.195,95	957.734,95
Arvier	241.108,90	432.063,71	Lillianes	159.750,06	136.752,08
Avise	410.515,11	516.423,71	Montjovet	588.765,39	611.819,64
Ayas	5.854.868,46	2.817.855,51	Morgex	1.838.010,75	795.896,53
Aymavilles	459.668,43	693.627,64	Nus	746.040,86	1.026.713,81
Bard	240.848,05	148.766,43	Ollomont	115.583,26	493.558,47
Bionaz	248.291,64	539.029,30	Oyace	353.322,51	628.909,32
Brissonne	980.736,06	1.033.336,38	Perloz	117.664,42	71.590,80
Brusson	753.870,76	1.104.899,09	Pollein	2.516.662,47	2.378.349,79
Challand-Saint-Anselme	1.270.743,64	1.602.715,03	Pont-Saint-Martin	898.703,49	496.313,23
Challand-Saint-Victor	272.167,51	492.068,46	Pontboset	239.413,89	419.269,85
Chambave	186.241,57	165.780,20	Pontey	274.304,82	134.769,04
Chamois	208.443,14	70.809,50	Pré-Saint-Didier	1.833.575,83	7.148.513,97
Champdepraz	881.887,60	710.274,07	Quart	1.322.238,64	2.899.215,29
Champorcher	804.679,19	512.998,33	Rhêmes-Notre-Dame	22.924,07	54.136,72
Charvensod	624.513,80	1.354.086,74	Rhêmes-Saint-Georges	10.063,63	135.151,15
Châtillon	465.281,98	849.637,21	Roisan	349.334,47	516.972,68
Cogne	449.137,10	685.108,00	Saint-Christophe	1.817.889,93	1.760.155,86
Courmayeur	2.235.215,03	1.406.624,49	Saint-Denis	194.384,77	308.568,95
Donnas	401.070,61	575.794,69	Saint-Marcel	482.679,59	657.465,60
Doues	87.623,86	427.583,90	Saint-Nicolas	205.052,56	171.137,85
Emarèse	149.644,36	299.211,93	Saint-Oyen	569.031,05	355.584,09
Etroubles	412.532,50	536.639,06	Saint-Pierre	379.661,88	1.395.870,65
Fénis	898.227,94	1.360.574,82	Saint-Rhémy-en-Bosses	492.880,18	232.647,18
Fontainemore	214.620,63	50.363,96	Saint-Vincent	349.805,91	2.217.955,81
Gaby	255.511,37	571.505,95	Sarre	1.832.754,73	4.468.019,04
Gignod	1.329.050,57	895.757,09	Torgnon	232.214,51	203.506,88
Gressan	2.707.021,78	136.672,09	Valgrisenche	1.206.178,18	597.684,75
Gressoney-La-Trinité	223.405,04	590.660,72	Valpelline	233.504,43	444.056,13
Gressoney-Saint-Jean	1.032.748,94	386.781,72	Valsavarenche	1.343.665,56	1.231.591,68
Hône	146.748,67	194.525,40	Valtournenche	2.231.240,14	2.381.144,29
Introd	55.164,21	14.517,76	Verrayes	226.242,69	223.263,94
Issime	103.616,62	145.496,89	Verrès	1.814.535,82	1.086.010,13
Issogne	1.424.101,89	1.693.057,57	Villeneuve	350.250,77	255.269,50
Jovençon	1.593.121,22	962.440,02			

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tutti i Comuni rispettano le prescrizioni di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL, assicurando in fase di previsione gli equilibri di cassa. Tale evidenza contabile si pone in continuità con quanto rilevato dalla Sezione in ordine ai flussi di cassa nei precedenti bilanci di previsione. Permangono, comunque, elevate differenziazioni tra i saldi presunti, con alcuni Comuni che presentano margini positivi contenuti ed altri con più ampie disponibilità di liquidità. Rispetto alla previsione 2019-2021, i saldi di cassa presunti si rilevano in aumento in 43 Comuni e in diminuzione nei restanti 30. Per questi ultimi, le minori previsioni non appaiono delineare situazioni potenzialmente problematiche, ancorché occorra rilevare per il Comune di Introd un saldo positivo piuttosto ridotto (euro 14.517,76). Per i Comuni di Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges, relativamente ai quali in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021 venivano rilevati margini esigui (rispettivamente euro 22.924,07 ed euro 10.063,63), la previsione dell'esercizio 2020 risulta in incremento (rispettivamente euro 54.136,72 ed euro 135.151,15). Relativamente alle previsioni dei flussi di cassa, dallo scrutinio dei questionari trasmessi dai rispettivi Organi di revisione e concernenti la previsione 2020-2022, la Sezione osserva che:

- a) in 9 Comuni (Antey-Saint-André, Etroubles, Gressoney-La-Trinité, Hône, La Magdeleine, Saint-Christophe, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Valtournenche) non risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 786, della legge n. 160/2019, in quanto non tutte le somme, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, riscosse attraverso affidatari esterni affluiscono direttamente alla tesoreria dell'Ente. La norma richiamata si inserisce nell'ambito della riforma della riscossione degli enti locali, prevista dalla citata legge di bilancio 2020, in particolare all'art. 1, commi da 784 a 815. La Sezione raccomanda ai Comuni sopra individuati di dar corso alla richiamata disposizione;
- b) in 56 Comuni le previsioni di cassa per ciascuna entrata sono state calcolate tenendo conto di quanto mediamente riscosso negli ultimi esercizi; per 17 Comuni invece la risposta è negativa (Allein, Arvier, Avise, Bionaz, Brissogne, Gignod, La Salle, La Thuile, Morgex, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Villeneuve);
- c) in 61 Comuni le previsioni di cassa per la spesa sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate che si presume riscuotere e della giacenza finale di cassa; per 12 Comuni invece la risposta è negativa (Arvier, Avise, Bionaz, Gignod, La Salle, Morgex, Ollomont, Saint-Nicolas, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Villeneuve);
- d) infine, in 71 Comuni i responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa, anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità

di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL preordinato, tra l'altro, ad evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi. Soltanto nei Comuni di Avise ed Emarèse ciò non è avvenuto;

e) le risultanze di cui alle precedenti lettere b), c) e d) delineano, sul tema in argomento, una situazione nel complesso soddisfacente, tenuto conto, che rispetto agli esiti del controllo sul bilancio di previsione 2019-2021 l'andamento rilevato in riferimento ai procedimenti di cui alle lettere b) e c) posti in essere dagli enti scrutinati resta sostanzialmente invariato, mentre appare in miglioramento il coinvolgimento dei responsabili dei servizi nell'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa (da 61 a 71 Enti, ovvero quasi la totalità dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). In ogni caso la Sezione rileva che per i Comuni di Allein, Arvier, Avise, Bionaz, Brissogne, Emarèse, Gignod, La Salle, La Thuile, Morgex, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Villeneuve, espressamente indicati alle precedenti lettere b), c) e d), quanto osservato potrebbe rappresentare una potenziale criticità in relazione alla necessaria attendibilità delle previsioni dei flussi di liquidità, tenuto conto che le stesse sono state effettuate sommando i residui alla competenza. Come peraltro ampiamente rammentato da questo Collegio (cfr. deliberazione n. 15/2021), la Sezione delle Autonomie, nel richiamare il principio contabile n. 4/1, allegato al d.lgs. n. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio e, in particolare, i punti n. 8.1 e n. 9.4, ha fornito puntuali indicazioni circa la necessità di formulare previsioni di cassa coerenti, evitando *“semplificazioni computistiche, quali la semplice sommatoria dei residui alla competenza, in quanto ciò disattenderebbe i postulati di veridicità e attendibilità, presupponendo la certa realizzazione di tutti i crediti e di tutti i debiti nella prima annualità di bilancio”* (deliberazioni n. 9/2016 e n. 24/2016). Da ultimo, con deliberazione n. 2/2021, la Sezione delle Autonomie ha ulteriormente statuito, tra l'altro, che *“Le previsioni di cassa delle entrate vanno circoscritte, limitatamente ai crediti (tanto a residui, quanto a competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio di competenza, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente, e con elevata attendibilità, il flusso di entrate presumibile. Le previsioni di cassa di entrate che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi. Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa”*. I predetti Enti sono invitati ad osservare le ripetute statuizioni della Sezione delle Autonomie;

f) analogamente a quanto posto in essere in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021, questo Collegio ha effettuato un primo esame dei dati presenti in BDAP concernenti il rendiconto 2020. Dal raffronto degli equilibri di cassa indicati in sede previsionale con la situazione accertata a rendiconto, è possibile rilevare i relativi scostamenti, come rappresentato nella tabella seguente.

Tabella n. 4.16 – Saldo di cassa presunto e saldo di cassa finale a rendiconto. Esercizio 2020.

ENTE	Saldo di cassa finale presunto anno 2020	Saldo di cassa finale a rendiconto anno 2020	Differenza	ENTE	Saldo di cassa finale presunto anno 2020	Saldo di cassa finale a rendiconto anno 2020	Differenza
Allein	462.393,26	807.703,50	345.310,24	La Magdeleine	339.186,81	1.031.449,06	692.262,25
Antey-Saint-André	737.613,70	1.878.590,36	1.140.976,66	La Salle	3.019.400,11	3.889.474,38	870.074,27
Arnad	2.687.574,52	3.751.537,40	1.063.962,88	La Thuile	957.734,95	3.618.015,73	2.660.280,78
Arvier	432.063,71	819.059,20	386.995,49	Lillianes	136.752,08	806.586,48	669.834,40
Avise	516.423,71	989.267,27	472.843,56	Montjovet	611.819,64	1.646.775,94	1.034.956,30
Ayas	2.817.855,51	8.965.455,04	6.147.599,53	Morgex	795.896,53	1.871.821,11	1.075.924,58
Aymavilles	693.627,64	2.173.584,73	1.479.957,09	Nus	1.026.713,81	1.262.897,08	236.183,27
Bard	148.766,43	812.153,39	663.386,96	Ollomont	493.558,47	1.281.866,21	788.307,74
Bionaz	539.029,30	1.132.140,32	593.111,02	Oyace	628.909,32	821.310,86	192.401,54
Brissogne	1.033.336,38	1.792.872,77	759.536,39	Perloz	71.590,80	220.389,89	148.799,09
Brusson	1.104.899,09	1.169.560,23	64.661,14	Pollein	2.378.349,79	3.291.369,71	913.019,92
Challand-Saint-Anselme	1.602.715,03	2.511.158,69	908.443,66	Pont-Saint-Martin	496.313,23	3.282.893,89	2.786.580,66
Challand-Saint-Victor	492.068,46	1.228.233,37	736.164,91	Pontboset	419.269,85	1.376.914,04	957.644,19
Chambave	165.780,20	945.472,00	779.691,80	Pontey	134.769,04	1.154.695,58	1.019.926,54
Chamois	70.809,50	612.211,05	541.401,55	Pré-Saint-Didier	7.148.513,97	11.938.692,86	4.790.178,89
Champdepraz	710.274,07	1.803.944,50	1.093.670,43	Quart	2.899.215,29	3.946.345,42	1.047.130,13
Champorcher	512.998,33	1.768.952,87	1.255.954,54	Rhêmes-Notre-Dame	54.136,72	776.512,79	722.376,07
Charvensod	1.354.086,74	1.867.961,71	513.874,97	Rhêmes-Saint-Georges	135.151,15	767.271,72	632.120,57
Châtillon	849.637,21	2.291.826,75	1.442.189,54	Roisan	516.972,68	606.647,76	89.675,08
Cogne	685.108,00	2.696.480,29	2.011.372,29	Saint-Christophe	1.760.155,86	6.273.346,10	4.513.190,24
Courmayeur	1.406.624,49	11.223.102,35	9.816.477,86	Saint-Denis	308.568,95	875.775,75	567.206,80
Donnas	575.794,69	2.050.279,21	1.474.484,52	Saint-Marcel	657.465,60	1.458.879,37	801.413,77
Doues	427.583,90	662.578,23	234.994,33	Saint-Nicolas	171.137,85	745.002,58	573.864,73
Emarèse	299.211,93	431.312,26	132.100,33	Saint-Oyen	355.584,09	932.502,87	576.918,78
Etroubles	536.639,06	599.707,59	63.068,53	Saint-Pierre	1.395.870,65	2.791.932,82	1.396.062,17
Fénis	1.360.574,82	3.197.205,59	1.836.630,77	Saint-Rhémy-en-Bosses	232.647,18	1.211.097,47	978.450,29
Fontainemore	50.363,96	968.268,58	917.904,62	Saint-Vincent	2.217.955,81	4.039.347,32	1.821.391,51
Gaby	571.505,95	1.199.819,81	628.313,86	Sarre	4.468.019,04	3.164.058,30	-1.303.960,74
Gignod	895.757,09	1.846.998,66	951.241,57	Torgnon	203.506,88	1.133.682,58	930.175,70
Gressan	136.672,09	4.234.397,37	4.097.725,28	Valgrisenche	597.684,75	1.195.196,37	597.511,62
Gressoney-La-Trinité	590.660,72	2.052.449,78	1.461.789,06	Valpelline	444.056,13	884.298,05	440.241,92
Gressoney-Saint-Jean	386.781,72	3.351.740,52	2.964.958,80	Valsavarenche	1.231.591,68	691.291,41	-540.300,27
Hône	194.525,40	1.138.116,49	943.591,09	Valtournenche	2.381.144,29	4.923.421,82	2.542.277,53
Introd	14.517,76	994.782,19	980.264,43	Verrayes	223.263,94	702.613,15	479.349,21
Issime	145.496,89	1.096.743,97	951.247,08	Verrès	1.086.010,13	1.887.426,19	801.416,06
Issogne	1.693.057,57	3.254.715,41	1.561.657,84	Villeneuve	255.269,50	579.254,71	323.985,21
Jovençon	962.440,02	1.777.636,39	815.196,37				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

A fronte di una previsione iniziale di euro 68.119.455,42, al termine della gestione, i saldi di cassa accertati in sede di rendiconto 2020 si attestano a circa 157 milioni di euro (più del doppio) e in incremento di oltre 23 milioni di euro rispetto alla disponibilità di liquidità accertata in sede di rendiconto 2019. Ciascun Comune rispetta gli equilibri di cassa, mostrando un saldo non negativo, nella maggior parte dei casi con margini molto più consistenti di quanto presuntivamente stimato: ciò si rileva in 72 Comuni. Soltanto nei Comuni di Sarre e Valsavarenche il saldo di cassa rilevato a rendiconto 2020 si presenta più contenuto rispetto alle previsioni, con diminuzioni che, sebbene significative (Sarre -1.303.960,74 euro; Valsavarenche -540.300,27 euro), non appaiono pregiudizievoli della disponibilità di liquidità. La situazione innanzi delineata non si discosta sostanzialmente da quanto rilevato in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021, in quanto già allora le previsioni iniziali riferite al primo esercizio considerato registravano incrementi consistenti a rendiconto 2019, tranne per quattro Enti, tra cui il Comune di Valsavarenche, il quale, come segnalato alle precedenti lettere b) e c), formula le proprie previsioni di cassa in modo non conforme.

Anche per quanto riguarda il bilancio di previsione 2021-2023, tutti i Comuni rispettano le prescrizioni di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL assicurando in fase di previsione gli equilibri di cassa e confermando in ciò la tendenza rilevata in ordine ai bilanci di previsione precedenti, che appare ancor più consolidarsi.

Rispetto alla previsione 2020-2022, i saldi di cassa presunti si rilevano in aumento in 56 Comuni (+13) e le diminuzioni rilevate nei restanti 17 Comuni non appaiono profilare situazioni di potenziale criticità, anche tenuto conto delle dimensioni quantitative dei relativi bilanci.

Il Comune di Introd, che presentava a bilancio di previsione 2020-2022 un saldo di cassa presunto piuttosto esiguo (euro 14.517,76), registra nella previsione 2021-2023 un incremento nella previsione della consistenza di cassa (euro 340.786,26).

Complessivamente, la previsione del saldo di cassa finale, riferita all'anno 2021, risulta in considerevole aumento, passando da euro 68.119.455,42 a euro 99.728.882,99.

Ciò significa che le prime valutazioni poste in essere dagli Enti in argomento circa le proprie disponibilità di liquidità per l'esercizio 2021 non hanno denotato situazioni di criticità degli equilibri di cassa causati dagli effetti dell'emergenza pandemica.

Ciò posto, occorre nel contempo rilevare che per alcuni Comuni, indicati alle precedenti lettere b) e c), permangono dei rilievi segnalati dai rispettivi Organi di revisione relativamente alla corretta formulazione dei saldi di cassa anche per la previsione 2021-2023. Mentre appaiono

superate per i Comuni di Allein, Avise, Brissogne, La Salle, La Thuile, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Valgrisenche, per i seguenti Comuni viene invece riportato:

- Arvier, Bionaz, Gignod, Ollomont, Valpelline, Valsavarenche, Villeneuve: *“Le previsioni di cassa sono formulate sulla base della prassi comune di redigere in via automatica le previsioni di cassa uguali alle previsioni di competenza più i residui”*;
- Morgex: *“Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate presumendo l’incasso e il pagamento integrale sia in conto competenza sia in conto residui”*.

La Sezione raccomanda ai Comuni di Arvier, Bionaz, Gignod, Morgex, Ollomont, Valpelline, Valsavarenche, Villeneuve di attenersi alle statuizioni della Sezione delle Autonome in materia, innanzi richiamate.

Infine, con riferimento alle criticità rilevate nella previsione 2020-2022 per i Comuni di Avise ed Emarèse, come riportata alla precedente lettera d) e concernente la mancata partecipazione dei responsabili dei servizi all’elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa, anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità (ex art. 183, comma 8, del TUEL), la Sezione prende atto che, come attestato dall’Organo di revisione, tale criticità risulta superata per il Comune di Avise.

Non rinvenendosi nulla al riguardo nella relazione dell’Organo di revisione del Comune di Emarèse, la Sezione, tenuto conto della realtà dimensionale organizzativa dell’Ente (3 dipendenti a tempo indeterminato, sulla base della rilevazione del Conto annuale 2020, predisposto dalla RGS del MEF) si riserva di esperire ulteriori controlli in sede di esame dei prossimi documenti contabili.

I dati riferiti al saldo di cassa presunto 2021, in raffronto con la previsione 2020-2022, disaggregati per ogni Comune, sono riepilogati nella tabella seguente.

Tabella n. 4.17 - Saldo di cassa finale presunto anno 2021. Confronto saldo di cassa finale presunto 2020.

DENOMINAZIONE ENTE	Saldo di cassa finale presunto anno 2020	Saldo di cassa finale presunto anno 2021	DENOMINAZIONE ENTE	Saldo di cassa finale presunto anno 2020	Saldo di cassa finale presunto anno 2021
Allein	462.393,26	443.588,16	La Magdeleine	339.186,81	254.781,59
Antey-Saint-André	737.613,70	1.243.093,41	La Salle	3.019.400,11	3.090.411,80
Arnad	2.687.574,52	2.487.734,74	La Thuile	957.734,95	1.963.464,51
Arvier	432.063,71	772.938,54	Lillianes	136.752,08	140.254,36
Avise	516.423,71	670.765,18	Montjovet	611.819,64	1.406.785,83
Ayas	2.817.855,51	6.018.333,94	Morgex	795.896,53	1.597.986,14
Aymavilles	693.627,64	1.213.412,67	Nus	1.026.713,81	1.260.309,73
Bard	148.766,43	109.168,52	Ollomont	493.558,47	379.662,34
Bionaz	539.029,30	358.586,63	Oyace	628.909,32	711.858,29
Brissonne	1.033.336,38	1.755.883,54	Perloz	71.590,80	437.521,00
Brusson	1.104.899,09	1.948.836,55	Pollein	2.378.349,79	2.255.929,53
Challand-Saint-Anselme	1.602.715,03	1.176.586,50	Pont-Saint-Martin	496.313,23	2.002.913,43
Challand-Saint-Victor	492.068,46	810.727,09	Pontboset	419.269,85	518.743,78
Chambave	165.780,20	657.058,41	Pontey	134.769,04	563.541,83
Chamois	70.809,50	362.860,90	Pré-Saint-Didier	7.148.513,97	8.263.485,93
Champdepraz	710.274,07	1.250.945,68	Quart	2.899.215,29	3.233.890,53
Champorcher	512.998,33	846.740,48	Rhêmes-Notre-Dame	54.136,72	341.003,69
Charvensod	1.354.086,74	1.854.309,16	Rhêmes-Saint-Georges	135.151,15	209.032,08
Châtillon	849.637,21	1.754.293,50	Roisan	516.972,68	140.253,46
Cogne	685.108,00	1.071.078,13	Saint-Christophe	1.760.155,86	2.411.944,05
Courmayeur	1.406.624,49	3.924.263,32	Saint-Denis	308.568,95	667.790,21
Donnas	575.794,69	923.532,05	Saint-Marcel	657.465,60	644.356,67
Doues	427.583,90	290.871,75	Saint-Nicolas	171.137,85	710.268,45
Emarèse	299.211,93	290.988,47	Saint-Oyen	355.584,09	741.602,90
Etroubles	536.639,06	636.182,00	Saint-Pierre	1.395.870,65	2.498.558,33
Fénis	1.360.574,82	1.900.757,79	Saint-Rhémy-en-Bosses	232.647,18	688.897,04
Fontainemore	50.363,96	197.597,86	Saint-Vincent	2.217.955,81	3.706.354,85
Gaby	571.505,95	442.034,86	Sarre	4.468.019,04	3.208.023,74
Gignod	895.757,09	1.151.022,86	Torgnon	203.506,88	678.123,84
Gressan	136.672,09	1.988.288,23	Valgrisenche	597.684,75	1.065.416,11
Gressoney-La-Trinité	590.660,72	1.022.767,03	Valpelline	444.056,13	413.940,34
Gressoney-Saint-Jean	386.781,72	2.606.540,55	Valsavarenche	1.231.591,68	435.702,10
Hône	194.525,40	590.706,74	Valtournenche	2.381.144,29	3.896.256,38
Introd	14.517,76	340.786,26	Verrayes	223.263,94	729.941,81
Issime	145.496,89	609.929,07	Verrès	1.086.010,13	1.365.029,77
Issogne	1.693.057,57	1.879.523,63	Villeneuve	255.269,50	574.439,65
Jovençon	962.440,02	917.672,70			

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Il riscontro della previsione del saldo di cassa riferita all'esercizio 2021 con quanto poi accertato in sede di rendiconto (sulla base dei dati inviati dagli Enti alla BDAP) mostra un ulteriore incremento dei saldi, non solo rispetto alla previsione ma anche rispetto a quanto accertato a rendiconto 2020. Soltanto in due Comuni - Charvensod e Morgex - il saldo di cassa accertato a rendiconto 2021 risulta più contenuto rispetto alla previsione, senza peraltro comportare effetti pregiudizievoli per le disponibilità di liquidità dei predetti Comuni.

A fronte di una previsione complessiva di euro 99.728.882,99 al termine della gestione, i saldi di cassa accertati in sede di rendiconto 2021 si attestano a circa 173 milioni di euro con un incremento di circa 16 milioni di euro rispetto ai saldi di cassa accertati a rendiconto 2020.

Tale andamento mostra comunque un incremento più ridotto rispetto a quello registrato tra il rendiconto 2019 e il rendiconto 2020 (oltre 23 milioni di euro), ma rivela che nelle due annualità 2020 e 2021 le disponibilità di liquidità dell'intero sistema dei Comuni valdostani è incrementata di circa 39 milioni di euro.

In ogni caso, occorre considerare che l'anno 2020 è stato caratterizzato dal sorgere dell'emergenza sanitaria, la quale, come già ricordato da questa Sezione, ha avuto oggettive ripercussioni anche sull'attività dell'ente locale, sia in ragione di minori riscossioni sia ad esito di misure compensative legate a maggiori trasferimenti. Tale situazione si è protratta in modo ancora significativo nel 2021. Sono, pertanto, esercizi che, in forza della loro unicità e della discontinuità delle condizioni di contesto, non possono rappresentare un termine di confronto con quelli precedenti e devono pertanto essere prioritariamente valutati sotto il profilo della tenuta dei conti dell'ente locale. Per quanto attiene i flussi di liquidità (riscossioni e pagamenti, sia in gestione di competenza sia in conto residui), la Sezione prende atto che non si sono prodotti effetti negativi sugli equilibri di cassa.

Ciò appare ancor più significativo se si tiene conto che nessun Comune valdostano ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria né al Fondo anticipazioni di liquidità (FAL).

La tabella seguente riporta i dati disaggregati riferiti a ciascun Comune.

Tabella n. 4.18 – Saldo di cassa presunto e saldo di cassa finale a rendiconto. Esercizio 2021.

ENTE	Saldo di cassa finale presunto anno 2021	Saldo di cassa finale a rendiconto anno 2021	Differenza	ENTE	Saldo di cassa finale presunto anno 2021	Saldo di cassa finale a rendiconto anno 2021	Differenza
Allein	443.588,16	979.073,46	535.485,30	La Magdeleine	254.781,59	950.681,84	695.900,25
Antey-Saint-André	1.243.093,41	2.209.292,17	966.198,76	La Salle	3.090.411,80	4.199.377,40	1.108.965,60
Arnad	2.487.734,74	3.632.675,30	1.144.940,56	La Thuile	1.963.464,51	4.471.798,84	2.508.334,33
Arvier	772.938,54	775.163,56	2.225,02	Lillianes	140.254,36	1.155.861,13	1.015.606,77
Avise	670.765,18	1.208.871,20	538.106,02	Montjovet	1.406.785,83	1.709.810,30	303.024,47
Ayas	6.018.333,94	7.689.101,44	1.670.767,50	Morgex	1.597.986,14	1.488.070,17	-109.915,97
Aymavilles	1.213.412,67	2.330.025,42	1.116.612,75	Nus	1.260.309,73	2.374.814,80	1.114.505,07
Bard	109.168,52	1.138.168,79	1.029.000,27	Ollomont	379.662,34	1.668.630,99	1.288.968,65
Bionaz	358.586,63	1.061.970,98	703.384,35	Oyace	711.858,29	1.236.687,58	524.829,29
Brissogne	1.755.883,54	1.782.214,36	26.330,82	Perloz	437.521,00	1.190.219,49	752.698,49
Brusson	1.948.836,55	2.102.501,61	153.665,06	Pollein	2.255.929,53	2.667.056,66	411.127,13
Challand-Saint-Anselme	1.176.586,50	2.815.911,05	1.639.324,55	Pont-Saint-Martin	2.002.913,43	2.910.362,77	907.449,34
Challand-Saint-Victor	810.727,09	1.403.951,23	593.224,14	Pontboset	518.743,78	1.738.816,59	1.220.072,81
Chambave	657.058,41	1.102.707,49	445.649,08	Pontey	563.541,83	1.553.748,83	990.207,00
Chamois	362.860,90	727.812,47	364.951,57	Pré-Saint-Didier	8.263.485,93	12.198.025,33	3.934.539,40
Champdepraz	1.250.945,68	1.534.712,03	283.766,35	Quart	3.233.890,53	4.361.976,97	1.128.086,44
Champorcher	846.740,48	2.067.509,66	1.220.769,18	Rhêmes-Notre-Dame	341.003,69	1.046.031,59	705.027,90
Charvensod	1.854.309,16	1.851.574,99	-2.734,17	Rhêmes-Saint-Georges	209.032,08	923.758,15	714.726,07
Châtillon	1.754.293,50	2.966.238,89	1.211.945,39	Roisan	140.253,46	1.331.222,77	1.190.969,31
Cogne	1.071.078,13	1.921.047,65	849.969,52	Saint-Christophe	2.411.944,05	6.301.695,82	3.889.751,77
Courmayeur	3.924.263,32	11.295.589,24	7.371.325,92	Saint-Denis	667.790,21	868.816,40	201.026,19
Donnas	923.532,05	2.153.565,00	1.230.032,95	Saint-Marcel	644.356,67	1.705.288,40	1.060.931,73
Doues	290.871,75	494.404,51	203.532,76	Saint-Nicolas	710.268,45	803.815,15	93.546,70
Emarèse	290.988,47	735.655,05	444.666,58	Saint-Oyen	741.602,90	1.145.877,86	404.274,96
Etroubles	636.182,00	1.032.979,66	396.797,66	Saint-Pierre	2.498.558,33	4.054.165,39	1.555.607,06
Fénis	1.900.757,79	4.100.685,81	2.199.928,02	Saint-Rhémy-en-Bosses	688.897,04	1.685.303,21	996.406,17
Fontainemore	197.597,86	1.251.637,10	1.054.039,24	Saint-Vincent	3.706.354,85	5.207.396,38	1.501.041,53
Gaby	442.034,86	1.357.761,33	915.726,47	Sarre	3.208.023,74	3.815.192,40	607.168,66
Gignod	1.151.022,86	2.198.574,67	1.047.551,81	Torgnon	678.123,84	1.359.899,03	681.775,19
Gressan	1.988.288,23	3.777.715,54	1.789.427,31	Valgrisenche	1.065.416,11	1.824.089,53	758.673,42
Gressoney-La-Trinité	1.022.767,03	2.404.707,27	1.381.940,24	Valpelline	413.940,34	1.363.318,21	949.377,87
Gressoney-Saint-Jean	2.606.540,55	3.129.900,02	523.359,47	Valsavarenche	435.702,10	705.479,87	269.777,77
Hône	590.706,74	1.795.754,01	1.205.047,27	Valtournenche	3.896.256,38	5.479.327,15	1.583.070,77
Introd	340.786,26	1.125.214,79	784.428,53	Verrayes	729.941,81	1.090.629,92	360.688,11
Issime	609.929,07	1.342.568,54	732.639,47	Verrès	1.365.029,77	1.948.349,94	583.320,17
Issogne	1.879.523,63	2.786.901,84	907.378,21	Villeneuve	574.439,65	1.019.486,13	445.046,48
Jovençon	917.672,70	2.064.240,64	1.146.567,94				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

La Sezione, infine, ha verificato la corretta determinazione del Fondo di riserva di cassa, il quale a mente dell'art. 166, comma 2-*quater*, del TUEL è obbligatoriamente iscritto nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", in una percentuale non inferiore allo 0,2 delle spese finali (riferite agli stanziamenti di cassa), e utilizzabile con deliberazioni dell'organo esecutivo in presenza della necessità di integrare la cassa a fronte di insufficienti disponibilità. Il controllo effettuato sul bilancio di previsione 2019-2021 ne ha riscontrato l'assenza in 12 Comuni. L'esito delle verifiche sul bilancio di previsione 2020-2022, svolto sulla base dei dati presenti in BDAP, indica una situazione in lieve peggioramento, con i seguenti 13 Comuni che non hanno provveduto in merito: Allein, Brusson, Chamois, Champdepraz, Charvensod, Lillianes, Morgex, Pollein, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre, Verrayes, Villeneuve. Tra questi, 6 Comuni - Brusson, Champdepraz, Charvensod, Lillianes, Pollein e Villeneuve - presentavano tale irregolarità anche nella previsione 2019-2021 e, pertanto, la stessa appare reiterata anche nel bilancio di previsione 2020-2022.

Relativamente ai predetti 13 Comuni, è stata esaminata sul punto la relazione dei rispettivi Organi di revisione, al fine di rintracciare eventuali segnalazioni dagli stessi formulate. Al pari, è stato controllato lo stanziamento a bilancio di previsione 2021-2023 sulla base dei dati disponibili in BDAP. Di seguito gli esiti:

- Allein: *"Nel 2020 non è stato previsto. Il Revisore invita l'ente a provvedere allo stesso nella prima variazione di bilancio utile"*. Quanto al bilancio di previsione 2021-2023 il Revisore segnala *"La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL"*. Il controllo sui dati BDAP indica un valore del fondo pari a euro 4.500,00. La Sezione ha verificato il rispetto della percentuale minima di accantonamento;
- Brusson: non si rilevano segnalazioni dell'Organo di revisione, né in relazione al bilancio di previsione 2020-2022, né al bilancio di previsione 2021-2023. Il controllo sui dati BDAP riferiti a quest'ultimo indica un valore del fondo pari a euro 20.326,00. La Sezione ha verificato il rispetto della percentuale minima di accantonamento;
- Chamois: *"Si ricorda l'adeguamento del fondo di riserva di cassa"*. Quanto al bilancio di previsione 2021-2023 il Revisore segnala che *"il fondo di riserva di cassa è stanziato per euro 25.496,88 e rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)"*. Il riscontro con i dati BDAP risulta coerente. La Sezione ha verificato il rispetto della percentuale minima di accantonamento;
- Champdepraz: non vi sono segnalazioni nella relazione sul bilancio di previsione 2020-2022. Quanto al bilancio di previsione 2021-2023, il Revisore segnala *"Nelle spese correnti risulta iscritto il fondo di riserva che, come dimostra la seguente tabella, ai sensi dell'art. 166 TUEL deve essere stanziato"*

[...] in cassa per un importo non inferiore al 0,2% delle spese finali. Spese finali € 3.002.745,98, Fondo di riserva di cassa € 18.374,91, 0,61%". Il riscontro con i dati BDAP risulta coerente. La Sezione ha verificato il rispetto della percentuale minima di accantonamento;

- Charvensod: "Definito con atto successivo". Quanto al bilancio di previsione 2021-2023 il Revisore segnala "La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quarter del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali). Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa è previsto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ed ammonta ad € 10.000,00. Tale somma non deve essere inferiore allo 0,20% delle spese finali". Il riscontro con i dati BDAP risulta coerente. La Sezione ha verificato il rispetto della percentuale minima di accantonamento;
- Lillianes: non si rilevano segnalazioni nelle relazioni dell'Organo di revisione (sia a bilancio 2020-2022 sia a bilancio 2021-2023. Le uniche precisazioni riguardano il Fondo di riserva di competenza). Il fondo non risulta costituito nemmeno per il bilancio di previsione 2021-2023, in quanto l'esame dei dati BDAP riporta valore pari a zero;
- Morgex: "La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quarter del TUEL. (Il valore deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive – Totale generale spese di bilancio). E' stato istituito a partire dal 2019 ma, pur rispettando i limiti di tale Fondo, come descritto nella sintesi presente in Nota integrativa (€25.336,14) e pur essendoci la dovuta copertura, il Fondo non è stato creato nel Bilancio al punto 2) della Missione 20. Il Revisore invita l'Ente a provvedere allo stesso nella prima variazione di bilancio utile". Quanto al bilancio di previsione 2021-2023, viene segnalato che "La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra/non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quarter del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)". Da tale ambiguità (rientra/non rientra) non si comprende quale controllo sia stato effettuato dall'Organo di revisione. L'analisi dei dati BDAP riguardanti il Bilancio di previsione 2021-2023 indica un valore del Fondo di riserva di cassa pari a euro 15.145,00. Il riscontro con i dati BDAP risulta coerente. Al contempo la Sezione segnala che lo stanziamento operato dall'Ente non risulta rispettare la percentuale minima. Infatti, le spese finali di cassa, come rilevabili dal prospetto riassuntivo trasmesso alla BDAP, risultano pari a euro 8.944.637,38. L'accantonamento, non inferiore allo 0,2%, risulta pari a euro 17.889,35, mentre l'accantonamento effettuato dall'Ente risulta pari a euro 15.145,00, dunque inferiore di euro 2.744,35. Pur non registrando alcuna criticità in ordine agli equilibri di cassa, sia a previsione 2020-2022 che a previsione 2021-2023 (ed anche a rendiconto 2019 e a rendiconto 2020), la Sezione raccomanda al Comune di Morgex di attenersi alla più volte richiamata disciplina per determinare la consistenza del Fondo in argomento;
- Pollein: "Definito con atto successivo". Quanto al bilancio di previsione 2021-2023, viene segnalato che "La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quarter del

TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali). Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa è previsto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ed ammonta ad € 10.000,00. Tale somma non deve essere inferiore allo 0,30% delle spese finali". In disparte le diverse percentuali richiamate dall'Organo di revisione, il riscontro con i dati BDAP risulta coerente. La Sezione ha verificato il rispetto della percentuale minima di accantonamento;

- Saint-Oyen: "La consistenza del fondo di riserva di cassa pari a euro 4.982,81 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2, quarter del TUEL ovvero non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali". Come però rilevato dalla Sezione, sulla base dei dati trasmessi alla BDAP il valore del fondo di cassa è pari a zero. Quanto al bilancio di previsione 2021-2023 il Revisore segnala "La consistenza del fondo di riserva di cassa previsto in euro 7.072,86 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quarter del TUEL, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali". Il riscontro con i dati BDAP risulta coerente. La Sezione ha verificato il rispetto della percentuale minima di accantonamento;
- Saint-Rhémy-en-Bosses: "La consistenza del fondo di riserva di cassa pari a euro 7.673,20 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2, quarter del TUEL ovvero non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali". Come però rilevato dalla Sezione, sulla base dei dati trasmessi alla BDAP il valore del fondo di cassa è pari a zero. Quanto al bilancio di previsione 2021-2023 viene segnalato che "La consistenza del fondo di riserva di cassa previsto in euro 8.915,39 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quarter del TUEL, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali". Il riscontro con i dati BDAP risulta coerente. La Sezione ha verificato il rispetto della percentuale minima di accantonamento;
- Sarre: "La consistenza del fondo di riserva di cassa non rientra nei limiti di cui all'art. 166 comma 2 quarter del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) in quanto il fondo non è stato stanziato. Il Revisore segnala che in sede di prima variazione sarà necessario alimentarlo". Quanto al bilancio di previsione 2021-2023 viene precisato che "Il fondo di riserva di cassa è stato stanziato per euro 40.000 e rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quarter del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)." Il riscontro con i dati BDAP risulta coerente. La Sezione ha verificato il rispetto della percentuale minima di accantonamento;
- Verrayes: "Il fondo di riserva di cassa è stato stanziato per euro 7.000,00 e pertanto non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quarter del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali). Il Revisore invita a integrarlo in sede di prima variazione". Tale segnalazione, contenuta nella relazione al bilancio di previsione 2020-2022 non risulta coerente con l'assenza dello stanziamento a Fondo rilevabile dai dati BDAP (ove risulta pari a zero). Quanto al bilancio di previsione 2021-2023 viene precisato che "Il fondo di riserva di cassa è stato stanziato per euro 7.200,00 e pertanto rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quarter del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle

spese finali). Il riscontro con i dati BDAP risulta coerente. La Sezione ha verificato il rispetto della percentuale minima di accantonamento;

- Villeneuve: nelle relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023 non si rilevano indicazioni riguardanti il Fondo di riserva di cassa. Il controllo dei dati presenti in BDAP relativi al Bilancio di previsione 2021-2023 indica un valore del Fondo di riserva di cassa pari a zero.

Da quanto precede, la Sezione, pur accertando l'irregolarità della mancata costituzione del Fondo di riserva di cassa in sede di previsione 2020-2022 per tutti i 13 Comuni sopra indicati, rileva che tale criticità non ha inciso sugli equilibri di cassa e che è stata superata in sede di bilancio di previsione 2021-2023, ad eccezione dei Comuni di Morgex, limitatamente ad una sottostima dello stanziamento (per una quota comunque piuttosto contenuta), di Lillianes e di Villeneuve per i quali l'irregolarità non solo risulta perdurare anche per il bilancio di previsione 2021-2023 ma era già stata accertata anche in ordine al bilancio di previsione 2019-2021. Al fine di attualizzare, per quanto possibile, l'attività di controllo, ad un primo esame dei dati presenti in BDAP riferiti al bilancio di previsione 2022-2024 tale irregolarità risulta ancora sussistere per il Comune di Lillianes (fondo di riserva di cassa pari a zero), mentre risulta superata per il Comune di Villeneuve (fondo di riserva di cassa valorizzato per euro 5.500,00). La Sezione, accertate le irregolarità come innanzi riportate, raccomanda agli Enti di osservare in futuro le richiamate prescrizioni del TUEL.

Di seguito, sono rappresentate le tabelle contenenti i dati disaggregati per ciascun comune relativi agli stanziamenti a bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023.

Tabella n. 4.19 - Fondo di riserva di cassa. Bilancio di previsione 2020-2022. Anno 2020.

DENOMINAZIONE ENTE	Fondo riserva di cassa anno 2020	DENOMINAZIONE ENTE	Fondo riserva di cassa anno 2020
Allein	0,00	La Magdeleine	7.000,00
Antey-Saint-André	15.000,00	La Salle	20.900,00
Arnad	22.100,00	La Thuile	20.412,00
Arvier	7.000,00	Lillianes	0,00
Avise	5.500,00	Montjovet	15.000,00
Ayas	31.624,00	Morgex	0,00
Aymavilles	13.861,78	Nus	40.998,92
Bard	10.000,00	Ollomont	13.630,00
Bionaz	5.662,26	Oyace	7.325,73
Brissogne	19.750,00	Perloz	5.000,00
Brusson	0,00	Pollein	0,00
Challand-Saint-Anselme	5.010,88	Pont-Saint-Martin	142.284,16
Challand-Saint-Victor	6.000,00	Pontboset	10.000,00
Chambave	5.000,00	Pontey	7.765,51
Chamois	0,00	Pré-Saint-Didier	23.100,00
Champdepraz	0,00	Quart	35.000,00
Champorcher	30.000,00	Rhêmes-Notre-Dame	22.899,41
Charvensod	0,00	Rhêmes-Saint-Georges	12.000,00
Châtillon	25.000,00	Roisan	2.799,24
Cogne	14.100,00	Saint-Christophe	50.000,00
Courmayeur	111.200,00	Saint-Denis	3.500,00
Donnas	78.460,85	Saint-Marcel	19.000,00
Doues	7.000,00	Saint-Nicolas	4.500,00
Emarèse	33.484,08	Saint-Oyen	0,00
Etroubles	6.486,00	Saint-Pierre	30.000,00
Fénis	126.879,57	Saint-Rhémy-en-Bosses	0,00
Fontainemore	5.000,00	Saint-Vincent	46.193,22
Gaby	4.646,46	Sarre	0,00
Gignod	8.800,00	Torgnon	10.000,00
Gressan	43.335,49	Valgrisenche	6.500,00
Gressoney-La-Trinité	10.000,00	Valpelline	9.999,85
Gressoney-Saint-Jean	12.642,55	Valsavarenche	12.000,00
Hône	30.000,00	Valtournenche	470.000,00
Introd	25.000,00	Verrayes	0,00
Issime	3.900,00	Verrès	50.000,00
Issogne	19.000,00	Villeneuve	0,00
Jovençon	40.789,77	TOTALE	1.880.041,73

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tabella n. 4.20 - Fondo di riserva di cassa. Bilancio di previsione 2021-2023. Anno 2021.

DENOMINAZIONE ENTE	Fondo riserva di cassa anno 2021	DENOMINAZIONE ENTE	Fondo riserva di cassa anno 2021
Allein	4.500,00	La Magdeleine	8.148,64
Antey-Saint-André	0,00	La Salle	20.900,00
Arnad	22.100,00	La Thuile	0,00
Arvier	10.000,00	Lillianes	0,00
Avise	5.500,00	Montjovet	15.000,00
Ayas	35.082,00	Morgex	15.145,00
Aymavilles	0,00	Nus	40.903,29
Bard	10.000,00	Ollomont	2.611,71
Bionaz	3.767,84	Oyace	4.598,05
Brissogne	20.000,00	Perloz	5.000,00
Brusson	20.326,00	Pollein	10.000,00
Challand-Saint-Anselme	4.799,00	Pont-Saint-Martin	155.121,22
Challand-Saint-Victor	6.000,00	Pontboset	11.000,00
Chambave	14.500,00	Pontey	7.500,68
Chamois	25.496,88	Pré-Saint-Didier	23.000,00
Champdepraz	18.374,91	Quart	35.000,00
Champorcher	30.000,00	Rhêmes-Notre-Dame	22.300,00
Charvensod	10.000,00	Rhêmes-Saint-Georges	20.000,00
Châtillon	25.000,00	Roisan	2.548,04
Cogne	22.000,00	Saint-Christophe	50.000,00
Courmayeur	108.300,00	Saint-Denis	6.500,00
Donnas	87.700,00	Saint-Marcel	19.000,00
Doues	7.000,00	Saint-Nicolas	4.500,00
Emarèse	39.125,48	Saint-Oyen	7.072,86
Etroubles	7.000,00	Saint-Pierre	30.000,00
Fénis	23.000,00	Saint-Rhémy-en-Bosses	8.915,39
Fontainemore	10.000,00	Saint-Vincent	40.000,00
Gaby	5.660,50	Sarre	40.000,00
Gignod	15.000,00	Torgnon	10.000,00
Gressan	215.233,36	Valgrisenche	6.500,00
Gressoney-La-Trinité	0,00	Valpelline	9.999,85
Gressoney-Saint-Jean	13.257,42	Valsavarenche	0,00
Hône	30.000,00	Valtournenche	661.210,64
Introd	28.200,00	Verrayes	7.200,00
Issime	6.000,00	Verrès	50.000,00
Issogne	19.000,00	Villeneuve	0,00
Jovençon	48.485,67	TOTALE	2.300.084,43

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

4.6.1 Approfondimenti sulla cassa vincolata.

Con riferimento alla cassa vincolata, la Sezione rammenta, preliminarmente, che la relativa disciplina è essenzialmente rinvenibile nel d.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento alle disposizioni che seguono:

- art. 180, comma 3, lettera d) che prevede, tra gli elementi dell'ordine di riscossione, l'indicazione dell'eventuale natura vincolata degli incassi, con la precisazione che devono essere segnalate al tesoriere solo le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti;
- l'art. 185, comma 2, lettera i), speculare al precedente, che prevede tra gli elementi dell'ordinativo di pagamento, l'indicazione dell'eventuale natura vincolata dei pagamenti, con la precisazione che devono essere comunicati al tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
- l'art. 195, che consente l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Il quadro di riferimento sopra sinteticamente riportato è ulteriormente dettagliato al paragrafo 10, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, come oltre richiamato. Con riferimento alla gestione della cassa e relativamente al perimetro del vincolo posto dal legislatore, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 31/2015/INPR, ha statuito che in relazione alle entrate vincolate *"occorre distinguere tra entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'art. 180, comma 3 del Tuel; entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica"*. La predetta pronuncia stabilisce che la cassa vincolata deve essere alimentata da entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti e che solo in tali limiti si può formare il vincolo di cassa: dunque, *"il regime vincolistico della gestione di cassa"* è perimetrato alle ipotesi *"indicate dall'art. 180, comma 3, lettera d) e all'art. 185, comma 2, lettera i)"* del TUEL.

Quanto alle funzioni del tesoriere degli enti locali, occorre ancora rammentare alcuni recenti interventi normativi che, in una logica di semplificazione dei rapporti, ne hanno ridotto l'ampiezza. Il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

2019, n. 157, ha disposto all'art. 57-*quater*, lettera a), l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216 del TUEL, eliminando l'obbligo di trasmettere al tesoriere il bilancio di previsione nonché le delibere di variazione al bilancio, di prelevamento dal fondo di riserva, nonché quelle di variazione del fondo pluriennale vincolato, e riducendo in tal modo i controlli espliciti dal tesoriere sui pagamenti disposti dall'ente. Successivamente, il già citato d.l. 104/2020 ha previsto un'ulteriore semplificazione degli adempimenti dei Tesorieri degli enti locali, disponendo all'art. 52 l'abrogazione dei commi 4 e 6, dell'art. 163, e del comma 9-*bis*, dell'art. 175, del TUEL.

Quanto sinteticamente riportato in ordine alle recenti modifiche apportate alle funzioni e ai controlli espliciti dal tesoriere dell'ente locale, non ha inciso la disciplina della gestione della cassa vincolata. Pertanto, al fine della corretta e sana gestione, è necessario, effettuare la distinzione tra *“entrate libere e entrate vincolate, sia di parte corrente che di parte capitale. Tale ripartizione è operata all'inizio dell'esercizio con la determinazione del Responsabile del servizio finanziario, da comunicarsi formalmente al tesoriere, che definisce l'importo della cassa vincolata al primo gennaio di ciascun anno in ossequio dell'obbligo contenuto al punto 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011”* (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2021).

Al riguardo, dall'esame dei questionari riferiti al bilancio di previsione 2020-2022, risulta che in 18 Comuni - Avise, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Champdepraz, Emarèse, Gignod, Introd, La Thuile, Morgex, Ollomont, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Pierre, Valsavarenche, Valtournenche, Villeneuve - non è stata monitorata dal responsabile finanziario la giacenza vincolata e, di conseguenza, non sono state osservate le prescrizioni di cui al paragrafo 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Per 8 di questi Comuni - Avise, Bionaz, Emarèse, La Thuile, Ollomont, Valsavarenche, Valtournenche, Villeneuve - si tratta di una irregolarità reiterata, in quanto analogo inadempimento veniva rilevato in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021 (cui si aggiungevano i Comuni di Chamois, La Magdeleine, Saint-Nicolas e Valpelline, per un totale di 12 Enti). E', dunque, una situazione in peggioramento. In relazione a quanto precede, i rispettivi Organi di revisione forniscono le seguenti precisazioni:

- Avise, Bionaz, Brusson, Emarèse, Gignod, Ollomont, Valsavarenche, Villeneuve: *“l'ente non gestisce la cassa vincolata”*;
- Challand-Saint-Anselme: *“Non ha gestito correttamente la cassa vincolata nel 2019”*;
- Champdepraz: *“Non risultano agli atti verbali del revisore e nel parere del revisore non sono riportate motivazioni”*;
- Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges: *“Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 non comprende la cassa vincolata in quanto non presente”*;

- La Thuile: *“Non ricorre fattispecie”*;
- Morgex: *“la situazione viene comunque monitorata in modo extracontabile”*;
- Pré-Saint-Didier: nulla viene specificato;
- Saint-Pierre: *“Ente commissariato con carenza di personale, il Revisore ha sollecitato tale adempimento”*;
- Valtournenche: *“Il fondo di giacenza di cassa vincolata verrà stabilito con atto successivo da parte del responsabile del servizio finanziario”*.

Un aspetto strettamente correlato alla corretta gestione della cassa vincolata è la verifica della disponibilità, in capo all'ente, di idonee scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata, al fine di rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Al riguardo, occorre rammentare che il paragrafo 10.1, del principio applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, nel disegnare il quadro normativo di riferimento del regime dei vincoli di cassa, prescrive *“l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del d.lgs. n. 118/2011”*, come rammentato ulteriormente dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015.

Gestioni extracontabili non sono, pertanto, ammesse dai principi contabili e confliggono con l'esigenza di salvaguardare la sana gestione finanziaria.

In base alle informazioni contenute nel questionario trasmesso dagli Organi di revisione si rileva che 17 Comuni non dispongono di scritture contabili idonee agli scopi in argomento (Avisè, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Champdepraz, Courmayeur, Emarèse, Fontainemore, Gignod, La Salle, La Thuile, Morgex, Ollomont, Saint-Christophe, Saint-Pierre, Valsavarenche, Villeneuve). A parte i Comuni di Avisè, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Champdepraz, Emarèse, Gignod, La Thuile, Morgex, Ollomont, Saint-Pierre, Valsavarenche e Villeneuve, per i quali viene segnalata, come visto, l'irregolarità legata al mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto 10.6 del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, per gli altri Comuni i rispettivi Organi di revisione forniscono le seguenti precisazioni:

- Courmayeur: *“La cassa vincolata era gestita extra contabilmente ma conciliava con le risultanze del Tesoriere”*;
- Fontainemore: *“L'Ente ha ritenuto non opportuno procedere con un sistema di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza di cassa vincolata in relazione alla marginalità della stessa”*;
- La Salle: *“La situazione viene comunque monitorata in modo extracontabile”*;
- Saint-Christophe: *“L'eventuale vincolo viene gestito extra contabilmente”*.

Oltre a quanto precede, vi è ancora da rilevare una potenziale irregolarità in merito al Comune di Brissogne, per il quale l'Organo di revisione, nella propria relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, segnala che l'Ente *"non si è dotato di idonee scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere"*. Tale indicazione confligge con quanto attestato dall'Organo di revisione relativamente al bilancio di previsione 2020-2022, laddove viene invece confermato il contrario.

Tutto quanto precede rappresenta per la Sezione elemento di preoccupazione, in considerazione del fatto che la determinazione e il costante monitoraggio della cassa vincolata sono preordinati a tutelare il corretto impiego delle disponibilità liquide dell'ente locale, garantendo che le entrate vincolate non siano distolte dalla loro originaria destinazione, come emerge chiaramente dall'art. 195 del TUEL, e preservando, in tal modo, gli equilibri di cassa. Ciò assume rilievo ancor più significativo in rapporto ai trasferimenti legati all'emergenza da COVID-19 e al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che rappresentano entrate a destinazione vincolata. Tali fondi, sebbene non siano rilevabili nella previsione 2020-2022, in quanto elaborata in fase antecedente, interessano la corretta gestione dell'ente locale già a partire dalla gestione 2020, dalla previsione 2021-2023 e dal rendiconto dell'esercizio 2020. Pertanto, la Sezione ha inteso approfondire se le criticità sopra evidenziate siano state superate in una fase successiva.

In base agli elementi documentali disponibili (relazioni degli Organi di revisione per il bilancio di previsione 2021-2023, in quanto non è stato predisposto il relativo questionario; relazioni degli Organi di revisione e questionario per il rendiconto 2020; dati e informazioni presenti in BDAP per il bilancio di previsione 2022-2024), si rileva che:

- *Avisé*: quanto alla previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell'Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 non riporta alcun valore relativamente alla cassa vincolata; viene, inoltre, precisato che *"L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere"*. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, relativamente ai quesiti concernenti la corretta gestione della cassa vincolata, l'Organo di revisione segnala *"non ricorre la fattispecie"*, mentre tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 non è riportato alcun valore concernente la consistenza della cassa vincolata per gli anni 2018, 2019 e 2020 e nulla viene precisato al riguardo. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP non si rinvergono informazioni riguardo alla consistenza della cassa

vincolata. A seguito di richiesta di chiarimenti l'Ente precisa⁵⁹ che *“la giacenza di cassa vincolata al 01/01/2021 è stata determinata con provvedimento del responsabile del servizio finanziario n. 2 del 05/01/2021 per un importo di euro 35.689,00. Tale importo coincide con quanto indicato dal tesoriere per l'anno 2020. Con successiva determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 1 del 07/01/2022 è stata quantificata la giacenza di cassa vincolata al 01/01/2022 per un importo pari a euro 62.017,72. Tale importo coincide con quanto indicato nel conto del tesoriere per l'anno 2021, approvato e parificato con determinazione n. 8 del 04/02/2022”*. Viene allegata completa documentazione degli atti citati. L'irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 appare pertanto superata in relazione al bilancio di previsione 2021-2023;

- Bionaz: quanto alla previsione 2021-2023, nulla viene precisato nella relazione dell'Organo di revisione. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, relativamente ai quesiti relativi alla corretta gestione della cassa vincolata, l'Organo di revisione segnala *“non ricorre la fattispecie”* e tutti i valori della relativa tabella sono a 0,00. Nella relazione sul rendiconto 2020 l'Organo di revisione viene precisato che *“l'ente non gestisce la cassa vincolata”*. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nulla viene evidenziato nella relazione dell'Organo di revisione. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente precisa⁶⁰, contrariamente a quanto segnalato dall'Organo di revisione, che *“con provvedimento del segretario comunale n. 2 del 09/01/2020, questa Amministrazione ha determinato l'importo della cassa vincolata alla data del primo gennaio 2020 per un importo pari a zero. Con successivo provvedimento del segretario comunale n. 1 del 21-01-2021, questa Amministrazione ha determinato l'importo della cassa vincolata alla data del primo gennaio 2021 per un importo pari a zero”*. L'ulteriore riscontro⁶¹ pervenuto dall'Organo di revisione conferma quanto precisato dall'Ente e, sostanzialmente, vengono rettificato le segnalazioni del Revisore sopra riportate. L'irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 appare superata. Nel contempo, la Sezione raccomanda di dettagliare il provvedimento di aggiornamento della cassa vincolata evidenziando i relativi movimenti. In ultimo, la Sezione richiama l'Organo di revisione dell'Ente ad un più puntuale controllo delle attestazioni rilasciate nei propri pareri sui documenti contabili;
- Brusson: quanto alla previsione 2021-2023, nella relazione dell'Organo di revisione viene riportata la determinazione della cassa vincolata riferita al triennio 2018-2019-2020, rispettivamente pari a euro 40.157,91, euro 15.382,96 ed euro 931.222,98. Viene, inoltre, precisato che *“l'ente si doterà di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere che verrà*

⁵⁹ Nota prot. n. 647 dell'11 agosto 2022.

⁶⁰ Nota prot. n. 632 del 9 agosto 2022.

⁶¹ Nota prot. n. 656 dell'11 agosto 2022.

aggiornata con la trasmissione dell'atto del responsabile dell'ufficio finanziario. Per il 2021 si invita ad una puntuale gestione della cassa vincolata nel corso di tutto l'esercizio. Si segnala che il periodo di emergenza sanitaria del 2020 non ha agevolato gli uffici dell'ente". Quanto al rendiconto 2020, nel questionario viene segnalato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020 ma, al tempo stesso che non sono state seguite le procedure di cui al paragrafo 10.2, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, in ordine all'utilizzo della cassa vincolata; infine, i valori riportati nella relativa tabella sono coerenti con quanto indicato in sede di previsione 2021-2023 (limitatamente agli esercizi 2019 e 2020 in quanto nulla viene precisato per la consistenza della cassa vincolata nel 2018). Nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2020 viene precisato che "l'ente ha provveduto ad aggiornare nella sola contabilità del Comune la giacenza della cassa vincolata al 31/12/2020". Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP, vengono riportati gli aggiornamenti alla cassa vincolata per il triennio 2019-2020-2021, rispettivamente pari a euro 15.328,96, euro 931.222,98 ed euro 657.280,96; viene ancora precisato che "l'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere". L'irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 sussiste anche per il bilancio di previsione 2021-2023 e appare superata solo in sede di bilancio di previsione 2022-2024, in un arco temporale piuttosto dilatato. La Sezione si riserva di porre in essere ulteriori verifiche in sede di controllo specifico dei prossimi documenti contabili;

- Challand-Saint-Anselme: quanto alla previsione 2021-2023, nella relazione dell'Organo di revisione viene riportata la determinazione della cassa vincolata riferita al triennio 2018-2019-2020, rispettivamente pari a euro 0,00, euro 7.706,38 ed euro 257.612,18. Viene, inoltre, precisato che "l'ente si doterà di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere che verrà aggiornata con la trasmissione dell'atto del responsabile dell'ufficio finanziario. Per il 2021 si invita ad una puntuale gestione della cassa vincolata nel corso di tutto l'esercizio. Si segnala che il periodo di emergenza sanitaria del 2020 non ha agevolato gli uffici dell'ente". Quanto al rendiconto 2020, nel questionario viene segnalato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020 ma, al tempo stesso, che non sono state seguite le procedure di cui al paragrafo 10.2, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, in ordine all'utilizzo della cassa vincolata; infine, i valori riportati nella relativa tabella sono coerenti con quanto indicato in sede di previsione 2021-2023 (limitatamente agli esercizi 2019 e 2020, in quanto nulla viene precisato per la consistenza della cassa vincolata nel 2018). Nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2020 viene precisato che "l'ente ha provveduto ad aggiornare

nella sola contabilità del Comune la giacenza della cassa vincolata al 31/12/2020”, con valori coerenti a quanto indicato in fase di previsione 2021-2023. Tali valori, però, non trovano “corrispondenza con la Tesoreria in quanto nel corso del 2020 non è stata gestita”. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell’Organo di revisione trasmessa alla BDAP, vengono riportati gli aggiornamenti alla cassa vincolata per il triennio 2019-2020-2021, pari, rispettivamente, a euro 7.606,38, euro 257.612,18 ed euro 442.122,89; viene ancora precisato che “l’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere”. L’irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 sussiste anche per il bilancio di previsione 2021-2023 e appare superata solo in sede di bilancio di previsione 2022-2024. La Sezione si riserva di svolgere ulteriori verifiche in sede di controllo specifico del rendiconto 2020 e successivi;

- *Champdepraz: quanto alla previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell’Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 non riporta alcun valore relativamente alla cassa vincolata; viene, inoltre, precisato che “l’Ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere”. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario viene segnalato che l’Ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020 e tutti i valori nella relativa tabella sono pari a 0,00. Nella relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 2020 viene riportato l’andamento della consistenza della cassa vincolata, determinato al 31/12/2020 in euro 211.880,46 e viene confermata l’assenza di idonee scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell’Organo di revisione trasmessa alla BDAP, viene riportato unicamente il valore della cassa determinato al 31/12/2020 mentre nessun valore è indicato relativamente all’esercizio 2021. Viene ulteriormente segnalato che “Con determinazione del responsabile dell’ufficio finanziario n. 6 del 03/02/2022 è stata quantificata la casa vincolata alla data del 28/01/2022 pari a € 235.938,77, l’atto è stato trasmesso al tesoriere in data 03/02/2022 prot. n. 851. L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza di cassa vincolata per poter fare la riconciliazione con le risultanze del Tesoriere. Il revisore rileva che l’importo della cassa vincolata non risulta correttamente dettagliato”. A seguito di richiesta di chiarimenti, l’Ente precisa⁶² che “con determinazione n. 32 del 30.03.2022, a seguito delle osservazioni segnalate dal revisore nella relazione al bilancio di previsione 2022-2024, in merito alla corretta gestione della cassa vincolata, è stata effettuata*

⁶² Nota prot. n. 640 del 10 agosto 2022.

una ricognizione della stessa determinando correttamente la sua entità, in applicazione del principio contabile applicato all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Tale criticità è stata pertanto superata come si può evincere dal verbale di verifica del Revisore del 12.07.2022". In tale verbale viene riportato, con riferimento alla determina n. 32/2022, che "è stata determinata la cassa vincolata alla data del 28/01/2022 per € 226.670,56, dando atto che il fondo di cassa è ampiamente capiente dei fondi vincolati e sono state adottate le opportune scritture contabili per la gestione della cassa vincolata. La determina è stata trasmessa al Tesoriere in data 01/04/2022". La Sezione, rilevate le irregolarità relativamente ai bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023 (ed anche le criticità a previsione 2022-2024, come segnalate dal Revisore), prende atto che le stesse sono state definitivamente superate soltanto nel corso della gestione dell'esercizio 2022;

- Emarèse: quanto alla previsione 2021-2023, nulla viene precisato nella relazione dell'Organo di revisione. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario viene segnalato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020 e, al tempo stesso, che sono state seguite le procedure di cui al paragrafo 10.2, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, in ordine all'utilizzo della cassa vincolata; tale attestazione, risulta però incoerente con i valori della consistenza della cassa vincolata riportati nella relativa tabella (tutti pari a 0,00). Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP, nulla viene riportato al riguardo. A seguito di richiesta di chiarimenti, non pervenuti nel termine richiesto del 12 agosto (pur essendo stata presa visione della nota istruttoria in data 2 agosto dall'Organo di revisione, come risulta dal sistema informativo Con.te) e oggetto di sollecito per le vie brevi in data 16 agosto, l'Ente precisa⁶³ che "in fase di rendiconto 2020 l'Ente ha effettuato una ricognizione della cassa vincolata, prima non gestita, al fine di determinare correttamente la sua entità e con determinazione n. 27 del 05/02/2021 si è provveduto a determinare l'importo della cassa vincolata al 01.01.2021 in applicazione del punto 10.6 del principio contabile n. 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011. Da tale data l'Ente ha adottato opportune scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Si comunica inoltre che con determinazione n. 9 del 31/01/2022 è stato determinato l'importo della cassa vincolata al 01.01.2022". Vengono, inoltre, allegati i due provvedimenti citati, con le seguenti consistenze determinate della cassa vincolata: 01.01.2021 euro 146.121,90; 01.01.2022 euro 385.527,92. Tali atti sono stati trasmessi al tesoriere. L'irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 appare pertanto superata;
- Gignod: quanto alla previsione 2021-2023, nulla viene precisato nella relazione dell'Organo di revisione. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, relativamente ai quesiti relativi alla

⁶³ Nota prot. n. 671 del 19 agosto 2022.

corretta gestione della cassa vincolata, l'Organo di revisione segnala *“non ricorre la fattispecie”*, mentre tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 nulla viene riportato in ordine alla consistenza della cassa vincolata e viene segnalato che nel corso del 2020 l'Ente *“non ha istituito la cassa vincolata”*. Quanto, al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP, nulla viene riportato. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente precisa⁶⁴ che *“negli esercizi 2020 e 2021 non è stata istituita la cassa in oggetto e si è provveduto a determinare la cassa vincolata attraverso determinazione del Servizio finanziario n. 29 in data odierna”*. Null'altro viene comunicato dall'Ente alla Sezione. L'Organo di revisione riscontra⁶⁵ ulteriormente che *“il Comune di Gignod nel 2020 e nel 2021 aveva ritenuto non indispensabile adottare la cassa vincolata. Per questo motivo nei questionari ho indicato non gestisce la cassa vincolata. In relazione al rilievo mosso da codesta Corte, il Segretario comunale, in data odierna, ha adottato una determinazione con la quale istituisce la cassa vincolata e ne determina l'importo”*. Preliminarmente, vi è da rilevare che il riscontro dell'Ente non è esaustivo. E' stato richiesto, pertanto, di trasmettere il provvedimento adottato, citato nella nota di riscontro istruttorio, e di fornire i chiarimenti relativamente alla segnalazione dell'Organo di revisione circa l'assenza di idonee scritture contabili. L'Ente riscontra⁶⁶ evidenziando che *“è stato attivato, nel programma di contabilità, il sistema di scritture contabili atte a determinare la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere”*. Viene, inoltre, trasmessa la citata determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 29 dell'11/08/2022, laddove viene determinata la consistenza della cassa vincolata (alla data di adozione del provvedimento) in euro 178.490,41, in ragione di trasferimenti dettagliati nelle premesse alla determinazione stessa (di cui viene disposta la trasmissione al Tesoriere). L'Organo di revisione conferma⁶⁷ quanto indicato dall'Ente nell'ultimo riscontro, segnalando, altresì, che *“successivamente all'11/08/2022 il Comune ha incassato la somma di euro 50.000,00 per trasferimento destinato all'efficientamento energetico e sviluppo territoriale e sostenibile (Art. 1, c. 20 e 29-bis legge 160/2019). La somma incassata è registrata nelle movimentazioni della cassa vincolata”*. In considerazione di quanto precede, l'irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 non solo sussiste anche per il bilancio di previsione 2021-2023 ma risulta presa in considerazione e superata dell'Ente soltanto a seguito di formale procedimento avviato in sede istruttoria dalla Sezione, la quale si riserva di monitorare l'operato

⁶⁴ Nota prot. n. 659 dell'11 agosto 2022.

⁶⁵ Nota prot. n. 660 dell'11 agosto 2022.

⁶⁶ Nota prot. n. 679 del 23 agosto 2022.

⁶⁷ Nota prot. n. 682 del 23 agosto 2022.

dell'Ente in ordine alla corretta gestione della cassa vincolata in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

- **Introd:** quanto alla previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell'Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 non riporta alcun valore relativamente alla cassa vincolata; viene, inoltre, precisato che *"L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere"*. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, relativamente ai quesiti relativi alla corretta gestione della cassa vincolata, l'Organo di revisione segnala *"non ricorre la fattispecie"*, mentre tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP, vengono riportati gli aggiornamenti alla cassa vincolata per il triennio 2019-2020-2021, ove però soltanto il 2021 è valorizzato per euro 374.308,56; viene ancora precisato che *"l'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere"*. L'irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 sussiste anche per la previsione 2021-2023 e appare superata soltanto in sede di bilancio di previsione 2022-2024, in un arco temporale piuttosto dilatato. La Sezione si riserva di porre in essere ulteriori verifiche in sede di controllo specifico dei prossimi documenti contabili;
- **La Thuile:** quanto alla previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell'Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 non riporta alcun valore relativamente alla cassa vincolata e null'altro viene precisato. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, relativamente ai quesiti relativi alla corretta gestione della cassa vincolata, l'Organo di revisione segnala *"non ricorre la fattispecie"*, mentre tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP, nulla viene riportato. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente precisa⁶⁸ che *"i provvedimenti, in base alle prescrizioni del paragrafo 10.6, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, per l'esercizio 2020 non sono stati adottati. Per l'esercizio 2021 la cassa vincolata è stata fissata in € 22.500,00, con determinazione n. 5 del 01/02/2021 del responsabile del servizio finanziario. In considerazione della comunicazione pervenuta, l'ente provvederà con puntualità ad adempiere alle disposizioni previste"*. L'irregolarità rilevata per il bilancio di previsione 2020-2022 appare superata per il bilancio di previsione 2021-2023 (viene allegato il relativo provvedimento,

⁶⁸ Nota prot. n. 638 del 10 agosto 2022.

trasMESSO al Tesoriere), ma nulla viene comunicato in merito al 2022, se non l'impegno dell'Ente a provvedere in merito con puntualità. La Sezione si riserva di monitorare l'operato dell'Ente in ordine alla corretta gestione della cassa vincolata in sede di controllo specifico dei prossimi documenti contabili;

- Morgex: quanto alla previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell'Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 non riporta alcun valore relativamente alla cassa vincolata; viene, inoltre, precisato che *"l'Ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Con Determinazione del Servizio finanziario n. 5 del 4/03/2021 la cassa vincolata è stata determinata all'01/01/2021 in euro zero"*. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, viene segnalato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020, mentre in relazione al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, viene attestato che *"non ricorre la fattispecie"*; infine, tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP, nulla viene riportato in ordine alla consistenza della cassa vincolata nel triennio 2019-2020-2021 (tutti i valori sono pari a 0,00); viene, inoltre, precisato che *"l'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Tuttavia con determinazione n 3 del 17/02/2022 del Servizio finanziario la cassa vincolata è stata determinata pari a zero"*. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente precisa⁶⁹ che *"ha provveduto alla gestione della cassa vincolata mediante l'effettuazione di un'analisi contabile delle risorse di Entrata e dei capitoli di Spesa relativi a incassi di entrate vincolate al fine di consentire il pagamento delle spese con essi finanziati"*. Non vengono indicati provvedimenti in ordine alla cassa vincolata 2020 e 2021, oltre a quello già sopra riportato con il quale viene determinata la giacenza della cassa vincolata al 01/01/2022. Viene ulteriormente precisato che l'Ente *"si sta adoperando tempestivamente alla risoluzione della problematica concernente la gestione corretta della cassa vincolata nell'adempimento e nel rispetto del principio contabile 10.6, Allegato 4/2, del d.lgs. n. 118/2011 e del d.lgs. 267/2000 (e in particolare: articolo 180, comma 3, lettera d) che prevede l'obbligo dell'indicazione al tesoriere, negli ordinativi di incasso, dell'eventuale natura vincolata delle entrate; art. 185, comma 2, lettera i) che prevede l'obbligo dell'indicazione al tesoriere, negli ordinativi di pagamento, dell'eventuale natura vincolata delle spese"*. L'irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 appare superata per il bilancio di previsione 2021-2023, anche se non pienamente, in quanto

⁶⁹ Nota prot. n. 639 del 10 agosto 2022.

sussiste, alla data della presente istruttoria, una non corretta attuazione delle disposizioni del TUEL, richiamate dallo stesso Ente. Pur prendendo atto che *“l’Ente si sta adoperando tempestivamente alla risoluzione della problematica”*, la Sezione si riserva di effettuare idonei controlli in sede di esame specifico dei prossimi documenti contabili, al fine di verificare il definitivo superamento della stessa;

- Ollomont: quanto alla previsione 2021-2023, nulla viene precisato nella relazione dell’Organo di revisione. Quanto al rendiconto 2020, nel correlato questionario, relativamente ai quesiti relativi alla corretta gestione della cassa vincolata, l’Organo di revisione attesta *“non ricorre la fattispecie”*, mentre tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Nella relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2020 viene segnalato che *l’ente non gestisce la cassa vincolata”*. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell’Organo di revisione trasmessa alla BDAP, nulla viene riportato. A seguito di richiesta di chiarimenti, l’Ente precisa⁷⁰, contrariamente a quanto segnalato dall’Organo di revisione, che *“con provvedimento del segretario comunale n. 2/2020 del 21-01-2020, questa Amministrazione ha determinato l’importo della cassa vincolata alla data del primo gennaio 2020 per un importo pari a zero. Con successivo provvedimento del segretario comunale n. 1/2021 del 11-01-2021, questa Amministrazione ha determinato l’importo della cassa vincolata alla data del primo gennaio 2021 per un importo pari a zero. Con successivo provvedimento del segretario comunale n. 1/2021 del 11-01-2021, questa Amministrazione ha determinato l’importo della cassa vincolata alla data del primo gennaio 2021 per un importo pari a zero”*. L’ulteriore riscontro⁷¹ pervenuto dall’Organo di revisione conferma quanto precisato dall’Ente e, sostanzialmente, vengono rettificate le segnalazioni del Revisore sopra riportate. L’irregolarità appare superata. Nel contempo, la Sezione raccomanda di dettagliare il provvedimento di aggiornamento della cassa vincolata evidenziando i relativi movimenti, In ultimo, la Sezione richiama l’Organo di revisione dell’Ente ad un più puntuale controllo delle attestazioni rilasciate nei propri pareri sui documenti contabili;
- Pré-Saint-Didier: quanto alla previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell’Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 non riporta alcun valore relativamente alla cassa vincolata; viene, inoltre, precisato che *“l’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere”*. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, viene segnalato che l’Ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020, mentre in relazione al rispetto delle procedure di cui

⁷⁰ Nota prot. n. 631 dell’8 agosto 2022.

⁷¹ Nota prot. n. 653 dell’11 agosto 2022.

al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, viene attestato che *“non ricorre la fattispecie”*; tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell’Organo di revisione trasmessa alla BDAP, nulla viene riportato in ordine alla consistenza della cassa vincolata nel triennio 2019-2020-2021 (tutti i valori sono pari a 0,00); viene, inoltre, confermato che l’Ente si è dotato delle necessarie scritture contabili. A seguito di richiesta di chiarimenti, l’Organo di revisione precisa⁷² che *“nell’annualità 2020 e in quelli precedenti il Comune di Pré-Saint-Didier non ha adottato provvedimenti di aggiornamento della giacenza di cassa vincolata al 31/12. A seguito di confronto con l’ufficio ragioneria così come comunicato in seguito alla vostra richiesta istruttoria[...]tale irregolarità è stata parzialmente superata solo a partire dall’esercizio 2021 con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 18 del 01/02/2021 avente ad oggetto Determinazione cassa vincolata al 1 gennaio 2021 (cassa vincolata pari a euro 285.978,46) e n. 33 del 08/02/2022 avente ad oggetto Determinazione cassa vincolata al 1 gennaio 2022 (cassa vincolata pari a euro 330.444,59. La mancata indicazione nella relazione al bilancio di previsione 2022-2024 per l’annualità 2021 è un refuso”*. La Sezione prende atto delle precisazioni fornite che confermano l’irregolarità accertata riferita al bilancio di previsione 2020-2022 ma chiariscono il superamento di tale criticità per il bilancio 2021-2023;

- Rhêmes-Notre Dame: quanto alla previsione 2021-2023, nulla viene riportato in ordine alla consistenza della cassa vincolata nel triennio 2019-2020-2021 (tutti i valori sono pari a 0,00); viene, inoltre, precisato che *“l’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere”*. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, viene segnalato che l’Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020, mentre in relazione al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, viene attestato che *“non ricorre la fattispecie”*; tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024 nella relazione dell’Organo di revisione trasmessa alla BDAP, vengono riportati gli aggiornamenti alla cassa vincolata per il triennio 2019-2020-2021, laddove per il 2021 viene determinata in euro 184.576,80; viene ancora precisato che *“l’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere”*. L’irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 sussiste anche per il bilancio 2021-2023 e appare superata solo

⁷² Nota prot. n. 627 del 4 agosto 2022.

in sede di previsione 2022-2024. La Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche in sede di controllo specifico dei prossimi documenti contabili;

- Rhêmes-Saint-Georges; quanto alla previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell'Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 non riporta alcun valore relativamente alla cassa vincolata; viene, inoltre, precisato che *"l'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere"*. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, viene segnalato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020, mentre in relazione al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, viene attestato che *"non ricorre la fattispecie"*; tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024 nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP, vengono riportati gli aggiornamenti alla cassa vincolata per il triennio 2019-2020-2021, laddove per il 2021 viene determinata in euro 298.637,80; viene confermato che *"l'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere"*. L'irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 sussiste anche per il bilancio 2021-2023 e appare superata solo in sede di previsione 2022-2024. La Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche in sede di controllo specifico dei prossimi documenti contabili;
- Saint-Pierre: quanto alla previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell'Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 presenta una consistenza di euro 43.389,33 per ciascun anno; viene, inoltre, segnalato che l'Ente non si è dotato delle scritture atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, viene segnalato che l'Ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020, mentre in relazione al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, viene attestato che *"non ricorre la fattispecie"*; l'unico valore concernente la consistenza della cassa vincolata riportato nella relativa tabella è lo stesso indicato a bilancio di previsione 2021-2023 (euro 43.389,33). Nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2020 viene precisato che *"L'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2020 corrisponde a quello risultante dal conto del Tesoriere. Il Revisore nel corso delle verifiche periodiche ha chiesto più volte che la cassa vincolata, che risulta non movimentata dal 2017, venga rideterminata seguendo le linee di indirizzo disposte dalla Corte dei Conti Sezioni Unite con delibera n.31 del 9/11/2015"*. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024,

alla data degli approfondimenti istruttori (27/7/2022), la relazione dell'Organo di revisione non risulta trasmessa alla BDAP. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente precisa⁷³ che *“per quanto riguarda la mancata movimentazione della cassa vincolata attestata dall'organo di revisione con riferimento ai bilanci di previsione 2020/2022 e 2021/2023 e al rendiconto 2020, si fa presente che la sottoscritta non è nelle condizioni di fornire chiarimenti in merito, in quanto assunta a tempo determinato presso questo Comune a far data dal 25 ottobre 2021. L'ente, che ha carenza di personale, [...], nel mese di aprile 2021 è stato oggetto di una completa riorganizzazione, con conseguente avvicendamento di personale, essendo stato disposto lo scioglimento dell'ambito ottimale tra i Comuni di Sarre e Saint-Pierre e la ricostituzione di tutti gli uffici delle aree amministrative, contabile e tecnica, presso la sede municipale”*. In relazione agli interventi posti in essere per superare tale irregolarità, l'Ente segnala che con determinazione del responsabile finanziario n. 50 del 31/12/2021 ha provveduto ad aggiornare la giacenza di cassa vincolata in euro 22.042,53 e che tale provvedimento è stato trasmesso al Tesoriere e all'Organo di revisione. Con successivo provvedimento del responsabile finanziario n. 29 del 4/5/2022, poi rettificato con provvedimento n. 31 del 9/5/2022, la giacenza di cassa vincolata, a seguito dei decrementi intervenuti (puntualmente dettagliati), è determinata in euro 698,60. Tali provvedimenti sono stati trasmessi al Tesoriere e all'Organo di revisione. Infine, viene precisato che *“in relazione alla mancata trasmissione alla BDAP della relazione dell'organo di revisione relativa al bilancio di previsione 2022-2024, verosimilmente, si tratta di una dimenticanza in fase di invio della documentazione”*. Con successiva comunicazione⁷⁴, l'Ente ha integrato il precedente riscontro istruttorio, precisando che ha adottato idonee scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere e che ha provveduto ad inoltrare la relazione dell'Organo di revisione alla BDAP. In considerazione di quanto precede, la Sezione accerta che non sono stati adottati provvedimenti di determinazione della cassa vincolata in ordine ai bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023 ed al rendiconto 2020, e che l'Ente non è in grado di fornire chiarimenti, se non con un generico riferimento a *“carenze di personale”*. Tale ultimo aspetto, in relazione alla necessaria continuità dell'azione amministrativa, da porre in essere nel rispetto dei principi che essa governano, appare elemento confliggente con il perseguimento della corretta e sana dell'ente locale. Tuttavia, il riscontro istruttorio pone in evidenza come l'Ente sia stato oggetto di una completa riorganizzazione interna concernente le aree amministrativa, contabile e tecnica e che, in relazione all'aggiornamento della cassa vincolata, l'irregolarità sopra evidenziata sia stata

⁷³ Nota prot. n. 628 del 5 agosto 2022.

⁷⁴ Nota prot. n. 691 del 30 agosto 2022.

superata nel corso delle gestione 2022. La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli in sede di esame specifico dei prossimi documenti contabili;

- Valsavarenche: quanto alla previsione 2021-2023, nulla viene precisato nella relazione dell'Organo di revisione. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, relativamente ai quesiti relativi alla corretta gestione della cassa vincolata, l'Organo di revisione segnala *"non ricorre la fattispecie"*, mentre tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020, viene segnalato che l'Ente *"non gestisce la cassa vincolata"*. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, la relazione dell'Organo di revisione non riporta informazioni al riguardo. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente riscontra⁷⁵ che *"la precisazione fornita dall'Organo di revisione 'l'Ente non gestisce la cassa vincolata' è verosimilmente da intendersi nel senso che, nella contabilità dell'Ente, non sussiste la fattispecie. In tale prospettiva sono da leggersi anche le ulteriori risposte fornite circa il mancato monitoraggio da parte del responsabile finanziario della giacenza di cassa vincolata (la giacenza di cassa vincolata non viene formalmente individuata in quanto non presente) ed in merito al fatto che l'Ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. In questo senso le comunicazioni effettuate dall'Organo di revisione, nonché i dati riportati nel questionario al rendiconto 2020, paiono coerenti con la gestione dell'esercizio 2020, il cui conto del tesoriere reca un valore di cassa vincolata pari a ad euro zero. Da ulteriori verifiche effettuate ai fini del riscontro alla presente istruttoria, è emerso invece che, al 31.12.2020, erano presenti somme suscettibili di generare vincoli di cassa"*. L'importo rideterminato della cassa vincolata è pari a euro 55.292,39, di cui euro 23.128,06 di fondi legati all'emergenza sanitaria COVID-19. Prosegue ancora l'Ente indicando che *"analoga situazione si è verificata in relazione all'esercizio 2021"*. L'importo rideterminato della cassa vincolata è pari a euro 90.631,39, di cui euro 39.062,01 di fondi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19. Infine, viene ulteriormente precisato che *"Sebbene il fondo di cassa complessivo al 31.12.2020 ed al 31.12.2021 risulti capiente rispetto all'importo da vincolare, l'Ente si impegna a predisporre ed adottare con ogni consentita urgenza, atto di quantificazione della cassa vincolata al 01.02.2022 nonché a trasmettere il medesimo al Tesoriere ed a emettere i necessari ordinativi di pagamenti e di incasso ai fini del recepimento dell'importo nelle scritture contabili del medesimo"*. L'Organo di revisione dell'Ente riscontra⁷⁶ ulteriormente che *"Il Comune di Valsavarenche, nel 2020 e nel 2021, non aveva adottato la cassa vincolata [...] In relazione al rilievo mosso da codesta Corte, il Comune ha calcolato la cassa vincolata al 1° gennaio 2022 e si impegna a predisporre gli atti necessari per la sua corretta gestione"*. La Sezione accerta l'irregolarità concernente la mancata

⁷⁵ Nota prot. n. 662 del 12 agosto 2022.

⁷⁶ Nota prot. n. 663 del 12 agosto 2022.

determinazione e aggiornamento della cassa vincolata, che è perdurata sino all'apertura della presente istruttoria formale. Nel prendere atto che l'Ente ha provveduto alle rideterminazioni del caso (prova ne sia l'emersione di somme vincolate correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19), la Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli in ordine alla corretta gestione della cassa vincolata in sede di esame specifico dei prossimi documenti contabili;

- Valtournenche: quanto alla previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell'Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 presenta una consistenza di euro 5.189,00 per ciascun anno; viene, inoltre, segnalato che l'Ente non si è dotato delle scritture atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, viene segnalato che l'Ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020, mentre in relazione al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, viene attestato che *"non ricorre la fattispecie"*; tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 5.189,00. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP, viene indicata una consistenza della cassa vincolata al 31/12/2021 pari a euro 436.517,86; viene, inoltre, precisato che *"l'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere"*. L'irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 sussiste anche per il bilancio 2021-2023 e appare superata solo in sede di previsione 2022-2024. La Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche in sede di controllo specifico dei prossimi documenti contabili;
- Villeneuve: quanto alla previsione 2021-2023, nulla viene precisato nella relazione dell'Organo di revisione. Quanto al rendiconto 2020, nel correlato questionario, relativamente ai quesiti relativi alla corretta gestione della cassa vincolata, l'Organo di revisione attesta *"non ricorre la fattispecie"*; tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020, viene segnalato che l'Ente *"non gestisce la cassa vincolata"*. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, alla data degli approfondimenti istruttori (27/7/2022), la relazione dell'Organo di revisione non risulta trasmessa alla BDAP. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente precisa⁷⁷ che *"in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 non è stata istituita, tramite scritture contabili, la distinzione della cassa vincolata in quanto la stessa risultava a zero; in data 10.02.2021, con determinazione del servizio finanziario n. 19 che si trasmette in allegato è stato determinato l'ammontare"*

⁷⁷ Nota prot. n. 641 dell'11 agosto 2022.

della giacenza di cassa vincolata al 31.12.2021 - (ndr.: in realtà al 1 gennaio 2021) - e comunicato al tesoriere; dal 2021 la cassa vincolata viene gestita tramite gli applicativi della contabilità che prevedono, nell'atto di emissione delle singole reversali di incasso e dei singoli mandati di pagamento, la distinzione tra entrate e spese che movimentano cassa vincolata oppure libera; alla data odierna non è necessario quantificare con atto formale l'importo della cassa vincolata in quanto c'è corrispondenza tra scritture contabili e verifiche del tesoriere". L'ulteriore riscontro dell'Organo di revisione conferma sostanzialmente quanto riportato dall'Ente e rimarca che "soltanto dal 2021 la cassa vincolata viene gestita regolarmente". In relazione a quanto precede, l'irregolarità rilevata in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 appare superata relativamente al bilancio di previsione 2021-2023. Nel contempo, le precisazioni del Comune sull'omessa adozione del provvedimento di aggiornamento della cassa vincolata al 1.1.2022, così come la dichiarazione del Revisore concernente la regolarità "dal 2021" della gestione di cassa vincolata, non possono essere condivise. Il paragrafo 10.6, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. 118/2011 pone in capo agli enti l'onere di adottare uno specifico provvedimento di aggiornamento della giacenza vincolata da trasmettere al Tesoriere. Tale onere procedimentale e provvedimentale è stato ribadito dalle Sezione Autonomie della Corte dei conti nella già richiamata deliberazione n. 2/2021, che ha posto l'accento sulla necessità di distinguere le "entrate libere e entrate vincolate, sia di parte corrente che di parte capitale. Tale ripartizione è operata all'inizio dell'esercizio con la determinazione del Responsabile del servizio finanziario, da comunicarsi formalmente al tesoriere, che definisce l'importo della cassa vincolata al primo gennaio di ciascun anno in ossequio dell'obbligo contenuto al punto 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011". La Sezione invita l'Ente a ottemperare alle prescrizioni sopra riportate e si riserva di porre in essere ulteriori verifiche in sede di controllo dei prossimi documenti contabili.

Di seguito sono riportati gli esiti degli approfondimenti istruttori concernenti gli ulteriori Comuni per i quali, come introdotto nel presente paragrafo, sono state rilevate segnalazioni da parte dei rispettivi Organi di revisione in merito all'assenza di idonee scritture contabili atte a gestire, in conformità alle prescrizioni del TUEL, la cassa vincolata:

- Courmayeur: quanto al bilancio di previsione 2021-2023, nella relazione dell'Organo di revisione viene precisato che "Con determinazione del Responsabile del servizio finanziario è stata quantificata la cassa vincolata all'01/01/2021 pari ad € 1.102.002,18. A decorrere dall'1/01/2021 l'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere". Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP, viene

indicata una consistenza della cassa vincolata al 31/12/2021 pari a euro 75.010,72 e viene, altresì, confermata l'adozione di idonee scritture contabili. L'irregolarità appare superata. La Sezione si riserva di porre in essere ulteriori verifiche in sede di controllo specifico dei prossimi documenti contabili;

- Fontainemore: quanto al bilancio di previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell'Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 presenta una consistenza, rispettivamente, di euro 28.146,76, euro 19.506,93 ed euro 61.090,12; viene, inoltre, precisato che *"l'ente ha determinato le quote vincolate della cassa"*. Quanto al rendiconto 2020, nel correlato questionario viene segnalato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020, mentre, in relazione al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, viene attestato che *"non ricorre la fattispecie"*; i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella, limitatamente all'esercizio 2020 (in quanto non sono valorizzati gli esercizi 2018 e 2019), sono coerenti con quanto indicato nel bilancio di previsione 2021-2023. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP la consistenza della cassa vincolata al 31/12/2021 è determinata in euro 52.962,54; viene, inoltre, confermato che l'Ente ha proceduto a determinare le quote vincolate della cassa. A seguito di richiesta istruttoria, l'Ente precisa⁷⁸ che *"ha provveduto sinora a determinare la cassa vincolata con il supporto di elementi informatici non correlati con il sistema informatico destinato alla contabilità. Tale comportamento è stato giustificato dalla marginalità degli importi, tanto in termini assoluti, quanto al loro rapporto con la disponibilità di cassa complessiva. Nella consapevolezza dell'importanza rivestita dal monitoraggio di tale componente, anche per effetti dei fondi ricevuti nell'ambito dell'emergenza sanitaria, l'Ente sta attivando la specifica funzione prevista dal sistema contabile in uso nel corrente esercizio. Ciò consentirà di determinare in ogni momento l'entità della cassa vincolata e così la conciliazione con lo stesso vincolo comunicato al tesoriere"*. Vengono allegati i provvedimenti di determinazione della giacenza di cassa vincolata relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022. La posizione assunta dall'Ente sino all'apertura della presente istruttoria non può essere condivisa, per un duplice aspetto: da un lato, infatti, i principi contabili che disciplinano la materia, già più volte evocati, non prevedono soglie di esenzione rapportate alla consistenza degli importi vincolati; dall'altro, come visto, la dimensione quantitativa della cassa vincolata dell'Ente raggiunge valori che risulta improprio definire marginali - 01/01/2020 euro 19.506,93; 01/01/2021 euro 61.090,12; 01/01/2022 euro 52.962,54 - in rapporto, ad esempio, al saldo di cassa presunto dell'esercizio 2020, determinato in fase di bilancio di previsione 2020-2022 in euro 50.363,96. La Sezione,

⁷⁸ Nota prot. n. 665 del 12 agosto 2022.

accertata l'irregolarità, prende atto dell'impegno dell'Ente nel superare la stessa e si riserva di svolgere ulteriori controlli in sede di esame dei prossimi documenti contabili;

- La Salle: quanto al bilancio di previsione 2021-2023 la situazione di cassa indicata nella relazione dell'Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 presenta una consistenza, rispettivamente, di euro 649.679,45, euro 4.232,99 ed euro 0,00; viene inoltre precisato che *“Per l'anno 2020 è stato indicato il dato presunto. Non risulta ancora determinata l'entità dell'eventuale cassa vincolata. L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere”*. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, viene segnalato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020, mentre in relazione al rispetto delle procedure di cui al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, viene attestato che *“non ricorre la fattispecie ”*; il valore concernente la consistenza della cassa vincolata nella relativa tabella, limitatamente all'esercizio 2020 (in quanto non sono valorizzati gli esercizi 2018 e 2019) è pari a euro 9.490,71. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla BDAP, la consistenza della cassa vincolata al 31/12/2021 è pari a 0,00, in quanto *“per l'anno 2021 è stato indicato il dato presunto. Non risulta ancora determinata l'entità dell'eventuale cassa vincolata; viene inoltre confermata l'assenza di idonee scritture contabili”*. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente fornisce adeguate precisazioni⁷⁹ in ordine all'adozione dei provvedimenti del responsabile finanziario di aggiornamento della cassa vincolata (sono allegati i provvedimenti per gli anni 2020, 2021 e 2022, trasmessi al tesoriere). Quanto alla gestione della cassa, viene ulteriormente precisato che *“l'Ente monitora la situazione inerente alla cassa vincolata, seppur in modo extracontabile [...] e si sta adoperando nella maniera più tempestiva possibile alla risoluzione della problematica concernente la gestione corretta della cassa vincolata nell'adempimento e nel rispetto del principio contabile 10.6, Allegato 4/2, del d.lgs. n. 118/2011 e del d.lgs. 267/2000 (e in particolare: articolo 180, comma 3, lettera d) che prevede l'obbligo dell'indicazione al tesoriere, negli ordinativi di incasso, dell'eventuale natura vincolata delle entrate; art. 185, comma 2, lettera i) che prevede l'obbligo dell'indicazione al tesoriere, negli ordinativi di pagamento, dell'eventuale natura vincolata delle spese”*. La Sezione, pur riscontrando ancora ad oggi la presenza di tale ultimo profilo di irregolarità, prende atto di quanto chiarito dall'Ente e si riserva di effettuare idonei controlli in sede di esame dei prossimi documenti contabili, al fine di verificare il definitivo superamento della stessa;
- Saint-Christophe: quanto al bilancio di previsione 2021-2023, la situazione di cassa indicata nella relazione dell'Organo di revisione e riferita al triennio 2018-2019-2020 presenta tutti valori pari

⁷⁹ Nota prot. n. 634 del 10 agosto 2022.

a 0,00; viene inoltre segnalato che *“L’ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere”*. Quanto al rendiconto 2020, nel questionario, relativamente ai quesiti relativi alla corretta gestione della cassa vincolata, l’Organo di revisione attesta *“non ricorre la fattispecie”*; tutti i valori concernenti la consistenza della cassa vincolata contenuti nella relativa tabella sono pari a 0,00. Nella relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2020 la consistenza della cassa vincolata nel triennio 2018-2019-2020 non è valorizzata. Quanto al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell’Organo di revisione, trasmessa alla BDAP, la consistenza della cassa vincolata nel triennio 2019-2020-2021 non è valorizzata; viene ulteriormente segnalata l’assenza di idonee scritture contabili per la gestione della cassa vincolata. A seguito di richiesta di chiarimenti, l’Ente precisa⁸⁰ che *“le entrate con vincolo di destinazione incassate negli anni sono state sostanzialmente utilizzate per pagamenti in corso d’anno. Pur non avendo adottato scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza di cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa del tesoriere, l’ente ha sempre verificato che non sussistesse la possibilità di utilizzare entrate vincolate (sempre di importi modesti nel triennio 2020/2022 a fronte di un fondo cassa di importo molto elevato), per fini diversi da quelli del vincolo. A decorrere dal 2022, la situazione è stata sanata e la cassa vincolata viene correttamente gestita dal punto di vista contabile. La cassa vincolata, risultante pari a zero sia dal conto del bilancio che dal conto del tesoriere al 31/12/2021, è stata correttamente alimentata nel corso del 2022 (attualmente ammonta a € 75.000,00, risultanti sia dalla contabilità che dal conto del Tesoriere) per cui si ritiene che la criticità segnalata sia stata superata”*. La Sezione prende atto della risposta dell’Ente, dalla quale si attesta che l’irregolarità riferita ai bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023 ed anche al rendiconto 2020 è stata superata a decorrere dall’esercizio in corso. Non viene però comunicato alcun provvedimento adottato dal responsabile finanziario per la determinazione della giacenza di cassa vincolata. A seguito di ulteriore interlocuzione con l’Ente, svolta per le vie brevi in data 9 agosto 2022, è stato confermato che tali provvedimenti non vengono adottati. La Sezione accerta pertanto che l’irregolarità non risulta totalmente superata e si riserva di effettuare idonei controlli in sede di esame dei prossimi documenti contabili;

- Brissogne: come già introdotto, nel questionario sul bilancio di previsione 2020-2022, l’Organo di revisione attesta che l’Ente ha correttamente monitorato la giacenza della cassa vincolata sulla base del ripetuto principio contabile e che risulta in possesso di idonee scritture contabili. Nella relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, l’Organo di revisione, al contrario, precisa che l’Ente *“non si è dotato di idonee scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della*

⁸⁰ Nota prot. n. 633 del 9 agosto 2022.

giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere". I valori concernenti la cassa vincolata, riportati nella medesima relazione e riferiti al triennio 2018-2020, sono tutti pari a zero. Nel questionario sul rendiconto 2020, in relazione a tutte le domande concernenti la cassa vincolata, viene attestato "non ricorre la fattispecie" e le correlate tabelle riportano valori di cassa vincolata pari a zero. Relativamente al bilancio di previsione 2022-2024, nella relazione dell'Organo di revisione viene indicata la consistenza della cassa vincolata al 31/12/2021 in euro 11.113,27 e viene ancora riproposta la segnalazione in ordine all'assenza di idonee scritture contabili necessarie alla corretta gestione delle somme vincolate. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente precisa⁸¹ che "le entrate con vincolo di destinazione incassate negli anni sono state sostanzialmente utilizzate per pagamenti in corso d'anno. Pur non avendo adottato scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza di cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere, l'Ente ha sempre verificato che non sussistesse la possibilità di utilizzare entrate vincolate (sempre di importi modesti nel triennio 2020/2022 a fronte di un fondo cassa di importo molto elevato), per fini diversi da quelli del vincolo. A decorrere da 2021, la situazione è stata sanata e la cassa vincolata viene correttamente gestita dal punto di vista contabile. La cassa vincolata, risultante pari a € 11.113,37 sia dal conto del bilancio sia dal conto del Tesoriere al 31/12/2021, è stata correttamente alimentata nel corso del 2022 (attualmente ammonta ad € 86.113,37, risultanti sia dalla contabilità che dal conto del Tesoriere) per cui si ritiene che la criticità segnalata sia stata superata". Ciò premesso, in fase istruttoria è stato richiesto di trasmettere i provvedimenti del responsabile finanziario concernenti la determinazione della cassa vincolata che però l'Ente non ha inviato. A seguito di ulteriore interlocuzione con il Segretario dell'Ente, è stato da questi confermato che tali determinazioni non vengono adottate. La Sezione accerta l'irregolarità rilevata concernente la corretta gestione della cassa vincolata e, pur prendendo atto delle precisazioni fornite, ritiene che tale irregolarità non sia pienamente superata e si riserva di effettuare idonei controlli in sede di esame dei prossimi documenti contabili.

⁸¹ Nota prot. n. 690 del 29 agosto 2022.

4.7 L'indebitamento.

La tabella seguente riporta i dati dello stock dell'indebitamento a bilancio di previsione 2020-2022.

Tabella n. 4.21- Evoluzione dell'indebitamento nella previsione del triennio 2020-2022.

DENOMINAZIONE ENTE	Indebitamento al			DENOMINAZIONE ENTE	Indebitamento al		
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Allein	468.811,96	399.289,54	339.193,55	La Magdeleine	62.444,99	57.444,99	52.444,99
Antey-Saint-André	12.175,19	0,00	0,00	La Salle	1.405.298,16	1.174.410,16	965.695,16
Arnad	0,00	0,00	0,00	La Thuile	203.401,16	127.221,67	63.291,75
Arvier	251.707,04	218.414,48	194.084,97	Lillianes	149.407,42	122.619,06	94.793,35
Avise	125.800,58	83.369,44	38.859,37	Montjovet	467.884,26	385.643,22	302.378,89
Ayas	200.552,02	153.495,36	104.441,57	Morgex	1.071.044,88	1.015.523,93	957.657,30
Aymavilles	415.232,01	396.748,92	377.710,03	Nus	521.294,96	487.494,96	451.494,96
Bard	0,00	0,00	0,00	Ollomont	285.266,96	222.710,61	157.401,46
Bionaz	277.512,96	229.593,98	179.520,68	Oyace	1.084.281,55	984.815,20	881.653,40
Brissogne	0,00	0,00	0,00	Perloz	43.144,41	33.082,59	22.552,60
Brusson	2.623.073,83	2.481.622,63	2.320.675,67	Pollein	180.238,15	165.476,53	150.070,93
Challand-Saint-Anselme	1.726.012,87	1.690.853,15	1.590.399,56	Pont-Saint-Martin	140.573,82	107.865,02	73.584,09
Challand-Saint-Victor	0,00	0,00	0,00	Pontboset	125.551,22	82.753,81	39.580,53
Chambave	0,00	0,00	0,00	Pontey	290.412,84	240.655,84	218.855,84
Chamois	377.785,84	321.956,89	263.753,47	Pré-Saint-Didier	1.374.754,33	1.201.931,47	1.103.044,98
Champdepraz	27.584,11	0,00	0,00	Quart	4.037.776,90	3.811.776,90	3.585.276,90
Champorcher	213.157,40	152.483,16	88.903,87	Rhêmes-Notre-Dame	150.920,94	128.332,90	110.843,61
Charvensod	626.336,74	473.842,82	355.376,90	Rhêmes-Saint-Georges	892.658,34	826.049,77	756.492,07
Châtillon	2.424.429,21	2.003.485,90	1.677.626,46	Roisan	496.981,25	402.397,42	304.461,47
Cogne	134.837,36	1.775.353,19	1.657.076,76	Saint-Christophe	291.996,79	183.886,79	73.526,79
Courmayeur	0,00	0,00	0,00	Saint-Denis	444.638,00	397.591,58	348.219,70
Donnas	0,00	0,00	0,00	Saint-Marcel	690.825,58	575.230,58	455.995,58
Doues	840.285,70	696.578,70	560.584,70	Saint-Nicolas	222.520,53	145.266,44	103.445,37
Emarèse	222.013,65	168.263,65	129.463,65	Saint-Oyen	276.198,12	234.114,24	190.112,40
Etroubles	675.857,16	589.357,16	503.457,16	Saint-Pierre	2.277.503,00	2.023.224,80	1.757.098,22
Fénis	716.508,59	629.893,30	541.550,95	Saint-Rhémy-en-Bosses	895.668,95	777.416,95	652.939,95
Fontainemore	405.406,22	471.740,55	436.184,40	Saint-Vincent	5.516.539,74	5.626.920,17	5.352.903,67
Gaby	19.425,54	0,00	0,00	Sarre	1.132.261,23	840.970,96	535.515,10
Gignod	579.750,02	564.250,02	548.400,02	Torgnon	1.236.391,99	1.125.091,99	1.009.041,99
Gressan	1.400.464,16	1.345.049,04	1.280.772,09	Valgrisenche	270.056,38	249.721,34	228.634,91
Gressoney-La-Trinité	0,00	0,00	0,00	Valpelline	1.165.182,82	1.014.640,81	858.636,24
Gressoney-Saint-Jean	219.927,70	138.538,61	74.478,72	Valsavarenche	713.695,73	617.867,42	517.341,70
Hône	314.919,58	276.834,16	237.806,67	Valtournenche	2.644.869,70	2.393.674,01	2.135.452,78
Introd	151.959,18	124.797,97	97.068,77	Verrayes	1.058.921,89	944.928,91	832.926,22
Issime	0,00	0,00	0,00	Verrès	27.170,80	18.583,26	9.534,26
Issogne	0,00	0,00	0,00	Villeneuve	989.662,81	872.122,79	1.908.408,79
Jovençon	0,00	0,00	0,00				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del questionario sul bilancio di previsione 2020-2022, ad eccezione dei Comuni di Brusson, Challand-Saint-Anselme, Lillianes e Perloz, per i quali sono già riportati i dati come rilevati a seguito di approfondimenti istruttori.

In relazione a quanto sopra riportato, si rileva che il quadro complessivo mostra, al termine del triennio di programmazione, una stima dell'indebitamento in lieve crescita rispetto alla previsione 2019-2021, contrariamente a quanto rilevato tra quest'ultima e il bilancio di previsione 2018-2020. Il confronto con il precedente bilancio di previsione è riepilogato nella seguente tabella.

Tabella n. 4.22 - Evoluzione dell'indebitamento nella previsione 2020-2022. Raffronto con previsione 2019-2021.

Bilancio di previsione 2019-2021	Bilancio di previsione 2020-2022
31.12.2019: euro 50.807.816,46	-
31.12.2020: euro 46.248.651,44	31.12.2020: euro 48.288.967,22
31.12.2021: euro 39.627.013,84	31.12.2021: euro 45.005.271,71
-	31.12.2022: euro 40.858.697,94

Fonte: elaborazione corte dei conti su dati questionari sui bilanci di previsioni e dati BDAP.

Al termine dei rispettivi periodi di programmazione, l'incremento presunto è pari a euro 1.231.684,10.

Nel triennio di previsione 2020-2022, la Sezione osserva che:

- a) a fronte di uno stock di debito residuo al termine del primo esercizio pari a euro 48.288.967,22, la massa dell'indebitamento si riduce al 31.12.2022 di circa euro 7,5 milioni;
- b) ad un primo esame dei dati rilevati a rendiconto 2020, come riportati dagli Organi di revisione nei relativi questionari (Sez. II - *"Indebitamento e strumenti di finanza derivata"* - tabella n. 2 - *"Debito complessivo"*)⁸², l'indebitamento dei Comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti al 31.12.2020 risulta complessivamente pari a euro 46.951.106,90, con una differenza in diminuzione rispetto alla previsione del primo esercizio del bilancio pluriennale 2021-2023 di euro 1.337.060,32 e con uno scostamento rispetto alla previsione dell'esercizio 2020, contenuta nel bilancio pluriennale 2019-2021, di euro 702.455,46;
- c) con riferimento allo stock dell'indebitamento effettivamente accertato in sede di rendiconto, il confronto tra il 2019 e il 2020 conferma la tendenziale riduzione effettiva dello stesso, già rilevata tra il rendiconto 2018 e quello 2019, atteso che si registra una differenza in diminuzione di oltre 3,3 milioni di euro (da euro 50.310.550,19 a euro 46.951.106,90);
- d) 11 Comuni (Arnad, Bard, Brissogne, Challand-Saint-Victor, Chambave, Courmayeur, Donnas, Gressoney-La-Trinité, Issime, Issogne e Jovençon) non presentano indebitamento. Tale esito conferma quanto rilevato in ordine al bilancio di previsione 2019-2021. Ai predetti Comuni si

⁸² Ad eccezione dei Comuni di Emarèse, Lillianes e Pontey, per i quali sono stati utilizzati i dati dell'allegato d), trasmesso alla BDAP, in quanto la richiamata tabella del questionario non risulta compilata.

aggiungono Antey-Saint-André, Champdepraz e Gaby, i quali analogamente a quanto già attestato nel precedente bilancio di previsione, estinguono il proprio debito nel 2021. Quanto al Comune di Gaby, le informazioni contenute nel questionario sono coerenti con quanto già attestato in ordine al bilancio di previsione 2019-2021, in quanto l'indebitamento dell'Ente si estingue al 31.12.2021 e, correttamente, è stato riportato il debito residuo al 31.12.2020 (pari a euro 19.425,54) nel prospetto degli equilibri relativi all'esercizio 2021. Per il Comune di Antey-Saint-André, al contrario, si rileva un'incongruenza tra i valori riportati nel questionario sul bilancio di previsione 2019-2021 (debito residuo al 31.12.2020 pari a zero) con quelli riportati nel questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 (debito residuo al 31.12.2020 pari a euro 12.175,19). Se tale ultimo dato fosse corretto (e, dunque, fosse errato quello attestato per il bilancio di previsione 2019-2021) l'Ente avrebbe dovuto riportare tale somma nel prospetto degli equilibri riferito alla previsione dell'esercizio 2021 (la quale è invece pari a zero): ciò avrebbe ridotto l'equilibrio di parte corrente di pari importo (euro 88.064,01 in luogo di euro 100.239,20) in tal modo compromettendo l'equilibrio finale (in quanto l'equilibrio di parte capitale è pari a -100.239,20 euro). Tale discordanza di valori della situazione dell'indebitamento del Comune di Antey-Saint-André è dovuta ad un'errata compilazione della tabella 8 Sezione IV del questionario trasmesso alla Sezione da parte dell'Organo di revisione dell'Ente. Ciò si desume dai prospetti concernenti il limite di indebitamento (allegato d) trasmessi alla BDAP e relativi ai bilanci di previsione 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023: con riferimento al debito contratto al 31.12.2019 l'importo indicato risulta pari a euro 12.175,19, mentre il debito contratto al 31.12.2020 è pari a zero. Di conseguenza il valore riportato del debito al 31.12.2020 del Comune di Antey-Saint-André risulta pari a zero e risulta altresì corretto il prospetto degli equilibri di bilancio. Tali risultanze documentali sono state confermate dall'Ente⁸³. In relazione a quanto precede questo Collegio raccomanda all'Organo di revisione dell'Ente di prestare particolare attenzione nel controllo della coerenza dei dati contenuti nei questionari trasmessi alla Sezione;

e) in tutti i Comuni risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL, le quali ammettono il ricorso all'indebitamento esclusivamente per la realizzazione degli investimenti e qualificano le relative entrate quali somme a destinazione vincolata;

f) i dati rilevati nel prospetto degli equilibri di bilancio, riferiti alle quote di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari risultano, nel complesso, coerenti con i valori riportati nei questionari (tabelle n. 8 e 9, Sezione IV.4, concernenti, rispettivamente, la rappresentazione dell'evoluzione dell'indebitamento nel quinquennio 2018-2022 e l'evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti - esclusa ogni altra operazione di finanza

⁸³ Comunicazione in data 4 agosto 2022.

derivata - e le quote di rimborso della quota capitale), sebbene in alcuni limitati casi presentino arrotondamenti, relativamente ai quali questo Collegio, ai fini della coerenza complessiva dei dati presenti nei documenti contabili ed anche della correttezza dei valori riportati nel prospetto degli equilibri, sollecita a procedere in futuro indicando i valori precisi, specie per quegli enti che presentano un equilibrio di parte corrente pari a 0,00. Occorre, comunque, evidenziare alcune incongruenze che possono rappresentare profili di criticità in ordine alla corretta rappresentazione dell'indebitamento:

- il Comune di Brusson riporta nel prospetto degli equilibri di bilancio i seguenti valori delle quote del capitale rimborsato: 2020 euro 180.377,00; 2021 euro 180.024,00; 2022 euro 185.573,00. Il valore relativo al 2020 è incoerente con quanto riportato nella tabella 8 del questionario, pari a euro 99.502,51, nella quale è determinato il debito residuo al 31.12.2020 in complessivi euro 2.623.073,83, per effetto di un debito residuo iniziale all'1.1.2020 di euro 2.722.576,34 e di quote capitale rimborsate per euro 99.502,51. Tale ultimo valore coincide, peraltro, con la quota capitale rimborsata riportata nel prospetto degli equilibri di bilancio relativo al rendiconto 2020 ed è coerente con quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione dell'Ente relativa al bilancio di previsione 2021-2023 (ed anche 2022-2024), nella quale, però, in relazione alle quote dei prestiti rimborsati, i valori riferiti al 2021 e al 2022, rispettivamente euro 141.605,00 (coerente con quanto indicato nel prospetto degli equilibri del rendiconto 2021) ed euro 160.947,00, divergono da quanto indicato nel bilancio di previsione 2020-2022 riferiti alle stesse annualità (come visto, rispettivamente euro 180.024,00 ed euro 185.573,00). A fronte delle divergenze sopra evidenziate in ordine al bilancio di previsione 2020-2022, l'Organo di revisione dell'Ente precisa⁸⁴ che *"nel bilancio 2020/2022 sono stati stanziati come prestiti rimborsati la quota capitale dei mutui 180.377,00 euro. Nel corso dell'anno 2020 però è stata effettuata, con variazione di Consiglio 19 del 06/07/2020, una riduzione come meglio sotto riportato: - 60.405,00 € riduzione stanziamento quota capitale mutui a seguito di sospensione mutuo Finaosta e rinegoziazione di tre mutui con Cassa Depositi e Prestiti; - 20.468,00 € riduzione quota capitale MEF per cui si è richiesta la sospensione per destinarli all'emergenza COVID-19. Pertanto, la previsione iniziale di euro 180.377,00 è stata aggiornata e ridotta con uno stanziamento definitivo di 99.504,00 €. La quota capitale dei mutui pagata effettivamente nel 2020 è correttamente pari a euro 99.502,51"*. Viene, altresì, trasmessa una tabella riepilogativa dell'andamento dell'indebitamento con l'indicazione dei prestiti rimborsati *"come da piano di ammortamento dei mutui"*: 31/12/2020 euro 2.623.073,83 (prestiti rimborsati nell'anno euro 99.502,51); 31/12/2021 euro 2.481.622,63 (prestiti rimborsati

⁸⁴ Nota prot. n. 644 dell'11 agosto 2022.

nell'anno euro 141.451,20); 31/12/2022 euro 2.320.675,67 (prestiti rimborsati nell'anno euro 160.946,96); 31/12/2023 euro 2.157.680,41 (prestiti rimborsati nell'anno euro 162.995,26); 31/12/2024 euro 2.002.571,86 (prestiti rimborsati nell'anno euro 155.108,55). In relazione a quanto riscontrato, la Sezione ritiene che le precisazioni fornite siano idonee a superare le incoerenze evidenziate. Ciò posto, si rilevano ancora divergenze di dati nell'allegato d) al bilancio di previsione 2021-2023, in relazione alla corretta rappresentazione del debito contratto al 31.12 dell'esercizio precedente, che presenta i seguenti scostamenti: euro 4.039,79 per l'anno 2020; euro 19.504,37 per l'anno 2021; euro 19.812,14 per il 2022. La Sezione raccomanda di assicurare il necessario presidio della situazione concernente l'indebitamento, al fine della corretta e coerente rappresentazione in tutti i documenti contabili;

- il Comune di Challand-Saint-Anselme riporta nel prospetto degli equilibri di bilancio i seguenti valori delle quote del capitale rimborsato: 2020 euro 34.499,00; 2021 euro 35.160,00; 2022 euro 36.903,00. Nel questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 il debito residuo dell'Ente, rappresentato nella tabella n. 8, è pari a: 31.12.2020 euro 1.443.949,72; 31.12.2021 euro 1.408.789,72; 31.12.2022 euro 1.371.886,72. L'indebitamento dell'Ente aumenta nell'esercizio 2020 per nuovi prestiti contratti attestati in euro 1.158.045,00 (tale valore è riportato anche nella parte entrata del bilancio di previsione, al Titolo 6, Categoria 3.00). In realtà i nuovi prestiti contratti nel 2020 ammontano a euro 1.440.108,00, come si ricava dai dati presenti in BDAP riferiti al rendiconto 2020 ed anche dalla correlata relazione dell'Organo di revisione, nonché dal questionario sul rendiconto 2020. L'importo del debito residuo al 31.12.2020 risulta pertanto pari a euro 1.726.012,87 (risultante da debito residuo al 1.1.2020 pari a euro 319.403,72, nuovi prestiti pari a euro 1.440.108,00, quote capitale rimborsate pari a euro 33.498,85). Quanto alla quota capitale rimborsata, l'Organo di revisione attesta nella propria relazione al bilancio di previsione 2021-2023 la seguente situazione: esercizio 2021 euro 35.159,72, debito residuo al 31.12.2021 euro 1.690.853,15; esercizio 2022 euro 100.453,59, debito residuo al 31.12.2022 euro 1.590.399,56; esercizio 2023 euro 103.105,67, debito residuo al 31.12.2023 euro 1.487.293,89. I predetti valori risultano coerenti con quanto indicato dall'Organo di revisione nella relazione sul bilancio di previsione 2022-2024; al tempo stesso, l'allegato d) al bilancio di previsione 2021-2023, concernente i limiti all'indebitamento, riporta un valore del debito contratto al 31.12.2020 pari a 285.904,87, che diverge notevolmente da quanto innanzi riportato. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Organo di revisione del Comune di Challand-Saint-Anselme,

precisa⁸⁵ che il debito contratto nel 2020 è pari a euro 1.440.108,00 e “prevede il rimborso a partire dal 2022 e pertanto il dato prestiti rimborsati riportato nel 2021 è corretto e non ci sono state sospensioni di mutui [...] Confermo, inoltre, l'errore nel prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento 2021/2023 allegato d) competenza 2021 dove è stato erroneamente riportato il debito contratto al 31/12/2020 di euro 285.907,87 invece di 1.726.012,87”. Viene, inoltre, trasmessa una tabella riepilogativa dell'andamento dell'indebitamento dell'Ente, di seguito riassunta: 31.12.2020 euro 1.726.012,87 (prestiti rimborsati nell'anno euro 33.498,85); 31/12/2021 euro 1.690.853,15 (prestiti rimborsati nell'anno euro 35.159,72); 31/12/2022 euro 1.590.399,56 (prestiti rimborsati nell'anno euro 100.453,59); 31/12/2023 euro 1.487.293,89 (prestiti rimborsati nell'anno 103.105,67); 31/12/2024 euro 1.381.434,77 (prestiti rimborsati nell'anno euro 105.859,00). I valori concernenti il debito complessivo sono coerenti con quelli contenuti nell'allegato d), al bilancio di previsione 2022-2024, trasmesso alla BDAP. Ciò premesso, e verificato che la situazione relativa all'indebitamento dell'Ente sia stata correttamente rappresentata nel bilancio di previsione 2021-2023 e 2022-2024, nonché a rendiconto 2020, la Sezione osserva che, quantomeno con riferimento all'esercizio 2022, la quota capitale rimborsata iscritta a bilancio di previsione 2020-2022 non è corretta, in quanto notevolmente sottostimata e non conforme ai piani di ammortamento dei mutui contratti (euro 36.903,00 in luogo di euro 103.105,67). Tale differenza di importi tra le quote di capitale rimborsato, se correttamente rappresenta a bilancio di previsione 2020-2022 avrebbe ridotto il margine corrente del 2022 da euro 136.100,00 a euro 69.897,33. Pur rimanendo positivo il margine corrente, così rideterminato, non avrebbe consentito all'Ente di raggiungere l'equilibrio finale (atteso che il saldo di parte capitale è negativo per euro 136.100,00). Anche se tale criticità risulta superata, la Sezione raccomanda di assicurare il necessario presidio della situazione concernente l'indebitamento, al fine della corretta e coerente rappresentazione in tutti i documenti contabili ed evitare possibili ripercussioni negative sugli equilibri di bilancio;

- il Comune di Lillianes riporta nel prospetto degli equilibri di bilancio i seguenti valori delle quote del capitale rimborsato: 2020 euro 25.794,96; 2021 euro 26.791,36; 2022 euro 27.825,71. Per contro, nella tabella n. 8, Sez. IV, del questionario, i prestiti rimborsati sono indicati per i seguenti importi: 2020 euro 30.559,27; 2021 euro 31.200,25; 2022 euro 25.794,96. Il debito residuo ivi riportato è il seguente: 31.12.2020 euro 134.639,43; 31.12.2021 euro 103.439,18; 31.12.2022 euro 77.644,22. Mentre il valore dei prestiti rimborsati per l'esercizio 2020, pari a euro 25.794,96, risulta coerente con quanto riportato per analoga voce di spesa nel prospetto

⁸⁵ Nota prot. n. 643 dell'11 agosto 2022.

degli equilibri del rendiconto 2020, il debito residuo sopra riportato risulta essere confliggente con i valori indicati nell'allegato d) ai bilanci di previsione 2020-2022 ed anche 2021-2023 (mentre, si anticipa, che il predetto allegato al bilancio di previsione 2022-2024 non risulta completato ed è, dunque, carente nella parte che qui interessa). Nelle relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul bilancio di previsione 2021-2023 non è riportato dato alcuno sullo stock dell'indebitamento. Né alcun dato è riportato nella tabella n. 2, Sez. II, del questionario sul rendiconto 2020. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente ha comunicato⁸⁶ che il debito residuo al 31/12/2019 ammonta a euro 175.202,38. Tale valore è divergente da quello riportato nella tabella n. 8, Sez. IV, del questionario (euro 165.198,70) ma risulta coerente con quanto indicato nell'allegato d) al bilancio di previsione 2020-2022 trasmesso alla BDAP. Ciò premesso, l'esame della documentazione inviata dall'Ente (che ha trasmesso anche i piani di ammortamento dei mutui in essere), consente di rilevare lo stock corretto del debito a previsione 2020-2022 e 2021-2023 (ed anche 2022-2024), nei seguenti valori: 31.12.2020 euro 149.407,42 (quota rimborsata nell'anno euro 25.794,96); 31.12.2021 euro 122.619,06 (quota rimborsata nell'anno 26.788,36); 31.12.2022 euro 94.793,35 (quota rimborsata nell'anno euro 27.825,71); 31.12.2023 euro 65.884,33 (quota rimborsata nell'anno euro 28.909,02); 31.12.2024 euro 41.579,37 (quota rimborsata nell'anno euro 24.304,96). Tali valori risultano coerenti con gli importi delle quote rimborsate indicati nel prospetto degli equilibri dei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023. Ricostruita nel modo che precede la situazione dell'indebitamento del Comune di Lillianes, la Sezione raccomanda all'Organo di revisione e all'Ente di porre la massima attenzione circa la coerenza e la completezza dei dati trasmessi alla Corte;

- il Comune di Perloz riporta nel prospetto degli equilibri di bilancio i seguenti valori delle quote di capitale rimborsato: 2020 euro 9.615,00; 2021 euro 10.065,00; 2022 euro 10.530,00. Quanto all'indebitamento residuo, non viene riportato alcun valore nel questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 (la tabella n. 8, Sez. IV, non è compilata). La relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2020-2022, riporta un valore dell'indebitamento al 31/12/2019 pari a euro 88.389,80. Tale valore risulta divergente da quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2021-2023 e sul rendiconto 2020, pari a euro 52.758,93. L'allegato d) ai bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023, trasmesso alla BDAP, non è compilato nella parte concernente il debito contratto e, dunque, da esso non è possibile avere alcun tipo di riscontro in ordine alla

⁸⁶ Comunicazione in data 9 agosto 2022.

correttezza dei dati. A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente ha trasmesso⁸⁷ la situazione dell'evoluzione dell'indebitamento (unitamente ai piani di ammortamento dei mutui in essere), come avrebbe dovuto essere indicata nella tab. n. 8, Sez. IV, del questionario, a far data dal 31/12/2019, che risulta essere la seguente: 31/12/2019 euro 52.758,88 (quota rimborsata nell'anno euro 9.614,47); 31/12/2020 euro 43.144,41 (quota rimborsata nell'anno euro 10.061,82); 31/12/2021 euro 33.082,59 (quota rimborsata nell'anno euro 10.061,82); 31/12/2022 euro 22.552,60 (quota rimborsata nell'anno 10.529,99); 31/12/2023 euro 11.532,66 (quota rimborsata nell'anno euro 11.532,66); 31/12/2024 euro 0,00 (quota rimborsata nell'anno euro 11.532,66). Tali valori risultano coerenti con quanto riportato nell'allegato d) al bilancio di previsione 2022-2024 (che, contrariamente a quanto rilevato per i precedenti bilanci di previsione, risulta compilato); parimenti, risultano coerenti i valori delle quote rimborsate con quanto indicato nel prospetto degli equilibri dei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023. Ricostruita nel modo che precede la situazione dell'indebitamento dell'Ente, la Sezione raccomanda all'Organo di revisione e all'Ente la massima attenzione circa la coerenza dei dati trasmessi alla Corte e la necessaria completezza dei dati trasmessi alla BDAP;

- g) con riferimento alle incongruenze rilevate dalla Sezione in ordine alla situazione dell'indebitamento del Comune di Saint-Denis nel bilancio di previsione 2019-2021, oggetto all'epoca di apposita istruttoria che ha interessato anche il bilancio di previsione 2020-2022, sono state rettifiche dall'Organo di revisione dell'Ente mediante l'inoltro delle tabelle n. 8 e 9 della Sezione IV correttamente compilate. L'ulteriore controllo svolto in questa sede accerta che i valori riportati nel prospetto degli equilibri del triennio 2020-2022 sono coincidenti con i valori delle quote di capitale di ammortamento dei mutui (2020: euro 99.393,99; 2021: euro 47.046,42; 2022: euro 49.371,88). Di conseguenza, la percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (ex art. 204 del TUEL, relativo al limite di indebitamento) è determinata al 2,31% nel 2020, 2,09% nel 2021 e 1,88% nel 2022;
- h) relativamente al Comune di Quart, per il quale in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021 veniva accertata una non corretta contabilizzazione delle operazioni di riduzioni dei mutui nel tempo intervenute, poi rettificata dall'Organo di revisione dell'Ente e all'epoca⁸⁸ determinata al 31.12.2019 in euro 4.248.966,76 (di cui 2.561.679,66 di debito residuo al 31.12.2018, rettificato a seguito della contabilizzazione di riduzioni di prestiti per euro 346.364,67; euro 1.922.411,13 di nuovi prestiti contratti nel 2019; euro 220.813,89 di prestiti rimborsati ed euro

⁸⁷ Comunicazione in data 17 agosto 2022.

⁸⁸ Riscontri istruttori prot. n. 705 del 30 aprile 2021 e prot. n. 729 del 10 maggio 2021 in relazione al controllo sul bilancio di previsione 2019-2021.

14.311,14 di ulteriore variazioni negativa intervenuta nel 2019), occorre precisare che la previsione formulata per il triennio 2020-2022 risente ancora degli errori emersi in sede istruttoria sul bilancio di previsione 2019-2021, in quanto il debito residuo corretto al 31.12.2019 (ovvero comprensivo dell'ulteriore riduzione negativa di euro 14.311,14) è leggermente più contenuto, pari a euro 4.248.966,76 e non euro 4.263.276,90. La situazione rilevata a bilancio di previsione 2021-2023 (come riportata nella relazione dell'Organo di revisione) ricostruisce l'evoluzione corretta dell'indebitamento nel periodo 2019-2021 e viene confermata dall'Organo di revisione nella propria relazione sul bilancio di previsione 2022-2024 trasmessa alla BDAP;

- i) infine, tutti gli Enti considerati, in continuità a quanto emerso in sede di controllo dei precedenti bilanci di previsione, presentano valori percentuali del rapporto tra le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e l'importo annuale degli interessi, inferiori al limite del 10% previsto all'art. 204 del TUEL e, nel complesso, in diminuzione rispetto a quanto rilevato nel bilancio di previsione 2019-2021. L'incidenza più elevata si registra nel Comune di Oyace, per il quale si rilevava il valore più alto anche nel precedente bilancio di previsione (4,66% nel 2019), tuttavia in progressiva diminuzione: 4,16% nel 2020, 3,67% nel 2021 e 3,46% del 2022.

Il quadro riepilogativo è riportato nella tabella che segue.

Tabella n. 4.23 - Limite all'indebitamento ex art. 204 TUEL. Valori percentuali nel bilancio 2020-2022.

Denominazione Ente	2020	2021	2022	Denominazione Ente	2020	2021	2022
Allein	2,30	2,00	1,70	La Magdeleine	0,63	0,63	0,63
Antey-Saint-André	0,00	0,00	0,00	La Salle	1,59	1,34	1,13
Arnad	0,00	0,00	0,00	La Thuile	0,29	0,19	0,11
Arvier	0,63	0,56	0,49	Lillianes	0,64	0,61	0,49
Avise	0,67	0,43	0,26	Montjovet	0,56	0,53	0,54
Ayas	0,13	0,10	0,09	Morgex	1,02	0,97	0,80
Aymavilles	0,53	0,52	0,50	Nus	0,88	0,92	0,86
Bard	0,00	0,00	0,00	Ollomont	1,21	1,01	0,01
Bionaz	1,22	1,06	0,78	Oyace	4,16	3,67	3,46
Brissogne	0,00	0,00	0,00	Perloz	0,21	0,17	0,13
Brusson	1,16	1,62	1,51	Pollein	0,36	0,33	0,30
Challand-Saint-Anselme	1,16	1,62	1,50	Pont-Saint-Martin	0,16	0,13	0,10
Challand-Saint-Victor	0,00	0,00	0,00	Pontboset	0,09	0,09	0,05
Chambave	0,00	0,00	0,00	Pontey	1,09	0,93	0,79
Chamois	1,62	1,35	1,26	Pré-Saint-Didier	2,44	2,17	1,92
Champdepraz	0,18	0,08	0,00	Quart	1,12	1,05	1,02
Champorcher	0,63	0,52	0,38	Rhêmes-Notre-Dame	0,63	0,50	0,45
Charvensod	0,71	0,53	0,41	Rhêmes-Saint-Georges	3,85	3,44	3,33
Châtillon	2,25	1,93	1,51	Roisan	1,46	1,18	1,00
Cogne	0,19	0,64	0,56	Saint-Christophe	0,11	0,08	0,04
Courmayeur	0,00	0,00	0,00	Saint-Denis	2,31	2,09	1,88
Donnas	0,00	0,00	0,00	Saint-Marcel	0,78	0,63	0,47
Doues	2,90	2,30	1,88	Saint-Nicolas	1,00	0,70	0,44
Emarèse	0,92	0,68	0,50	Saint-Oyen	1,59	1,45	1,33
Etroubles	1,82	1,63	1,45	Saint-Pierre	2,63	2,36	2,14
Fénis	0,50	0,45	0,40	Saint-Rhémy-en-Bosses	3,06	2,66	2,48
Fontainemore	0,72	0,73	0,67	Saint-Vincent	2,22	2,14	2,34
Gaby	0,12	0,05	0,00	Sarre	0,75	0,53	0,43
Gignod	0,24	0,44	0,40	Torgnon	2,36	2,24	2,05
Gressan	1,01	0,97	1,02	Valgrisenche	1,25	1,21	1,26
Gressoney-La-Trinité	0,00	0,00	0,00	Valpelline	3,26	2,88	2,52
Gressoney-Saint-Jean	0,19	0,12	0,07	Valsavarenche	2,41	1,99	1,85
Hône	0,76	0,76	0,69	Valtournenche	1,15	0,96	0,83
Introd	0,21	0,18	0,15	Verrayes	2,58	2,31	2,35
Issime	0,00	0,00	0,00	Verrès	0,03	0,02	0,01
Issogne	0,00	0,00	0,00	Villeneuve	1,56	1,46	1,29
Jovençon	0,00	0,00	0,00				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari bilancio di previsione 2020-2022, Sez. II (indebitamento).

In relazione al bilancio di previsione 2021-2023, atteso, come già ricordato, che non è stato predisposto il relativo questionario, la Sezione, al fine di verificare la tendenza rilevata nei precedenti bilanci di previsione, ha utilizzato i dati concernenti l'evoluzione dello stock dell'indebitamento nel periodo 2021-2023 dalle relazioni degli Organi di revisione degli Enti. Per alcuni Comuni, che presentano indebitamento al 31.12.2020 - Ayas, Châtillon, Emarèse Lillianes, Pontey - l'Organo di revisione non riporta nella relazione alcun dato concernente l'evoluzione dello stock del debito residuo nel triennio 2021-2023.

Al fine di ottenere un dato che possa comunque fornire elementi di comparabilità con la situazione rilevata a bilancio di previsione 2020-2022 (desunta, come indicato in precedenza, dalle informazioni contenute nel correlato questionario trasmesso alla Sezione dagli Organi di revisione degli Enti), sono stati esaminati i prospetti contenuti nell'allegato d) al bilancio di previsione 2021-2023, nei quali, in un apposito campo, gli enti debbono riportare il totale del debito al 31.12 dell'esercizio precedente e, in particolare, nell'ultima colonna relativa alla competenza 2023, il debito contratto al 31.12.2022. Deducendo da tale valore l'ammontare delle quote del capitale rimborsato previste per l'esercizio 2023, come riportate nel prospetto degli equilibri di bilancio sulla base di quanto indicato alla missione 50, programma 2, parte spese del bilancio, si ottiene il dato concernente la stima presunta del debito residuo al 31.12.2023⁸⁹.

Occorre ulteriormente precisare che l'allegato b) al bilancio di previsione 2021-2023, trasmesso alla BDAP dal Comune di Pontey, non risulta compilato nella parte che qui interessa. Di conseguenza, il dato è stato desunto, in assenza di nuovo debito contratto dal predetto Comune nel periodo considerato, applicando la stessa metodologia sopra indicata, al valore del debito residuo risultante al 31.12.2022 indicato nel questionario relativo al bilancio di previsione 2020-2022. Il valore ottenuto trova, peraltro, conferma nell'allegato d) concernente il bilancio di previsione 2022-2024, trasmesso alla BDAP dall'Ente, che risulta correttamente compilato.

La tabella seguente riporta l'evoluzione delle stock dell'indebitamento nella previsione 2021-2023.

⁸⁹ Con riferimento al Comune di Lillianes i valori rilevati sono coerenti con l'esito dell'istruttoria condotto in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 e riportato alla precedente lettera e) del presente paragrafo.

Tabella n. 4.24 - Evoluzione dell'indebitamento nella previsione del triennio 2021-2023.

DENOMINAZIONE ENTE	Indebitamento al			DENOMINAZIONE ENTE	Indebitamento al		
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Allein	399.289,54	339.193,55	276.467,95	La Magdeleine	57.827,71	52.862,52	47.790,20
Antey-Saint-André	0,00	0,00	0,00	La Salle	1.174.422,97	965.707,97	747.960,97
Arnad	0,00	0,00	0,00	La Thuile	147.277,00	83.347,51	51.769,59
Arvier	227.942,01	194.083,01	168.606,06	Lillianes	122.619,06	94.793,35	65.884,33
Avisè	40.938,30	26.368,06	13.420,48	Montjovet	451.926,21	368.661,88	284.316,33
Ayas	153.495,36	104.441,57	53.304,57	Morgex	1.015.523,91	957.657,28	897.345,71
Aymavilles	396.748,92	377.710,03	358.086,84	Nus	487.494,96	451.494,96	413.094,96
Bard	0,00	0,00	0,00	Ollomont	544.751,87	464.905,85	382.025,79
Bionaz	229.593,98	179.520,68	128.598,34	Oyace	984.815,20	881.653,40	774.643,48
Brissogne	0,00	0,00	0,00	Perloz	33.082,59	22.552,60	11.532,66
Brusson	2.481.622,63	2.320.675,67	2.157.680,41	Pollein	165.476,53	150.070,93	127.687,81
Challand-Saint-Anselme	1.690.853,15	1.590.399,56	1.487.293,89	Pont-Saint-Martin	107.865,02	73.584,09	37.655,49
Challand-Saint-Victor	0,00	0,00	0,00	Pontboset	82.753,81	39.580,53	0,00
Chambave	0,00	0,00	0,00	Pontey	240.656,40	218.856,41	195.985,24
Chamois	321.956,89	263.753,47	228.339,11	Pré-Saint-Didier	1.201.931,47	1.903.044,47	1.798.767,47
Champdepraz	0,00	0,00	0,00	Quart	4.016.346,02	3.793.346,02	3.568.346,02
Champorcher	152.483,16	88.903,87	22.280,42	Rhêmes-Notre-Dame	128.696,89	111.198,60	92.937,79
Charvensod	516.110,17	350.229,72	219.268,80	Rhêmes-Saint-Georges	826.043,36	756.618,98	684.256,00
Châtillon	2.098.569,77	1.821.398,18	1.544.226,59	Roisan	402.397,42	303.532,62	207.909,78
Cogne	86.405,12	24.784,14	0,00	Saint-Christophe	287.025,01	176.665,01	106.525,01
Courmayeur	0,00	0,00	0,00	Saint-Denis	397.591,58	348.219,70	296.403,58
Donnas	0,00	0,00	0,00	Saint-Marcel	650.513,13	531.213,13	417.513,13
Doues	835.896,94	687.387,94	408.588,99	Saint-Nicolas	184.154,65	107.140,94	64.175,56
Emarèse	121.681,08	82.931,22	15.724,55	Saint-Oyen	333.390,98	298.189,14	261.518,72
Etroubles	589.357,16	503.457,16	414.406,56	Saint-Pierre	2.023.224,80	1.757.098,22	1.478.560,75
Fénis	629.896,30	541.553,95	451.403,31	Saint-Rhémy-en-Bosses	777.423,88	652.948,29	555.090,91
Fontainemore	497.922,48	474.957,48	442.561,58	Saint-Vincent	5.486.528,93	5.217.628,20	4.939.248,95
Gaby	0,00	0,00	0,00	Sarre	861.043,62	600.281,86	436.539,03
Gignod	0,00	583.300,00	565.600,00	Torgnon	1.135.124,87	1.018.524,87	913.324,87
Gressan	1.318.361,97	1.436.351,86	1.746.449,64	Valgrisenche	279.291,49	269.414,99	259.314,50
Gressoney-La-Trinité	0,00	0,00	0,00	Valpelline	1.057.479,57	902.043,37	741.096,69
Gressoney-Saint-Jean	206.440,47	124.702,99	60.282,97	Valsavarenche	617.867,42	517.341,70	411.887,28
Hône	699.231,91	643.430,24	586.341,05	Valtournenche	2.393.674,01	2.135.452,78	1.883.949,62
Introd	124.797,18	97.066,18	68.750,18	Verrayes	944.928,91	832.926,22	715.397,94
Issime	0,00	0,00	0,00	Verrès	18.582,80	9.533,80	0,00
Issogne	0,00	0,00	0,00	Villeneuve	1.379.797,59	1.253.187,11	1.101.394,97
Jovençon	0,00	137.000,00	137.000,00				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nelle relazioni degli Organi di revisione degli Enti, ad eccezione dei Comuni di Châtillon, Emarèse, Lillianes e Pontey, per i quali sono stati utilizzati i dati contenuti nell'allegato d) al bilancio di previsione.

Tali previsioni mostrano una riduzione della stima dello stock dell'indebitamento rispetto alla previsione 2020-2022, contrariamente a quanto rilevato per la previsione 2020-2022 rispetto a quella 2019-2021, e si profilano comparativamente come segue.

Tabella n. 4.25 - Evoluzione dell'indebitamento nella previsione 2021-2023. Raffronto con previsione 2020-2022.

Bilancio di previsione 2020-2022	Bilancio di previsione 2021-2023
31.12.2020: euro 48.288.967,22	-
31.12.2021: euro 45.005.271,71	31.12.2021: euro 44.839.146,13
31.12.2022: euro 40.858.697,94	31.12.2022: euro 41.314.879,83
-	31.12.2023: euro 36.872.864,62

Fonte: elaborazione Corte dei conti su Corte dei conti su dati contenuti nelle relazioni degli Organi di revisione degli Enti, ad eccezione dei Comuni di Châtillon, Emarèse, Lillianes e Pontey, per i quali sono stati utilizzati i dati contenuti nell'allegato d) al bilancio di previsione.

Al termine dei rispettivi periodi di programmazione, la diminuzione presunta è pari a euro 3.985.833,32.

A fronte di uno stock di debito residuo al termine del primo esercizio pari a euro 44.839.146,13, la massa dell'indebitamento si riduce al 31.12.2023 di circa 8 milioni.

Complessivamente, il confronto tra i due trienni di previsione indica che dal 31.12.2020 al 31.12.2023 l'indebitamento si riduce di euro 11.416.102,60. Tali risultanze, dovranno essere successivamente verificate in sede di controllo specifico dei relativi rendiconti, al fine di rilevare la consistenza dell'indebitamento residuo effettivamente accertata.

Aumenta il numero di Comuni che non presentano indebitamento nel primo anno di programmazione (si passa da 11 del 2020-2022 a 14 del 2021-2023), i quali raggiungono il numero di 16 al 31.12.2023.

Anche nella previsione 2021-2023 sono rispettati i limiti di cui all'art. 204 del TUEL, come anche attestato dagli Organi di revisione, e sulla base del prospetto concernente i parametri di deficitarietà, rilevato sia a previsione (dati BDAP, allegato G - "Parametri comuni") che a rendiconto 2020 e 2021 (dati BDAP, allegato L - "Parametri comuni"), nessun Comune presenta elementi di criticità in relazione al parametro "P4" (indicatore "10.3") concernente la sostenibilità del debito finanziario.

Ciò nondimeno, la Sezione ritiene opportuno rammentare quanto statuito dalla recente giurisprudenza contabile, che questo Collegio condivide, che "a prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del Tuel, e dagli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche di investimento di un Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione

economico-finanziaria e debitoria dello stesso, che tenga conto della sostenibilità dell'indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziaria con risorse di carattere ricorrente [...], sia nell'attualità sia in un'ottica prospettica, nonché gli effetti sull'irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di bilancio" (Cfr. Sezione regionale di controllo per Le Marche, deliberazione n. 26/2019).


Pertanto, la Sezione raccomanda agli enti, indipendentemente dal rispetto del limite di cui al richiamato art. 204, di valutare, nel modo indicato dalla giurisprudenza citata, la sostenibilità prospettica del ricorso a nuovo debito, soprattutto in ragione dell'incremento tendenziale delle spese rigide e dei riflessi da esse prodotte sugli equilibri di bilancio.

5. Il Comune di Aosta.

Il Comune capoluogo è il solo dell'intera Regione a superare i 5.000 abitanti e, per tale ragione, non ha soglie di facoltatività in ordine all'adozione dei documenti di programmazione semplificati, come declinati nel principio contabile applicato n. 4/1 allegato al d.lgs. n. 118/2011, ed è tenuto all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e alla redazione del bilancio consolidato.

Preliminarmente, occorre precisare che il rendiconto dell'esercizio 2019, già scrutinato⁹⁰ e oggetto di plurimi rilievi, presenta un risultato di amministrazione pari a euro 31.315.533,20, in lieve diminuzione rispetto al valore risultante a rendiconto 2018 (-50.918,83 euro) ma, nel complesso, in tendenziale crescita dal 2016 al 2021, a conferma di una situazione contabile di equilibrio "dinamico", come riepilogato nel grafico seguente:

Grafico n. 5.1 - Evoluzione del Risultato di Amministrazione periodo 2016-2021. Accertato e presunto.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

⁹⁰ Cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 6/2022.

Sotto il profilo contabile, dall'esame del rendiconto 2019 non sono emerse irregolarità tali da compromettere gli equilibri di bilancio dell'Ente, sebbene questa Sezione, così come peraltro evidenziato ad esito del controllo dei rendiconti 2017 e 2018, abbia rimarcato, tra l'altro, come *“il risultato di amministrazione sopra indicato dipenda in larga misura dallo stock dei residui attivi che, unitamente alla ridotta capacità di riscossione dei crediti derivanti da esercizi piuttosto risalenti, non possono non costituire elementi di particolare e specifica attenzione da parte degli amministratori dell'Ente”*.

Da un lato, infatti, il risultato di amministrazione cresce sensibilmente nel sessennio 2016-2021 (dal 2016 - euro 22.009.561,01 - al 2021 - euro 43.579.895,61, il valore complessivo raddoppia); dall'altro, una componente particolarmente significativa di tale posta è rappresentata da crediti non riscossi (residui attivi) che, a loro volta, incrementano nel tempo, sino a rappresentare, a rendiconto 2019, circa il 50% del risultato di amministrazione complessivo.

Ciò premesso, dall'esame del questionario al bilancio di previsione 2020-2022, analogo, per struttura e informazioni richieste, a quello dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché degli altri documenti acquisiti agli atti della Sezione, non sono emerse problematiche gravi o tali da compromettere gli equilibri di bilancio.

Anche per quanto riguarda il bilancio di previsione 2021-2023, per il quale, come già ricordato, non è stato predisposto il questionario, l'esame della relazione dell'Organo di revisione e dei dati presenti in BDAP non evidenziano la presenza di problematiche gravi o tali da compromettere gli equilibri di bilancio.

Infine, con riferimento ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, che saranno, comunque, oggetto di specifico referto, ad un primo esame dei prospetti degli equilibri di bilancio, trasmessi alla BDAP del Comune, si osserva il tendenziale mantenimento degli equilibri, nelle diverse declinazioni previste dai principi contabili, come di seguito riepilogato.

Tabella n. 5.1 - Equilibrio economico-finanziario accertato a rendiconto 2020 e 2021.

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Equilibrio di competenza (W1):	12.160.104,40	15.978.308,46
Equilibrio di bilancio (W2):	6.685.209,84	12.532.215,09
Equilibrio complessivo (W3):	8.203.209,84	14.405.215,09

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

5.1 Verifiche preliminari sui controlli dei principali adempimenti.

L'Organo di revisione dell'Ente attesta, nel questionario sul bilancio di previsione 2020-2022 e nella relazione al bilancio di previsione 2021-2023, quanto segue:

a) il rispetto dei principi di veridicità e attendibilità delle previsioni di bilancio in quanto suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nell'osservanza dell'art. 162, comma 5 del TUEL, oltre alla completezza di tutti i documenti che debbono essere allegati al bilancio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.⁹¹ Relativamente a tale secondo profilo, analogamente al rilievo mosso da questo Collegio in ordine al bilancio di previsione 2019-2021, si osserva che l'Ente ha inserito la nota integrativa al bilancio nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione (DUP). Questo Collegio, preliminarmente, reitera il rilievo all'epoca formulato (cfr. deliberazione n. 15/2021), in quanto tale accorpamento non solo non appare conforme al principio di trasparenza che deve informare l'azione amministrativa dell'Ente, con particolare riferimento alle attività inerenti al ciclo del bilancio, ma confligge anche con le prescrizioni che disciplinano i criteri e le modalità di redazione della predetta sezione del DUP (punto 8.2 del principio applicato n. 4/1, allegato al d.lgs. n. 118/2011), nonché, infine, con l'art. 11, comma 3, lettera g) del d.lgs. n. 118/2011, il quale indica chiaramente la nota integrativa come documento distinto ed autonomo rispetto agli altri allegati del bilancio. Quanto poi ai contenuti della nota integrativa predisposta dall'Ente, questo Collegio, deve nuovamente rilevarne l'incompletezza, in quanto non pienamente conformi alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 5 del d.lgs. n. 118/2011, come meglio precisate al punto 9.11 del principio allegato n. 4/1 al medesimo d.lgs., tenuto conto che:

- non risultano chiaramente illustrati i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario, limitando l'analisi esclusivamente al FCDE (punto 9.11.2);
- è assente qualsiasi riferimento relativo all'analisi dell'articolazione e della relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti (punto 9.11.3);
- non è esplicitamente riportato l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili, limitandosi l'Ente ad operare un rinvio "a quanto riportato in altre sezioni della Nota di aggiornamento" (punto 9.11.6);
- non vi è esplicita informazione concernente l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota

⁹¹ Come stabiliti all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e al punto 9.3 del principio contabile applicato n. 4/1, lett. g) e h), allegato al medesimo d.lgs., nonché all'art. 172 del TUEL.

percentuale, limitandosi, anche in questo caso, ad operare un rinvio ad altre sezioni della Nota di aggiornamento al DUP [lettere h) e i) dell'art. 11, comma 5 del d.lgs. n. 118/2011]. Quanto sopra riportato si riscontra anche con riferimento al bilancio di previsione 2021-2023, nonostante l'Organo di revisione riporti nella correlata relazione che la nota integrativa è stata *“redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011”*.

In relazione alle predette irregolarità l'Ente precisa che *“i rilievi evidenziati dalla Sezione di controllo nei precedenti referti e reiterati in sede istruttoria con riferimento al bilancio di previsione 2020-2022 sono stati valutati e a partire dal bilancio di previsione 2022-2024, l'Ente ha strutturato gli allegati ai bilanci sulla base delle indicazioni formulate dalla Sezione, redigendo la nota integrativa in modo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 11, commi 3, lettera g) e 5 del d.lgs. n. 118/2011”*. Il Collegio prende atto di quanto precisato dall'Ente, riservandosi ogni ulteriore controllo in sede di esame dei prossimi documenti contabili;

- b) il rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'adozione di tutti gli altri strumenti di programmazione previsti dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011. Quanto al bilancio di previsione 2020-2022, con decreti del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020 il termine per adottare la deliberazione di approvazione, ordinariamente previsto al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del TUEL, è stato differito, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 2020. Al riguardo, va precisato che l'anno 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione della pandemia da COVID-19, ad oggi non ancora superata. Ciò ha comportato l'adozione di numerosi provvedimenti a carattere emergenziale per far fronte ad uno stato di grave difficoltà sanitaria, economica e sociale che si è inevitabilmente ripercossa anche sulle attività dell'ente locale. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd *“Cura Italia”*) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici, all'art. 107 ha disposto, tra gli altri, il differimento del termine di adozione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020. Tale termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020 ad opera dell'art. 106, comma 3-bis dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd *“Decreto rilancio”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, da ultimo, è stato definitivamente fissato, con DM 30 settembre 2020, al 31 ottobre 2020.

Il Comune di Aosta ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 9 aprile 2020, dunque, nel rispetto del termine, come prorogato. Nel corso dell'esercizio provvisorio, l'Ente ha osservato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL. Risulta, inoltre, rispettata la tempistica prevista per l'inserimento dei dati relativi al bilancio nella BDAP.

Quanto al termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 ne aveva limitato la proroga al 31 marzo 2021, differita, poi, con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto "Sostegni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, al 30 aprile 2021. Il termine è stato definitivamente stabilito al 31 maggio 2021 ad opera del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56⁹².

Il Comune di Aosta ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 31 marzo 2021, dunque nel rispetto del termine, come prorogato. Non si rinvencono segnalazioni dell'Organo di revisione in merito a criticità legate all'inosservanza delle limitazioni poste all'art. 163 del TUEL riferite alla gestione in esercizio provvisorio. La Sezione ha, inoltre, verificato il rispetto della tempistica per l'inoltro dei documenti di bilancio alla BDAP;

- c) l'adozione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 secondo gli schemi indicati dal DM 22 dicembre 2015;
- d) l'adozione, con riferimento al bilancio di previsione 2020-2022, del Piano della *performance*, unificato organicamente al PEG, avvenuta con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 24 aprile 2020. Con riferimento al bilancio di previsione 2021-2023, il Piano della *performance*⁹³, unificato organicamente al PEG, è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 24 aprile 2021. Al riguardo il Collegio richiama i rilievi formulati all'Ente in occasione del controllo dei bilanci di previsione 2018-2020 (cfr. deliberazione n. 10/2020) e 2019-2021 (cfr. deliberazione n. 3/2021), laddove si è rilevata la tardiva approvazione del Piano della *Performance* (approvato, rispettivamente, con deliberazione della Giunta comunale n. 73, del 28 giugno 2018 e deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 20 giugno 2019, successivamente rimodulato con deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 21 novembre 2019). La Sezione richiama, inoltre, quanto già evidenziato al precedente paragrafo n. 4.1, soprattutto con riferimento alla capacità di programmazione dell'ente locale e alla correlata necessità di definire obiettivi "misurabili" dell'azione amministrativa e valutarne il grado di raggiungimento. Tale aspetto, nel periodo attuale, risulta ancor più rilevante, specie in considerazione del fatto che l'impianto teorico sotteso a tale strumento di programmazione è, sostanzialmente, analogo a quello del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A seguito degli approfondimenti a suo tempo svolti, relativi al quadro di riferimento normativo, sia nazionale che regionale (cfr.

⁹² Tale decreto-legge non è stato convertito in legge ed è stato abrogato ad opera dell'art. 1, comma 2, della legge 17 giugno 2021, n. 87, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

⁹³ Si segnala, peraltro, che il *Piano della Performance* deve essere integrato, dal 2021, da una specifica sezione concernente il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), come prescritto dall'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché inserito, dal 2022, nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

deliberazione n. 10/2020, alla quale integralmente si rinvia), la Sezione ha raccomandato agli enti di rispettare la scadenza di legge del 31 gennaio per l'approvazione del Piano della *performance*. Tale termine è, infatti, perfettamente compatibile con la previsione di cui all'art. 169 del TUEL (laddove, al comma 1, viene disposto che il PEG deve essere adottato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, e, al comma 3, che il Piano della *performance* può essere unificato organicamente nel PEG). Qualora, però, l'Ente non approvi il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, è stato raccomandato, anche sulla base delle statuizioni della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 18/2014), di adottare entro il termine del 31 gennaio un piano della *performance* provvisorio, da approvare in via definitiva successivamente all'approvazione del bilancio e da unificare organicamente nel PEG. Questo Collegio rammenta, infatti, che al fine di contenere gli impatti negativi derivanti dalla mancata adozione del bilancio nel termine ordinariamente previsto, risulta necessario *“che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento [...] E' quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè di indirizzi approvati dai competenti organi di governo”*. Le statuizioni formulate dalla Sezione delle Autonomie in ordine alla necessità di adottare atti provvisori di indirizzo e di programmazione, anche disgiunti temporalmente dall'approvazione del bilancio di previsione, trovano, peraltro, ulteriore rafforzamento nella materia *de qua*, nella previsione contenuta all'art. 5, comma 1-ter del d.lgs. 150/2009, a seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74: *“Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”*. Il citato d.lgs. n. 150/2009, all'art. 10, comma 5, prevede, tra l'altro, che *“In caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominato”*. Come già indicato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'assegnazione, in via preventiva, di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione, in via successiva, del grado di raggiungimento degli stessi, rappresentano condizioni indispensabili per l'erogazione della retribuzione di risultato (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 161/PAR/2013; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 123/PAR/2013 e n. 15/PAR/2016) e che, qualora sia constatata la mancata adozione del Piano della *performance*, resta riservato ai competenti Organi della Corte dei conti la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale a fronte di

assunzioni effettuate dagli enti inadempienti (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 5/2017).

Ciò posto, la Sezione osserva che rispetto ai precedenti periodi di programmazione (2018-2020 e 2019-2021) la situazione del Comune di Aosta appare in miglioramento, ancorché non rispondente al quadro normativo e giurisprudenziale sopra sinteticamente richiamato. Il Comune di Aosta, in sede di contraddittorio, precisa che: *“Relativamente ai processi di programmazione e al rispetto delle scadenze, si sono palesate in passato difficoltà di ordine organizzativo, che si sono poi aggravate a causa dell'emergenza sanitaria”*. La Sezione, tuttavia, prende atto che, a far data dal 2022, come ulteriormente precisato, l'Ente ha *“provveduto ad individuare alcuni obiettivi strategici da assegnare ai dirigenti e al personale comunale, formalizzati con l'approvazione del Piano della Performance 2022/2024, avvenuta con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 31 gennaio 2022, funzionali al miglioramento delle disfunzioni organizzative segnalate in occasione della relazione al rendiconto”*. Ciò viene confermato anche dall'Organo di revisione del Comune, il quale evidenzia come *“l'Ente sia stato sollecitato a rispettare la scadenza del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, in modo da attuare con coerenza il ciclo della programmazione disciplinato nel principio contabile 4/1 allegato al d.lgs. n. 118/2011”*.

Ad avviso della Sezione ciò rappresenta, rispetto al recente passato, un aspetto positivo, che denota, in tale ambito, un miglioramento dei processi di coordinamento amministrativo ed organizzativo interni al Comune.

La Sezione, osserva, infine, che nella nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022 viene riportato, alla pag. 161, quanto segue: *“L'articolo 172, comma 1, lettera d) TUEL prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalla normativa vigente in materia; tali parametri sono utili ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario di cui al titolo VIII (articoli 242 e seguenti) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Poiché, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018) tali disposizioni non sono applicabili agli Enti locali valdostani, la tabella non viene compilata.”*.

Tale indicazione viene analogamente riportata anche nella nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 (pag. 146).

Come già argomentato da questo Collegio in sede di controllo sul rendiconto 2019, la posizione dell'Ente non può essere condivisa, per le ragioni di seguito riproposte. Il Collegio osserva che l'art. 242 del TUEL dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. A tal

fine, con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della predetta tabella. Con DM 28 dicembre 2018 sono stati approvati per il triennio 2019-2021 i parametri obiettivi, costituiti da 8 indicatori di bilancio – individuati all'interno del *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”* – ai quali sono state associate, per ciascuna tipologia di ente locale le rispettive soglie di deficitarietà. La tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale deve essere allegata al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 172, comma 1, lett. d) e dell'art. 227, comma 5, lett. b) del TUEL, come modificati dal d.lgs. n. 118/2011. E', pertanto, tale ultima disposizione, applicabile direttamente all'Ente locale in esame in quanto non oggetto di espressa esclusione da parte del legislatore regionale, che ne prescrive l'allegazione al rendiconto.

Il Collegio osserva, inoltre, che sebbene l'art. 28, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19/2015, richiamato dal Comune di Aosta, preveda l'esclusione degli enti locali regionali dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. dal 241 al 269 del TUEL, priva gli stessi di ogni riferimento normativo della disciplina delle situazioni deficitarie, di dissesto, di liquidazione, di riequilibrio e di risanamento. In assenza di un quadro normativo di fonte regionale regolatore della materia *de qua*, devono, in ogni caso, intendersi applicabili le disposizioni statali vigenti, come peraltro si ricava chiaramente da quanto disposto all'art. 51 dello Statuto di autonomia della Regione autonoma Valle d'Aosta.

In sede istruttoria è stata rappresentata all'Ente l'irregolarità, unitamente alla richiesta di trasmettere la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione deficitaria. L'esame della tabella acquisita rivela che nessuno degli 8 parametri è in soglia deficitaria.

Peraltro, l'esame della relazione della Giunta comunale al rendiconto 2021 indica come l'Ente si sia adeguato ai rilievi formulati sul punto dalla Sezione: *“L'articolo 227, comma 5, lettera b) TUEL prevede tra gli allegati al rendiconto la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalla normativa vigente in materia; tali parametri sono utili ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario di cui al titolo VIII (articoli 242 e seguenti) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La tabella viene riportata in calce al Conto del Bilancio”*.

Dall'esame della predetta tabella (di cui all'allegato I – Parametri comuni) non si rilevano soglie di criticità; nel contempo, la Sezione accerta che, alla data del presente referto, tale allegato non risulta trasmesso alla BDAP e sollecita, pertanto, l'Ente a provvedere in merito e a verificare con la necessaria puntualità la completezza dei documenti trasmessi alla predetta banca dati.

5.2 Il quadro generale del bilancio di previsione: entrate e spese.

Il bilancio di previsione di competenza 2020-2022 del Comune di Aosta pareggia ai seguenti valori:

- anno 2020: euro 78.440.644,81;
- anno 2021: euro 79.210.567,44;
- anno 2022: euro 79.869.245,34.

L'Organo di revisione attesta nel questionario che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua e coerente delle previsioni di bilancio formulate e, come già riportato (cfr. paragrafo 5.1 lettera a), il rispetto dei principi di veridicità e attendibilità delle previsioni di bilancio in quanto suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, comma 5 del TUEL. Relativamente alla previsione del triennio precedente, si osserva un incremento, seppur modesto, delle risorse del bilancio (+769.922,60 nel 2021 e + 658.677,90 nel 2022). Ciò si pone in evidente controtendenza con la previsione formulata dall'insieme dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in sensibile contrazione nel triennio, ed anche con l'impostazione del precedente previsionale 2019-2021 (anno 2019 euro 78.816.104,67; anno 2020 euro 71.396.990,40; anno 2021 euro 72.448.846,75). Anche la previsione del primo esercizio del triennio (2020) appare in aumento, in questo caso in modo più significativo, rispetto alla previsione formulata per il medesimo esercizio nel bilancio 2019-2021 (+7.043.654,40). Resta, comunque, pressoché invariata la previsione del primo esercizio del bilancio 2020-2022 rispetto al triennale 2019-2021 (euro 78.816.104,67, esercizio 2019; euro 78.440.644,81, esercizio 2020).

Analogamente a quanto rilevato per il bilancio 2019-2021, la previsione delle entrate dei primi tre titoli (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa; trasferimenti correnti; entrate extratributarie) si mantiene sostanzialmente costante, sommando complessivamente euro 61.704.900,02 nel 2020, euro 61.235.665,00 nel 2021 ed euro 61.484.087,00 nel 2022, disaggregati nel modo seguente:

- tit. 1: euro 20.845.000,00, 2020; euro 20.845.000,00, 2021; euro 20.945.000,00, 2022;
- tit. 2: euro 26.337.700,02, 2020; euro 25.936.565,00, 2021; euro 25.839.587,00, 2022;
- tit. 3: euro 14.522.200,00, 2020; euro 14.454.200,00, 2021; euro 14.699.500,00, 2022.

Quanto alle entrate in conto capitale (titolo 4) la previsione del triennio è in progressivo aumento: euro 3.774.482,32 nel 2020; euro 6.636.934,44 nel 2021; euro 7.760.158,34 nel 2022 ed è principalmente correlata a maggiori contributi agli investimenti.

E' possibile osservare che, a fronte di una riduzione della previsione circa i trasferimenti correnti (tit.2), le somme postate al tit. 1 e al tit. 3 subiscono delle oscillazioni, seppur contenute, nella previsione di entrata (per entrambi i titoli, la previsione riferita all'esercizio 2022 è in aumento), di cui non vi è alcuna descrizione/ giustificazione nella nota integrativa al bilancio (come, peraltro, già

rilevato in precedenza, cfr. paragrafo n. 5.1, lettera a). Peraltro, l'Ente fornisce un'illustrazione delle poste di entrata nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP), sezione operativa, paragrafo 2.2 (rubricato "*Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento*"), segnalando che non sono state effettuate modifiche rispetto agli stanziamenti delle annualità precedenti e precisando che gli stanziamenti definitivi del 2019 ammontano, per il titolo 1, a euro "*21,2 milioni*" e, per il titolo 3, a euro "*13,7 milioni*". Viene, ancora, evidenziato che per il titolo 1 si prevedono "stanziamenti analoghi" per tutto il triennio mentre per il titolo 3 la variazione in aumento è legata ai maggiori accertamenti registrati nel 2019.

Ciò posto, questo Collegio rammenta che, in base alle prescrizioni di cui alla lettera c), del punto 8.2 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, le entrate debbono essere evidenziate in ragione di "*una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli*".

Per quanto precede, quanto posto in essere dall'Ente non risulterebbe pienamente conforme al principio contabile evocato, anche tenuto conto che nulla viene spiegato, tra l'altro, relativamente all'incremento di euro 100.000,00 delle entrate del titolo 1 nell'esercizio 2022 e che non viene adeguatamente motivato l'incremento delle entrate al titolo 3 per gli esercizi 2020 e 2022. In sostanza, ad avviso di questo Collegio tali incrementi, se non adeguatamente motivati nella nota integrativa, potrebbero essere più prossimi ad operazioni legate ad esigenze di quadratura del bilancio che non a previsioni di entrata dotate della necessaria attendibilità. Nella fase previsionale del ciclo del bilancio, la congruità e l'attendibilità delle entrate, unitamente al principio della prudenza, devono guidare la programmazione finanziaria dell'Ente. Vi è infine da rilevare, che a rendiconto 2019 e 2020 gli accertamenti definitivi al titolo 1 ammontano, rispettivamente, a euro 21.372.832,30 e a euro 20.016.682,63, mentre quelli al titolo 3 a euro 13.510.623,89 (inferiori, quindi, rispetto alla previsione definitiva di circa euro 200.000,00) ed euro 10.462.090,51. In relazione alla criticità evidenziata, l'Ente, in sede di contraddittorio, non ha fornito esaustive giustificazioni relativamente alla previsione delle entrate del titolo 1 dell'esercizio 2022, mentre ha fatto presente che l'incremento delle entrate al titolo 3 nella previsione dell'esercizio 2022 (+177.300,00 rispetto al 2020 e +245.300,00 rispetto al 2021) è "*dettato dalla previsione di nuove entrate che i competenti uffici tecnici hanno confermato sarebbero state accertate dal 2022 e derivanti dal canone per la distribuzione del gas naturale*".

Sul punto, l'Organo di revisione del Comune, a seguito di successivo confronto con il responsabile del Servizio finanziario, ha ulteriormente precisato⁹⁴ quanto segue:

⁹⁴ Nota prot. n. 554 del 12 luglio 2022.

- con riferimento al titolo 1: *“In merito alla previsione di aumento di 100 mila euro per l'esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2020 occorre osservare che l'incremento è riferito alla Tari. Avendo l'ente previsto, per il 2022, una maggiore spesa, la previsione di entrata del tit. I è stata adeguata tenuto conto che la tariffa per legge, deve coprire i costi”*;
- con riferimento al titolo 3: *“In merito alla previsione di aumento di 170 mila euro circa, per l'esercizio 2022, rispetto all'esercizio 2020, occorre osservare che tale aumento è dovuto alla previsione di entrata derivante dalla concessione del gas. Per quest'ultima voce di entrata, l'importo accertato, nell'esercizio 2022 (ndr: alla data di riscontro istruttorio, 12/07/2022), è pari ad euro 196.364 (comprensivo di oneri concessori e oneri di controllo rispettivamente per euro 145.020 ed euro 51.344)”*.

Ad avviso del Collegio le giustificazioni dell'Ente e le precisazioni dell'Organo di revisione appaiono idonee a superare la criticità rilevata. In considerazione di quanto precede, la Sezione formula, comunque, all'Ente la raccomandazione di adottare la necessaria prudenza in rapporto a previsioni di entrata pluriennali, specie laddove le stesse non siano suffragate da puntuali valutazioni basate su serie storiche attendibili.

Per quanto riguarda le spese, la previsione del triennio 2020-2022 si presenta, per la parte corrente in modesta riduzione e segna i seguenti valori: euro 60.477.589,86 per il 2020, euro 59.725.144,00 per il 2021 ed euro 59.912.491,00 per il 2022. In termini complessivi, si palesa un incremento rispetto alla previsione 2019-2021. La previsione aggiornata dell'esercizio 2020 è infatti in aumento complessivo di euro 2.583.447,86. Una parte di fondi stanziati in spesa corrente, di non irrilevante consistenza, è rappresentata dal FCDE che, in termini percentuali, “pesa” nel triennio per i seguenti valori sul totale delle spese correnti: 4,96% nel 2020; 5,64% nel 2021; 5,98% nel 2022. Ciò è dovuto, come più volte rimarcato dalla Sezione in sede di controllo dei precedenti bilanci, ad una insoddisfacente attività di riscossione dell'Ente, soprattutto con riferimento allo stock dei residui attivi di risalente datazione.

La previsione in parte capitale si profila invece in significativo incremento: euro 5.790.388,95 nel 2020, di cui euro 712.968,00 a valere sul Fondo pluriennale vincolato di spesa; euro 7.349.902,44 nel 2021; euro 7.760.158,34 nel 2022.

Le tabelle sotto riportate riassumono il quadro di sintesi riferito al 2020, primo esercizio del triennio.

Tabella n. 5.2 – Comune di Aosta. Entrate. Riepilogo generale delle previsioni di competenza dell'esercizio 2020.

ENTRATE	TOTALE COMUNE AOSTA	% su totale complessivo entrate	TOTALE AGGREGATI	TOTALE AGGREGATI	% su totale entrate finali	% su totale aggregati
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.845.000,00	26,57%	61.704.900,02	78,66%	31,83%	94,23%
Titolo 2: Trasferimenti correnti	26.337.700,02	33,58%			40,22%	
Titolo 3: Entrate extratributarie	14.522.200,00	18,51%			22,18%	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	3.774.482,32	4,81%	3.774.482,32	4,81%	5,77%	5,77%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totale Entrate finali	65.479.382,34	83,47%	65.479.382,34	83,47%	100%	100%
Titolo 6: Accensione e prestiti	0,00	0%	10.625.000,00	13,55%		
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0%				
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10.625.000,00	13,55%				
Totale titoli entrate	76.104.382,34	97,02%	76.104.382,34	97,02%		
Utilizzo avanzo presunto amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Fondo pluriennale vincolato	2.336.262,47	2,98%	2.336.262,47	2,98%		
Totale complessivo entrate	78.440.644,81	100%	78.440.644,81	100%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tabella n. 5.3 – Comune di Aosta. Spese. Riepilogo generale delle previsioni di competenza dell'esercizio 2020.

SPESE	TOTALE COMUNE AOSTA	% su totale complessivo spese	% su totale spese finali
Disavanzo di amministrazione	0,00	0%	0%
Titolo 1: Spese correnti	60.477.589,86	77,10%	91,26%
di cui fondo pluriennale vincolato	712.968,00	0,91%	1,08%
Titolo 2: Spese in conto capitale	5.790.388,95	7,38%	8,74%
di cui fondo pluriennale vincolato	712.968,00	0,91%	1,08%
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00%
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0%	0%
Totale spese finali	66.267.978,81	84,48%	100%
Titolo 4: Rimborso prestiti	1.547.666,00	1,97%	
di cui fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0%	
Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0%	
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	10.625.000,00	13,55%	
Totale titoli	78.440.644,81	100%	
Totale complessivo spese	78.440.644,81	100%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Il bilancio di previsione di competenza 2021-2023 del Comune di Aosta pareggia ai seguenti valori:

- anno 2021: euro 81.056.678,34;
- anno 2022: euro 79.873.230,01;
- anno 2023: euro 76.092.492,42.

L'Organo di revisione richiama il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, reso ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e conferma l'attendibilità, la coerenza e la congruità delle spese, segnalando, comunque, *"che la pandemia COVID-19 in corso rende il quadro in analisi incerto"*. Di fatto, la previsione 2021-2023 ha richiesto agli enti un livello di analisi ancor più intenso rispetto alla previsione 2020-2022, elaborata in un arco temporale nel quale era oggettivamente impossibile qualsiasi inquadramento predittivo delle ripercussioni dell'emergenza pandemica sull'andamento finanziario delle entrate e delle spese, soprattutto in ragione delle minori entrate, derivanti dalla perdita di gettito legate alle misure legislative emergenziali, e delle correlate azioni compensative di sostegno che si sono sostanziate in maggiori trasferimenti.

Rispetto alla previsione 2020-2022, nel triennio 2021-2023 si osservano valori complessivi in decremento, profilandosi, nel contempo, una previsione dell'esercizio 2021 in aumento di euro 2.616.033,53 rispetto alla previsione dell'esercizio 2020 e in aumento di euro 1.846.110,90 rispetto all'aggiornamento della previsione dell'esercizio 2021.

La previsione delle entrate dei primi tre titoli (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa; trasferimenti correnti; entrate extratributarie) si mantiene sostanzialmente costante, seppure con una diminuzione di euro 555.137,81 tra il 2021 e il 2022, e sommando complessivamente a:

- euro 61.401.221,50 nel 2021;
- euro 60.846.083,69 nel 2022;
- euro 61.573.083,69 nel 2023.

Tale previsione, nel complesso, non mostra particolari scostamenti rispetto alla precedente, in quanto la differenza tra la previsione dell'esercizio 2020 e l'esercizio 2021, risulta in diminuzione di soli euro 303.678,52.

Ciò che, al contrario, si pone come elemento di discontinuità con la previsione 2020-2022, è la stima delle entrate relativa ai primi tre titoli del bilancio, di seguito riportata:

- tit. 1: euro 20.020.000,00 nel 2021; euro 20.170.000,00 nel 2022; euro 20.190.000,00 nel 2023;
- tit. 2: euro 27.531.171,50 nel 2021; euro 25.764.000,00 nel 2022; euro 25.924.000,00 nel 2023;
- tit. 3: euro 13.850.050,00 nel 2021; euro 14.912.083,69 nel 2022; euro 15.459.083,69 nel 2023.

Con riferimento alla prima annualità dei due bilanci di previsione, le entrate del tit. 1 e del tit. 2 sono in diminuzione, rispettivamente di euro 825.000,00 ed euro 672.150,00, mentre quelle derivanti dal tit. 2 aumentano di euro 1.193.471,18. Ciò riflette, parzialmente, la situazione sopra richiamata, legata agli effetti finanziari prodotti dall'emergenza pandemica sulle minori entrate e sui maggiori trasferimenti.

Nel contempo, però, le previsioni sopra richiamate si discostano significativamente dalle previsioni definitive dell'esercizio 2020 le quali, rispetto a quelle iniziali, registrano contabilmente i primi effetti sulla gestione dei provvedimenti emergenziali, come di seguito evidenziato:

Tabella n. 5.4 - Previsioni iniziali 2020-2022 (anno 2020). Previsioni definitive 2020 e previsioni iniziali 2021-2023 (anno 2021).

Composizione entrate primi tre Titoli del bilancio (prima annualità)	Bilancio di previsione 2020-2022. Previsioni iniziali prima annualità	Previsioni definitive 2020	Bilancio di previsione 2021-2023. Previsioni iniziali prima annualità
Titolo 1	20.845.000,00	18.996.100,00	20.020.000,00
Titolo 2	26.337.700,00	32.631.785,18	27.531.171,50
Titolo 3	14.522.200,00	10.633.447,00	13.850.050,00

Fonte: dati BDAP e documenti contabili dell'Ente.

Da quanto precede, la previsione 2021-2023 dei tre titoli considerati in rapporto alle previsioni definitive dell'esercizio 2020, le quali debbono, seppur nel quadro di incertezza richiamato dall'Organo di revisione mostrano come l'Ente si sia discostato dall'andamento della gestione al termine dell'esercizio 2020, con particolare riguardo ad un significativo incremento della stima delle entrate extratributarie del tit. 3 (+3.216.603,00) e ad un incremento, seppur meno consistente, delle entrate del tit. 1 (+1.023.900,00).

A supporto delle predette previsioni, l'Ente evidenzia:⁹⁵

- quanto al titolo 1: *“Le previsioni stanziare sulla competenza dell'annualità 2021 per imposte e tasse ammontano complessivamente ad euro 20.020.000, comprensive delle voci di seguito illustrate. Lo stanziamento 2020 definitivo ammontava ad euro 18,9 milioni. Per il successivo biennio si prevedono stanziamenti in leggera crescita. Le voci di entrata comprese in questa tipologia sono l'Imposta Municipale Propria (IMU), l'addizionale IRPEF, la Tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta di soggiorno. Le modifiche di stanziamento rispetto agli anni precedenti sono motivate dalla riduzione delle Entrate per il Covid, da agevolazioni tariffarie (IMU) e dalla soppressione dell'imposta sulla pubblicità, confluita nel Canone Unico*

⁹⁵ L'Ente fornisce un'illustrazione delle poste di entrata nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2021, sezione operativa, paragrafo 2.2 (rubricato *“Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento”*).

presente tra le Entrate extratributarie (tit. 3). E' previsto dal 2021 la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef dallo 0,3% al 0,5%";

- quanto al titolo 2: "Nel 2020 per effetto della pandemia sono stati trasferiti dalla Stato 4,5 milioni a diverso titolo (il cosiddetto Fondone art. 106 del DL.34/2020 ammonta da solo a 2,9 milioni di euro, a questo si aggiungono altri trasferimenti piu specifici, emergenza alimentare, centri estivi, ristori minori entrate tributarie). Per il 2021 si è recuperato una parte del "Fondone" che e stato applicato attraverso il meccanismo dell'Avanzo vincolato (previsto dall'art. 1 c. 823 della L.178/2020) ed e stato previsto un nuovo trasferimento presunto, sempre per spese Covid, di 1,2 milioni. L'altra tipologia, prevalente da sempre nel Bilancio dell'Ente, fa riferimento ai trasferimenti regionali sia specifici che senza vincolo di destinazione. I dati sono analoghi a quelli del 2020";

- quanto al titolo 3, con riferimento alle tipologie maggiormente significative:

- "Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni. Si prevedono euro 9,5 milioni nel 2021, euro 9,9 m. nel 2022 e 10,5 m. nel 2023. La previsione assestata 2020 ammonta ad euro 6,5 milioni. In questa tipologia sono comprese le entrate da servizi pubblici, la cui previsione degli incassi rimane sostanzialmente in linea con quelle dell'anno passato. Si tratta di proventi del servizio idrico integrato, dei servizi a domanda individuale, manifestazioni, e diritti di istruttoria in generale. Sono altresì ricomprese le voci di entrata derivanti dalla gestione dei beni. Si prevede di tornare ai livelli del 2019 e precedenti, fatto salvo peggioramenti della pandemia";
- "Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Si prevede di accertare euro 2,1 milioni di euro per il 2021, con un aumento per il biennio successivo, per riportare i valori a quelli precedenti la pandemia. La previsione assestata del 2020 e di euro 1,7 milioni. Si tratta principalmente di proventi da sanzioni al codice della strada, che hanno subito per effetto della pandemia una notevole riduzione nel 2020 e che si presume si possa verificare in parte anche sul 2021, ed in misura minore da sanzioni del servizio commercio e del settore edilizia;
- "Tipologia 500: rimborsi e altre entrate correnti. La previsione e di euro 2 milioni circa per ciascuna delle annualità. La previsione assestata del 2020 era di 2,1 milioni di euro. La voce di importo più rilevante all'interno di queste entrate è lo stanziamento dei crediti IVA sui servizi commerciali (euro 1.000.000). Le entrate rimanenti sono rimborsi e recuperi vari".

La Sezione osserva che l'illustrazione della previsione delle entrate e le ragioni ad esse sottese non appaiono pienamente esaustive e, quantomeno, per il titolo 3 non altrettanto pienamente rispondenti ai postulati n. 5 (in particolare, veridicità e attendibilità) e 9 (prudenza) dell'allegato 1, al d.lgs. n. 118/2011.

Infatti, a fronte di previsione definitive del 2020, come visto in netta contrazione rispetto a quelle iniziali 2020-2022, l'Ente ha valutato attendibile e prudente incrementare la previsione 2021 di euro 3.216.603,00, in quanto prevede di "tornare ai livelli 2019 e precedenti", in un periodo storico,

comunque, ancora caratterizzato dall'emergenza pandemica con effetti finanziari non pienamente valutabili in termini prospettici, anche in relazione alle disponibilità dei fruitori dei servizi erogati dall'Ente.

Ciò nonostante, la previsione del titolo 3 è, come visto, in incremento: non solo nel primo esercizio, ma in tutto il triennio (euro 13.850.050,00 nel 2021; euro 14.912.083,69 nel 2022; euro 15.459.083,69 nel 2023). Si aggiunga, che appare disattesa nell'agire dell'Ente anche l'intenzione di conseguire entrate commisurate ai livelli pre-pandemici, in quanto a rendiconto 2019, le entrate del titolo 3, complessivamente considerato, sono accertate in euro 13.510.623,89, ovvero inferiori di euro 339.426,11, rispetto a quanto postato nella previsione 2021.

Come ulteriore elemento da considerare, infine, occorre rammentare che le entrate al titolo 3, definitivamente accertate in sede di rendiconto 2020, ammontano a euro 10.462.090,51, ovvero inferiori di 171.356,49 rispetto alla previsione definitiva formulata dall'Ente.

Il raffronto, infine, della previsione concernente l'esercizio 2021 (euro 13.850.050,00) con quanto successivamente accertato in sede di rendiconto del medesimo esercizio (euro 11.618.917,31)⁹⁶, pone in evidenza una sopravvalutazione delle poste in entrata, con uno scostamento in diminuzione di euro 2.231.132,69.

Per quanto precede, nonostante la sovrastima delle poste di entrata al titolo 3 non abbia prodotto effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio, si raccomanda all'Ente, in fase di previsione, di attenersi, tra gli altri, ai postulati sopra richiamati e declinati nell'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011.

Con riferimento alle spese, la previsione del 2021-2023 si presenta, per la parte corrente, in modesta contrazione e registra i seguenti valori: euro 62.347.255,50 per il 2021; euro 60.511.822,69 per il 2022 ed euro 61.217.821,69. In termini complessivi si mostra in incremento rispetto alla previsione 2020-2022. La previsione aggiornata dell'esercizio 2021 è, infatti in aumento di euro 2.622.111,50. Una parte dei fondi stanziati in spesa corrente è rappresentata dal FCDE, che seppur in diminuzione rispetto alla previsione 2020, rappresenta nel triennio i seguenti valori percentuali sul totale delle spese correnti: 4,67% nel 2021; 5,72% nel 2022; 5,73% nel 2023.

La previsione di spesa in parte capitale si profila in aumento dal 2021 al 2022, per decrescere sensibilmente nel 2023 come di seguito riportato: euro 7.284.421,82 nel 2021; euro 7.917.406,32 nel 2022 ed euro 3.409.668,73 nel 2023.

Le tabelle sotto riportate riassumono il quadro di sintesi riferito al 2021, primo esercizio del triennio.

⁹⁶ Dato rilevato dalla BDAP.

Tabella n. 5.5 – Comune di Aosta. Entrate. Riepilogo generale delle previsioni di competenza dell'esercizio 2021.

ENTRATE	TOTALE COMUNE AOSTA	% su totale complessivo entrate	TOTALE AGGREGATI	TOTALE AGGREGATI	% su totale entrate finali	% su totale aggregati
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.020.000,00	24,70%	61.401.221,50	75,75%	30,97%	94,99%
Titolo 2: Trasferimenti correnti	27.531.171,50	33,97%			42,59%	
Titolo 3: Entrate extratributarie	13.850.050,00	17,09%			21,43%	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	3.236.125,10	3,99%	3.236.125,10	3,99%	5,01%	5,01%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Entrate finali	64.637.346,00	79,74%	64.637.346,00	79,74%	100%	100%
Titolo 6: Accensione e prestiti	0,00	0,00%	10.825.000,00	13,35%		
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00%				
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10.825.000,00	13,35%				
Totale titoli entrate	75.462.346,60	93,10%	75.462.346,60	93,10%		
Utilizzo avanzo presunto amministrazione	3.908.083,02	4,82%	3.908.083,02	4,82%		
Fondo pluriennale vincolato	1.686.293,72	2,08%	1.686.293,72	2,08%		
Totale complessivo entrate	81.056.723,34	100%	81.056.723,34	100%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tabella n. 5.6 – Comune di Aosta. Spese. Riepilogo generale delle previsioni di competenza dell'esercizio 2021.

SPESE	TOTALE COMUNE AOSTA	% su totale complessivo spese	% su totale spese finali
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00%	0,00%
Titolo 1: Spese correnti	62.347.255,00	76,91%	89,15%
di cui fondo pluriennale vincolato	284.740,00	0,35%	0,40%
Titolo 2: Spese in conto capitale	7.284.421,84	8,99%	10,41%
di cui fondo pluriennale vincolato	12.200,00	0,01%	0,01%
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00%
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00%	0,00%
Totale spese finali	69.928.616,84	86,27%	100%
Titolo 4: Rimborso prestiti	600.001,00	0,74%	
di cui fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00%	
Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00%	
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	10.825.000,00	13,35%	
Totale titoli	81.056.678,34	100%	
Totale complessivo spese	81.056.678,34	100%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

5.3 Gli equilibri di bilancio, FPV, FCDE e Fondo rischi contenzioso.

In relazione alle previsioni formulate, i prospetti degli equilibri di bilancio per i trienni 2020-2022 e 2021-2023, come rilevati in BDAP, sono di seguito sintetizzati:

Tabella n. 5.7 - Comune di Aosta. Equilibrio economico-finanziario nel bilancio di previsione 2020-2022. Dati di sintesi.

Equilibrio economico-finanziario	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Fondo cassa all'inizio dell'esercizio	28.031.219,42		
Equilibrio di parte corrente			
FPV di entrata per spese correnti	320.355,84		
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio prec.			
Entrate titoli 1.00 -2.00 -3-00	61.704.900,02	61.235.665,00	61.484087,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
Spese Titolo 1.00: Spese correnti	60.477.589,86	59.725.144,00	59.912.491,00
di cui FPV			
di cui FCDE	3.004.000,00	3.372.000,00	3.581.000,00
Spese Titolo 2.04: Altri trasferimenti in conto capitale			
Spese Titolo 4.00: Quote di capitale amm.to mutui e prestiti	1.547.666,00	1.510.521,00	1.571.596,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			
di cui FAL (d.l. n. 35/2013 e s.m.)			
Somma finale	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale			
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese inv.	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale	2.015.906,63	712.968,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	3.774.482,32	6.636.934,44	7.760.158,34
Entrate titolo 5.04Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	5.790.388,95	7.349.902,44	7.7760.158,34
Di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	712.968,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Equilibrio Finale	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura investimenti pluriennali			
Equilibrio corrente	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura investimenti pluriennali.	0,00	0,00	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tabella n. 5.8 – Comune di Aosta. Equilibrio economico-finanziario nel bilancio di previsione 2021-2023. Dati di sintesi.

Equilibrio economico-finanziario	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fondo cassa all'inizio dell'esercizio	31.566.955,46		
Equilibrio di parte corrente			
FPV di entrata per spese correnti	284.740,00	284.740,00	284.740,00
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio prec.	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1.00 -2.00 -3-00	61.401.221,50	60.846.083,69	61.573.083,69
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00: Spese correnti	62.347.255,50	60.511.822,69	61.217.821,69
-di cui FPV	284.740,00	284.740,00	284.740,00
-di cui FCDE	2.972.000,00	3.467.000,00	3.513.000,00
Spese Titolo 2.04: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00: Quote di capitale amm.to mutui e prestiti	600.001,00	619.001,00	640.002,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
di cui FAL (d.l. n. 35/2013 e s.m.)	0,00	0,00	0,00
Somma finale	-1.261.295,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese correnti	1.261.295,00		
Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale			
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese inv.	2.646.743,02	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale	1.401.553,72	12.200,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	3.236.125,10	7.905.206,32	3.409.668,73
Entrate titolo 5.04 Altre entrate per riduzioni di attività	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	7.284.421,84	7.917.406,32	3.409.668,73
Di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	12.200,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Equilibrio Finale	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura investimento pluriennali			
Equilibrio corrente	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	1.261.295,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura investimenti	-1.261.295,00	0,00	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Al riguardo, si osserva che:

- a) l'impostazione dei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018;
- b) risultano assicurati gli equilibri finanziari nei termini di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL;
- c) nella previsione 2020-2022, l'equilibrio di parte corrente non presenta alcun margine ed è pari a euro 0,00; a tali fini, non è applicato avanzo di amministrazione presunto per spese correnti. L'equilibrio di parte capitale è pari a euro 0,00; anche tale risultato è raggiunto senza l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione.

Diversa risulta la situazione nella previsione 2021-2023, caratterizzata come precisato nel precedente paragrafo da una sovrastima delle entrate al titolo 3. La previsione della gestione di competenza di parte corrente presenta un saldo negativo di euro 1.261.295,00; soltanto l'applicazione di una parte del risultato di amministrazione presunto, per pari importo, consente all'equilibrio di parte corrente di raggiungere un saldo non negativo. L'equilibrio di parte capitale risulta pari a zero; a tal fine è applicata una parte del risultato di amministrazione presunto pari a euro 2.646.743,02. Al riguardo, l'Organo di revisione evidenzia che *"Al bilancio di previsione 2021/2023 è stata applicata la quota di avanzo di amministrazione presunto vincolato pari a € 3.908.038,02. Tale importo è composto interamente da fondi vincolati. In parte tale avanzo è destinato a spesa corrente per un totale di € 1.261.295,00 (misure COVID+emergenza alimentare) e per € 2.646.743,02 a spese di investimento (ERP, mutui, COVID e lascito testamentario)."* Il prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto, allegato al bilancio di previsione 2021-2023, risulta coerente con quanto sopra riportato e indica il seguente dettaglio delle quote vincolate applicate: vincoli derivanti da trasferimenti, euro 1.301.295,00; vincoli derivanti dalla contrazione di mutui, euro 1.094.743,02; vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, euro 1.362.000,00; altri vincoli euro 150.000,00.

Con riferimento a quanto precede, la Sezione osserva che, rispetto alla previsione 2020-2022 e analogamente a quanto rilevato per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'Ente palesa maggiori difficoltà nel raggiungere l'equilibrio di bilancio senza l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione. Ciò può essere spiegabile dal fatto che la previsione 2021-2023 ha risentito, in maggior misura di quella precedente, dell'incertezza legata alle ripercussioni anche di ordine finanziario provocata dall'emergenza pandemica da COVID-19. Pur accertato che le quote applicate attingono dalla parte vincolata del risultato di amministrazione, ad avviso della Sezione può profilarsi una potenziale criticità sul mantenimento degli equilibri di bilancio in termini prospettici, soprattutto con riferimento alle entrate effettivamente disponibili e alle

spese effettivamente sostenibili, come, peraltro, rimarcato da recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa da questo Collegio: *“L’equilibrio tendenziale in corso di esercizio, infatti, è salvaguardato solo a condizione che le pertinenti risorse siano effettive e congruenti (Corte costituzionale, sentenza n. 70/2012) e vi sia un costante bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il raggiungimento delle finalità pubbliche”*;

- d) il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è iscritto nella parte entrate del bilancio riferito all’esercizio 2020 per complessivi euro 2.336.262,47, di cui euro 320.355,84 in parte corrente ed euro 2.105.906,63 in parte capitale. In parte spesa, il FPV di parte corrente è pari a 0,00 per tutti gli esercizi del triennio considerato, mentre quello in conto capitale è valorizzato per euro 712.968,00 nell’esercizio 2020. Tale importo è correttamente riportato nella parte entrata del bilancio riferito all’esercizio 2021. Nulla viene riportato in relazione all’esercizio 2022. L’Organo di revisione attesta nella relazione al bilancio di aver verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa, i quali, come peraltro già reiteratamente ricordato da questa Sezione (*ex multis*, deliberazione n. 3/2022), risultano indispensabili per la corretta alimentazione del FPV, specie con riferimento alle necessarie reimputazioni degli impegni secondo l’effettiva esigibilità della spesa, come prescritto dal principio della competenza finanziaria potenziata.

Quanto al bilancio di previsione 2021-2023, il FPV iscritto nella parte entrate del bilancio riferito al 2021 ammonta a complessivi euro 1.686.293,72, di cui euro 284.740,00 in parte corrente ed euro 1.401.553,72 in parte capitale.

In parte spesa, il FPV di parte corrente è costituito per euro 284.700,00. I valori del FPV in parte corrente, sia di entrata che di spesa, a differenza di quanto rilevato per il bilancio di previsione 2020-2022, sono riportati per tutti gli esercizi del triennio e per il medesimo importo. Il FPV di parte corrente è correlato alla retribuzione di risultato del personale dell’Ente, a seguito dell’avvenuta sottoscrizione della contrattazione integrativa e del successivo impegno sulle risorse stanziato nel fondo appositamente istituito. Riguardo a tale rappresentazione del FPV di parte corrente, pur avendo la stessa effetto neutro sugli equilibri di bilancio, la Sezione osserva che l’iscrizione a FPV per gli esercizi 2022 e 2023 delle somme destinate al trattamento accessorio del personale non risulta corretta in rapporto alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5.2 e 5.4 del principio allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in quanto la costituzione del FPV può intervenire soltanto a seguito dell’impegno di spesa, disposto successivamente alla sottoscrizione della contrattazione decentrata. Qualora non sussista l’impegno di spesa, le somme debbono essere iscritte nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Ne consegue, che per gli anni successivi al primo, tali procedimenti rappresentano unicamente delle evenienze subordinate

al verificarsi o meno delle predette condizioni. Ancorché il FPV non sia stato correttamente costituito e rappresentato nel prospetto degli equilibri di bilancio, come anticipato, non si rilevano riflessi negativi sugli equilibri stessi.

In parte spesa, il FPV è valorizzato in parte capitale, nel primo esercizio, per euro 12.200,00. Tale importo è correttamente riportato in parte entrata del bilancio riferito all'esercizio 2022. Nulla viene riportato in relazione all'esercizio 2023.

L'Organo di revisione segnala, nella propria relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, che *"preso atto dell'attività svolta dal Servizio finanziario in collaborazione con il Servizio Tecnico, raccomanda un costante aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa"*.

L'Ente al riguardo precisa ulteriormente che *"lo scollamento in passato rilevato per la corretta gestione dei cronoprogrammi di spesa è in via di superamento e che l'importo definitivo del FPV è determinato successivamente all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui. Inoltre, dal punto di vista degli investimenti, in questi ultimi due anni anche causa Covid, l'Ente non ha avuto grandi progetti"*. Ciò premesso, la Sezione, pur riscontrando un miglioramento nella valorizzazione dell'istituto contabile rispetto al bilancio di previsione 2019-2021 (nel quale il FPV in parte spesa, in parte capitale, non era costituito), ricorda che, in base al punto 5.4 del principio applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, l'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate dall'Ente, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse già acquisite, appare di fondamentale importanza per la programmazione della spesa pubblica e per la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata. Di conseguenza, rinviare a momenti successivi della gestione la determinazione del Fondo non risulta conforme ai principi contabili come declinati al punto 5.4 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;

- e) il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è costituito, come stanziamento in parte spesa, per i seguenti importi: anno 2020, euro 3.004.000,00; anno 2021, euro 3.372.000,00; anno 2022, euro 3.581.000,00. L'Organo di revisione ne attesta la regolarità del calcolo e il rispetto della percentuale minima di accantonamento. In confronto allo stanziamento operato a FCDE nel bilancio di previsione 2019-2021 (anno 2019, euro 2.350.000,00; anno 2020, euro 2.655.000,00; anno 2021, euro 2.980.000,00), le quote accantonate risultano sensibilmente in aumento, anche in ragione dell'incremento della percentuale minima da applicare, come oltre evidenziato. A rendiconto 2019, l'accantonamento a FCDE, quale componente del risultato di amministrazione, risulta pari a euro 15.315.000,00, mentre a rendiconto 2020 (dati BDAP) il FCDE accantonato è pari a euro 16.000.000,00.

In merito alla dimensione quantitativa del Fondo, che rappresenta circa il 50% del risultato di amministrazione, questa Sezione ha già più volte sottolineato come la ridotta capacità di

riscossione di alcune entrate induca l'Ente ad effettuare stanziamenti (a previsione) e accantonamenti (a rendiconto) via via crescenti, in tal modo sterilizzando ingenti risorse finanziarie che potrebbero invece essere altrimenti impiegate, tenuto presente che le risorse postate a FCDE possono essere utilizzate soltanto a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate (cancellazione del credito dal conto del bilancio, ex punto 9.2, all. 4/2, del d.lgs. 118/2011).

Lo stanziamento a bilancio di previsione 2020-2022 viene descritto, quanto a criteri e modalità di determinazione, nella nota integrativa (pagg. 156 e ss). In particolare, viene precisato che *“Nell'ambito dell'analisi svolta sulle singole tipologie di entrata e considerate le indicazioni contenute dell'allegato 4/2 citato (esclusione delle entrate tributarie accertate per cassa e delle entrate da trasferimento da altre Amministrazioni pubbliche di cui al Titolo 2 delle entrate), si è ritenuto opportuno procedere nel seguente modo di calcolo del FCDE:*

- *sono stati rapportati, agli accertamenti dell'anno “n”, gli incassi di competenza fatti nell'anno “n” e quelli fatti nell'anno “n+1”, riferiti all'anno “n”. E' stato utilizzato questo metodo per tutti gli esercizi del quinquennio considerato (2018/2014) e non solo per gli esercizi 2016-2017-2018 che sono gli unici con l'applicazione del bilancio armonizzato, in quanto considerato più prudenziale;*
- *è stata calcolata la media ponderata dei rapporti di cui sopra, con i pesi stabiliti in 0,35 per l'ultimo biennio e 0,10 per il triennio precedente”.*

In relazione all'individuazione delle entrate che possono dare origine a crediti di difficile esazione, per quanto riguarda il tit. 1 (entrate tributarie), sono state considerate le entrate da TARI e le entrate da gettito di imposte e tasse arretrate (in particolare, TASI, IMU e ICI arretrate), essendo le altre entrate del titolo accertate per cassa. Quanto al tit. 3 (entrate extratributarie), l'Ente evidenzia che *“si è ritenuto opportuno tenere separati i dati relativi alle entrate del Servizio idrico integrato e le entrate da sanzioni, la cui principale posta è relativa alle contravvenzioni al Codice della strada. Per ognuna di queste due entrate è stata calcolata una quota del FCDE con apposita percentuale, calcolata con il metodo di cui al paragrafo precedente. Queste entrate risultano infatti più difficili da riscuotere rispetto alle altre entrate extratributarie. Per queste ultime, la quota del fondo è stata calcolata applicando la percentuale calcolata al totale degli stanziamenti previsti in bilancio per il titolo 3, al netto degli importi relativi alle entrate del servizio idrico integrato e alle sanzioni, nonché ad altre tipologie di entrata che non generano crediti di dubbia e difficile esazione (es. IVA da split payment e reverse charge, interessi attivi, utili su azione partecipate, incentivi al personale L. Merloni) oppure entrate che vengono incassate dall'Ente per poi essere riversate ad altri per lo stesso ammontare (Doppi o errati pagamento, proventi da ZTL)”.*

Relativamente alle percentuali da applicare, già oggetto di rimodulazione da parte del legislatore statale⁹⁷, l'Ente precisa che in forza delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2 della legge regionale n. 19/2015, ha applicato l'85% nel 2020, il 95% nel 2021 e il 100% nel 2022.

Precisa, infine, l'Ente che *“non si è ritenuto necessario accantonare una quota di FCDE per le entrate in c/capitale. Queste ultime, infatti, finanziano spese in c/capitale che vengono impegnate solamente dopo aver registrato l'incasso delle entrate di riferimento. Non si corre pertanto il rischio di finanziare spese esigibili con entrate di difficile esazione”*.

Alla luce di quanto sopra riportato la Sezione osserva quanto segue:

- le informazioni contenute nella nota integrativa circa le modalità e i criteri seguiti per determinare il FCDE non sono pienamente esaustive. La scelta tra le tre diverse metodologie per il calcolo delle medie, previste dal principio contabile 4/2, punto 3.3 ed esempio n. 5, allegato al d.lgs. n. 118/2011, non è motivata se non con un richiamo generico a ragioni di opportunità, che in sé non rappresentano, se non esplicitate, motivazione alcuna. I tre metodi possono portare a risultati pressoché simili ma anche ad esiti diversi, di cui però non vi è traccia nella nota integrativa, quantomeno sotto il profilo della comparazione delle diverse risultanze. Questo Collegio, con riferimento alle prescrizioni di cui al principio contabile sopra richiamato, ricorda che *“il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio”* (fermo restando che dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente). Ciò vale, a maggior ragione, se si considera la situazione tendenziale della capacità di riscossione dell'Ente, già rilevata da questa Sezione piuttosto insoddisfacente. La Sezione rammenta l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 38/2021), secondo il quale nell'ambito della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, la scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate richiede un'adeguata illustrazione nella nota integrativa del bilancio di previsione. Questo onere non può considerarsi assolto qualora di queste entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione. La facoltà concessa da questo principio contabile, infatti, deve essere necessariamente ancorata a una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del FCDE; prospettiva di cui deve essere data adeguata dimostrazione. In difetto

⁹⁷ Art. 1, comma 882, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

di questa oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di queste entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura;

- quanto al quinquennio di riferimento da utilizzare per il calcolo del FCDE, l'Ente ha optato per la facoltà prevista dal ripetuto principio contabile e meglio precisata dalla Commissione Arconet (Faq n. 25/2017) di slittamento del quinquennio indietro di un anno (2014-2018), considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente (incassi di competenza es X + incassi di competenza X+1 in c/residui X rapportati agli accertamenti dell'esercizio X). Al riguardo l'Ente precisa che tale metodo è stato applicato a tutti gli esercizi del quinquennio considerato *"in quanto considerato più prudentiale"* e non soltanto per gli esercizi 2016-2017-2018 che sono *"gli unici con l'applicazione del bilancio armonizzato"*. E' ragionevole presupporre che ciò abbia portato l'Ente a stanziare a FCDE un importo superiore; anche in tale caso, però, è assente in nota integrativa una qualsiasi dimostrazione, anche comparativa, che, in concreto, espliciti e chiarisca il *quantum* che sostanzia tale scelta prudentiale e che, ad avviso di questo Collegio, rappresenta un'informazione essenziale, specie per l'Organo consiliare che approva il bilancio;
- l'Ente ha precisato di non aver ritenuto necessario accantonare una quota di FCDE per le entrate in c/capitale, in quanto, atteso che *"le stesse finanziano spese in c/capitale che vengono impegnate soltanto dopo aver registrato l'incasso, non si corre il rischio di incrementare la spesa con entrate di difficile esazione"*. La motivazione addotta dall'Ente, ancorché ricondotta alla *ratio* generale sottesa all'istituto in argomento (evitare di espandere la spesa a fronte di coperture insussistenti o parzialmente insussistenti), non appare del tutto convincente in quanto non pienamente aderente alla disciplina contabile. Con riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, il punto 3.3 del principio allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che *"sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale"*. Tale individuazione delle entrate in fase di previsione, proprio in quanto potenzialmente sovrastimata, deve essere necessariamente controbilanciata dal Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui determinazione è correlata a scelte discrezionali dell'Ente esercitate nel rispetto della disciplina che regola i criteri e le modalità di costituzione del Fondo. L'impatto che lo stanziamento a FCDE in spesa corrente produce sul bilancio è all'evidenza molto più significativo rispetto a quello riferito al FCDE in parte capitale, essendo il primo riferito essenzialmente alle entrate tributarie ed

extratributarie, mentre il secondo principalmente correlato alle entrate derivanti dai permessi da costruire. Occorre, però, evidenziare che le uniche esclusioni espressamente previste dalla disciplina armonizzata riguardano le entrate rappresentate dai crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al punto 3.7, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sono accertate per cassa: per le predette tre tipologie di entrate non è prevista alcuna svalutazione. Al di fuori delle fattispecie tassativamente indicate, la valutazione dell'Ente deve considerare tutte le altre entrate che possono considerarsi di dubbia o difficile esazione mediante l'analisi del trend storico del quinquennio precedente in ordine all'andamento della capacità di riscossione in rapporto ai correlati accertamenti, e ciò al fine di accumulare risorse sufficienti a coprire potenziali insussistenze di crediti e prevenire il costituirsi di squilibri di bilancio. Per tali ragioni l'accantonamento, in contabilità finanziaria, è allocato alla Missione 20, programma 2, e contabilizzato alla voce fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e alla voce fondo crediti di dubbia esigibilità in parte capitale: in parte entrata, sia corrente che capitale, si iscrive il credito al valore nominale mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile non incasso. Da quanto precede, si desume che anche le entrate in conto capitale che possono originare effettive insussistenze debbano essere oggetto di analisi da parte dell'Ente in relazione all'andamento storico del rapporto tra riscossioni e accertamenti, indipendentemente dal fatto che le stesse siano *"impegnate soltanto dopo aver registrato l'incasso"*. In relazione alla previsione dell'Ente relativa al triennio 2020-2022, al titolo 4 - Entrate in conto capitale, sono postati (tipologia 500: altre entrate in conto capitale) euro 300.000,00 da permessi da costruire, per ciascun anno del triennio, senza che nulla venga specificato nella nota integrativa.

Per quanto precede la Sezione invita l'Ente a dar corso pienamente alle disposizioni sopra richiamate, motivando in modo esaustivo e supportando con i dati riferiti agli accertamenti e alle riscossioni le scelte operate.

Quanto al bilancio di previsione 2021-2023, lo stanziamento a FCDE risulta pari a: euro 2.972.000,00 nel 2021; euro 3.467.000,00 nel 2022; 3.512.000,00 nel 2023. L'Organo di revisione ne attesta la regolarità del calcolo e il rispetto della percentuale minima di accantonamento, che, per gli enti locali valdostani, in forza di quanto già in precedenza richiamato, risulta essere la seguente: 95% nel 2021 e 100% per il 2022 e il 2023. In confronto con lo stanziamento operato a previsione 2020-2022, le quote accantonate risultano in incremento ad eccezione del primo esercizio del triennio di programmazione, nel quale registrano una modesta diminuzione, pari a euro 32.000,00 (euro 3.004.000,00 nel 2020 ed euro 2.972.000,00 nel 2021).

La descrizione dei criteri e delle modalità di calcolo è contenuta nella nota integrativa al bilancio ed è identica a quanto già riportato per il bilancio di previsione 2020-2022, se non per le diverse percentuali minime applicate, di cui si è già detto, per il triennio di riferimento (che in tale caso è il 2015-2019) e per l'utilizzo della media semplice in luogo della media ponderata dei rapporti.

Anche con riferimento al bilancio 2021-2023 la Sezione ripropone le osservazioni in precedenza formulate per il bilancio 2020-2022, invitando l'Ente a dettagliare compiutamente, nella nota integrativa, le scelte operate relativamente alle poste non considerate di dubbia e difficile esazione;

- f) nel bilancio di previsione 2020-2022, l'accantonamento a fondo rischi contenzioso è pari a euro 20.000,00 per ciascuno esercizio del triennio e si configura in diminuzione rispetto agli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 2019-2021 (euro 180.000,00 nel 2019, euro 65.000,00 nel 2020 ed euro 65.000,00 nel 2021). L'Organo di revisione dell'Ente attesta nel questionario di aver verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riguardo a quello sorto nell'esercizio precedente, mentre nel parere sulla proposta di bilancio di previsione nulla viene specificato. Nella nota integrativa (pag. 161), l'Ente precisa che *"In ossequio al principio contabile 4/2 in ogni esercizio è necessario prevedere un f.do rischi spese legali che viene conteggiato tenendo conto delle cause sorte nell'esercizio immediatamente precedente quello del Bilancio di Previsione. Nel corso del 2019 sono sorte 6 cause il cui importo, comprensivo della stima delle spese legali, ammonta ad euro 19 mila circa. Attualmente l'Ente dispone di un f.do spese legali accantonato in Avanzo 2018 di euro 140.000 Lo stanziamento del bilancio di Previsione 2019 è stato utilizzato per circa 115 mila euro (rispetto ad uno stanziamento iniziale di euro 180 mila, pertanto sono rimasti a disposizione 65 mila euro che confluiranno nell'Avanzo 2019 nell'apposito F.do che sarà pertanto pari ad euro 205 mila. Il totale delle cause in corso ammonta ad euro 169 mila euro. Il fondo accantonato pertanto risulta capiente, ma in ossequio al principio contabile si accantona comunque l'importo di euro 20 mila (pari alle cause sorte nel 2019)."* Al riguardo, questa Sezione ha accertato che a rendiconto 2019, l'accantonamento a fondo rischi contenzioso è risultato pari a euro 176.000,00 - e non pari a euro 205.000,00 come stimato in fase di previsione 2020-2022 - in quanto l'accantonamento nel risultato di amministrazione 2018, pari a euro 140.000,00, è stato aumentato per un importo pari al fondo stanziato nel bilancio 2019 per euro 180.000,00, poi ridotto per effetto di un prelievo per riconoscimento di una causa persa (pari a euro 114.354,76); la parte rimanente è stata successivamente ridotta per effetto di una causa vinta (valore euro 30.500,00).

Nel bilancio di previsione 2021-2023 il fondo rischi contenzioso stanziato è in considerevole aumento, tenuto conto che, come precisato dall'Ente, nella nota integrativa, *“Le cause sorte nel 2020 sono di importo rilevante (anche se fra queste una risulta con probabilità remota)”*. L'accantonamento effettuato è pari a circa 617.000,00, in aumento rispetto al bilancio di previsione per circa euro 557.000,00 e, in base alle valutazioni dell'Ente, *“dovrebbe consentire la copertura integrale”* dei rischi derivanti da eventuali soccombenze nei giudizi in corso. In relazione a tale stanziamento, il Comune si è avvalso della possibilità prevista dal paragrafo n. 5.2, lettera h), del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, di spalmare il predetto importo nel triennio di programmazione, per i seguenti importi: euro 220.000,00 nel 2021; euro 140.000,00 nel 2022; euro 258.000,00 nel 2023.

Ad un primo esame del rendiconto 2020, in base ai dati BDAP - allegato a.1) Elenco risorse accantonate, il fondo contenzioso nel risultato di amministrazione risulta pari a euro 793.000,00, per effetto di euro 176.000,00 (da rendiconto 2019), oltre a euro 20.000,00 (stanziamento nel bilancio di previsione nell'esercizio 2020), e un'ulteriore variazione positiva delle quote accantonate di euro 597.000,00 effettuata in sede di rendiconto.

Alla luce dell'incremento del contenzioso e dei relativi accantonamenti a fondo, che saranno oggetto di ulteriori valutazioni all'atto del controllo sul rendiconto 2020, la Sezione reitera la raccomandazione, formulata già in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021 e del rendiconto 2018, di monitorare costantemente l'adeguatezza delle risorse a ciò destinate in rapporto a tutto il contenzioso in atto.

Infine, come già rilevato in sede di controllo del rendiconto 2019, la Sezione rammenta che il sopra citato principio contabile applicato stabilisce, tra l'altro, che *“L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”*, restando, pertanto, in capo ad esso l'onere di dare espressa evidenza nella propria relazione della predetta verifica. Di detta verifica, nulla viene riportato nelle relazioni ai bilanci di previsione in argomento.

5.4 Flussi e saldo di cassa.

Il saldo di cassa presunto al 31 dicembre 2020 risulta pari a euro 27.677.220,81, in diminuzione di euro 623.998,61 rispetto a quello iniziale al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, pari a euro 28.031.219,00. Rispetto alla previsione del precedente bilancio (2019-2021), a fronte di un incremento dei flussi di entrata (euro 135.437.276,85 nella previsione 2020 ed euro 131.039.938,44 nella previsione 2019) la diminuzione tra i saldi di cassa, iniziale e finale, risulta meno marcata (la previsione al 31 dicembre 2019 risultava pari a euro 20.516.833,57, in riduzione di euro 7.619.721,22 rispetto al saldo iniziale al 1° gennaio 2019, pari a euro 28.136.554,79).

Il fondo di cassa poi accertato a rendiconto 2020 (dati BDAP) risulta pari a euro 31.566.955,46, in aumento rispetto alla previsione per euro 3.889.734,65.

Sotto il profilo degli equilibri e della necessità di assicurare un saldo di cassa non negativo, ex art. 162 TUEL, la previsione è sostanzialmente confermata dall'esito del rendiconto, senza il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L'Organo di revisione attesta nel questionario, in continuità con quanto rilevato in sede di controllo del bilancio di previsione 2019-2021, che i singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa, anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8 del TUEL e che:

- per l'entrata, la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi, nonché di quanto accantonato a FCDE;
- per la spesa, la previsione di cassa è stata formulata sulla base della sommatoria delle entrate che si presume di riscuotere e della giacenza di cassa iniziale.

Con riferimento alla cassa vincolata, l'Organo di revisione riporta nella propria relazione che *"il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per euro 4.265.681,20"*. Nel questionario, il predetto Organo attesta, inoltre, che l'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere e che il responsabile finanziario ha provveduto a effettuare il prescritto monitoraggio, sulla base del punto 10.6 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011. Al riguardo, questa Sezione, in sede di controllo sui rendiconti 2017 e 2018 ha già formulato specifico rilievo all'Ente dovuto alla mancata adozione del provvedimento di determinazione della giacenza vincolata, come prescritto dal punto 10.6 del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011. A seguito della segnalazione della Sezione, tale irregolarità, che permane con riferimento al bilancio di previsione 2020-2022, è stata superata soltanto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, mediante l'adozione da parte del Responsabile del servizio finanziario del provvedimento n. 47 del 4 febbraio 2021, avente ad oggetto *"Determinazione della giacenza di cassa vincolata al 1/1/2021 - riepilogo giacenze in anni precedenti"*. Gli importi della cassa vincolata al 1/1/2020 indicati nel suindicato provvedimento risultano coerenti con quanto riportato dall'Organo di revisione nella relazione sul bilancio di previsione 2020-2022 (euro 4.265.681,20).

Quanto agli ulteriori controlli presenti nella Sezione III del questionario 2020-2022 (previsioni di cassa), l'Organo di revisione attesta che tutte le somme, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, riscosse attraverso affidatari esterni non affluiscono direttamente alla tesoreria dell'Ente, la quale peraltro nel corso del 2020 è stata rinnovata a seguito di espletamento di gara per

l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2020-2025 (aggiudicata con DD n. 978/2019). Relativamente a quanto precede, la Sezione osserva che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, commi da 784 a 815 ha disegnato la riforma della riscossione degli enti locali. Tra le disposizioni introdotte, il comma 786⁹⁸ prevede, tra l'altro, che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente. Il Comune di Aosta non ha dato corso alla citata disposizione.

Sul punto l'Organo di revisione⁹⁹ precisa che *“nell'anno 2020 era ancora presente il conto intestato a Maggioli (soggetto affidatario della riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada) sul quale confluivano ancora le sanzioni emesse negli anni precedenti. Il conto è stato chiuso nel 2021”*. Accertata l'irregolarità, la Sezione prende atto che la stessa è stata superata.

Risulta, infine, correttamente determinato il fondo di riserva di cassa ex art. 166 comma 2-*quater* del TUEL, pari a euro 250.000,00, che non presenta variazioni, quanto a stanziamento, rispetto al bilancio di previsione 2019-2021.

Quanto al bilancio di previsione 2021-2023, il saldo di cassa presunto al 31.12.2021 risulta pari a euro 18.113.809,07, in netta diminuzione rispetto alle precedenti previsioni, in ragione di un saldo di cassa all'1.1.2021 pari a euro 31.566.955,46, riscossioni per euro 122.036.047,17 e pagamenti per euro 103.922.238,10. Su tali previsioni ha di certo influito la situazione di incertezza legata al particolare periodo storico nel quale sono state elaborate; in ogni caso il saldo ampiamente positivo assicura il rispetto dell'art. 162, comma 6 del TUEL.

Il saldo di cassa finale 2021, accertato in sede di rendiconto (dati BDAP), risulta pari a euro 40.890.655,30, in aumento di euro 22.776.846,23, rispetto alla previsione iniziale, e di euro 9.323.699,84, rispetto al saldo di cassa accertato a rendiconto 2020.

Tale andamento conferma la tendenza già rilevata per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero di una crescita significativa delle disponibilità di liquidità nel biennio 2020-2021.

Nel contempo la Sezione deve rilevare che, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, non è stato previsto il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 166, comma 2-*quater* del TUEL (stanziato, invece, nel bilancio di previsione 2020-2022), oggetto, peraltro, di apposita segnalazione da parte dell'Organo di revisione dell'Ente nella propria relazione. Anticipando il controllo sul punto relativo al bilancio di previsione 2022-2024, si rileva, come indicato dall'Organo di revisione nella correlata relazione, che tale irregolarità non è stata reiterata: *“L'Ente ha previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2022 un fondo di riserva di cassa di Euro 200.000, nei limiti di cui all'art. 166,*

⁹⁸ Poi modificato, alla lettera c), dall'art. 111, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

⁹⁹ Comunicazione in data 22 giugno 2022.

comma 2-quater del TUEL, ovvero non inferiore allo 0,2 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali da iscrivere nella missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all'interno del programma Fondo di riserva».

Infine, con riferimento alle disposizioni di cui all'art.1, commi 859 e ss, della legge di bilancio 2019, come modificati dall'art 1, comma 854 della legge di bilancio 2020, il Comune di Aosta ha costituito, a previsione 2021-2023, il Fondo di garanzia per i debiti commerciali, per euro 320.000,00, (come riportato nel DUP).

In relazione alla capacità dell'Ente di rispettare i termini di pagamento dei propri debiti commerciali, come indicati all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, questo Collegio ha già mosso al Comune di Aosta specifici rilievi (e formulato le relative raccomandazioni) ad esito del controllo sui rendiconti 2017 e 2018 e, da ultimo anche in relazione al rendiconto 2019 (cfr. deliberazione n. 6/2022). Al riguardo, il Collegio poneva in evidenza come l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevato dall'Ente a rendiconto 2019 risultasse pari a 14,35. Sebbene, rispetto all'esercizio 2018 (19,65), si riscontrava un miglioramento della *performance* dell'Ente nella tempestività dei pagamenti dei propri debiti commerciali, l'indicatore annuale continuava a rilevarsi positivo e superiore al valore registrato nell'esercizio 2017 (13,96). Nel 2020, il corrispondente valore risulta pari a 6,74. Nonostante la criticità appaia attenuarsi, la stessa rivela, per i periodi esaminati, il permanere di difficoltà di ordine organizzativo, tenuto conto che, in base ai dati rilevati sui flussi di cassa, come in precedenza illustrati, l'Ente non presentava (e non presenta) problematica alcuna nelle disponibilità di liquidità che, anzi, sono in tendenziale aumento. La Sezione, pertanto, a fronte delle sollecitazioni nel tempo formulate, auspica che le recenti misure adottate dal Comune di Aosta (deliberazione del Consiglio comunale 18 febbraio 2022, n. 18, avente ad oggetto "*Area 2 - Ufficio Ragioneria - Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti*") possano dispiegare positivamente i propri effetti e consentire all'Ente di limitare le risorse sterilizzate a bilancio.

5.5 L'indebitamento

L'indebitamento complessivo dell'Ente presenta nella previsione 2020-2022 la seguente evoluzione:

- 31.12 2020, euro 18.152.363,00;
- 31.12.2021, euro 16.641.842,00;
- 31.12.2022, euro 15.070.246,00.

Parimenti, gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e per rimborso degli stessi in conto capitale si mostrano in riduzione:

- 31.12.2020, euro 2.359.636,00 (di cui euro 811.970,00 per oneri finanziari ed euro 1.547.666,00 per quota capitale);

- 31.12.2021, euro 2.259.546,00 (di cui euro 749.025,00 per oneri finanziari ed euro 1.510.521,00 per quota capitale);
- 31.12.2022, euro 2.258.362,00 (di cui euro 686.766,00 per oneri finanziari ed euro 1.571.596,00 per quota capitale).

Il quadro sopra riepilogato rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL (1,32% per il 2020; 1,25% per il 2021; 1,15% per il 2022). Risultano, inoltre, soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 202 e 203 del TUEL.

L'indebitamento dell'Ente evidenzia una marcata contrazione rispetto alla previsione del triennio precedente (31.12.2019 euro 26.702.747,45; 31.12.2020 euro 24.664.786,45; 31.12.2021 euro 22.643.766,45) e ciò conferma il trend in riduzione già rilevato dalla Sezione all'atto dell'esame dei precedenti documenti contabili. Nel corso del 2020 l'Ente non prevede di effettuare estinzioni anticipate di prestiti come invece avvenuto nel corso del 2019. Come già rilevato da questa Sezione in sede di esame del rendiconto 2019, la contrazione della massa debitoria dell'Ente avvenuta nel corso dell'esercizio 2019 è dovuta a operazioni di riduzione ed estinzione anticipata dei mutui, che hanno portato ad individuare il debito residuo al 31/12/2019 in euro 19.700.028,91, ricostruito in tal modo soltanto dopo un'intensa attività istruttoria che ha permesso di riscontrare una gestione poco chiara e approssimativa in ordine ad un aspetto particolarmente rilevante (l'indebitamento appunto) ai fini della sana e corretta cura delle risorse pubbliche. Rispetto alla previsione dell'indebitamento al 31.12.2020, pari a euro 18.152.363,00, ad un primo esame dei dati del rendiconto 2020, si rileva invece un debito residuo pari a euro 19.553.036,00. Tale differenza (pari a euro 1.400.673,00) è spiegata dall'Organo di revisione nel modo seguente *“Dal tabulato tenuto dall'Ufficio ragioneria dell'Ente, risulta complessivamente un residuo debito di quota capitale dei mutui in essere al 31 dicembre 2020 pari a € 19.553.036,03. Nel corso dell'esercizio il rimborso della quota annuale ammonta ad € 146.992,62. Nel 2020 l'Ente, con Delibera del Consiglio Comunale n. 43/2020, ha aderito alla proposta della CDP di rinegoziazione dei mutui (come da Circ. 1300/2020). Ne consegue che le spese per rimborso di prestiti (quota capitale) per il 2020 ammonta ad Euro 147 mila euro contro i 1,5 milioni previsti. L'art. 112 del decreto «Cura Italia» ha disposto il rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del dl 269/2003. La norma consente di rinviare il pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento. In base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 112, l'utilizzo dei risparmi è vincolato al finanziamento di “interventi utili a far fronte all'emergenza” epidemiologica da virus COVID-19”.*

Ciò posto, la Sezione si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di controllo del rendiconto 2020.

Quanto al bilancio di previsione 2021-2023, l'indebitamento presenta la seguente evoluzione:

- 31.12.2020, euro 18.953.035,00;
- 31.12.2021, euro 22.066.260,00;
- 31.12.2022, euro 21343.529,00.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e per rimborso degli stessi in conto capitale si mostrano in aumento rispetto alla previsione 2020-2022, per effetto di nuovi prestiti contratti nel 2022, per complessivi euro 4.800.000,00:

- 31.12.2021, euro 1.297.366,00 (di cui euro 697.365,00 per oneri finanziari ed euro 600.001,00 per quota capitale);
- 31.12.2021, euro 2.363.877,00 (di cui euro 677.102,00 per oneri finanziari ed euro 1.686.775,00 per quota capitale);
- 31.12.2022, euro 1.378.883,00 (di cui euro 656.152,00 per oneri finanziari ed euro 722.731,00 per quota capitale).

Il quadro sopra riepilogato rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL (1,14% per il 2021; 1,11% per il 2022; 1,08% per il 2023). Nel periodo di bilancio risultano, inoltre, soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 202 e 203 del TUEL. Non è prevista l'estinzione anticipata di prestiti nel triennio considerato.

Da quanto precede, si osserva che, a fonte di una riduzione del debito operata nel 2019, a seguito di operazioni di estinzioni anticipate effettuate dall'Ente, dal 2022 la massa dell'indebitamento, nella previsione formulata, aumenta nuovamente, per nuovi prestiti di importo pari a euro 4.800.000,00. Al riguardo, nonostante siano rispettati i limiti di cui all'art. 204 del TUEL, la Sezione ritiene opportuno rammentare quanto statuito dalla recente giurisprudenza contabile, che questo Collegio condivide, laddove è stato rimarcato che *“a prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del Tuel, e dagli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche di investimento di un Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria dello stesso, che tenga conto della sostenibilità dell'indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziaria con risorse di carattere ricorrente [...], sia nell'attualità sia in un'ottica prospettica, nonché gli effetti sull'irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di bilancio”* (Cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 26/2019). Pertanto, la Sezione raccomanda al Comune di Aosta, indipendentemente dal rispetto del limite di cui al richiamato art. 204, di valutare, nel modo indicato dalla giurisprudenza citata, la sostenibilità prospettica del ricorso a nuovo debito, soprattutto in ragione dell'incremento tendenziale delle spese rigide e dei riflessi da esse prodotte sugli equilibri di bilancio.

**ALLEGATO A - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEI COMUNI DELLA VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE AL 31.12.2020.**

Denominazione Comune	Personale impiegato	Tempo indeterminato 2018			Tempo indeterminato 2019				Tempo indeterminato 2020				
		TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE	TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE	TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE
Allein	Segretario Comunale									0	0	0	0
	Personale non dirigente	4		2	6	4		1	5	4		1	5
	Totale personale comunale				6				5				5
Antey S.A.	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	9			9	9			9	9			9
	Totale personale comunale				10				10				10
Aosta	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale dirigente	6			6	6			6	6			6
	Personale non dirigente	270	6	55	331	268	7	49	324	259	5	48	312
	Totale personale comunale				338				331				319
Arnad	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	8		1	9	9		1	10	9		1	10
	Totale personale comunale				9				10				10
Arvier	Segretario Comunale	2			2	1			1	1			1
	Personale non dirigente	9		2	11	6		4	10	7		4	11
	Totale personale comunale				13				11				12
Avisè	Segretario Comunale				0				0				
	Personale non dirigente	4		3	7	4		2	6	4		2	6
	Totale personale comunale				7				6				6
Ayas	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	17	1	5	23	18	1	4	23	18	1	5	24
	Totale personale comunale				24				24				25
Aymavilles	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	11	1	3	15	11	4		15	13	1	2	16
	Totale personale comunale				15				15				16
Bard	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	4			4	4			4	4			4
	Totale personale comunale				4				4				4
Bionaz	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	3	2		5	3	2		5	3	2		5
	Totale personale comunale				5				5				5
Brissogne	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	8		1	9	9			9	9		1	10
	Totale personale comunale				9				9				10
Brusson	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	19		2	21	16		6	22	17		5	22
	Totale personale comunale				21				22				22
CHALLAND S.A.	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	9		1	10	9			9	7		2	9
	Totale personale comunale				10				9				9
CHALLAND S.V.	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	7		1	8	7		1	8	7		1	8
	Totale personale comunale				8				8				8
CHAMBAVE	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	10			10	10			10	9			9
	Totale personale comunale				11				11				10
CHAMOIS	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	4			4	3		1	4	2		1	3
	Totale personale comunale				4				4				3
CHAMPEDRAZ	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	8	1	1	10	7	1	1	9	8	1	1	10
	Totale personale comunale				10				9				10
CHAMPORCHER	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	7			7	7			7	7			7
	Totale personale comunale				7				7				7
CHARVENSOD	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	13		2	15	12	1	1	14	9		3	12
	Totale personale comunale				15				14				12
CHATILLON	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	30		4	34	29		3	32	30		2	32
	Totale personale comunale				34				32				32
COGNE	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	18	1	1	20	16	1		17	16	1		17
	Totale personale comunale				21				18				18
COURMAYEUR	Segretario Comunale	1			1	1			1				1
	Personale non dirigente	30	3	11	44	28	3	11	42	26	3	11	40
	Totale personale comunale				45				43				41

Denominazione Comune	Personale impiegato	Tempo indeterminato 2018			Tempo indeterminato 2019			Tempo indeterminato 2020					
		TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE	TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE	TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE
DONNAS	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	16		1	17	16		1	17	16		1	17
	Totale personale comunale				17				17				17
DOUES	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	7	3		10	7	3		10	7	3		10
	Totale personale comunale				10				10				10
EMARESE	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	5			5	3			3	3			3
	Totale personale comunale				5				3				3
ETROUBLES	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	8		2	10	7		2	9	6		2	8
	Totale personale comunale				11				10				9
FENIS	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	12			12	10			10	10			10
	Totale personale comunale				12				10				10
FONTAINEMORE	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	6	1	1	8	6	1	1	8	5	1	1	7
	Totale personale comunale				8				8				7
GABY	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	6			6	6			6	6			6
	Totale personale comunale				6				6				6
GIGNOD	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	8	1	2	11	9	1	1	11	9	1	1	11
	Totale personale comunale				12				12				12
GRESSAN	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	17		3	20	17		3	20	18		3	21
	Totale personale comunale				21				21				22
GRESSONEY LT	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	7			7	6			6	6			6
	Totale personale comunale				7				6				6
GRESSONEY SJ	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	13	2	1	16	14	1	1	16	12	1	1	14
	Totale personale comunale				17				17				15
HONE	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	9			9	10			10	10			10
	Totale personale comunale				10				11				11
INTROD	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	7		1	8	8			8	8			8
	Totale personale comunale				9				9				9
ISSIME	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	7			7	7			7	5			5
	Totale personale comunale				7				7				5
ISSOGNE	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	10		1	11	10		1	11	9		1	10
	Totale personale comunale				12				12				11
JOVENCAN	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	6			6	5			5	5			5
	Totale personale comunale				6				5				5
LA MAGDELEINE	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	5	1		6	3	3		6	3	1	1	5
	Totale personale comunale				6				6				5
LA SALLE	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	18		3	21	18		3	21	15	1	4	20
	Totale personale comunale				21				21				20
LA THUILE	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	15		1	16	15		1	16	12		1	13
	Totale personale comunale				16				16				13
LILLIANES	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	7			7	7			7	6			6
	Totale personale comunale				7				7				6
MONTJOVET	Segretario Comunale	2			2	2			2	2			2
	Personale non dirigente	11			11	12			12	12			12
	Totale personale comunale				13				14				14
MORGEX	Segretario Comunale	2			2	2			2	2			2
	Personale non dirigente	18		3	21	18		3	21	17		4	21
		0			23				23				23

Denominazione Comune	Personale impiegato	Tempo indeterminato 2018				Tempo indeterminato 2019				Tempo indeterminato 2020			
		TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE	TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE	TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE
NUS	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	13		5	18	14	1	3	18	12		4	16
	Totale personale comunale				18				18				16
OLLOMONT	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	2		1	3	3			3	2		1	3
	Totale personale comunale				3				3				3
OYACE	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	3	2	2	7	2	2	2	6	2	2	2	6
	Totale personale comunale				7				6				6
PERLOZ	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	7			7	7			7	7			7
	Totale personale comunale				8				8				8
POLLEIN	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	8	2	3	13	7	3	2	12	9	2	2	13
	Totale personale comunale				14				13				14
PONTBOSET	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	3			3	3			3	3			3
	Totale personale comunale				3				3				3
PONTEY	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	6		1	7	5		1	6	4	1		5
	Totale personale comunale				7				6				5
PONT-SAINT-MARTIN	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale dirigente	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	26		4	30	24		4	28	21		5	26
	Totale personale comunale				32				30				28
PRE-S.DIDIER	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	13	1	3	17	12	2	2	16	8	2	6	16
	Totale personale comunale				17				16				16
QUART	Segretario Comunale	2			2	2			2	2			2
	Personale non dirigente	12		6	18	12		5	17	13		4	17
	Totale personale comunale				20				19				19
RHEMES N.D.	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	6			6	6			6	6			6
	Totale personale comunale				6				6				6
RHEMES S.G.	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	4	2	1	7	4	1		5	4	1		5
	Totale personale comunale				7				5				5
ROISAN	Segretario Comunale	2			2	2			2	2			2
	Personale non dirigente	4	2	4	10	5	2	3	10	5	2	3	10
	Totale personale comunale				12				12				12
SAINT-CHRISTOPHE	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	16	1	6	23	16	1	6	23	13		7	20
	Totale personale comunale				23				23				20
SAINT-DENIS	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	6		1	7	3		2	5	3		2	5
	Totale personale comunale				7				5				5
SAINT-MARCEL	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	8	1		9	5	1		6	5	1		6
	Totale personale comunale				10				7				7
SAINT-NICOLAS	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	1		2	3	2		2	4	2		2	4
	Totale personale comunale				3				4				4
SAINT-OYEN	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	6			6	5			5	5			5
	Totale personale comunale				6				5				5
SAINT-PIERRE	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	14		3	17	11		3	14	11		3	14
	Totale personale comunale				17				14				14
SAINT-RHEMY-EN-BOSSSES	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	5		3	8	5		3	8	5		3	8
	Totale personale comunale				8				8				8
SAINT-VINCENT	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	31	2	8	41	31	2	8	41	30	2	8	40
	Totale personale comunale				42				42				41
SARRE	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	19		5	24	20		4	24	18		2	20
		0			25				25				21

Denominazione Comune	Personale impiegato	Tempo indeterminato 2018				Tempo indeterminato 2019				Tempo indeterminato 2020			
		TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE	TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE	TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE
TORGNON	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	7	1	4	12	7	1	3	11	6	3	1	10
	Totale personale comunale				12				11				10
VALGRISENCHÉ	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	4			4	3		1	4	3			3
	Totale personale comunale				4				4				3
VALPELLINE	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	5		1	6	4		1	5	4		1	5
	Totale personale comunale				6				5				5
VALSAVARENCHÉ	Segretario Comunale				0				0				0
	Personale non dirigente	5	1	1	7	5	1	1	7	3	1	1	5
	Totale personale comunale				7				7				5
VALTOURNENCHÉ	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	33	1	2	36	30	2	2	34	29	2	2	33
	Totale personale comunale				37				35				34
VERRAYES	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	7		2	9	7		2	9	5		2	7
	Totale personale comunale				10				10				8
VERRES	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	16			16	16			16	16			16
	Totale personale comunale				17				17				17
VILLENEUVE	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	8		2	10	7		2	9	8		2	10
	Totale personale comunale				11				10				11

Fonte: Conto annuale del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. Anno 2020.

